



Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 1861

Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia da COVID-19, nonché interventi finalizzati a garantire un giusto ristoro in favore degli operatori sanitari e socio-sanitari deceduti o che hanno riportato lesioni o infermità di tipo irreversibile a causa dell'infezione da COVID-19

Indice

1. DDL S. 1861 - XVIII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	4
1.2.1. Testo DDL 1861	5
1.2.2. Relazione 1894 e 1861-A	10
1.3. Trattazione in Commissione	17
1.3.1. Sedute	18
1.3.2. Resoconti sommari	20
1.3.2.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali)	21
1.3.2.1.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 191 (pom.) del 27/10/2020	22
1.3.2.1.2. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 192 (pom.) del 28/10/2020	93
1.3.2.1.3. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 107 (pom.) del 03/11/2020	97
1.3.2.1.4. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 194 (pom.) del 03/11/2020	98
1.3.2.1.5. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 198 (ant.) dell'11/11/2020	111
1.3.2.1.6. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 200 (ant.) del 19/11/2020	129
1.3.2.1.7. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 201 (pom.) del 24/11/2020	131
1.3.2.1.8. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 202 (pom.) del 01/12/2020	141
1.3.2.1.9. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 212 (pom.) del 12/01/2021	146
1.3.2.1.10. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 227 (pom.) del 16/03/2021	149
1.4. Trattazione in consultiva	157
1.4.1. Sedute	158
1.4.2. Resoconti sommari	159
1.4.2.1. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio)	160
1.4.2.1.1. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 382 (pom.) del 17/03/2021	161
1.4.2.2. 12 ^a Commissione permanente (Igiene e sanita')	165
1.4.2.2.1. 12 ^a Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 176 (pom.) del 03/11/2020	166
1.4.2.2.2. 12 ^a Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 177 (ant.) del 04/11/2020	173

1. DDL S. 1861 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge

Atto Senato n. 1861

XVIII Legislatura

Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia da COVID-19, nonché interventi finalizzati a garantire un giusto ristoro in favore degli operatori sanitari e socio-sanitari deceduti o che hanno riportato lesioni o infermità di tipo irreversibile a causa dell'infezione da COVID-19

Iter

16 marzo 2021: concluso l'esame da parte della commissione

Successione delle letture parlamentari

S.1861

concluso l'esame da parte della commissione

Iniziativa Parlamentare

[Matteo Salvini](#) ([L-SP-PSd'Az](#))

Cofirmatari

[Maria Cristina Cantu'](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Massimiliano Romeo](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Roberto Calderoli](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Gian Marco Centinaio](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Stefano Candiani](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Erika Stefani](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Armando Siri](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Paolo Arrigoni](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Paolo Tosato](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Antonella Faggi](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Enrico Montani](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Maria Saponara](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Valeria Alessandrini](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Luigi Augussori](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Alberto Bagnai](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Claudio Barbaro](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Giorgio Maria Bergesio](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Stefano Borghesi](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Lucia Borgonzoni](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Simone Bossi](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Luca Briziarelli](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Francesco Bruzzone](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Maurizio Campari](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Massimo Candura](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Marzia Casolati](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Stefano Corti](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [William De Vecchis](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Roberta Ferrero](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Sonia Fregolent](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Umberto Fusco](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Ugo Grassi](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Tony Chike Iwobi](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Stefano Lucidi](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Michelina Lunesu](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Raffaella Fiormaria Marin](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Roberto Marti](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Tiziana Nisini](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Andrea Ostellari](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Giuliano Pazzagliani](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Emanuele Pellegrini](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Pasquale Pepe](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Simona Pergreffi](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Cesare Pianasso](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Simone Pillon](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Daisy Pirovano](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Pietro Pisani](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Mario Pittoni](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Nadia Pizzol](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Stefania Pucciarelli](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Paolo Ripamonti](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Alessandra Riccardi](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Erica Rivolta](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Gianfranco Rufa](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Paolo Saviane](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Rosellina Sbrana](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Elena Testor](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Francesco Urraro](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Gianpaolo Vallardi](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Manuel Vescovi](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Cristiano Zuliani](#) ([L-SP-PSd'Az](#))

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **24 giugno 2020**; annunciato nella seduta n. 234 del 24 giugno 2020.

Classificazione TESEO

INDENNIZZI , EPIDEMIE , PERSONALE SANITARIO , ASSISTENTI SOCIALI

Articoli

MORTE (Artt.1, 8), LESIONI PERSONALI (Art.1), MALATTIE INFETTIVE E DIFFUSIVE (Art.1), FESTIVITA' E SOLENNITA' CIVILI (Artt.2, 4-6), FONDI PER LA RICERCA (Art.3), MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI (Art.3), DECRETI MINISTERIALI (Art.3), ISTRUZIONE (Art.5), INFORMAZIONE (Art.6), RICORSI GIURISDIZIONALI (Art.11), REVISIONE (Art.12)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Dario Parrini \(PD\)](#) (dato conto della nomina il 27 ottobre 2020) .

Relatore di maggioranza Sen. [Dario Parrini \(PD\)](#) nominato nella seduta pom. n. 227 del 16 marzo 2021 .

Deliberata richiesta di autorizzazione alla relazione orale.

Presentato il testo degli articoli il 16 marzo 2021; annuncio nella seduta n. 306 del 16 marzo 2021.

Assegnazione

Assegnato alla [1ª Commissione permanente \(Affari Costituzionali\)](#) in sede redigente il 9 settembre 2020. Annuncio nella seduta n. 256 del 9 settembre 2020.

Pareri delle commissioni 2ª (Giustizia), 4ª (Difesa), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze), 7ª (Pubbl. istruzione), 8ª (Lavori pubblici), 11ª (Lavoro), 12ª (Sanita'), 14ª (Unione europea), Questioni regionali

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1861

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 1861

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **SALVINI**, **CANTÙ**, **ROMEO**, **CALDEROLI**, **CENTINAIO**, **CANDIANI**, **STEFANI**, **SIRI**, **ARRIGONI**, **TOSATO**, **FAGGI**, **MONTANI**, **SAPONARA**, **ALESSANDRINI**, **AUGUSSORI**, **BAGNAI**, **BARBARO**, **BERGESIO**, **BORGHESI**, **BORGONZONI**, **Simone BOSSI**, **BRIZIARELLI**, **BRUZZONE**, **CAMPARI**, **CANDURA**, **CASOLATI**, **CORTI**, **DE VECCHIS**, **FERRERO**, **FREGOLENT**, **FUSCO**, **GRASSI**, **IWOBI**, **LUCIDI**, **LUNESU**, **MARIN**, **MARTI**, **NISINI**, **OSTELLARI**, **PAZZAGLINI**, **Emanuele PELLEGRINI**, **PEPE**, **PERGREFFI**, **PIANASSO**, **PILLON**, **PIROVANO**, **Pietro PISANI**, **PITTONI**, **PIZZOL**, **PUCCIARELLI**, **RIPAMONTI**, **RICCARDI**, **RIVOLTA**, **RUFA**, **SAVIANE**, **SBRANA**, **TESTOR**, **URRARO**, **VALLARDI**, **VESCOVI** e **ZULIANI**
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 GIUGNO 2020

Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia da COVID-19, nonché interventi finalizzati a garantire un giusto ristoro in favore degli operatori sanitari e socio-sanitari deceduti o che hanno riportato lesioni o infermità di tipo irreversibile a causa dell'infezione da COVID-19

Onorevoli Senatori. - Il presente disegno di legge è frutto di una visione politico strategica che intende affermare il principio di « Prendersi cura di chi ha prestato cura » secondo postulati di solidarietà individuale e collettiva alla base di un'autentica strategia di rilancio del sistema Paese. Tali postulati impongono al legislatore di promuovere la cultura del servizio in sanità e assistenza, quale patrimonio immateriale di generosità, da alimentare non solo celebrativamente, ma con strumenti assistenziali quantomeno riparativi e in aggiunta ai livelli essenziali di assistenza (LEA), in un sistema di *Welfare* evoluto e integrato che *in primis* deve essere rappresentato da chi ci lavora. Occorre pertanto essere consapevoli che la *mission* di assistenza e cura deve prima di tutto essere al « servizio dei più fragili e più bisognosi ». Da qui deve discendere un riconoscimento qualificato, da parte delle istituzioni, del ruolo umano e sociale, oltre che professionale, di chi vi opera e che si deve palesare soprattutto in situazioni di emergenza.

Il presente disegno di legge ha dunque, in ragione e per l'effetto, lo scopo di coniugare l'istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia da COVID-19 in Italia con la previsione di una forma di indennizzo per motivi di solidarietà sociale a favore di operatori sanitari e socio-sanitari deceduti o danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa dell'infezione da COVID-19.

L'Italia è stato il primo Paese europeo a dover gestire l'emergenza da COVID-19.

A seguito di un susseguirsi di riforme e tagli al Servizio sanitario nazionale si è venuta a creare una situazione di profonda instabilità del sistema che ha vacillato ai primi segni di diffusione dell'epidemia, quando da subito è risultato evidente lo squilibrio tra risorse e mezzi disponibili e la richiesta di interventi necessari.

Tra le immagini più drammatiche che rimarranno per sempre impresse nella nostra memoria e che hanno suscitato profonda commozione e dolore anche al di fuori dei confini nazionali vi è sicuramente quella della lunga colonna di mezzi militari dell'Esercito, che, nella notte del 18 marzo, hanno trasportato le bare delle vittime del terribile *virus* dalla camera mortuaria del cimitero di Bergamo,

senza ormai più spazio disponibile, ai forni crematori di altre regioni. Vittime a cui è stato negato, in questo viaggio, anche l'ultimo saluto dei parenti e dei loro cari, stante il divieto, tra le misure contenitive adottate, di celebrare i funerali.

In tale contesto è stata spesso l'azione tempestiva e l'iniziativa dei singoli a consentire di intervenire con prontezza anche in assenza di strumenti adeguati, in termini di posti letto, farmaci, dispositivi medici e personale, ma soprattutto di sistemi di protezione individuale intesi a garantire la tutela del personale medico e di operatori socio-sanitari dal rischio di contagio. Questa tempestività, in aggiunta alle elevate competenze del comparto medico e sanitario italiano, ha consentito di salvare moltissime vite, contribuendo al rallentamento della diffusione del contagio, oltre che a dare conforto a chi si è spento lontano dai propri affetti.

Molti esercenti le professioni sanitarie, nell'ambito dello svolgimento delle proprie mansioni, sono stati contagiati dal *virus* riportando danni da complicità di tipo irreversibile che, in alcuni casi, ne hanno comportato il decesso. L'azione tempestiva del personale medico e degli operatori socio-sanitari è stata dettata da una profonda umanità, che va ben oltre le mansioni e le funzioni che spettano a determinate categorie e i dettami del giuramento sacro che, fin dai tempi dell'antica Grecia, delinea le basi deontologiche della professione medica.

Con il disegno di legge in esame si intende da un lato istituire la Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia da COVID-19, da celebrare nella data del 18 marzo, dall'altro prevedere un indennizzo di solidarietà sociale da parte dello Stato a favore di tutti coloro che hanno contribuito a fronteggiare l'emergenza in prima linea, riportando comprovati danni irreversibili, debilitanti o letali, a partire dalla « prima frontiera », rappresentata dai medici di famiglia, che hanno garantito assistenza ai pazienti con i primi sintomi del *virus*, fino a tutti i livelli di personale medico e degli operatori socio-sanitari interessati e coinvolti.

L'indennizzo non intende essere una ricompensa, bensì rappresentare un sostegno concreto a coloro che hanno sacrificato la propria salute o addirittura la propria vita a vantaggio della vita e del benessere del prossimo e della comunità intera, grazie alla profonda dedizione al lavoro e allo spirito di sacrificio manifestato. Come tale verrà destinato alla vittima o ai soggetti a suo carico, quali il coniuge, i figli minori, i genitori, i fratelli minori, inclusi i figli maggiorenni e i fratelli inabili al lavoro. I trattamenti economici previsti dal presente disegno di legge sono erogati dal Ministero della salute, attingendo ad un fondo alimentato da donazioni di lavoratori dipendenti pubblici e privati nonché ai fondi già previsti a tal fine attraverso il cosiddetto decreto-legge Cura Italia per ciò stesso non assoggettabile a prelievo fiscale, per non arrecare nuovi oneri per la finanza pubblica.

Con il disegno di legge si riconosce altresì la possibilità che i danni riportati dal contagio manifestino la loro caratteristica debilitante, quali infermità, menomazioni o decesso, anche a distanza di tempo dall'avvenuto contagio. Per tali ragioni, al richiedente è dato un tempo massimo di tre anni per presentare un'istanza al Ministero della salute, correlata di pertinente certificazione medica comprovante la diagnosi e le manifestazioni cliniche del caso. La certificazione verrà sottoposta a giudizio sanitario della commissione medico ospedaliera di cui all'articolo 193 del codice dell'ordinamento militare (decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66), cui spetta il giudizio sanitario sulle cause e sull'entità delle menomazioni dell'integrità fisica del richiedente ovvero sulle cause della morte.

La proposta intende garantire supporto alla vittima nel tempo, tutelandola anche dal possibile peggioramento del quadro clinico, quando la pandemia verrà, auspicabilmente, considerata superata e quindi l'attenzione politica e mediatica andrà a ridimensionarsi significativamente. In caso di un aggravamento di infermità o di lesioni, al richiedente è data facoltà di presentare una domanda di revisione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. Ai fini della presente legge è riconosciuta l'abnegazione di medici, infermieri, operatori sanitari e

socio-sanitari e, in generale, di tutti coloro che si sono presi cura di soggetti malati di COVID-19, talvolta anche senza i necessari dispositivi di protezione individuale, attraverso iniziative di solidarietà sociale indirizzate a coloro che, nel periodo di massima emergenza epidemica, dal 31 gennaio 2020 al 31 luglio 2020, nello svolgimento di una professione sanitaria e socio-sanitaria, siano deceduti o abbiano riportato lesioni o infermità di tipo irreversibile a causa di infezione da COVID-19.

Art. 2.

(Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia da COVID-19)

1. La Repubblica riconosce il giorno 18 marzo di ciascun anno quale Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia da COVID-19, di seguito denominata « Giornata nazionale », al fine di conservare e rinnovare la memoria di tutte le persone decedute a causa di tale epidemia.

2. In occasione della Giornata nazionale, in tutti i luoghi pubblici e privati, è osservato un minuto di silenzio dedicato alle vittime dell'epidemia.

3. La Giornata nazionale non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.

Art. 3.

(Fondo di solidarietà per le vittime di COVID-19 e per il sostegno alla ricerca scientifica e tecnologica finalizzata alla cura del COVID-19)

1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il Fondo di solidarietà per le vittime di COVID-19 e per il sostegno alla ricerca scientifica e tecnologica finalizzata alla cura del COVID-19, di seguito denominato « Fondo », destinato a finanziare interventi di sostegno alle vittime di COVID-19 e alle loro famiglie, nonché attività e progetti di ricerca scientifica e tecnologica finalizzati alla cura dell'infezione da COVID-19.

2. In occasione della Giornata nazionale, al fine di garantire un giusto ristoro in favore degli operatori sanitari e socio-sanitari deceduti o che abbiano riportato lesioni o infermità di tipo irreversibile a causa dell'infezione da COVID-19, secondo le modalità previste dagli articoli 7 e 8, tutti i lavoratori del settore pubblico e privato possono delegare il proprio datore di lavoro ad effettuare una trattenuta di importo corrispondente alla retribuzione loro spettante per 15 minuti di lavoro o suoi multipli in favore del Fondo di cui al comma 1 del presente articolo.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.

Art. 4.

(Iniziative per la celebrazione della Giornata nazionale)

1. Al fine di celebrare la Giornata nazionale, lo Stato, le regioni, le città metropolitane, le province, i comuni e gli enti pubblici possono promuovere, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, anche coinvolgendo le associazioni e il volontariato interessati, iniziative specifiche, manifestazioni pubbliche, cerimonie, incontri e momenti comuni di ricordo, volti a commemorare coloro che sono deceduti a causa dell'epidemia da COVID-19, favorendo in particolare le attività e le iniziative di prevenzione e promozione della salute nel contrasto delle malattie infettive rivolte alle giovani generazioni.

Art. 5.

(Celebrazione della Giornata nazionale negli istituti scolastici di ogni ordine e grado)

1. Nella Giornata nazionale, le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado promuovono, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nel quadro dei programmi didattici riferiti ai segmenti di educazione, prevenzione e contrasto delle malattie infettive, in collaborazione con le aziende sanitarie locali territorialmente competenti, iniziative civiche, percorsi di studio ed eventi dedicati alla comprensione e all'apprendimento dei temi relativi alla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e all'impegno nazionale e internazionale profuso per il suo contenimento e per garantire assistenza alle

comunità e alle persone colpite.

Art. 6.

(Informazione radiofonica, televisiva e multimediale nella Giornata nazionale)

1. La società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, secondo le disposizioni previste dal contratto di servizio e d'intesa con il Ministero della salute e con l'Istituto superiore di sanità, assicura adeguati spazi a temi connessi alla Giornata nazionale nell'ambito della programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale con iniziative di informazione finalizzate a divulgare e sensibilizzare in tema di prevenzione ed educazione alla salute.

Art. 7.

(Indennizzo)

1. Chiunque svolga una professione sanitaria e socio-sanitaria e, in conseguenza dell'attività di servizio e professionale prestata nel periodo di massima emergenza epidemica, tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, abbia contratto infezione da COVID-19, indipendentemente dalla precisa individuazione patogenetica circostanziale, riportando lesioni o infermità dalle quali sia derivata una menomazione permanente dell'integrità psico-fisica, ha diritto a un indennizzo da parte dello Stato alle condizioni e nei modi stabiliti dalla presente legge.

2. L'indennizzo di cui al comma 1 consiste in un assegno non reversibile determinato nella misura di cui alla tabella B allegata alla legge 29 aprile 1976, n. 177.

3. L'indennizzo di cui al comma 1, integrato dall'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, ha decorrenza dal primo giorno successivo a quello di presentazione della domanda.

4. L'indennizzo di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito, ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Art. 8.

(Assegno una tantum)

1. Qualora a causa delle patologie cagionate da infezione da COVID-19 sia derivata la morte dei soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, in sostituzione dell'indennizzo di cui al citato articolo 7 è erogato un assegno *una tantum* nella misura di euro 100.000 destinato ai soggetti a carico nel seguente ordine: coniuge, figli minori, figli maggiorenni inabili al lavoro, genitori, fratelli minori, fratelli maggiorenni inabili al lavoro.

2. L'assegno *una tantum* di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito, ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Art. 9.

(Presentazione delle domande)

1. I soggetti interessati ad ottenere l'indennizzo di cui all'articolo 7 o l'assegno *una tantum* di cui all'articolo 8 presentano domanda al Ministero della salute entro il termine perentorio di tre anni, decorrente dalla data in cui, sulla base della documentazione di cui ai commi 2 e 3, l'avente diritto risulti aver avuto conoscenza del danno.

2. Alla domanda di indennizzo è allegata la documentazione comprovante la data delle diagnosi e le manifestazioni cliniche conseguenti e l'entità delle lesioni o dell'infermità da cui è derivata la menomazione permanente del soggetto.

3. Alla domanda di assegno *una tantum* è allegata la documentazione comprovante la data della diagnosi, le manifestazioni cliniche conseguenti e il decesso.

Art. 10.

(Esame delle domande)

1. Il giudizio sanitario sul nesso causale tra l'infezione da COVID-19 e la menomazione dell'integrità

psico-fisica o la morte è espresso dalla commissione medico ospedaliera di cui all'articolo 193 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

2. La presenza di concause preesistenti certificate, che abbiano determinato l'insorgenza dell'infezione da COVID-19, non preclude il diritto all'indennizzo di cui all'articolo 7 o all'assegno *una tantum* di cui all'articolo 8.

3. Nel verbale della commissione di cui al comma 1 è espresso il giudizio di classificazione delle lesioni e delle infermità, ai sensi della tabella A annessa al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915.

Art. 11.

(Ricorsi)

1. Avverso il giudizio della commissione di cui all'articolo 10, comma 1, è ammesso ricorso al Ministero della salute, da promuovere a pena di decadenza del ricorso stesso entro sessanta giorni dalla data della notifica o dalla piena conoscenza del giudizio stesso. Entro sei mesi dalla data di presentazione del ricorso, il Ministro della salute decide sul ricorso stesso con atto che è comunicato al ricorrente entro trenta giorni. La mancata decisione nel termine di cui al secondo periodo equivale ad accoglimento.

2. È facoltà del ricorrente esperire l'azione dinnanzi al giudice ordinario competente entro un anno dalla comunicazione della decisione di rigetto sul ricorso.

Art. 12.

(Domanda di revisione)

1. Nel caso di aggravamento delle infermità o delle lesioni, l'interessato può presentare domanda di revisione al Ministero della salute entro sei mesi dalla data di conoscenza dell'evento. Per il giudizio di aggravamento si osserva la procedura di cui agli articoli 9 e 10.

Art. 13.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. L'indennizzo di cui all'articolo 7 e l'assegno *una tantum* di cui all'articolo 8 sono erogati dal Ministero della salute a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 3, comma 1, della presente legge, nonché dei fondi di cui agli articoli 22-*bis* e 99 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, nei limiti di capienza dei medesimi.

2. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

1.2.2. Relazione 1894 e 1861-A

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 1894 E 1861-A

Relazione Orale

Relatore Parrini

**TESTO DEGLI ARTICOLI FORMULATO IN SEDE REDIGENTE
DALLA 1a COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE)**

Comunicato alla Presidenza il 16 marzo 2021

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime
dell'epidemia di coronavirus (n. 1894)

*approvato dalla Camera dei deputati il 23 luglio 2020, in un testo risultante dall'unificazione dei
disegni di legge*

d'iniziativa dei deputati **MULÈ**, **GELMINI**, **CARFAGNA**, **BAGNASCO**, **Anna Lisa BARONI**, **BATTILOCCHIO**, **BERGAMINI**, **CANNATELLI**, **CARRARA**, **CASCIELLO**, **CASSINELLI**, **DALL'OSSO**, **D'ATTIS**, **FASANO**, **FERRAIOLI**, **FIORINI**, **FITZGERALD**, **NISSOLI**, **Gregorio FONTANA**, **GIACHETTI**, **GIACOMETTO**, **LABRIOLA**, **LUCASELLI**, **MANDELLI**, **MARIN**, **MAZZETTI**, **NAPOLI**, **NITTI**, **NOVELLI**, **PALMIERI**, **PEREGO**, **DI CREMNAGO**, **PETTARIN**, **PITTALIS**, **PORCHIETTO**, **PRESTIGIACOMO**, **RIPANI**, **ROSSELLO**, **ROSSO**, **ROTONDI**, **RUFFINO**, **SACCANI JOTTI**, **SARRO**, **Elvira SAVINO**, **SCOMA**, **SOZZANI**, **TARTAGLIONE**, **Maria TRIPODI**, **VERSACE**, **VIETINA**, **ZANELLA** e **ZENNARO** (2451); **MURELLI**, **BAZZARO**, **BIANCHI**, **BILLI**, **BITONCI**, **BOLDI**, **Vanessa CATTOI**, **CAVANDOLI**, **CECCHETTI**, **COLMELLERE**, **COVOLO**, **DE ANGELIS**, **DI MURO**, **DURIGON**, **FOGLIANI**, **FRASSINI**, **GASTALDI**, **GIACOMETTI**, **LUCCHINI**, **MINARDO**, **MOLINARI**, **PATASSINI**, **PATELLI**, **PETTAZZI**, **POTENTI**, **PRETTO**, **RIBOLLA**, **SUTTO**, **TOCCALINI**, **VALBUSA** e **VALLOTTO** (2479); **MARTINA**, **CARNEVALI**, **DELRIO**, **FORNARO**, **DORI**, **NOJA**, **TERMINI**, **PIZZETTI**, **BAZOLI**, **BERLINGHIERI**, **FIANO**, **SERRACCHIANI**, **LEPRI**, **DE MARIA**, **Enrico BORGHI** e **GRIBAUDO** (2480); **MAMMÌ**, **Massimo Enrico BARONI**, **CASA**, **D'ARRANDO**, **Sabrina DE CARLO**, **LAPIA**, **LOMBARDO**, **LOREFICE**, **MARTINCIGLIO**, **MENGA**, **NAPPI**, **NESCI**, **PARENTELA**, **SAPIA**, **SARLI**, **SEGNERI**, **SPORTIELLO**, **TERMINI** e **VILLANI** (2484); **Roberto ROSSINI**, **CECCONI**, **GIULIODORI**, **LOMBARDO**, **MENGA**, **PARISSE**, **PENNA**, **RIZZO**, **SEGNERI**, **TERMINI** e **VILLANI** (2507)

(V. Stampati Camera nn. 2451, 2479, 2480, 2484 e 2507)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 23 luglio 2020*

CON ANNESSO TESTO DEL
DISEGNO DI LEGGE

Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia da COVID-19, nonché interventi finalizzati a garantire un giusto ristoro in favore degli operatori sanitari e socio-sanitari deceduti o che hanno riportato lesioni o infermità di tipo irreversibile a causa dell'infezione da COVID-19 (n. 1861)

d'iniziativa dei senatori SALVINI , CANTÙ , ROMEO , CALDEROLI , CENTINAIO , CANDIANI , Erika STEFANI , SIRI , ARRIGONI , TOSATO , FAGGI , MONTANI , SAPONARA , ALESSANDRINI , AUGUSSORI , BAGNAI , BARBARO , BERGESIO , BORGHESI , BORGONZONI , Simone BOSSI , BRIZIARELLI , BRUZZONE , CAMPARI , CANDURA , CASOLATI , CORTI , DE VECCHIS , FERRERO , FREGOLENT , FUSCO , GRASSI , IWOBI , LUCIDI , LUNESU , MARIN , MARTI , NISINI , OSTELLARI , PAZZAGLINI , Emanuele PELLEGRINI , PEPE , PERGREFFI , PIANASSO , PILLON , PIROVANO , Pietro PISANI , PITTONI , PIZZOL , PUCCIARELLI , RIPAMONTI , RICCARDI , RIVOLTA , RUFÀ , SAVIANE , SBRANA , TESTOR , URRARO , VALLARDI , VESCOVI e ZULIANI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 GIUGNO 2020

nella seduta del 16 marzo 2021 assorbito nel disegno di legge n. 1894

**PARERI DELLA 5a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)**

(Estensore: Gallicchio)

sul disegno di legge n. 1894

3 novembre 2020

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, all'articolo 2, dopo il comma 2, del seguente comma:

« 2-bis. Il versamento delle trattenute di cui ai precedenti commi 1 e 2 è effettuato su un apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione al medesimo Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica, di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. ».

sugli emendamenti

12 gennaio 2021

La Commissione, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.1, 2.1, 4.0.1 e 5.0.1.

Sull'emendamento 4.1, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione della parola: « promuovono », con le seguenti: « possono promuovere ». Il parere è non ostativo sull'emendamento 3.1.

L'esame resta sospeso sulla proposta 5.1.

su ulteriore emendamento

3 marzo 2021

La Commissione, esaminato l'emendamento accantonato 5.1, relativo al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

DISEGNO DI LEGGE N. 1894

Testo approvato dalla Camera
dei deputati

Art. 1.

(Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di coronavirus)

1. La Repubblica riconosce il giorno 18 marzo di ciascun anno

DISEGNO DI LEGGE

Testo degli articoli formulato
dalla Commissione

Art. 1.

(Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di coronavirus)

Identico

quale Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di coronavirus, di seguito denominata « Giornata nazionale », al fine di conservare e rinnovare la memoria di tutte le persone decedute a causa di tale epidemia.

2. In occasione della Giornata nazionale, in tutti i luoghi pubblici e privati è osservato un minuto di silenzio dedicato alle vittime dell'epidemia.

3. La Giornata nazionale non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.

Art. 2.

(Sostegno alla ricerca scientifica)

1. In occasione della Giornata nazionale, al fine di commemorare i lavoratori deceduti in servizio durante l'epidemia, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono delegare l'amministrazione di appartenenza ad effettuare una trattenuta di importo corrispondente alla retribuzione loro spettante per una o più ore di lavoro in favore del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica, di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al fine di sostenere la ricerca scientifica.

2. La facoltà di cui al comma 1 è riconosciuta anche ai lavoratori del settore privato.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, per quanto di sua competenza, con il Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.

Art. 3.

(Iniziativa per la celebrazione della Giornata nazionale)

1. Al fine di celebrare la Giornata nazionale, lo Stato, le regioni, le province e i comuni possono promuovere, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, anche in coordinamento con le associazioni interessate, iniziative specifiche, manifestazioni pubbliche, cerimonie, incontri e momenti comuni di ricordo, volti a commemorare la memoria di coloro che sono deceduti a causa dell'epidemia di coronavirus, favorendo in particolare le attività e le iniziative rivolte alle giovani generazioni.

Art. 4.

(Celebrazione della Giornata nazionale negli istituti scolastici di

Art. 2.

(Sostegno alla ricerca scientifica)

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. Il versamento delle trattenute di cui ai commi 1 e 2 è effettuato su un apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione al medesimo Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica, di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

4. *Identico.*

Art. 3.

(Iniziativa per la celebrazione della Giornata nazionale)

Identico

Art. 4.

(Celebrazione della Giornata

ogni ordine e grado)

1. Nella Giornata nazionale, le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nell'ambito della loro autonomia, possono promuovere iniziative didattiche, percorsi di studio ed eventi dedicati alla comprensione e all'apprendimento dei temi relativi alla diffusione dell'epidemia di coronavirus e all'impegno nazionale e internazionale profuso per il suo contenimento e per garantire assistenza alle comunità e alle persone colpite.

Art. 5.

(Informazione radiofonica, televisiva e multimediale nella Giornata nazionale)

1. La società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, secondo le disposizioni previste dal contratto di servizio, assicura adeguati spazi a temi connessi alla Giornata nazionale nell'ambito della programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale.

Art. 6.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. All'attuazione delle disposizioni previste dalla presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

DISEGNO DI LEGGE N. 1861

D'iniziativa dei senatori Salvini ed altri

Art. 1.

(Finalità)

1. Ai fini della presente legge è riconosciuta l'abnegazione di medici, infermieri, operatori sanitari e socio-sanitari e, in generale, di tutti coloro che si sono presi cura di soggetti malati di COVID-19, talvolta anche senza i necessari dispositivi di protezione individuale, attraverso iniziative di solidarietà sociale indirizzate a coloro che, nel periodo di massima emergenza epidemica, dal 31 gennaio 2020 al 31 luglio 2020, nello svolgimento di una professione sanitaria e socio-sanitaria, siano deceduti o abbiano riportato lesioni o infermità di tipo irreversibile a causa di infezione da COVID-19.

Art. 2.

(Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia da COVID-19)

1. La Repubblica riconosce il giorno 18 marzo di ciascun anno quale Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia da COVID-19, di seguito denominata « Giornata nazionale », al fine di conservare e rinnovare la memoria di tutte le persone decedute a causa di tale epidemia.

2. In occasione della Giornata nazionale, in tutti i luoghi pubblici e privati, è osservato un minuto di silenzio dedicato alle vittime dell'epidemia.

3. La Giornata nazionale non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.

Art. 3.

(Fondo di solidarietà per le vittime di COVID-19 e per il sostegno alla ricerca scientifica e tecnologica finalizzata alla cura del COVID-19)

1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il Fondo di solidarietà per le vittime di COVID-19 e per il sostegno alla ricerca scientifica e tecnologica finalizzata alla cura del COVID-19, di seguito denominato « Fondo », destinato a finanziare interventi di sostegno alle vittime di COVID-19 e alle loro famiglie, nonché attività e progetti di ricerca scientifica e tecnologica finalizzati

nazionale negli istituti scolastici di ogni ordine e grado)

Identico

Art. 5.

(Informazione radiofonica, televisiva e multimediale nella Giornata nazionale)

Identico

Art. 6.

(Clausola di invarianza finanziaria)

Identico

alla cura dell'infezione da COVID-19.

2. In occasione della Giornata nazionale, al fine di garantire un giusto ristoro in favore degli operatori sanitari e socio-sanitari deceduti o che abbiano riportato lesioni o infermità di tipo irreversibile a causa dell'infezione da COVID-19, secondo le modalità previste dagli articoli 7 e 8, tutti i lavoratori del settore pubblico e privato possono delegare il proprio datore di lavoro ad effettuare una trattenuta di importo corrispondente alla retribuzione loro spettante per 15 minuti di lavoro o suoi multipli in favore del Fondo di cui al comma 1 del presente articolo.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.

Art. 4.

(Iniziativa per la celebrazione della Giornata nazionale)

1. Al fine di celebrare la Giornata nazionale, lo Stato, le regioni, le città metropolitane, le province, i comuni e gli enti pubblici possono promuovere, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, anche coinvolgendo le associazioni e il volontariato interessati, iniziative specifiche, manifestazioni pubbliche, cerimonie, incontri e momenti comuni di ricordo, volti a commemorare coloro che sono deceduti a causa dell'epidemia da COVID-19, favorendo in particolare le attività e le iniziative di prevenzione e promozione della salute nel contrasto delle malattie infettive rivolte alle giovani generazioni.

Art. 5.

(Celebrazione della Giornata nazionale negli istituti scolastici di ogni ordine e grado)

1. Nella Giornata nazionale, le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado promuovono, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nel quadro dei programmi didattici riferiti ai segmenti di educazione, prevenzione e contrasto delle malattie infettive, in collaborazione con le aziende sanitarie locali territorialmente competenti, iniziative civiche, percorsi di studio ed eventi dedicati alla comprensione e all'apprendimento dei temi relativi alla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e all'impegno nazionale e internazionale profuso per il suo contenimento e per garantire assistenza alle comunità e alle persone colpite.

Art. 6.

(Informazione radiofonica, televisiva e multimediale nella Giornata nazionale)

1. La società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, secondo le disposizioni previste dal contratto di servizio e d'intesa con il Ministero della salute e con l'Istituto superiore di sanità, assicura adeguati spazi a temi connessi alla Giornata nazionale nell'ambito della programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale con iniziative di informazione finalizzate a divulgare e sensibilizzare in tema di prevenzione ed educazione alla salute.

Art. 7.

(Indennizzo)

1. Chiunque svolga una professione sanitaria e socio-sanitaria e, in conseguenza dell'attività di servizio e professionale prestata nel periodo di massima emergenza epidemica, tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, abbia contratto infezione da COVID-19, indipendentemente dalla precisa individuazione patogenetica circostanziale, riportando lesioni o infermità dalle quali sia derivata una menomazione permanente dell'integrità psico-fisica, ha diritto a un indennizzo da parte dello Stato alle condizioni e nei modi stabiliti dalla presente legge.

2. L'indennizzo di cui al comma 1 consiste in un assegno non reversibile determinato nella misura di cui alla tabella B allegata alla legge 29 aprile 1976, n. 177.

3. L'indennizzo di cui al comma 1, integrato dall'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, ha decorrenza dal primo giorno successivo a quello di presentazione della

domanda.

4. L'indennizzo di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito, ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Art. 8.

(Assegno una tantum)

1. Qualora a causa delle patologie cagionate da infezione da COVID-19 sia derivata la morte dei soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, in sostituzione dell'indennizzo di cui al citato articolo 7 è erogato un assegno *una tantum* nella misura di euro 100.000 destinato ai soggetti a carico nel seguente ordine: coniuge, figli minori, figli maggiorenni inabili al lavoro, genitori, fratelli minori, fratelli maggiorenni inabili al lavoro.

2. L'assegno *una tantum* di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito, ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Art. 9.

(Presentazione delle domande)

1. I soggetti interessati ad ottenere l'indennizzo di cui all'articolo 7 o l'assegno *una tantum* di cui all'articolo 8 presentano domanda al Ministero della salute entro il termine perentorio di tre anni, decorrente dalla data in cui, sulla base della documentazione di cui ai commi 2 e 3, l'avente diritto risulti aver avuto conoscenza del danno.

2. Alla domanda di indennizzo è allegata la documentazione comprovante la data delle diagnosi e le manifestazioni cliniche conseguenti e l'entità delle lesioni o dell'infermità da cui è derivata la menomazione permanente del soggetto.

3. Alla domanda di assegno *una tantum* è allegata la documentazione comprovante la data della diagnosi, le manifestazioni cliniche conseguenti e il decesso.

Art. 10.

(Esame delle domande)

1. Il giudizio sanitario sul nesso causale tra l'infezione da COVID-19 e la menomazione dell'integrità psico-fisica o la morte è espresso dalla commissione medico ospedaliera di cui all'articolo 193 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

2. La presenza di concause preesistenti certificate, che abbiano determinato l'insorgenza dell'infezione da COVID-19, non preclude il diritto all'indennizzo di cui all'articolo 7 o all'assegno *una tantum* di cui all'articolo 8.

3. Nel verbale della commissione di cui al comma 1 è espresso il giudizio di classificazione delle lesioni e delle infermità, ai sensi della tabella A annessa al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915.

Art. 11.

(Ricorsi)

1. Avverso il giudizio della commissione di cui all'articolo 10, comma 1, è ammesso ricorso al Ministero della salute, da promuovere a pena di decadenza del ricorso stesso entro sessanta giorni dalla data della notifica o dalla piena conoscenza del giudizio stesso. Entro sei mesi dalla data di presentazione del ricorso, il Ministro della salute decide sul ricorso stesso con atto che è comunicato al ricorrente entro trenta giorni. La mancata decisione nel termine di cui al secondo periodo equivale ad accoglimento.

2. È facoltà del ricorrente esperire l'azione dinnanzi al giudice ordinario competente entro un anno dalla comunicazione della decisione di rigetto sul ricorso.

Art. 12.

(Domanda di revisione)

1. Nel caso di aggravamento delle infermità o delle lesioni, l'interessato può presentare domanda di revisione al Ministero della salute entro sei mesi dalla data di conoscenza dell'evento. Per il giudizio di aggravamento si osserva la procedura di cui agli articoli 9 e 10.

Art. 13.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. L'indennizzo di cui all'articolo 7 e l'assegno *una tantum* di cui all'articolo 8 sono erogati dal Ministero della salute a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 3, comma 1, della presente legge, nonché dei fondi di cui agli articoli 22-*bis* e 99 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, nei limiti di capienza dei medesimi.

2. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1861
XVIII Legislatura

Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia da COVID-19, nonché interventi finalizzati a garantire un giusto ristoro in favore degli operatori sanitari e socio-sanitari deceduti o che hanno riportato lesioni o infermità di tipo irreversibile a causa dell'infezione da COVID-19

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta

1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) in sede redigente

[N. 191 \(pom.\)](#)

27 ottobre 2020

[N. 192 \(pom.\)](#)

28 ottobre 2020

[N. 107 \(pom.\)](#)

3 novembre 2020

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

[N. 194 \(pom.\)](#)

3 novembre 2020

[N. 198 \(ant.\)](#)

11 novembre 2020

1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) (sui lavori della Commissione)

[N. 200 \(ant.\)](#)

19 novembre 2020

1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) in sede redigente

[N. 201 \(pom.\)](#)

24 novembre 2020

[N. 202 \(pom.\)](#)

1 dicembre 2020

1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) (sui lavori della Commissione)

[N. 212 \(pom.\)](#)

12 gennaio 2021

1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) in sede redigente

[N. 212 \(pom.\)](#)

12 gennaio 2021

1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) (sui lavori della Commissione)

[N. 227 \(pom.\)](#)

16 marzo 2021

1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) in sede redigente

[N. 227 \(pom.\)](#)

16 marzo 2021

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 1[^] Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.3.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 191 (pom.) del 27/10/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MARTEDÌ 27 OTTOBRE 2020
191ª Seduta

Presidenza del Presidente
PARRINI

Intervengono il sottosegretario di Stato per l'interno Variati e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Simona Flavia Malpezzi.

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(1144, 720 e 959-A/R) Deputati IEZZI ed altri. - Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere all'Assemblea su emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il relatore **PARRINI** (PD) riferisce sugli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, il cui esame è stato rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione pareri.

Propone di esprimere un parere non ostativo con osservazioni, pubblicato in allegato.

Si apre un dibattito.

Il senatore **GRASSI** (L-SP-PSd'Az) si sofferma sull'emendamento 3.100, che subordina l'entrata in vigore della legge una nuova consultazione referendaria: si tratta di una procedura non prevista dalla Costituzione, pertanto, a suo avviso, costituzionalmente illegittima. La maggioranza deve assumersi le proprie responsabilità, o modificando le disposizioni vigenti, anche costituzionali, qualora ritenga che il referendum previsto dall'articolo 132 della Costituzione abbia una scadenza, o rispettando l'ordinamento che non ne prevede alcuna, e perciò procedendo ad approvare la legge. In ogni caso, ritiene che sia molto pericoloso lasciare spazio al principio per cui la parte soccombente nella consultazione possa sovvertire l'esito referendario semplicemente influenzando il legislatore chiamato ad attuare la volontà popolare.

Il **PRESIDENTE** precisa che la Commissione non è chiamata ad esprimersi sull'emendamento, ma

semplicemente a fornire un parere all'Assemblea

Il senatore [CALDEROLI](#) (*L-SP-PSd'Az*) ritiene che la Commissione debba esprimersi sulla costituzionalità delle proposte emendative: poiché l'articolo 132 della Costituzione prevede un procedimento diverso rispetto a quello prospettato dall'emendamento in questione, è necessario - sempre che l'emendamento non venga dichiarato inammissibile dalla Presidenza - esprimere un parere contrario.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*) invita a rivedere il parere sull'emendamento 3.100 nel senso della contrarietà, mentre non ha nulla da obiettare sulla restante parte dello schema di parere.

Il [PRESIDENTE](#) ritiene che lo schema di parere proposto sia estremamente chiaro. Innanzitutto, è formulato in termini non ostativi per quanto riguarda il riparto delle competenze normative tra lo Stato e le Regioni, aspetto sul quale la Commissione è chiamata a esprimersi. Inoltre, poiché vi è una dubbia compatibilità dell'emendamento 3.100 con il dettato dell'articolo 132 che, pur non disciplinando il riparto tra lo Stato e le Regioni, è parte dello stesso Titolo V della Costituzione, ha ritenuto opportuno inserire uno specifico rilievo al riguardo.

Pone perciò ai voti lo schema di parere, che, previa verifica del numero legale, risulta approvato dalla Commissione.

IN SEDE REFERENTE

(1970) Conversione in legge del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 21 ottobre.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che nella seduta antimeridiana del 21 ottobre scorso si è conclusa la discussione generale e nella seduta pomeridiana dello stesso 21 ottobre è intervenuto in replica il rappresentante del Governo. Alla scadenza del termine fissato per le ore 16 di giovedì 22 ottobre sono pervenuti 3 ordini del giorno e 93 emendamenti. Tra questi vi è l'emendamento 1.0.100 del Governo (di trasfusione del decreto-legge n. 129 del 2020, in materia di riscossione esattoriale) per il quale sono state presentate, alla scadenza del termine per i subemendamenti, 25 proposte di modifica. Il fascicolo completo è pubblicato in allegato.

Comunica inoltre che il senatore Pichetto Fratin ha ritirato l'emendamento 3.0.23, e che il senatore Garruti ha presentato la riformulazione 3.0.18 (testo 2)

Quanto al vaglio di ammissibilità degli emendamenti, informa di aver attivato un canale di comunicazione con il Presidente del Senato, per stabilire criteri uniformi: le dichiarazioni di inammissibilità e improponibilità verranno perciò rese note all'esito di una valutazione congiunta. In ogni caso, manifesta l'intendimento di procedere alle votazioni già a partire da questa settimana, ove pervenuto il parere della Commissione bilancio.

Invita i presentatori che intendessero farlo a illustrare fin d'ora i propri emendamenti.

Il senatore [COLLINA](#) (*PD*) presenta l'emendamento 1.37 (testo 2), pubblicato in allegato.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*) ritiene che sia preferibile attendere la pronuncia di ammissibilità, prima di procedere all'illustrazione.

Il [PRESIDENTE](#), nel condividere la richiesta, propone di rinviare il seguito dell'esame.

La commissione conviene, e il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(865) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - INIZIATIVA POPOLARE - Modifica dell'articolo 119 della Costituzione, concernente il riconoscimento del grave e permanente svantaggio naturale derivante dall'insularità
(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 20 ottobre scorso.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che sono stati presentati 5 subemendamenti all'emendamento 1.100 del relatore, pubblicati in allegato.

Interviene per illustrare i subemendamenti a propria firma il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*).

Con l'emendamento 1.100/1 si vuole ripristinare il testo originario del disegno di legge laddove attribuiva la responsabilità degli interventi a favore dell'insularità allo Stato e non alla Repubblica: poiché l'articolo 119 conferisce compiti ai singoli soggetti che compongono la Repubblica, anche in questo caso occorrerebbe chiarire quale sia il livello di governo responsabile.

Con l'emendamento 1.100/2 si intende invece sopprimere il riferimento al "grave e permanente svantaggio naturale" dell'insularità. Con l'aggettivo permanente sembrerebbe infatti suggerirsi che non si possa fare nulla per eliminare tale svantaggio, mentre con l'aggettivo grave si tende a creare una gerarchia tra situazioni di svantaggio di per sé non accettabile in un testo costituzionale.

L'emendamento 1.100/3 è finalizzato a precisare che la disposizione si riferisce a tutti i tipi di isola.

L'emendamento 1.100/4, in fine, ripristina l'originario verbo "dispone", molto più impegnativo di quello ("promuove") contenuto nell'emendamento del relatore.

Si passa all'esame degli emendamenti.

Il relatore [GARRUTI](#) (*M5S*) precisa, innanzitutto, di aver proposto una riformulazione del testo del disegno di legge, attraverso il proprio emendamento 1.100, che ambisce a declinare i principi alla base dell'iniziativa legislativa in esame mantenendo la linearità e lo stile asciutto propri del testo costituzionale.

Esprime quindi parere contrario sul subemendamento 1.100/1: il riferimento alla Repubblica è a suo avviso preferibile, perché ricomprende l'impegno per lo Stato e per tutte le sue articolazioni.

Esprime invece parere favorevole sul subemendamento 1.100/2, condividendo le riflessioni e l'auspicio del senatore Augussori.

Esprime poi parere contrario sul subemendamento 1.00/3, poiché, enumerando le tipologie di isole, già implicitamente contemplate, va contro il principio di astrazione.

Anche sul subemendamento 1.100/4 il parere è contrario, poiché il verbo "promuove" è coerente con il soggetto, ovvero la Repubblica, mentre il verbo "dispone" dovrebbe essere utilizzato con riferimento alle singole realtà che la compongono e non a questa nel suo complesso.

Infine, esprime parere contrario sul subemendamento 1.100/5, nel presupposto che la libertà di circolazione è già garantita a tutti i cittadini e che, introducendo un'indicazione specifica in tal senso, si trascurerebbero immancabilmente altri aspetti ugualmente importanti.

Il sottosegretario MALPEZZI si rimette alla Commissione, anche con riferimento all'emendamento 1.100.

Previa verifica del numero legale, la Commissione respinge il subemendamento 1.100/1.

La Commissione approva quindi il subemendamento 1.100/2.

Posti separatamente ai voti, i subemendamenti 1.100/3 e 1.100/4 sono respinti.

In assenza della proponente, il senatore [RUOTOLO](#) (*Misto*) fa proprio il subemendamento 1.100/5 che, posto ai voti, risulta respinto.

La Commissione approva l'emendamento 1.100.

IL [PRESIDENTE](#) avverte che, poiché l'emendamento appena approvato è interamente sostitutivo dell'unico articolo, tutti i restanti emendamenti al disegno di legge risultano preclusi.

La Commissione conferisce quindi mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea per l'approvazione del disegno di legge, con le modifiche apportare nel corso dell'esame.

IN SEDE REDIGENTE

(1762) Valeria VALENTE ed altri. - Disposizioni in materia di statistiche in tema di violenza di genere

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta pomeridiana del 21 ottobre.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che sono stati presentati subemendamenti all'emendamento della relatrice 2.100, pubblicati in allegato.

La senatrice [VALENTE](#) (*PD*) presenta le seguenti riformulazioni: 4.1 (testo 2) 5.1.(testo 2), 6.1 (testo 2), 7.1 (testo 2), pubblicate in allegato, che recepiscono quasi integralmente le proposte avanzate dalla relatrice nella seduta pomeridiana del 21 ottobre scorso.

Il [PRESIDENTE](#), poiché la relatrice è impossibilitata a partecipare alla seduta odierna, rinvia il seguito della discussione alla seduta di domani.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(1894) Istituzione della giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di Coronavirus, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mulè ed altri; Elena Murelli ed altri; Martina ed altri; Stefania Mammì ed altri; Roberto Rossini ed altri

(1861) SALVINI ed altri. - Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia da COVID-19, nonché interventi finalizzati a garantire un giusto ristoro in favore degli operatori sanitari e socio-sanitari deceduti o che hanno riportato lesioni o infermità di tipo irreversibile a causa dell'infezione da COVID-19

(Discussione e rinvio)

IL [PRESIDENTE](#), poiché non è ancora pervenuta la risposta del Governo alla richiesta di riassegnazione in sede deliberante, valutata l'inopportunità di attendere ulteriormente, propone di

iniziare l'esame nella sede redigente.

La Commissione conviene.

Il presidente [PARRINI](#) (*PD*), relatore, illustra il disegno di legge in esame, approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati, che dispone l'istituzione di una Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di Covid-19, introducendo alcune iniziative celebrative e informative nonché di sostegno economico alla ricerca scientifica.

In particolare, l'articolo 1 prevede che la Repubblica riconosca il 18 marzo di ciascun anno come "Giornata nazionale in memoria di tutte le vittime dell'epidemia da coronavirus", al fine di conservare e di rinnovare la memoria di tutte le persone che sono decedute a causa di tale epidemia. La data del 18 marzo è stata scelta in quanto - secondo quanto riportato dalla relazione illustrativa di una delle proposte di legge confluite nel testo unificato approvato dalla Camera - è stata la giornata in cui fu registrato il maggior numero di decessi su scala nazionale e in cui a Bergamo furono utilizzati i mezzi militari dell'Esercito per trasportare le bare.

Viene poi previsto che in occasione di tale Giornata nazionale in tutti i luoghi pubblici e privati sia osservato un minuto di silenzio dedicato alle vittime dell'epidemia. Infine viene stabilito che la Giornata nazionale non determini gli effetti civili di cui alla legge n. 260 del 1949.

L'articolo 2 dispone che, in occasione della Giornata nazionale, al fine di commemorare le lavoratrici e i lavoratori deceduti in servizio durante l'epidemia, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche possano delegare l'amministrazione di appartenenza a effettuare una trattenuta dell'importo corrispondente alla retribuzione loro spettante per una o più ore di lavoro in favore del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) di cui all'articolo 1, comma 870, della legge n. 296 del 2006 (Legge finanziaria 2007), al fine di sostenere la ricerca scientifica. Tale facoltà è riconosciuta anche ai dipendenti del settore privato. La definizione delle modalità di applicazione di tale disposizione è rimessa a un decreto interministeriale, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

L'articolo 3 prevede che, al fine di celebrare la giornata nazionale, venga attribuita allo Stato, alle regioni, alle province e ai comuni, la facoltà di promuovere, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, anche in coordinamento con le associazioni interessate, iniziative specifiche, manifestazioni pubbliche, cerimonie, incontri e momenti comuni di ricordo, favorendo in particolare le attività e le iniziative rivolte alle giovani generazioni.

Ai sensi dell'articolo 4, nella Giornata nazionale, le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nell'ambito della loro autonomia, possono promuovere iniziative didattiche, percorsi di studio ed eventi dedicati alla comprensione e all'apprendimento dei temi relativi alla diffusione dell'epidemia da Coronavirus e all'impegno nazionale e internazionale profuso per il suo contenimento e per garantire assistenza alle comunità e alle persone colpite.

L'articolo 5 rimette alla società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, secondo le disposizioni del contratto di servizio, il compito di assicurare adeguati spazi a temi connessi alla Giornata nazionale, nell'ambito della programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale.

L'articolo 6, infine, contiene la clausola di invarianza degli oneri finanziari.

Illustra quindi il disegno di legge n. [1861](#), d'iniziativa dei senatori Salvini e altri, che all'articolo 1 dispone l'istituzione di una Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di Covid-19, introducendo, in particolare, la previsione di iniziative di solidarietà sociale indirizzate a coloro che, nello svolgimento di una professione sanitaria e socio-sanitaria, siano deceduti o abbiano riportato lesioni o infermità di tipo irreversibile a causa di infezione da COVID-19.

L'articolo 2 prevede che la Repubblica riconosca il 18 marzo di ciascun anno come "Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia da COVID-19" e che in occasione di tale Giornata nazionale in tutti i luoghi pubblici e privati sia osservato un minuto di silenzio dedicato alle vittime dell'epidemia. Viene inoltre stabilito che la Giornata nazionale non determini gli effetti civili di cui alla

legge n. 260 del 1949.

L'articolo 3 prevede l'istituzione di un Fondo di solidarietà destinato a finanziare interventi di sostegno alle vittime di COVID-19 e alle loro famiglie, nonché a sostenere la ricerca scientifica e tecnologica finalizzata alla cura dell'infezione.

Dispone, inoltre, che in occasione della Giornata nazionale, al fine di garantire un giusto ristoro in favore degli operatori sanitari e socio-sanitari deceduti o che abbiano riportato lesioni o infermità di tipo irreversibile a causa dell'epidemia, tutti i lavoratori del settore pubblico e privato possano delegare il proprio datore di lavoro a effettuare una trattenuta dell'importo corrispondente alla retribuzione loro spettante per 15 minuti di lavoro, o suoi multipli, in favore del predetto Fondo di solidarietà. La definizione delle modalità di applicazione di tale disposizione è rimessa a un decreto interministeriale, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

L'articolo 4 attribuisce allo Stato, alle regioni, alle province e ai comuni, la facoltà di promuovere iniziative e manifestazioni varie volte a celebrare la giornata nazionale, anche coinvolgendo le associazioni e il volontariato interessati.

L'articolo 5 dispone in merito alla celebrazione della Giornata nazionale negli istituti scolastici.

L'articolo 6 reca disposizioni in materia di informazione radiofonica, televisiva e multimediale finalizzata a divulgare e sensibilizzare in tema di prevenzione ed educazione alla salute.

L'articolo 7 prevede un indennizzo da parte dello Stato a favore del personale sanitario e socio-sanitario che, in conseguenza dell'attività di servizio e professionale prestata nel periodo di massima emergenza epidemica, tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020, abbia contratto infezione da COVID-19, riportando lesioni o infermità dalle quali sia derivata una menomazione permanente dell'integrità psico-fisica.

L'articolo 8 prevede l'erogazione di un assegno *una tantum* di 100.000 euro ai familiari del personale sanitario e socio-sanitario deceduto a causa delle patologie cagionate da infezione da COVID-19.

Agli articoli 9 e 10 sono disciplinate le modalità di presentazione delle domande per ottenere l'indennizzo o l'assegno, nonché la procedura di esame delle stesse.

I successivi articoli 11 e 12 riguardano i ricorsi e la possibilità di presentare domanda di revisione in caso di aggravamento delle infermità o delle lesioni.

Infine, l'articolo 13 reca la clausola di invarianza finanziaria.

In conclusione, propone alla Commissione di adottare quale testo base per il seguito della discussione, il disegno di legge n. [1894](#), approvato dalla Camera dei deputati.

Propone inoltre di non svolgere audizioni e di fissare per le ore 12 di giovedì 29 ottobre il termine per la presentazione di eventuali emendamenti, in modo da consentire l'approvazione del disegno di legge già la prossima settimana.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*) chiede di rivalutare l'assunzione a testo base del disegno di legge approvato dalla Camera, a favore della definizione di un testo unificato che tenga conto di entrambe le proposte. In ogni caso, chiede che il termine per la presentazione degli emendamenti possa essere fissato solo a seguito del termine della discussione generale.

Il [PRESIDENTE](#) precisa che la scelta del testo base è legata all'auspicio che si possano creare le condizioni affinché il Senato non apporti modifiche e che quindi il testo possa diventare legge senza necessità di una terza lettura: ciò non impedisce tuttavia che possano essere presentate e valutate proposte emendative nella direzione del disegno di legge n. [1861](#). Ferma la volontà di concentrare l'esame del provvedimento, non vi sarà alcun tipo di compressione: coerentemente, la discussione generale potrà proseguire, se del caso, anche nella giornata di domani. Alla sua conclusione, sarà fissato il termine per gli emendamenti.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*), accettando la proposta di proseguire la discussione nelle sedute di domani, osserva che, ferma la legittimità di adottare il disegno di legge n. 1894 come testo base, l'auspicio che non si svolga una terza lettura preclude la possibilità per il Senato di migliorare

l'articolato.

Il [PRESIDENTE](#) precisa che l'auspicio espresso non preclude la possibilità, laddove si registri una convergenza su alcune proposte emendative, di apportare correzioni al testo.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE DELIBERANTE

(1795-B) Anna Maria BERNINI ed altri. - Istituzione della Giornata nazionale del personale sanitario, sociosanitario, socioassistenziale e del volontariato, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Discussione e rinvio)

Il presidente [PARRINI](#) (PD), in qualità di relatore, illustra il disegno di legge in esame, approvato in sede deliberante dal Senato il 28 maggio scorso, e successivamente approvato con modificazioni dalla Camera dei deputati.

Nell'illustrare il provvedimento, si sofferma sulle modifiche apportate durante l'esame presso l'altro ramo del Parlamento.

All'articolo 1, comma 1, si prevede l'istituzione della Giornata nazionale del personale sanitario e sociosanitario di cui alla legge n. 3 del 2018, nonché del personale socioassistenziale e del volontariato, in luogo della Giornata dei camici bianchi, prevista dal testo approvato dal Senato. Conseguentemente, anche il titolo del provvedimento è stato modificato in tal senso.

Al comma 2, a seguito di un'ulteriore modifica della Camera, si specifica che la Giornata è considerata solennità civile, ai sensi dell'articolo 3 della legge 260 del 1949, non determina riduzione dell'orario di lavoro negli uffici pubblici e costituisce giorno di vacanza o comporta riduzione di orario per le scuole, solo nel caso in cui cada in giorno feriale.

All'articolo 2, gli Ordini delle professioni sanitarie e sociosanitarie sono stati ricompresi nel novero dei soggetti coinvolti nel processo di determinazione delle modalità di svolgimento della Giornata, in aggiunta alle associazioni e agli organismi operanti nel settore.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (L-SP-PSd'Az) rileva come il fatto stesso di esaminare in terza lettura il presente disegno di legge, già approvato all'unanimità dal Senato in prima lettura, confermi la possibilità di apportare modifiche anche a testi così ampiamente condivisi nell'altra Camera. In questo caso, peraltro, la modifica della denominazione della giornata era stata proposta anche in Senato. Si dichiara favorevole, a nome del proprio Gruppo, a una discussione in tempi particolarmente rapidi.

Il presidente [PARRINI](#) (PD), rilevando come le modifiche approvate dalla Camera abbiano carattere più formale che sostanziale, propone di fissare un termine per la presentazione degli emendamenti a domani alle ore 18.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(953) Daniela DONNO ed altri. - Modifiche all'articolo 38 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per

l'introduzione dell'obbligatorietà della trasmissione in streaming delle sedute dei consigli comunali e provinciali

(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione, sospesa nella seduta del 23 settembre scorso.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che il 21 ottobre si è concluso il ciclo di audizioni informali. Dichiara quindi aperta la discussione generale.

La senatrice [VALENTE](#) (PD) si sofferma sulle difficoltà di tipo tecnico e organizzativo, poste in luce anche dalle audizioni, che incontrerebbero i piccoli comuni nell'attuazione di un provvedimento pur condivisibile nelle finalità. Ritiene necessario al riguardo un ulteriore approfondimento, unitamente alla relatrice, per risolvere le criticità riscontrate.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (L-SP-PSd'Az), esprimendo soddisfazione per gli elementi raccolti nel corso dell'approfondito ciclo di audizioni, ritiene che sia necessario recepire quanto emerso in quella sede, e perciò concorda con la senatrice Valente. Tutti i soggetti sentiti hanno infatti evidenziato come, per i piccoli comuni, che sono la maggior parte, vi siano grandi difficoltà tecnico-organizzative e ingenti costi da sostenere. Non è infatti possibile, in materia, effettuare interventi senza prevedere spese e relative coperture.

Si associa il senatore [BREZZA](#) (Aut (SVP-PATT, UV)), che intravede rischi per il precario equilibrio finanziario di oltre cinquemila comuni italiani.

Replica la relatrice [MANTOVANI](#) (M5S), ricordando come nel corso dell'emergenza epidemiologica, molti consigli comunali si siano riuniti a porte chiuse, senza garantire la pubblicità: anche le riunioni in videoconferenza hanno costituito, dal punto di vista della pubblicità, un ostacolo ulteriore. Il disegno di legge, presentato anteriormente alla pandemia, aveva in realtà inconsapevolmente percorso i tempi.

Osserva come la digitalizzazione della pubblica amministrazione, di cui questa proposta è parte, sia una grande opera che richiede il lavoro di persone competenti e preparate, e che perciò implichi dei costi: l'obiettivo, a questo punto, è passare da un disegno di legge a invarianza finanziaria a un disegno di legge di spesa con adeguata copertura. Al riguardo, precisa, sono già in corso contatti con il Dipartimento per l'Innovazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero dell'economia.

Tra le misure che sarebbe opportuno adottare vi è anche una modalità centralizzata per lo *streaming* delle sedute dei consigli, facendo anche tesoro dell'esperienza di alcune Regioni, come l'Emilia Romagna, che già forniscono questo servizio su base volontaria. La piattaforma dovrebbe comprendere, inoltre, anche un servizio di archiviazione.

Il sottosegretario VARIATI si sofferma dapprima sul principio di pubblicità delle sedute dei consigli comunali, ritenuto legittimo sia dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, sia dal Garante per la protezione dei dati personali.

Ciò premesso, permangono criticità dal punto di vista organizzativo, formativo e funzionale per i piccoli comuni: introdurre infatti le misure proposte dal disegno di legge a invarianza finanziaria è a suo avviso del tutto irrealistico.

Invita poi a riflettere sull'opportunità di estendere la trasmissione in diretta anche alle sedute delle Commissioni consiliari, che potrebbe ingenerare ulteriori difficoltà.

Occorre affrontare anche le criticità infrastrutturali che interessano numerose aree interne del Paese: a questo riguardo potrebbe essere utile coinvolgere per interventi a supporto le regioni e le province.

Invita a valutare l'ipotesi di una progressività nella introduzione della diretta telematica, a partire dai

comuni più grandi.

In sintesi, pur non esprimendo un parere favorevole sull'attuale impostazione del testo, ritiene vi siano ampie possibilità emendative per renderlo percorribile.

Il [PRESIDENTE](#) propone di fissare un termine per emendamenti a martedì 3 novembre, alle ore 12.

A seguito di una richiesta in tal senso del senatore [AUGUSSORI \(L-SP-PSd'Az\)](#), il [PRESIDENTE](#) assicura che verrà garantita la possibilità di subemendare i preannunciati emendamenti della relatrice.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

AFFARI ASSEGNATI

Modalità più efficaci per l'esercizio delle prerogative costituzionali del Parlamento nell'ambito di un'emergenza dichiarata (n. 588)

(Esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del Regolamento e rinvio)

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che la Commissione, previa unanime determinazione dell'Ufficio di Presidenza, aveva richiesto al Presidente del Senato, in data 15 ottobre, l'assegnazione di un affare, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del Regolamento, sulle modalità più efficaci per l'esercizio delle prerogative costituzionali del Parlamento nell'ambito di un'emergenza dichiarata.

La Presidenza ha assegnato l'affare il 21 ottobre scorso.

Ringraziando il Presidente del Senato per la rapidità del deferimento, propone di fissare un termine per la segnalazione di soggetti da invitare in audizione, e di stabilire altresì un numero massimo di cinque richieste per ciascun Gruppo, anche per favorire la qualità dei contributi.

Consapevole di quanto l'argomento si presti ad allargamenti di campo, ritiene tuttavia che la discussione debba concentrarsi sul tema specifico delle modalità più efficaci con le quali il Parlamento possa esercitare le sue prerogative costituzionali nell'emergenza. Ricorda, infatti, che la richiesta di assegnazione trae origine dal disegno di legge del senatore Pagano, che propone l'istituzione di una commissione bicamerale competente sull'emergenza da Covid-19.

Scopo dell'affare è di conseguenza individuare le soluzioni più idonee per l'esercizio di tali prerogative, addivenendo all'approvazione di una risoluzione, oppure a una proposta di istituzione di una commissione, monocamerale o bicamerale, attraverso gli atti di impulso previsti per le varie tipologie di organo.

Il senatore [AUGUSSORI \(L-SP-PSd'Az\)](#) chiede di estendere a dieci il numero massimo di soggetti che possono essere richiesti da ogni Gruppo per le audizioni o, in subordine, che il numero di cinque possa essere successivamente esteso laddove si ravvisi la necessità di ulteriori approfondimenti.

Il [PRESIDENTE](#) propone di confermare il limite di cinque soggetti per Gruppo, con possibilità di valutare successive estensioni.

Propone altresì di fissare il termine per le segnalazioni a venerdì 30 ottobre, alle ore 18.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) propone di sconvocare la seduta antimeridiana di domani.

La Commissione conviene.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la seduta antimeridiana di domani, già convocata per le ore 8,45, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,45.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUGLI EMENDAMENTI RIFERITI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1144, 720, 959-A/R

La Commissione, esaminati gli emendamenti riferiti al di legge in titolo, esprime, con riferimento al riparto delle competenze normative fra lo Stato e le Regioni, parere non ostativo.

Con riferimento all'emendamento 3.100, si segnala che la formulazione adottata potrebbe contrastare con l'articolo 132 della Costituzione, che prevede una riserva di iniziativa referendaria in capo ai Comuni che intendono richiedere il distacco.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. [865](#)

Art. 1

1.100/1

[Augussori](#), [Grassi](#), [Riccardi](#), [Calderoli](#), [Lunesu](#)

All'emendamento 1.100, capoverso «Art. 1», al comma 1, sostituire le parole: «La Repubblica», con le seguenti: «Lo Stato».

1.100/2

[Augussori](#), [Grassi](#), [Riccardi](#), [Calderoli](#), [Lunesu](#)

All'emendamento 1.100, capoverso «Art. 1», al comma 1, sopprimere le seguenti parole: « il grave e permanente svantaggio naturale e».

1.100/3

[Augussori](#), [Grassi](#), [Riccardi](#), [Calderoli](#), [Lunesu](#), [Marin](#)

All'emendamento 1.100, capoverso «Art. 1», al comma 1, dopo la parola: «isole», inserire le seguenti: «marittime, lagunari, lacustri e fluviali»

1.100/4

[Augussori](#), [Grassi](#), [Riccardi](#), [Calderoli](#), [Lunesu](#)

All'emendamento 1.100, capoverso «Art. 1», al comma 1, sostituire la parola: "promuove", con la seguente: "dispone".

1.100/5

[De Petris](#), [Ruotolo](#)

All'emendamento 1.100, capoverso «Art. 1», aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«Alle popolazioni delle regioni insulari sono garantiti i diritti alla libera circolazione di persone e merci»

1.100

Il Relatore

«Art. 1.

1. All'articolo 119 della Costituzione, dopo il quinto comma è inserito il seguente:

»La Repubblica riconosce il grave e permanente svantaggio naturale e le peculiarità delle isole e promuove le misure necessarie a rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità.«

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL
DECRETO-LEGGE)

N. [1970](#)

G/1970/1/1

[Matrisciano](#), [Pirro](#), [Ortis](#), [Evangelista](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020" (AS 1970),

premessi che:

il comma 2 dell'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27, prevedeva che fino al 30 aprile 2020 ai lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104, nonché ai lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della medesima legge n. 104 del 1992, il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie, è equiparato al ricovero ospedaliero di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legge 2 marzo 2020, n.9;

successivamente, l'articolo 26 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con legge 13 ottobre 2020, n. 126, ha previsto una proroga del predetto beneficio fino al 15 ottobre 2020;

la situazione epidemiologica è in continua evoluzione e lo stato di emergenza è stato prorogato sino al 31 gennaio 2021;

considerato che:

i lavoratori cosiddetti fragili si trovano in una condizione di emergenza sanitaria che non gli consente di poter rischiare un contagio sul luogo di lavoro;

il Governo, già nei precedenti provvedimenti ha dato segnali di forte interesse e di particolare sensibilità nei confronti dell'argomento;

è necessario adottare ogni utile iniziativa in grado di tutelare i lavoratori, sia dal punto di vista sanitario che di sostegno al reddito,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prorogare la misura prevista in favore dei cosiddetti lavoratori fragili al comma 2 dell'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27, fino alla fine del perdurare dello stato di emergenza su tutto il territorio nazionale.

G/1970/2/1

[Bernini](#), [Malan](#), [Vitali](#), [Pagano](#), [Schifani](#), [Fazzone](#), [Aimi](#), [Alderisi](#), [Barachini](#), [Barboni](#), [Battistoni](#), [Berardi](#), [Biasotti](#), [Binetti](#), [Caliendo](#), [Caligiuri](#), [Cangini](#), [Causin](#), [Cesaro](#), [Craxi](#), [Dal Mas](#), [Damiani](#), [De](#)

[Poli](#), [De Siano](#), [Ferro](#), [Floris](#), [Galliani](#), [Gallone](#), [Gasparri](#), [Ghedini](#), [Giammanco](#), [Giro](#), [Mallegni](#), [Mangialavori](#), [Masini](#), [Alfredo Messina](#), [Minuto](#), [Modena](#), [Moles](#), [Papatheu](#), [Paroli](#), [Pichetto Fratin](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#), [Ronzulli](#), [Rossi](#), [Saccone](#), [Sciascia](#), [Serafini](#), [Siclari](#), [Stabile](#), [Tiraboschi](#), [Toffanin](#)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020,

premessi che:

l'articolo 44 del decreto legge 14 agosto 2020, n.104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n.126 prevede che al fine di sostenere il settore del trasporto pubblico locale e regionale di passeggeri sottoposto a obbligo di servizio pubblico e consentire l'erogazione di servizi di trasporto pubblico locale in conformità alle misure di contenimento della diffusione del COVID-19, la dotazione del fondo di cui al comma 1 dell'articolo 200 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è incrementata di 400 milioni di euro per l'anno 2020;

tali risorse possono essere utilizzate, oltre che per le medesime finalità di cui al citato articolo 200, anche per il finanziamento, nel limite di 300 milioni di euro, di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, destinato anche a studenti, occorrenti per fronteggiare le esigenze di trasporto conseguenti all'attuazione delle misure di contenimento derivanti dall'applicazione delle Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico e delle Linee guida per il trasporto scolastico dedicato, ove i predetti servizi nel periodo precedente alla diffusione del COVID-19 abbiano avuto un riempimento superiore all'80 per cento della capacità;

il predetto articolo 44, al comma 1-*bis*, demanda ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro il 13 dicembre 2020, la definizione dei criteri e delle quote da assegnare a ciascuna regione e provincia autonoma per il finanziamento dei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale;

considerata la necessità e l'urgenza di fronteggiare l'aumento della diffusione del virus da Covid-19 e di garantire il corretto e ordinato svolgimento delle attività scolastiche,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di rendere immediatamente esigibili da parte delle Regioni e delle Province autonome le risorse di cui al citato comma 1-*bis* dell'articolo 44 del d.l. n. 104/2020.

G/1970/3/1

[Rizzotti](#), [Gallone](#), [Toffanin](#)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020,

premessi che:

il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125 reca misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020;

in queste ultime settimane cresce la preoccupazione per la recrudescenza epidemica autunnale prospettata dall'OMS, già osservabile anche in Italia e in diversi altri Paesi europei, che avverrà contestualmente all'insorgenza delle abituali virosi stagionali;

lo scenario prevedibile sarà caratterizzato da un notevole aumento di richieste di prestazioni e

di azioni sanitarie con il rischio di mandare in affanno nuovamente l'intero Sistema sanitario, ritardando la cura di altre patologie;

un coordinamento efficiente degli ambiti intra ed extraospedalieri deve innanzitutto passare attraverso una continua e tempestiva comunicazione di tutti gli attori sanitari, a loro volta in prima linea ad educare e indirizzare correttamente i pazienti assistiti;

molti pazienti risultati positivi al Covid-19 non necessitano di cure ospedaliere ma la carenza di informazioni rispetto ai trattamenti farmacologici a domicilio non sempre risulta chiara con la tendenza dei cittadini a recarsi presso le strutture ospedaliere per ricevere le giuste cure;

considerato che per arrivare ad una gestione efficace e ordinata degli eventi non può bastare la sola disciplina della popolazione, che ha consentito all'Italia di uscire dalla fase di crisi e di immaginare una nuova normalità, ma serve una coordinata e lungimirante risposta delle istituzioni preposte,

impegna il Governo:

a prevedere delle linee guida e un protocollo Covid-19 uniforme in tutto il territorio nazionale che stabilisca i piani terapeutici- farmacologici e di controllo dell'infezione per la gestione del paziente Covid-19 a domicilio.

Art. 1

1.1

[Giuseppe Pisani](#), [Marinello](#), [Pirro](#), [Mautone](#), [Gallicchio](#)

Al comma 1, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:

a) all'alinea sostituire le parole: «è aggiunta la seguente» con le seguenti: «sono aggiunte le seguenti»;

b) aggiungere in fine il seguente capoverso: «*hh-ter*) predisposizione nei luoghi pubblici, con particolare attenzione per le infrastrutture per il settore dei trasporti, di postazioni automatiche per la vendita di dispositivi di protezione.»

1.2

[Riccardi](#), [Augussori](#), [Grassi](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. L'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 è abrogato.

1.3

[Riccardi](#), [Augussori](#), [Grassi](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n.35, al comma 1, primo periodo, le parole da "con uno o più" fino alle parole: "per materia, nonché" sono sostituite con le seguenti: "con legge o atto avente forza di legge nel rispetto dell'articolo 77 della Costituzione, sentiti"

1.4

[Vallardi](#), [Augussori](#), [Riccardi](#), [Pirovano](#), [Grassi](#)

All'articolo 1, comma 2, sopprimere la lettera a).

1.5

[Mantovani](#)

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) all'articolo 1, comma 16, il terzo periodo è sostituito dal seguente:

"In relazione all'andamento della situazione epidemiologica sul territorio, accertato secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*

n. 112 del 2 maggio 2020, e sue eventuali modificazioni, nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, la Regione può introdurre misure derogatorie restrittive rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2, informando contestualmente il Ministro della salute, ovvero, nei soli casi e nel rispetto dei criteri previsti dai citati decreti, può disporre misure anche ampliative, d'intesa con il Ministro della salute";»

1.6

[Riccardi](#), [Augussori](#), [Pirovano](#), [Grassi](#)

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) all'articolo 1, comma 16 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, le parole "informando contestualmente il Ministro della salute" sono sostituite dalle seguenti: "d'intesa con il Ministro della salute";»;

1.7

[Romano](#)

Al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) all'articolo 2 è aggiunto in fine il seguente comma: «3-bis. All'articolo 501-bis del codice penale, dopo il secondo comma, è inserito il seguente: "La pena è aumentata fino alla metà se i fatti preveduti dai commi precedenti sono commessi in tempo di emergenza igienico-sanitaria dichiarata con provvedimento delle autorità competenti."»».

1.8

[Romano](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al comma 1 dell'articolo 90 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, il medesimo diritto allo svolgimento delle prestazioni di lavoro in modalità agile è riconosciuto, sulla base delle valutazioni dei medici competenti o delle certificazioni dei medici di medicina generale, ai lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da comorbidità che possono caratterizzare una situazione di maggiore rischiosità accertata dal medico competente o dal medico di medicina generale. Tale diritto è riconosciuto anche ai lavoratori affetti da gravi conseguenze sulla salute derivanti da virus SARS-CoV-2, sulla base delle valutazioni dei medici competenti o delle certificazioni dei medici di medicina generale."».

1.9

[Grimani](#)

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

1. al comma 3, lettera b), al numero 1) premettere il seguente:

«01) dopo il numero 13, è inserito il seguente: "13-bis Articolo 25, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27";»;

2. dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 25, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Sono fatti salvi i permessi eventualmente usufruiti allo stesso titolo a decorrere dal 31 luglio 2020 fino alla cessazione dello stato di emergenza";».

1.10

[Manca](#), [Collina](#)

Al comma 3, lettera b), premette al numero 1) il seguente numero:

«01) dopo il numero 13, è inserito il seguente: "13-bis Articolo 25, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Sono fatti salvi i permessi eventualmente usufruiti allo stesso titolo a decorrere dal 31 luglio 2020 fino alla cessazione dello stato di emergenza"».

1.11

[Pirovano](#), [Augussori](#), [Grassi](#), [Riccardi](#)

Al comma 3, lettera b), al numero 1) premettere il seguente:

«01) dopo il numero 13 è inserito il seguente: "13 bis Articolo 25, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Sono fatti salvi i permessi eventualmente usufruiti allo stesso titolo a decorrere dal 31 luglio 2020 fino alla cessazione dello stato di emergenza".

1.12

[Vitali](#), [Pagano](#)

Al comma 3, lettera b), al numero 1), premettere il seguente:

«01) dopo il numero 13, è inserito il seguente: "13-bis Articolo 25, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Sono fatti salvi i permessi eventualmente usufruiti allo stesso titolo a decorrere dal 31 luglio 2020 fino alla cessazione dello stato di emergenza"».

1.13

[Totaro](#)

All'articolo 1, comma 3, lettera b), al numero 1), premettere il seguente:

« 01) dopo il numero 13, è inserito il seguente: "13 bis Articolo 25, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Sono fatti salvi i permessi eventualmente usufruiti allo stesso titolo a decorrere dal 31 luglio 2020 fino alla cessazione dello stato di emergenza"».

1.14

[Mantovani](#)

Al comma 3, lettera b), sopprimere il numero 1).

1.15

[Manca](#), [Collina](#)

Al comma 3, lettera b), dopo il numero 6, inserire il seguente:

«6-bis) il numero 32, primo periodo, è sostituito dal seguente: "L'articolo 90, commi 3 e 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 7 è prorogato fino al 31 gennaio 2021 e comunque fino al termine dello stato di emergenza"».

1.16

[Grimani](#)

Al comma 3, lettera b), dopo il numero 6, inserire il seguente: «6-bis) il numero 32, primo periodo, è sostituito dal seguente: "L'articolo 90, commi 3 e 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 7 è prorogato fino al 31 gennaio 2021 e comunque fino al termine dello stato di emergenza"».

1.17

[Pagano](#)

Al comma 3, lettera b), sostituire il numero 7) con il seguente:

«7) dopo il numero 33 sono inseriti i seguenti:

"33-*bis* Articolo 221, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

33-*ter* Articolo 4, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, con effetti a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge;

33-*quater* Articolo 83, comma 21, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, con effetti a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge"».

1.18

[Matrisciano, Romano](#)

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-*bis*. All'articolo 26, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: "15 ottobre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020".

3-*ter*. Ai maggiori oneri di cui al comma 3-*bis*, pari 282,1 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

1.20

[Bernini](#), [Malan](#), [Vitali](#), [Pagano](#), [Schifani](#), [Fazzone](#), [Aimi](#), [Alderisi](#), [Barachini](#), [Barboni](#), [Battistoni](#), [Berardi](#), [Biasotti](#), [Binetti](#), [Caliendo](#), [Caligiuri](#), [Cangini](#), [Causin](#), [Cesaro](#), [Craxi](#), [Dal Mas](#), [Damiani](#), [De Poli](#), [De Siano](#), [Ferro](#), [Floris](#), [Galliani](#), [Gallone](#), [Gasparri](#), [Ghedini](#), [Giammanco](#), [Giro](#), [Mallegni](#), [Mangialavori](#), [Masini](#), [Alfredo Messina](#), [Minuto](#), [Modena](#), [Moles](#), [Papatheu](#), [Paroli](#), [Pichetto Fratin](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#), [Ronzulli](#), [Rossi](#), [Saccone](#), [Sciascia](#), [Serafini](#), [Siclari](#), [Stabile](#), [Tiraboschi](#), [Toffanin](#)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4-*bis*. I tamponi e i test sierologici Covid-19 possono essere effettuati presso le strutture sanitarie accreditate al SSN, le quali trasmettono i risultati alle aziende sanitarie locali competenti per territorio, anche allo scopo di aumentare la platea dei soggetti testati ai fini epidemiologici e di ridurre i tempi di attesa dei cittadini e l'eccessivo carico sulle strutture del SSN.»

1.21

[Rizzotti](#), [Gallone](#), [Toffanin](#)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4-*bis*. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro per gli Affari regionali e Autonomie, sono adottate linee guida e un apposito protocollo Covid-19, volti a stabilire l'applicazione in modo uniforme su tutto il territorio nazionale dei piani terapeutici-farmacologici e di controllo dell'infezione per la gestione del paziente Covid-19 a domicilio».

1.22

[Vitali](#), [Pagano](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. All'articolo 35, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole "31 ottobre 2020, sono sostituite con le seguenti: "30 aprile 2021".»

1.23

[Totaro](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. All'articolo 35, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con

modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole "31 ottobre 2020, sono sostituite con le seguenti: "30 aprile 2021"».

1.24

[Pesco](#), [D'Angelo](#), [Morra](#), [Gallicchio](#)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4-bis. All'articolo 54-ter del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "in tutto il territorio nazionale è sospesa, per la durata di sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" sono sostituite con le seguenti: "fino al 31 dicembre 2020 è sospesa"».

1.25

[Granato](#)

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 87, comma 8, le parole: "del comma 1, primo periodo," sono sostituite dalle seguenti: "dei commi 6 e 7";

b) all'articolo 100, comma 2, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Si procede, in ogni caso, al rinnovo dei mandati dei componenti degli organi statutari degli enti di cui al presente comma, laddove scaduti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, entro e non oltre il 31 gennaio 2021".»

1.19

[D'Arienzo](#), [Collina](#)

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 87, comma 8, le parole: "del comma 1, primo periodo," sono sostituite dalle seguenti: "dei commi 6 e 7";

b) all'articolo 116 è aggiunto in fine il seguente periodo: "Il termine previsto dall'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, per l'adozione dei provvedimenti di riorganizzazione degli uffici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ivi compresi quelli di diretta collaborazione, è differito al 31 dicembre 2020"».

1.26

[Di Girolamo](#)

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 87, comma 8, le parole: "del comma 1, primo periodo," sono sostituite dalle seguenti: "dei commi 6 e 7";

b) all'articolo 116, comma 1, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Il termine previsto dall'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, per l'adozione dei provvedimenti di riorganizzazione degli uffici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ivi compresi quelli di diretta collaborazione, è differito al 31 dicembre 2020".»

1.27

[L'Abbate](#)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4-bis. All'articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "il 31 luglio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19", e le parole: "novanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta giorni".»

1.28

[D'Angelo](#)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4-bis. All'articolo 103, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, le parole: "di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo," sono sostituite dalle seguenti: "di sfratto per morosità o per finita locazione, anche se riferiti ad immobili ad uso non abitativo,".»

1.29

[Vitali, Pagano](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 104, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dall'articolo 157, comma 7-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "al 30 aprile 2021".»

1.30

[Totaro](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo 104, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dall'articolo 157, comma 7-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "al 30 aprile 2021".»

1.31

[Pesco, Gallicchio](#)

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:

«4-bis. Al comma 1 dell'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, dopo la lettera g-quater), è inserita la seguente: "g-quinquies) gli aiuti di cui al presente comma possono essere concessi alle microimprese e piccole imprese ai sensi dell'allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che risultavano in difficoltà ai sensi del medesimo regolamento già alla data del 31 dicembre 2019, purché le stesse non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio, salvo che al momento della concessione dell'aiuto l'impresa abbia rimborsato il prestito, o non abbiano ricevuto aiuti per la ristrutturazione, salvo che al momento della concessione dell'aiuto non siano più soggette al piano di ristrutturazione. I predetti requisiti devono essere attestati dai soggetti beneficiari mediante dichiarazione autocertificata ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;".»

1.32

[Manca, Collina](#)

Dopo il comma 4, aggiungere in fine il seguente:

«4-bis. All'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, la parola: "esclusivamente" è sostituita dalle seguenti: "con priorità".»

1.33

[Romano](#), [Matrisciano](#)

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti:

«4-bis. All'articolo 101, comma 2, del Codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le parole: "entro il 31 ottobre 2020", sono sostituite dalle seguenti: "entro il 28 febbraio 2021".

4-ter. All'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, le parole: "entro il 31 ottobre 2020", sono sostituite dalle seguenti: "entro il 28 febbraio 2021".»

1.34

[Lannutti](#), [Anastasi](#), [Pescio](#), [Lanzi](#), [Croatti](#), [Vaccaro](#), [Gallicchio](#)

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:

«4-bis. All'articolo 1, comma 60, della legge 4 agosto 2017, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole "a decorrere dal 1° gennaio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1° luglio 2021";

b) le parole: "a decorrere dal 1° gennaio 2022" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1° gennaio 2023".»

1.35

[Manca](#), [Collina](#)

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. Limitatamente all'anno 2020, le date del 14 ottobre e del 28 ottobre di cui all'articolo 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e all'articolo 1, commi 762 e 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono differite, rispettivamente, al 31 dicembre 2020 e al 31 gennaio 2021.

4-ter. Resta fermo il termine per il versamento dell'imposta municipale propria (IMU) previsto per il 16 dicembre 2020 dall'articolo 1, comma 762 della legge 27 dicembre 2019, n. 147, da effettuare sulla base degli atti pubblicati nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze.

4-quater. L'eventuale differenza positiva tra l'IMU calcolata sulla base degli atti pubblicati ai sensi del comma 4-bis e l'imposta versata entro il 16 dicembre 2020 sulla base degli atti pubblicati ai sensi del comma 4-ter è dovuta senza applicazione di sanzioni e interessi entro il 28 febbraio 2021. Nel caso emerga una differenza negativa, il rimborso è dovuto secondo le regole ordinarie».

1.36

[Accoto](#), [Presutto](#), [Gallicchio](#)

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti:

«4-bis. Limitatamente all'anno 2020, le date del 14 ottobre e del 28 ottobre di cui all'articolo 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e all'articolo 1, commi 762 e 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono differite, rispettivamente, al 31 dicembre 2020 e al 31 gennaio 2021.

4-ter. Resta fermo il termine per il versamento dell'imposta municipale propria (IMU) previsto per il 16 dicembre 2020 dall'articolo 1, comma 762, della legge 27 dicembre 2019, n. 147, da effettuare sulla base degli atti pubblicati nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze.

4-quater. L'eventuale differenza positiva tra l'IMU calcolata sulla base degli atti pubblicati ai sensi del comma 4-bis e l'imposta versata entro il 16 dicembre 2020 sulla base degli atti pubblicati ai sensi del comma 4-ter è dovuta senza applicazione di sanzioni e interessi entro il 28 febbraio 2021. Nel caso emerga una differenza negativa, il rimborso è dovuto secondo le regole ordinarie.»

1.37 (testo 2)

[Manca, Collina](#)

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. In considerazione dello stato di emergenza epidemiologica derivante da Covid-19, della crescente diffusione dell'accesso ai servizi finanziari in modalità digitale da parte di cittadini e imprese, della Comunicazione della Commissione Europea al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale europeo e al Comitato delle regioni relativa a una strategia in materia di finanza digitale per l'UE del 24 settembre 2020 (COM (2020) 591 final) nella quale si sottolineano il ruolo strategico assunto dalla finanza digitale per far fronte alla situazione emergenziale da pandemia COVID-19, l'opportunità di basare il settore finanziario europeo sui progetti innovativi in tutti gli Stati membri e di garantire un quadro normativo adeguato all'innovazione digitale nei servizi finanziari offerti a cittadini e imprese anche in delle proroghe di cui al comma 3, n. 3) e n. 4), del presente articolo, all'articolo 36 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-ter:

1) alla lettera e) dopo le parole "definizione di perimetri" sono aggiunte le parole "e limiti";

b) al comma 2-quater, dopo la lettera a) è aggiunta seguente: "abis) i casi in cui un'attività può essere ammessa a sperimentazione;"

c) al comma 2-quinquies, le parole "al comma 2-ter" sono sostituite dalle parole "ai commi 2-ter e 2-quater";

d) il comma 2-sexies è sostituito dal seguente: "2-sexies. La sperimentazione non comporta il rilascio di autorizzazioni per l'esercizio di attività riservate da svolgersi al di fuori di essa. Nel rispetto delle norme stabilite dai regolamenti di cui al comma 2-bis e delle finalità del periodo di sperimentazione, la Banca d'Italia, la Consob e l'Ivass, nell'ambito delle proprie competenze e delle materie seguite, adottano i provvedimenti per l'ammissione alla sperimentazione delle attività di cui al comma 2-bis, ed ogni altra iniziativa ad essi propedeutica. Nel rispetto della normativa inderogabile dell'Unione Europea, l'ammissione alla sperimentazione può comportare la deroga o la disapplicazione temporanee degli orientamenti di vigilanza o degli atti di carattere generale emanati dalle autorità di vigilanza, nonché delle norme e dei regolamenti emanati dalle medesime autorità di vigilanza concernenti i profili di cui al comma 2-quater, lett. b), c), d), e), f). Al termine del periodo di sperimentazione, le autorità possono disporre la proroga, per un periodo massimo di 12 mesi, se il soggetto ammesso alla sperimentazione si impegna ad adeguarsi alla disciplina ordinaria o se le autorità prevedono possibili modifiche alla propria regolamentazione secondaria. Ove sussista l'interesse del soggetto ammesso alla sperimentazione, le autorità possono disporre la proroga della sperimentazione inizialmente avviata per un periodo inferiore a 18 mesi, con proroga la cui durata, sommata alla durata iniziale della sperimentazione, non supera complessivamente i 18 mesi. Alle attività della Banca d'Italia, della Consob e dell'Ivass relative alla sperimentazione si applicano gli articoli 7 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, 4 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, 10 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, nonché gli articoli 21 e 24, comma 6-bis, della legge 28 dicembre 2005, n. 262. Ai fini della responsabilità civile delle autorità di vigilanza, la colpa grave è valutata tenendo conto anche del carattere innovativo e sperimentale dell'attività oggetto di sperimentazione.";

e) al comma 2-octies dopo le parole "stabiliscono le attribuzioni del Comitato." sono aggiunte le seguenti: "Per le attività svolte dal Comitato relative alla sperimentazione, i membri permanenti collaborano tra loro, anche mediante scambio di informazioni, e non possono reciprocamente opporsi il segreto d'ufficio.»

1.37

[Manca, Collina](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. In considerazione dello stato di emergenza epidemiologica derivante da Covid-19, della crescente diffusione dell'accesso ai servizi finanziari in modalità digitale da parte di cittadini e imprese, della Comunicazione della Commissione Europea al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale europeo e al Comitato delle regioni relativa a una strategia in materia di finanza digitale per l'UE del 24 settembre 2020 (COM (2020) 591 final) nella quale si sottolineano il ruolo strategico assunto dalla finanza digitale per far fronte alla situazione emergenziale da pandemia COVID-19, l'opportunità di basare il settore finanziario europeo sui progetti innovativi in tutti gli Stati membri e di garantire un quadro normativo adeguato all'innovazione digitale nei servizi finanziari offerti a cittadini e imprese anche in considerazione delle proroghe di cui al comma 3, n. 3) e n. 4), del presente articolo, all'articolo 36 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-*ter*:

1) alla lettera *e*), dopo le parole "definizione di perimetri" sono aggiunte le seguenti: "e limiti";

2) dopo la lettera *e*), è aggiunta la seguente: "*e-bis*) possibilità di deroga o disapplicazione, da parte delle autorità di vigilanza di cui al comma 2-*septies* dei loro regolamenti, orientamenti di vigilanza, atti di carattere generale che disciplinano l'attività oggetto di sperimentazione;

b) al comma 2-*quater*, dopo la lettera *a*) è aggiunta seguente: "*a-bis*) i casi in cui un'attività può essere ammessa a sperimentazione";

c) al comma 2-*quinquies*, le parole "al comma 2-*ter*" sono sostituite dalle parole "ai commi 2-*ter* e 2-*quater*";

d) il comma 2-*sexies* è sostituito dal seguente: "2-*sexies*. La sperimentazione non comporta il rilascio di autorizzazioni per l'esercizio di attività riservate da svolgersi al di fuori di essa. Nel rispetto delle norme stabilite dai regolamenti di cui al comma 2-*bis* e delle finalità del periodo di sperimentazione, la Banca d'Italia, la Consob e l'Ivass, nell'ambito delle proprie competenze e delle materie seguite, adottano i provvedimenti per l'ammissione alla sperimentazione delle attività di cui al comma 2-*bis*, ed ogni altra iniziativa ad essi propedeutica. Nel rispetto della normativa inderogabile dell'Unione Europea, l'autorizzazione alla sperimentazione può comportare la deroga o la disapplicazione temporanee dei regolamenti, degli orientamenti di vigilanza o degli atti di carattere generale delle medesime autorità di vigilanza, concernenti i requisiti di ammissione all'attività, i requisiti patrimoniali, gli obblighi informativi, i requisiti di professionalità degli esponenti aziendali, i profili di governo societario e di gestione del rischio, le forme societarie ammissibili. All'esito della sperimentazione, l'autorità di vigilanza competente segnala nella relazione di cui al comma 2-*septies* le deroghe e le disapplicazioni oggetto di autorizzazione e l'eventuale opportunità di modifiche da apportare per lo svolgimento dell'attività a regime. Al termine del periodo di sperimentazione, le autorità possono disporre la proroga, per un periodo massimo di 12 mesi, se il soggetto ammesso alla sperimentazione si impegna ad adeguarsi alla disciplina ordinaria o se le autorità prevedono possibili modifiche alla propria regolamentazione secondaria. Ove sussista l'interesse del soggetto ammesso alla sperimentazione, le autorità possono disporre la proroga della sperimentazione inizialmente avviata per un periodo inferiore a 18 mesi, con proroga la cui durata, sommata alla durata iniziale della sperimentazione, non supera complessivamente i 18 mesi. Alle attività della Banca d'Italia, della Consob e dell'Ivass relative alla sperimentazione si applicano gli articoli 7 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, 4 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, 10 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, nonché gli articoli 21 e 24, comma 6-*bis*, della legge 28 dicembre 2005, n. 262. Ai fini della responsabilità civile delle autorità di vigilanza, la colpa grave è valutata tenendo conto anche del carattere innovativo e sperimentale dell'attività oggetto di sperimentazione.";

e) al comma 2-*octies* dopo le parole "stabiliscono le attribuzioni del Comitato." sono aggiunte le seguenti: "Per le attività svolte dal Comitato relative alla sperimentazione, i membri permanenti collaborano tra loro, anche mediante scambio di informazioni, e non possono reciprocamente opporsi il segreto d'ufficio.»

1.38

[Romano](#), [Matrisciano](#)

A giungere in fine il seguente comma:

«4-bis. Gli allegati XLVII e XLVIII di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono sostituiti dai seguenti:

"ALLEGATO XLVII

INDICAZIONI SU MISURE E LIVELLI DI CONTENIMENTO

Le misure previste nel presente allegato devono essere applicate secondo la natura delle attività, la valutazione del rischio per i lavoratori e la natura dell'agente biologico in questione.

Nella tabella, «raccomandato» significa che le misure dovrebbero essere applicate in linea di principio, a meno che i risultati della valutazione del rischio non indichino il contrario.

A. Misure di contenimento	B. Livelli di contenimento		
	2	3	4
Luogo di lavoro			
1. Il luogo di lavoro deve essere separato da qualsiasi altra attività svolta nello stesso edificio	No	Raccomandato	Sì
2. Il luogo di lavoro deve essere sigillabile in modo da consentire la fumigazione	No	Raccomandato	Sì
Impianti			
3. Il materiale infetto, compreso qualsiasi animale, deve essere manipolato in cabine di sicurezza o in condizioni di isolamento o di adeguato contenimento	Se del caso	Sì, in caso di infezione e trasmissione per via aerea	Sì
Attrezzature			
4. L'aria in entrata e in uscita dal luogo di lavoro deve essere filtrata con un sistema di filtrazione HEPA(1) o simile	No	Sì, per l'aria in entrata e in uscita	Sì, per l'aria in uscita
5. Superfici impermeabili all'acqua e facili da pulire	Sì, per bancone e pavimento	Sì, per bancone, pavimento e altre superfici determinate nella valutazione del rischio	Sì per bancone, pareti, pavimento e soffitto
6. Il luogo di lavoro deve essere mantenuto a una pressione negativa rispetto alla pressione atmosferica	No	Raccomandato	Sì
7. Superfici resistenti ad acidi, alcali, solventi e disinfettanti	Raccomandato	Sì	Sì
Sistema di funzionamento			
8. L'accesso deve essere limitato soltanto agli operatori addetti	Raccomandato	Sì	Sì, attraverso una zona filtro (airlock) (2)

9. Controllo efficace dei vettori, per esempio roditori e insetti	Raccom andato	Si	Si
10. Procedure specifiche di disinfezione	Si	Si	Si
11. Stoccaggio in condizioni di sicurezza dell'agente biologico	Si	Si	Si, stoccagg io in condizio ni di sicurezz a
12. Il personale deve fare una doccia prima di uscire dall'area di contenimento	No	Raccom andato	Raccom andato
Rifiuti			
13. Processo di inattivazione convalidato per lo smaltimento sicuro delle carcasse di animali	Raccom andato	Si, sul sito o fuori sito	Si, sul sito
Altre misure			
14. Il laboratorio deve contenere la propria attrezzatura	No	Raccom andato	Si
15. Presenza di una finestra di osservazione, o di una soluzione alternativa, che consenta di vedere gli occupanti	Raccom andato	Raccom andato	Si

(1) HEPA: filtro antiparticolato ad alta efficienza

(2) Airlock/zona filtro: l'accesso deve avvenire attraverso una zona filtro che è un locale isolato dal laboratorio. La parte esente da contaminazione della zona filtro deve essere separata dalla parte ad accesso limitato tramite uno spogliatoio o docce e preferibilmente da porte interbloccanti."

"ALLEGATO XLVIII

CONTENIMENTO PER PROCESSI INDUSTRIALI

Nella tabella, «raccomandato» significa che le misure dovrebbero essere applicate in linea di principio, a meno che i risultati della valutazione del rischio non indichino il contrario.

Agenti biologici del gruppo 1

Per le attività con agenti biologici del gruppo 1, compresi i vaccini vivi attenuati, devono essere rispettati i principi in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.

Agenti biologici dei gruppi 2, 3 e 4

Può essere opportuno selezionare e combinare le prescrizioni di contenimento delle diverse categorie sottoindicate in base ad una valutazione del rischio connesso ad un particolare processo o a una sua parte.

A. Misure di contenimento	B. Livelli di contenimento		
	2	3	4
Informazioni generali			
1. Gli organismi vivi devono essere manipolati in un sistema che separi fisicamente il processo dall'ambiente	Si	Si	Si
2. I gas di scarico del sistema chiuso devono essere trattati in modo da:	minimizzare la dispersione	impedire la dispersione	impedire la dispersione
3. Il prelievo di campioni, l'aggiunta di materiale a un sistema chiuso e il trasferimento di organismi vivi ad un altro sistema chiuso devono essere effettuati in modo da:	minimizzare la dispersione	impedire la dispersione	impedire la dispersione
4. La massa dei fluidi di coltura non può essere rimossa dal sistema chiuso a meno che gli organismi vivi non siano stati:	inattivati con mezzi chimici o fisici convalidati	inattivati con mezzi chimici o fisici convalidati	inattivati con mezzi chimici o fisici convalidati
5. I sigilli devono essere progettati in modo da:	minimizzare la	impedire la	impedire la

	dispersione	dispersione	dispersione
6. L'area controllata deve essere progettata in modo da trattenere l'intero contenuto del sistema chiuso in caso di fuoriuscita	No	Raccomandato	Sì
7. L'area controllata deve essere sigillabile in modo da consentire la fumigazione	No	Raccomandato	Sì
Impianti			
8. Il personale deve avere accesso a impianti di decontaminazione e di lavaggio	Sì	Sì	Sì
Attrezzature			
9. L'aria in entrata e in uscita dall'area controllata deve essere filtrata con un sistema di filtrazione HEPA (1)	No	Raccomandato	Sì
10. L'area controllata deve essere mantenuta a una pressione negativa rispetto alla pressione atmosferica	No	Raccomandato	Sì
11. L'area controllata deve essere adeguatamente ventilata per ridurre al minimo la contaminazione dell'aria	Raccomandato	Raccomandato	Sì
Sistema di funzionamento			
12. I sistemi chiusi (2) devono essere situati all'interno di un'area controllata	Raccomandato	Raccomandato	Sì, e costruiti a tal fine
13. Affissione di avvisi di pericolo biologico	Raccomandato	Sì	Sì
14. L'accesso deve essere limitato soltanto al personale addetto	Raccomandato	Sì	Sì, attraverso una zona filtro (airlock) (3)
15. Il personale deve fare una doccia prima di uscire dall'area controllata	No	Raccomandato	Sì
16. Il personale deve indossare indumenti protettivi	Sì, indumenti da lavoro	Sì	Sì, cambio completo di indumenti
Rifiuti			
17. Gli effluenti dei lavandini e delle docce devono essere raccolti e inattivati prima dello scarico	No	Raccomandato	Sì
18. Trattamento degli effluenti prima dello scarico finale	Inattivati con mezzi chimici o fisici convalidati	Inattivati con mezzi chimici o fisici convalidati	Inattivati con mezzi chimici o fisici convalidati

(1) HEPA: filtro antiparticolato ad alta efficienza (High Efficiency Particulate Air filter)

(2) Sistema chiuso: un sistema che separa fisicamente il processo dall'ambiente (per esempio vasche di incubazione, serbatoi ecc.).

(3) Airlock/zona filtro: l'accesso deve avvenire attraverso una zona filtro che è un locale isolato dal laboratorio. La parte esente da contaminazione della zona filtro deve essere separata dalla parte ad accesso limitato tramite uno spogliatoio o docce e, preferibilmente, da porte interbloccanti."»

1.0.100/1

[Toffanin](#), [Pichetto Fratin](#), [Vitali](#), [Pagano](#), [Schifani](#), [Fazzone](#), [Mallegni](#)

All'emendamento 1.0.100, al capoverso «Art. 1-bis», comma 1, lettera a), sostituire le parole: «15 ottobre» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre», con le seguenti: «15 ottobre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 gennaio 2021».

Conseguentemente, al comma 3, lettera e), sostituire la cifra: «137,2» con la seguente: «187,2».

1.0.100/2

[Fenu](#), [Dell'Olio](#)

All'emendamento 1.0.100, apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente: «a-bis) al comma 3, le parole: "entro il termine del 10 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "entro il termine del 31 gennaio 2021"»;*

b) *al comma 3, apportare le seguenti modifiche:*

1) *all'linea, sostituire le parole: «109,5 milioni di euro per l'anno 2020 e 72,8 milioni di euro per l'anno 2021» con le seguenti: «139,5 milioni di euro per l'anno 2020 e 80,8 milioni di euro per l'anno 2021»;*

2) *alla lettera a), sostituire le parole: «quanto a 275,8 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «quanto a 305,8 milioni di euro per l'anno 2020»;*

3) *alla lettera b), sostituire le parole: «quanto a 72,8 milioni di euro per l'anno 2021» con le seguenti: «quanto a 80,8 milioni di euro per l'anno 2021».*

1.0.100/3

[Fenu](#), [Dell'Olio](#)

All'emendamento 1.0.100, al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) al comma 3, le parole: "entro il termine del 10 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "entro il termine del 31 dicembre 2020"».

1.0.100/4

[De Petris](#), [Errani](#), [Ruotolo](#)

All'emendamento 1.0.100, al capoverso «Art. 1-bis», al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) al comma 2-ter, aggiungere in fine le seguenti parole: "Il pagamento ancorché tardivo effettuato entro il termine del 31 dicembre 2020, mediante la procedura del ravvedimento, viene riconosciuto agli effetti delle ulteriori norme ad esso riconducibili, come effettuato nel termine prescritto per l'ottenimento delle agevolazioni o delle altre norme di maggior favore per il contribuente"».

1.0.100/6

[de Bertoldi](#), [Totaro](#), [Calandrini](#), [Petrenga](#)

All'emendamento 1.0.100, al capoverso «Art. 1-bis», al comma 1, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati nel limite massimo complessivamente pari a 1.000 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021, si provvede mediante, corrispondente riduzione dell'utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30 giugno 2021, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2010, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

1.0.100/7

[De Petris](#), [Errani](#), [Ruotolo](#)

All'emendamento 1.0.100, al comma 1, al capoverso «Art. 1-bis», sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

"4-bis. In ogni caso le proroghe riguardanti le azioni di riscossione non incidono sui termini di

accertamento da parte della Pubblica Amministrazione che rimangono fermi a quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive integrazioni e modificazioni"».

1.0.100/8

[de Bertoldi](#), [Totaro](#), [Calandrini](#), [Petrenga](#)

All'emendamento 1.0.100, al capoverso «Art. 1-bis», al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

"4-bis. Restano validi gli effetti delle disposizioni, di cui ai commi 1 e 2-bis, dell'articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, i cui termini scadono il 31 dicembre 2020, nonché gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, di divieto dei termini di prescrizione e di decadenza per gli accertamenti di imposta in scadenza all'anno 2020".».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati nel limite massimo complessivamente pari a 1.000 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021, si provvede mediante, corrispondente riduzione dell'utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, che sono versate all'entrata dei bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30 giugno 2021, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2010, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

1.0.100/9

[de Bertoldi](#), [Totaro](#), [Calandrini](#), [Petrenga](#)

All'emendamento 1.0.100, al capoverso «Art. 1-bis», al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

«4-bis. Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis, sono prorogati:

a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112;

b) sino al 31 luglio 2021, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e salvo quanto previsto dall'articolo 157, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, i termini di decadenza e prescrizione in scadenza negli anni 2020 e 2021 per la notifica delle cartelle di pagamento".».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati nel limite massimo complessivamente pari a 1.000 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021, si provvede mediante, corrispondente riduzione dell'utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, che sono versate all'entrata dei bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30 giugno 2021, non si rilevi un ammontare di

risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2010, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

1.0.100/10

[Ferro](#)

All'emendamento 1.0.100, al comma 1, lettera b), capoverso «4-bis», sostituire le parole: «dodici mesi» con le seguenti: «tre mesi».

1.0.100/5

[Toffanin](#), [Pichetto Fratin](#), [Vitali](#), [Pagano](#), [Schifani](#), [Fazzone](#), [Mallegni](#)

All'emendamento 1.0.100, al capoverso «Art. 1-bis», comma 1, lettera b), capoverso «4-bis», sopprimere la lettera b).

1.0.100/11

[Bagnai](#), [Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#), [Borghesi](#), [Romeo](#), [Augussori](#), [Pirovano](#), [Riccardi](#), [Grassi](#), [Calderoli](#)

All'emendamento 1.0.100, al comma 1, lettera b), capoverso «4-bis», sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) i termini di decadenza e prescrizione in scadenza rispettivamente nell'anno 2020 e nell'anno 2021 per la notifica delle cartelle di pagamento».

1.0.100/12

[Dell'Olio](#), [Fenu](#)

All'emendamento 1.0.100, al comma 1, lettera b), capoverso «4-bis», lettera b) sopprimere l'ultimo periodo.

1.0.100/13

[Dell'Olio](#), [Fenu](#)

All'emendamento 1.0.100, al comma 1, lettera b), capoverso «4-bis», lettera b), secondo periodo, sostituire le parole: «comma 2», con le seguenti: «commi 1 e 3».

1.0.100/14

[De Petris](#), [Errani](#), [Ruotolo](#)

All'emendamento 1.0.100, al capoverso «Art. 1-bis», al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

b-bis) dopo il comma 4-bis, è aggiunto il seguente:

«4-ter. Ogni indicazione del presente articolo riguardante l'Agente di Riscossione deve intendersi riferita non solo alla Agenzia delle Entrate - Riscossione ma ad ogni agente di riscossione a cui la Pubblica Amministrazione affida la procedura esecutiva di riscossione delle proprie entrate».

1.0.100/15

[Toffanin](#), [Pichetto Fratin](#), [Vitali](#), [Pagano](#), [Schifani](#), [Fazzone](#), [Mallegni](#)

All'emendamento 1.0.100, al capoverso «Art. 1-bis», dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Salvo che per i debiti già compresi in dichiarazioni di adesione alla definizione di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, presentate entro il 30 aprile 2019, il debitore può esercitare la facoltà ivi riconosciuta anche per i debiti di cui al comma 1 del citato articolo 3 notificati entro il 31 dicembre 2019, rendendo la dichiarazione prevista dal comma 5 del citato articolo 3 entro il 30 novembre 2020, con le modalità e in conformità alla modulistica che l'agente della riscossione pubblica nel proprio sito internet nel termine massimo di cinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il pagamento delle somme è effettuato alternativamente:

a) in unica soluzione entro il 31 dicembre 2020;

b) nel numero massimo di dieci rate consecutive, la prima delle quali, di importo pari al 20 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadente il 31 dicembre 2020, e le restanti, ciascuna di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2021; in tal caso, gli interessi di cui al comma 3 dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 119 del 2018 sono dovuti a decorrere dal 1° dicembre 2020. L'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, sono comunicati dall'agente della riscossione al debitore entro il 15 dicembre 2020».

1.0.100/16

[Santangelo](#)

All'emendamento 1.0.100, al capoverso «Art. 1-bis», dopo il comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti:

«3-bis. Nei confronti dei titolari delle imbarcazioni sequestrate dalle autorità libiche in data 1° settembre 2020, i termini per gli adempimenti e i versamenti dei tributi nonché dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, sono sospesi fino al 31 dicembre 2021. I versamenti sospesi possono essere eseguiti a decorrere dal 10 gennaio 2022 mediante corresponsione del 70 per cento dell'importo dovuto in un'unica soluzione o nel numero massimo di 120 rate mensili, senza applicazione di sanzioni e interessi.

3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis nel limite massimo di 2 milioni di euro, per gli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

1.0.100/17

[Pesco, Accoto](#)

All'emendamento 1.0.100, al capoverso «Art. 1-bis», dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:

«3-bis. All'articolo 41-bis, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, la lettera a) è soppressa. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, riacquistano efficacia le disposizioni dell'articolo 1, comma 48, lettera e), terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 104 del 2020.».

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e modifiche in materia di fondo di garanzia per la prima casa».

1.0.100/18

[Vitali, Pagano](#)

All'emendamento 1.0.100, dopo il capoverso «Art. 1-bis», aggiungere il seguente:

«Art. 1- **ter.**

(Definizione agevolata delle liti fiscali pendenti)

1. Le liti fiscali pendenti, ai sensi del comma 7, dinanzi alle commissioni tributarie o al giudice ordinario in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento delle seguenti somme:

- a) se il valore della lite è di importo fino a 3.000 euro: 300 euro;
- b) se il valore della lite è di importo superiore a 3.000 euro:

1) il 10 per cento del valore della lite, in caso di soccombenza totale dell'Amministrazione finanziaria nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata, sul diritto, sul merito ovvero sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, alla data di presentazione della domanda di definizione della lite;

2) il 30 per cento del valore della lite, in caso di soccombenza totale del contribuente nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata, sul diritto, sul merito ovvero sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, alla predetta data;

3) il 20 per cento del valore della lite, in caso di soccombenza parziale delle parti processuali o nel caso in cui, alla medesima data, la lite penda ancora nel primo grado di giudizio e non sia stata già depositata alcuna pronuncia giurisdizionale non cautelare, sul diritto, sul merito ovvero sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, tenendo conto di quanto disposto dal comma 7, lettera a);

4) il 20 per cento del valore della lite, in caso di pronunce di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.

2. In caso di rinvio da parte della Corte di cassazione, ai sensi dell'articolo 383 del codice di procedura civile, e nelle ipotesi di rimessione, ai sensi dell'articolo 59 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, si tiene conto dell'ultima pronuncia giurisdizionale del giudice di merito depositata prima del rinvio o della rimessione.

3. Le somme dovute ai sensi dei commi 1 e 2 sono versate entro il 31 gennaio 2021 secondo le ordinarie modalità previste per il versamento diretto dei tributi cui la lite si riferisce, compresa in ogni caso la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

4. Le somme di cui al comma 3 sono versate in unica soluzione o ratealmente, in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo o in un massimo di sedici rate trimestrali di pari importo se le somme dovute superano 50.000 euro. Non è ammesso il pagamento rateale se le somme dovute non superano 3.000 euro.

5. L'importo della prima o unica rata è versato senza interessi entro il termine indicato al comma 3. Sull'importo delle rate successive alla prima si applicano gli interessi legali calcolati dal 1° gennaio 2021, ai sensi dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

6. L'omesso, incompleto o tardivo versamento delle rate successive alla prima entro i termini stabiliti ai sensi del comma 4 non determina l'inefficacia della definizione. Per il recupero delle somme non corrisposte alle relative scadenze si applicano le disposizioni dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e sono altresì dovuti la sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30 per cento delle somme non versate, ridotta alla metà in caso di versamento eseguito entro i sessanta giorni successivi alla scadenza medesima, e gli interessi legali ai sensi dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

7. Ai fini del presente articolo:

a) sono definibili le controversie il cui ricorso, anche in mediazione, sia stato notificato alla controparte entro il 30 dicembre 2020 e per le quali alla data di presentazione della domanda di cui al comma 8, il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva;

b) sono definibili le liti sulle agevolazioni fiscali qualora con il provvedimento impugnato l'Amministrazione finanziaria abbia contestualmente accertato e richiesto il tributo o il maggior tributo ed abbia irrogato le relative sanzioni; sono altresì definibili le controversie per i contributi e premi previdenziali ed assistenziali, per i contributi al Servizio sanitario nazionale, purché collegati agli avvisi di accertamento contestati, nonché per i contributi di bonifica e miglioramento.

e) non sono definibili:

1) le controversie concernenti il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, contributi o canoni, nonché le controversie relative alle sole rendite catastali;

2) le controversie concernenti anche solo in parte le risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione;

3) le controversie concernenti anche solo in parte le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015.

4) le liti per le quali si sia già fatto ricorso a precedenti definizioni agevolate;

d) per lite pendente si intende quella in cui sono parte l'Amministrazione finanziaria dello Stato, il concessionario della riscossione, l'Agenzia delle entrate-Riscossione, l'Agenzia delle entrate-Territorio, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, gli enti locali, i soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i consorzi di bonifica, le società di gestione entrate e tributi, nonché tutti gli enti impositori che hanno emesso l'atto impugnato, avente ad oggetto avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e ogni altro atto di imposizione, iscrizione a ruolo, riscossione, liquidazione, avviso o ingiunzione di pagamento per i quali, alla data del 31 dicembre 2020, è stato notificato l'atto introduttivo del giudizio, nonché quella per la quale l'atto introduttivo sia stato dichiarato inesistente o inammissibile con sentenza non passata in giudicato. Si intende pendente anche il giudizio per revocazione. Si intende, comunque, pendente la lite per la quale, alla data del 1° gennaio 2021, non sia intervenuta sentenza passata in giudicato o non sia stata depositata la sentenza della Corte di cassazione, sempre che non abbia disposto il rinvio;

e) per lite autonoma si intende quella relativa a ciascuno degli atti indicati alla lettera *d)*;

f) per valore della lite, da assumere a base del calcolo per la definizione, si intende l'importo dell'imposta, della tassa, del contributo o del canone che ha formato oggetto di contestazione in primo grado, al netto degli interessi, delle indennità di mora e delle eventuali sanzioni collegate al tributo, anche se irrogate con separato provvedimento; in caso di liti relative alla irrogazione di sanzioni non collegate al tributo, delle stesse si tiene conto ai fini del valore della lite; il valore della lite è determinato con riferimento a ciascun atto introduttivo del giudizio, indipendentemente dal numero di soggetti interessati e dai tributi in esso indicati, anche in caso di riunione dei giudizi. In caso di giudizio interno, il valore della lite è costituito dall'importo dell'imposta contestata con l'atto introduttivo del giudizio in primo grado;

g) ove la rettifica delle perdite fiscali non abbia comportato accertamento di imposte, il valore della lite rilevante ai fini della definizione è determinato sulla base dell'imposta virtuale, che si ottiene dall'applicazione delle aliquote vigenti per il periodo d'imposta oggetto di accertamento all'importo risultante dalla differenza tra la perdita dichiarata e quella accertata; *h)* gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato prima della data di entrata in vigore della presente legge;

i) non è ammessa la definizione della lite in caso di conciliazione giudiziale totale perfezionata con la sottoscrizione del relativo accordo.

8. Per ciascuna lite pendente è effettuato, entro il termine di cui al comma 3, un separato versamento, se dovuto, ed è presentata, entro il 31 gennaio 2021, una distinta domanda di definizione esente dall'imposta di bollo, secondo le modalità stabilite con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

9. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

10. Dalle somme dovute ai sensi dei commi 1 e 2, si scomputano quelle già versate, per tributo, contributo, canone, premio, sanzioni amministrative, interessi, indennità di mora ed interessi per dilazione del pagamento, prima della presentazione della domanda di definizione, anche per effetto delle disposizioni vigenti in materia di riscossione in pendenza di lite, iscritte a ruolo a titolo provvisorio o definitivo.

11. In ogni caso, dalle somme dovute per la definizione della lite non sono scomputabili gli importi già versati per la definizione delle sole sanzioni.

12. La definizione dà sempre luogo alla restituzione degli importi già versati, eccedenti rispetto alla somma dovuta per il perfezionamento della definizione stessa, senza presentazione di una specifica istanza. Il rimborso è effettuato dall'organo impositore entro centottanta giorni dalla presentazione della domanda di cui al comma 8.

13. Le liti fiscali che possono essere definite ai sensi del presente articolo sono sospese fino al 31 dicembre 2021; qualora sia stata già fissata la trattazione della lite nel suddetto periodo, i giudizi sono sospesi su richiesta, anche orale, del contribuente che dichiara di volersi avvalere delle disposizioni della presente legge. Il mancato esercizio di tale facoltà non comporta decadenza dal diritto di avvalersi della definizione di cui alla presente legge.

14. Per le liti fiscali che possono essere definite ai sensi del presente articolo sono altresì sospesi, sino al 31 dicembre 2021, i termini per la proposizione di ricorsi, reclami, appelli, controdeduzioni, ricorsi per cassazione, controricorsi e ricorsi in riassunzione e revocazione, compresi i termini per la costituzione in giudizio.

15. In ogni caso, le parti possono sempre chiedere che sia fissata l'udienza per le sospensive previste dagli articoli 47, 52 e 62-*bis* del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

16. Tutti i giudizi sospesi ai sensi dei commi 13, 14 e 15, riprendono d'ufficio dal 1° gennaio 2022, senza necessità di riassunzione ad istanza di parte.

17. Gli uffici competenti trasmettono alle commissioni tributarie, ai tribunali e alle corti di appello nonché alla Corte di cassazione, entro il 30 giugno 2021, un elenco delle liti pendenti per le quali è stata presentata domanda di definizione.

18. L'estinzione del giudizio è dichiarata con decreti presidenziali ai sensi degli articoli 27, commi 2 e 3, e 55 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e dell'articolo 391, primo comma, del codice di procedura civile, a seguito di comunicazione degli uffici di cui al comma 17 attestante la regolarità della domanda di definizione e il pagamento della prima o unica rata. Le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

19. La comunicazione di cui al comma 18 deve essere depositata presso la segreteria della commissione o la cancelleria degli uffici giudiziari entro il 30 giugno 2021. Entro la stessa data, l'eventuale diniego della definizione è comunicato alla segreteria della commissione o alla cancelleria degli uffici giudiziari ed è notificato, con le modalità di cui all'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, all'interessato, il quale entro sessanta giorni può impugnarlo dinanzi all'organo giurisdizionale competente in primo grado. In questo caso, i giudizi ammessi alla definizione ai sensi della presente legge sono sospesi, ai sensi dell'articolo 30, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

20. In caso di pagamento in misura inferiore a quella dovuta, qualora sia riconosciuta la scusabilità dell'errore previa valutazione che il soggetto abbia osservato la necessaria diligenza nella determinazione del valore della lite e nel calcolo degli importi dovuti, è consentita la regolarizzazione del pagamento medesimo entro sessanta giorni dalla data di notifica della relativa comunicazione dell'ufficio.

21. La definizione della lite effettuata da parte di uno dei coobbligati esplica efficacia a favore degli altri, inclusi quelli per i quali la lite non sia più pendente.

22. L'ufficio che riceve la domanda di definizione prodotta da uno dei soggetti coobbligati, nel trasmettere l'elenco delle liti per le quali è stata chiesta la definizione ai sensi del comma 17, comunica la sussistenza di altre liti pendenti aventi ad oggetto il medesimo rapporto tributario, specificandone la circostanza.

23. La definizione della lite non produce effetti vincolanti per il contribuente nei periodi d'imposta successivi.

24. Le liti in materia di imposte sui redditi riguardanti i soci sono definibili autonomamente rispetto a quelle instaurate dalle società di persone e di capitali per le imposte dovute dalle società stesse.».

1.0.100/19

[Bagnai](#), [Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#), [Borghesi](#), [Romeo](#), [Augussori](#), [Pirovano](#), [Riccardi](#), [Grassi](#), [Calderoli](#)

All'emendamento 1.0.100, dopo l'articolo «1-bis», inserire il seguente:

«Art. 1- *ter*.

(Definizione agevolata delle controversie tributarie)

1. Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia. Il valore della controversia è stabilito ai sensi del secondo periodo del comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

2. In deroga a quanto previsto dal comma 1:

a) in caso di ricorso pendente iscritto nel primo grado, la controversia può essere definita con il pagamento del 90 per cento del valore della controversia stessa;

b) in caso di soccombenza dell'Agenzia delle entrate nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata alla data di entrata in vigore della presente legge, le controversie possono essere definite con il pagamento:

1) del 40 per cento del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di primo grado;

2) del 15 per cento del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di secondo grado.

3. In caso di accoglimento parziale del ricorso o comunque di soccombenza ripartita tra il contribuente e l'Agenzia delle entrate, l'importo del tributo, al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni, è dovuto per intero relativamente alla parte di atto confermata dalla pronuncia giurisdizionale e in misura ridotta, secondo le disposizioni di cui al comma 2, lettera *b)*, per la parte di atto annullata.

4. Le controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di cassazione, alla data di entrata in vigore della presente legge, per le quali l'Agenzia delle entrate risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, possono essere definite con il pagamento di un importo pari al 5 per cento del valore della controversia.

5. Le controversie riguardanti esclusivamente le sanzioni non collegate al tributo possono essere definite con il pagamento del 15 per cento del valore della controversia in caso di soccombenza dell'Agenzia delle entrate nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, sul merito o sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, depositata alla data di entrata in vigore della presente legge, e con il pagamento del 40 per cento negli altri casi. In caso di controversia riguardante esclusivamente le sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo relativo alle sanzioni qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito, anche con modalità diverse dalla definizione prevista dalla presente legge.

6. Il presente articolo si applica alle controversie in cui il ricorso in primo grado è stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore della presente legge e per le quali alla data della presentazione della domanda di cui al comma 1 il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.

7. Sono escluse dalla definizione le controversie concernenti, anche solo in parte:

a) le risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera *a)*, delle decisioni 2007/436/CE, EURATOM del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, EURATOM del Consiglio, del 26 maggio 2014, e l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione;

b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015.

8. La definizione si perfeziona con la presentazione della domanda nei modi previsti dal comma 10 e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi del presente articolo o della prima rata entro il 31 maggio 2021; se gli importi dovuti superano il valore di 1.000 euro, è ammesso il pagamento rateale,

con applicazione delle disposizioni dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, nel massimo di venti rate trimestrali. Il termine di pagamento delle rate successive alla prima scade il 31 agosto, 30 novembre, 28 febbraio e 31 maggio di ciascun anno a partire dal 2021. Sulle rate successive alla prima, si applicano gli interessi legali calcolati dal 1° giugno 2021 fino alla data del versamento. È esclusa la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Qualora non vi siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

9. Nel caso in cui le somme interessate dalle controversie definibili a norma del presente articolo siano oggetto di definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, il perfezionamento della definizione della controversia è in ogni caso subordinato al versamento delle somme dovute per la definizione ivi prevista entro il 7 dicembre 2020.

10. Entro il 31 maggio 2021, per ciascuna controversia autonoma è presentata una distinta domanda di definizione esente dall'imposta di bollo ed è effettuato un distinto versamento. Per controversia autonoma si intende quella relativa a ciascun atto impugnato.

11. Dagli importi dovuti ai sensi del presente articolo si sottraggono quelli già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate, ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione medesima. Gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato prima della data di entrata in vigore della presente legge.

12. Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente presenti apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 giugno 2021. Se entro tale data il contribuente deposita presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2021.

13. Per le controversie definibili sono sospesi per nove mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché i termini per la proposizione del controricorso in Cassazione che scadono tra la data di entrata in vigore della presente legge e il 31 luglio 2021.

14. L'eventuale diniego della definizione deve essere notificato entro il 31 luglio 2021 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. Qualora la definizione della controversia sia richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notificazione di quest'ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine.

15. In mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2021 dalla parte interessata, il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente dell'organo giurisdizionale. L'impugnazione della pronuncia giurisdizionale e del diniego, qualora la controversia risulti non definibile, valgono anche come istanza di trattazione. Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

16. La definizione perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri obbligati, compresi quelli per i quali la controversia non sia più pendente, salvo quanto disposto dal secondo periodo del comma 10.

17. Con uno o più provvedimenti del diretto dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.

18. Ciascun ente territoriale può stabilire, entro il 31 marzo 2021, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni del presente articolo alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente o un suo ente

strumentale.».

Conseguentemente, sostituire l'alinea con il seguente: «Dopo l'articolo, inserire i seguenti:».

1.0.100/20

[Bagnai](#), [Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#), [Borghesi](#), [Romeo](#), [Augussori](#), [Pirovano](#), [Riccardi](#), [Grassi](#), [Calderoli](#)

All'emendamento 1.0.100, dopo l'articolo 1-bis, inserire il seguente:

«Art. 1- *ter*.

(Definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione)

1. I debiti, diversi da quelli di cui all'articolo 5 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2019 possono essere estinti, senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, versando integralmente le somme:

a) affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e interessi;

b) maturate in favore dell'agente della riscossione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, a titolo di aggio sulle somme di cui alla lettera a) e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.

2. Il pagamento delle somme di cui al comma 1 è effettuato:

a) in unica soluzione, entro il 31 luglio 2021;

b) nel numero massimo di quindici rate consecutive, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, con scadenza rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre 2021; le restanti, di pari ammontare, con scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2022.

3. In caso di pagamento rateale ai sensi del comma 1, sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2021, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo e non si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

4. L'agente della riscossione fornisce ai debitori i dati necessari a individuare i carichi definibili presso i propri sportelli e in apposita area del proprio sito *internet*.

5. Il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione di cui al comma 1 rendendo, entro il 30 aprile 2021, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità ai modelli che lo stesso agente pubblica nel proprio sito *internet* entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; in tale dichiarazione il debitore sceglie altresì il pagamento in unica soluzione o rateale, indicando in quest'ultimo caso il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dal comma 2, lettera b).

6. Nella dichiarazione di cui al comma 5 il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa compresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.

7. Entro il 30 aprile 2021 il debitore può integrare, con le modalità previste dal comma 5, la dichiarazione presentata anteriormente a tale data.

8. Ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi del comma 1, lettere a) e b), si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale e interessi compresi nei carichi affidati, nonché, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, di aggio e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di

pagamento. Se il debitore, per effetto di precedenti pagamenti parziali, ha già integralmente corrisposto quanto dovuto ai sensi del comma 1, per beneficiare degli effetti della definizione deve comunque manifestare la sua volontà di aderirvi con le modalità previste dal comma 5.

9. Le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

10. A seguito della presentazione della dichiarazione relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto:

a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;

b) sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in corso alla data di presentazione;

c) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;

d) non possono essere avviate nuove procedure esecutive;

e) non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;

f) il debitore non è considerato inadempiente ai fini di cui agli articoli 28-ter e 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

g) si applica l'articolo 54 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai fini del rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 1° giugno 2015.

11. Entro il 30 giugno 2021, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 5 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.

12. Il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato:

a) nella forma della domiciliazione bancaria mediante autorizzazione permanente all'addebito diretto del pagamento sul conto corrente bancario o postale indicato dal debitore nella dichiarazione resa ai sensi del comma 5;

b) mediante bollettini precompilati, che l'agente della riscossione è tenuto ad allegare alla comunicazione di cui al comma 11 se il debitore non ha richiesto di eseguire il versamento con le modalità previste dalla lettera a) del presente comma;

c) presso gli sportelli dell'agente della riscossione. In tal caso, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 7-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, con le modalità previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 settembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 236 del 10 ottobre 2014, con riferimento a tutti i carichi definiti.

13. Limitatamente ai debiti definibili per i quali è stata presentata la dichiarazione di cui al comma 5:

a) alla data del 31 luglio 2021 le dilazioni sospese ai sensi del comma 10, lettera b), sono automaticamente revocate e non possono essere accordate nuove dilazioni ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

b) il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione determina l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.

14. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 1, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei

carichi oggetto di dichiarazione. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti:

a) i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico e non determinano l'estinzione del debito residuo, per il quale l'agente della riscossione prosegue l'attività di recupero;

b) il pagamento non può essere rateizzato ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

15. Nei casi di versamento delle rate con ritardo non superiore a cinque giorni, non si produce l'effetto di inefficacia della definizione, previsto dal comma 14, e non sono dovuti interessi.

16. Possono essere compresi nella definizione agevolata di cui al comma 1 anche i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo 11, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione dell'accordo o del piano del consumatore.

17. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione recanti:

a) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015;

b) i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;

c) le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;

d) le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.

18. Per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

19. Alte somme occorrenti per aderire alla definizione di cui al comma 1, che sono oggetto di procedura concorsuale, nonché in tutte le procedure di composizione negoziale della crisi d'impresa previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica la disciplina dei crediti prededucibili di cui agli articoli 111 e 111-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

20. A seguito del pagamento delle somme di cui al comma 1, l'agente della riscossione è automaticamente scaricato dell'importo residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote scaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche per via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 31 dicembre 2024, l'elenco dei debitori che si sono avvalsi delle disposizioni del presente articolo e dei codici tributo per i quali è stato effettuato il versamento».

Conseguentemente, sostituire l'alinea con il seguente: «Dopo l'articolo, inserire i seguenti:».

1.0.100/21

[Bagnai](#), [Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#), [Borghesi](#), [Romeo](#), [Augussori](#), [Pirovano](#), [Riccardi](#), [Grassi](#), [Calderoli](#)

All'emendamento 1.0.100, dopo l'articolo 1-bis, inserire il seguente:

«Art. 1- *ter*.

(Definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento)

1. Gli avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica e di liquidazione e gli atti di recupero notificati entro la data di entrata in vigore della presente legge, non impugnati e ancora impugnabili alla stessa data, possono essere definiti con il pagamento delle somme complessivamente dovute per le sole imposte, senza le sanzioni, gli interessi e gli eventuali accessori, entro trenta giorni dalla predetta data o, se più ampio, entro il termine di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno

1997, n. 218, che residua dopo la data di entrata in vigore della presente legge.

2. Gli inviti al contraddittorio, per un ammontare massimo di 1 milione di euro in relazione alle somme di cui agli articoli 5, comma 1, lettera *c*), e 11, comma 1, lettera *b-bis*), del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, notificati entro la data di entrata in vigore della presente legge, possono essere definiti con il pagamento delle somme complessivamente dovute per le sole imposte, senza le sanzioni, gli interessi e gli eventuali accessori, entro trenta giorni dalla predetta data.

3. Gli accertamenti con adesione di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, sottoscritti entro la data di entrata in vigore della presente legge, possono essere perfezionati ai sensi dell'articolo 9 del medesimo decreto legislativo con il pagamento, entro il termine di cui all'articolo 8, comma 1, del citato decreto legislativo, decorrente dalla predetta data, delle sole imposte, senza le sanzioni, gli interessi e gli eventuali accessori.

4. La definizione di cui ai commi 1, 2 e 3 si perfeziona con il versamento delle somme in unica soluzione o della prima rata entro i termini di cui ai citati commi. Si applicano le disposizioni dell'articolo 8, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, con il numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo. È esclusa la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. In caso di mancato perfezionamento non si producono gli effetti previsti dal presente articolo e il competente ufficio prosegue le ordinarie attività relative a ciascuno dei procedimenti di cui ai commi 1, 2 e 3.

5. Limitatamente ai debiti relativi alle risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera *a*), della decisione 2014/335/UE, EURATOM del Consiglio, del 26 maggio 2014, il debitore è tenuto a corrispondere, in aggiunta alle somme di cui ai commi 1, 2 e 3, a decorrere dal 1° maggio 2016, gli interessi di mora previsti dall'articolo 114, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, fatto salvo quanto previsto ai paragrafi 3 e 4 dello stesso articolo 114.

6. Sono esclusi dalla definizione gli atti emessi nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria di cui all'articolo 5-*quater* del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227.

7. La definizione perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri obbligati.

8. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sono adottate le ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo.

9. All'articolo 17, ottavo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: "30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2024"».

Conseguentemente, sostituire l'alinea con il seguente: «Dopo l'articolo, inserire i seguenti:».

1.0.100/22

[Bagnai](#), [Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#), [Borghesi](#), [Romeo](#), [Augussori](#), [Pirovano](#), [Riccardi](#), [Grassi](#), [Calderoli](#)

All'emendamento 1.0.100, dopo l'articolo 1-bis, inserire il seguente:

«Art. 1- *ter*.

(Definizione agevolata per redditi d'impresa)

1. I soggetti titolari di reddito di impresa e gli esercenti arti e professioni nonché i soggetti di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono effettuare la definizione automatica dei debiti tributari relativi a redditi d'impresa risultanti dai singoli carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2018, derivanti dall'omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di cui all'articolo 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 54-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, a titolo di tributi e relativi interessi e sanzioni.

2. I debiti di cui al comma 1 possono essere estinti senza corrispondere le sanzioni comprese in

tali carichi e gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, versando integralmente le somme:

a) affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e interessi;

b) maturate a favore dell'agente della riscossione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, a titolo di aggio sulle somme di cui alla lettera a) e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.

3. Possono usufruire della definizione agevolata per i redditi di impresa, di cui al presente articolo, mediante versamento della somma dovuta secondo le modalità indicate al comma 5, i soggetti titolari di tali redditi che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica.

4. La situazione di difficoltà economica di cui al comma 3 sussiste quando l'indice di liquidità dell'impresa al 31 dicembre 2018, calcolato come risultante del rapporto tra la somma delle liquidità immediate e delle liquidità differite e il passivo a breve termine, è inferiore a 0,8.

5. Il versamento delle somme determinate ai sensi dei commi 1 e 2 può essere effettuato in unica soluzione, entro il 30 novembre 2021, o in cinque rate nelle misure e nei termini seguenti:

a) il 35 per cento entro il 30 novembre 2021;

b) il 20 per cento entro il 31 marzo 2022;

c) il 15 per cento entro il 30 luglio 2022;

d) il 15 per cento entro il 31 marzo 2023;

e) il 15 per cento entro il 30 luglio 2023.

6. Al fine di avvalersi della definizione agevolata di cui al comma 1, il soggetto titolare di reddito d'impresa presenta una o più dichiarazioni con le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

7. In caso di pagamento rateale ai sensi del comma 5, sono dovuti, a decorrere dal 1° gennaio 2022, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo e non si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

8. I debiti relativi ai carichi di cui al comma 1 possono essere estinti secondo le disposizioni del presente articolo, anche se già compresi in dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136.

9. L'agente della riscossione, in collaborazione con l'Agenzia delle entrate e con il Corpo della guardia di finanza, controlla la veridicità dei dati dichiarati in relazione alla sussistenza dei requisiti di cui ai commi 3 e 4.

10. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al comma 6, sono definiti le modalità attuative, comprese le modalità per usufruire dell'agevolazione, il regime dei controlli nonché ogni altra disposizione necessaria per l'attuazione del presente articolo.

11. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88».

Conseguentemente, sostituire l'alinea con il seguente: «Dopo l'articolo, inserire i seguenti:».

1.0.100/23

[Bagnai](#), [Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#), [Borghesi](#), [Romeo](#), [Augussori](#), [Pirovano](#), [Riccardi](#), [Grassi](#), [Calderoli](#)

All'emendamento 1.0.100, dopo l'articolo 1-bis, inserire il seguente:

«Art. 1- ter.

(Rimessione in termini e sospensione del versamento degli importi richiesti a seguito del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni)

1. I versamenti delle somme dovute ai sensi degli articoli 2, 3 e 3-*bis* del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, in scadenza nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 luglio 2020, sono considerati tempestivi se effettuati entro il 16 settembre 2020.

2. I versamenti delle somme dovute ai sensi degli articoli 2, 3 e 3-*bis* del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, in scadenza nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della presente legge e il 30 settembre 2020, possono essere effettuati entro il 31 dicembre 2020, senza applicazione di ulteriori sanzioni e interessi.

3. I versamenti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo possono essere effettuati anche in quattro rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di settembre 2020 con scadenza il giorno 16 di ciascun mese. Non si procede al rimborso di quanto già versato».

Conseguentemente, sostituire l'alinea con il seguente: «Dopo l'articolo, inserire i seguenti:».

1.0.100/24

[Toffanin](#), [Floris](#), [Pichetto Fratin](#), [Gallone](#), [Vitali](#), [Pagano](#), [Schifani](#), [Fazzone](#), [Mallegni](#)

*Dopo il capoverso «Art. 1-*bis*», aggiungere il seguente:*

«Art. 1- *ter*.

(Disposizioni in materia di contribuzione volontaria)

1. In considerazione del perdurare della situazione di emergenza epidemiologica da Covid-19, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, i versamenti dei contributi volontari Inps effettuati in ritardo sono considerati validi e possono essere effettuati entro i due mesi successivi e comunque entro il 31 dicembre dell'anno cui è riferita la contribuzione».

1.0.100/25

[Toffanin](#), [Floris](#), [Pichetto Fratin](#), [Gallone](#), [Vitali](#), [Pagano](#), [Schifani](#), [Fazzone](#), [Mallegni](#)

*Dopo il capoverso «Art. 1-*bis*», aggiungere il seguente:*

«Art. 1- *ter*.

(Disposizioni in materia di contribuzione volontaria)

1. In considerazione del perdurare della situazione di emergenza epidemiologica da Covid-19, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, i versamenti dei contributi volontari Inps effettuati in ritardo sono considerati validi e possono essere effettuati entro i due mesi successivi e comunque entro il 31 dicembre 2020».

1.0.100

IL GOVERNO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«ART. 1-*bis*

(Disposizioni in materia di riscossione)

1. All'articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) nei commi 1 e 2-*ter*, le parole: "15 ottobre" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre";
- b) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

"4-*bis*. Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-*bis*, sono prorogati di dodici mesi:

a) il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112;

b) anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e salvo quanto previsto dall'articolo 157, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,

con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, i termini di decadenza e prescrizione in scadenza nell'anno 2021 per la notifica delle cartelle di pagamento. Relativamente ai termini di decadenza e prescrizione in scadenza nell'anno 2020 per la notifica delle cartelle di pagamento, si applica quanto disposto dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159."

2. All'articolo 152, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "15 ottobre" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre".

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 109,5 milioni di euro per l'anno 2020 e 72,8 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di saldo netto da finanziare e in 316 milioni di euro per l'anno 2020 e 210 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di indebitamento netto e di fabbisogno, si provvede:

a) quanto a 275,8 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrisponde versamento all'entrata del bilancio dello Stato, da parte dell'Agenzia delle entrate, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, a valere sulle somme trasferite alla predetta Agenzia per effetto dell'articolo 65 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e dell'articolo 28, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

b) quanto a 72,8 milioni di euro per l'anno 2021, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 55, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, come modificato dall'articolo 1, comma 167, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

c) quanto a 40,2 milioni di euro per l'anno 2020 e 137,2 milioni di euro per l'anno 2021, in termini di indebitamento e fabbisogno, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.».

Conseguentemente, all'articolo 1 del disegno di legge di conversione, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il decreto-legge 20 ottobre 2020, n. 129 è abrogato. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge 20 ottobre 2020 n. 129.».

1.0.1

[Bernini](#), [Malan](#), [Vitali](#), [Pagano](#), [Schifani](#), [Fazzone](#), [Aimi](#), [Alderisi](#), [Barachini](#), [Barboni](#), [Battistoni](#), [Berardi](#), [Biasotti](#), [Binetti](#), [Caliendo](#), [Caligiuri](#), [Cangini](#), [Causin](#), [Cesaro](#), [Craxi](#), [Dal Mas](#), [Damiani](#), [De Poli](#), [De Siano](#), [Ferro](#), [Floris](#), [Galliani](#), [Gallone](#), [Gasparri](#), [Ghedini](#), [Giammanco](#), [Giro](#), [Mallegni](#), [Mangialavori](#), [Masini](#), [Alfredo Messina](#), [Minuto](#), [Modena](#), [Moles](#), [Papatheu](#), [Paroli](#), [Pichetto Fratin](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#), [Ronzulli](#), [Rossi](#), [Saccone](#), [Sciascia](#), [Serafini](#), [Siclari](#), [Stabile](#), [Tiraboschi](#), [Toffanin](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art.1-bis.

(Ulteriore sospensione e rateizzazione dei versamenti sospesi)

1. All'articolo 97 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il comma 1 è sostituito dai seguenti:

"1. All'articolo 18 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, al comma 1, alinea, le parole da: "nel mese di marzo" fino a: "di maggio 2020", sono sostituite con le seguenti: "dal mese di marzo 2020 al mese di dicembre 2020 rispetto agli stessi mesi del precedente periodo d'imposta, sono sospesi, rispettivamente, per i mesi da marzo 2020 a dicembre 2020,".

1-bis. La sospensione dei versamenti e degli adempimenti di cui agli articoli 61 e 62 del decreto-

legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, opera fino al 31 dicembre 2020.

1-ter. I versamenti di cui agli articoli 126 e 127 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come prorogati ai sensi dei commi 1 e 1-bis, possono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di 72 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato."

2. All'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "3 per cento", sono sostituite con le seguenti: "20 per cento".»

1.0.2

[D'Angelo](#), [Piarulli](#), [Mantovani](#), [Garruti](#), [Santangelo](#), [Corbetta](#), [Morra](#), [Gallicchio](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Misure urgenti per il processo amministrativo connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza da Covid-19)

1. Fino alla cessazione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale da Covid-19, può essere autorizzato lo svolgimento delle udienze pubbliche e camerali e delle camere di consiglio decisorie con collegamento da remoto con decreto motivato del presidente del Consiglio di Stato o del presidente di sezione da lui delegato, del presidente del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, del presidente del tribunale amministrativo regionale o della sezione staccata da lui delegato, secondo la rispettiva competenza, da adottarsi, salvo i casi di assoluta urgenza, almeno cinque giorni liberi prima della data fissata per l'udienza pubblica o la camera di consiglio.

2. L'autorizzazione può essere concessa nel caso: a) di divieti, limiti o impossibilità di circolazione su tutto o parte del territorio nazionale conseguenti al predetto stato di emergenza; b) di impedimento, tempestivamente comunicato, dovuto all'obbligo di permanere, su documentata disposizione della competente autorità sanitaria, presso il domicilio in quarantena o in autoisolamento precauzionale a causa di profilassi per sospetta infezione da Covid-19; tale impedimento può riguardare uno dei magistrati del collegio giudicante, salvo che ne sia possibile la sostituzione, la parte che si difenda personalmente oppure il difensore di una parte, salvo che questa sia assistita da altro difensore munito di mandato disgiunto.

3. I decreti di cui al comma 1 possono disporre anche per uno solo degli affari relativi a una o più udienze o camere di consiglio e, fuori dai casi di assoluta urgenza, sono adottati sentito, senza formalità, il presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati della sede dell'Ufficio giudiziario, immediatamente pubblicati sul sito *internet* della giustizia amministrativa e comunicati al Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa per l'esercizio dei poteri di competenza.

4. In tutti i casi in cui sia disposta la discussione da remoto, la segreteria comunica alle parti, almeno tre giorni liberi prima della udienza o della camera di consiglio, l'avviso dell'ora e delle modalità di collegamento. Nei casi di assoluta urgenza si prescinde dal termine e l'avviso è comunicato senza ritardo. Si dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta l'identità dei soggetti partecipanti e la libera volontà delle parti di partecipare all'udienza pubblica o alla camera di consiglio, anche ai fini della disciplina sulla protezione dei dati personali.

5. Le udienze pubbliche e camerali e le camere di consiglio decisorie tenute mediante collegamento da remoto, nonché i provvedimenti adottati in esito a collegamento da remoto, si intendono, rispettivamente, celebrate e assunti presso la sede dell'ufficio giudiziario.

6. Al collegamento da remoto non possono prendere parte soggetti diversi dai magistrati, dai segretari di udienza, dai difensori e dalle parti che si difendono personalmente; il presidente, con il decreto di cui al comma 1, può autorizzare la partecipazione al collegamento da remoto anche di tirocinanti e praticanti avvocati.

7. In alternativa alla discussione con collegamento da remoto, sull'accordo delle parti costituite, risultante da una o più istanze depositate almeno due giorni liberi prima della data della udienza pubblica o della camera di consiglio, qualunque sia il rito applicato, può essere chiesto il passaggio della causa in decisione senza discussione; in tal caso, le parti costituite possono anche depositare brevi note di udienza fino alle ore 12 del giorno libero antecedente l'udienza o la camera di consiglio, qualunque sia il rito applicabile, e i difensori che depositano tali istanze o note sono considerati a ogni effetto presenti all'udienza pubblica o alla camera di consiglio.

8. Al ricorrere delle situazioni di cui al comma 1 restano in ogni caso salvi i poteri presidenziali di rinvio degli affari e di modifica della composizione del collegio.

9. Fino alla cessazione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale da Covid-19, il decreto del presidente del Consiglio di Stato di cui all'articolo 13, comma 1, dell'Allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante le norme di attuazione al codice del processo amministrativo, stabilisce anche le regole tecnico-operative per lo svolgimento delle udienze pubbliche e camerali e delle camere di consiglio decisorie con la possibilità di partecipazione dei magistrati, del personale amministrativo e dei difensori o delle parti che si difendano personalmente mediante collegamento da remoto, con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione dei difensori all'udienza, in ogni caso assicurando la sicurezza e la funzionalità del sistema informatico della giustizia amministrativa e dei relativi apparati, e comunque nei limiti delle risorse assegnate ai singoli uffici. Il medesimo decreto prevede anche i tempi massimi degli interventi, anche in replica, dei difensori e delle parti che si difendano personalmente, fatti salvi i poteri presidenziali di direzione dell'udienza. Qualora ne ricorra la necessità, il presidente del Consiglio di Stato può adottare il decreto in via d'urgenza, senza la preventiva acquisizione dei pareri previsti nell'articolo 13, comma 1, dell'Allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104; in tal caso, i pareri sono richiesti e resi entro i trenta giorni successivi all'adozione del decreto e il presidente del Consiglio di Stato, nei quindici giorni seguenti, adotta, ove occorra, un nuovo decreto; restano in ogni caso fermi gli effetti già esplicatisi dei decreti adottati in via d'urgenza.»

1.0.3

[Trentacoste](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Misure straordinarie per la permanenza in servizio del personale sanitario).

1. I medici incaricati con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, appartenenti alle categorie di personale addetto agli istituti penitenziari, ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 ottobre 1970, n. 740, transitati alle Aziende sanitarie locali del Servizio sanitario nazionale, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 4, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2008 e in attività di servizio esclusivamente negli istituti penitenziari nei quali continuano ad assicurare anche le prestazioni medico-legali in favore del personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria, ai sensi dell'articolo 38, comma 7, della legge 9 ottobre 1970, n. 740, possono presentare domanda di autorizzazione per il trattenimento in servizio, anche dopo il quarantesimo anno di servizio effettivo e comunque non oltre il settantesimo anno di età.

2. La facoltà di cui al comma 1 è riconosciuta nel limite di spesa di 300.000 euro per l'anno 2020 e di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.»

1.0.4

[Mantovani](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Misure concernenti il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco).

1. Al fine di garantire, durante la vigenza dello stato di emergenza epidemiologica da COVID 19, e sino al 31 dicembre 2020, lo svolgimento dei compiti demandati al Corpo nazionale dei vigili del fuoco in relazione, è autorizzata, per l'anno 2020, l'ulteriore spesa di euro 1.203.840 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dei vigili del fuoco.

2. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.203.840 euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.»

1.0.5

Mantovani

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Modifiche al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217)

1. Al comma 1 dell'articolo 249 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, le parole: "fino alla concorrenza dei posti disponibili in organico" sono sostituite dalle seguenti: "in prima applicazione, anche in soprannumero riassorbibile con le vacanze ordinarie delle dotazioni organiche, ferma restando la consistenza complessiva del ruolo prevista nella Tabella A allegata al presente decreto. Fino all'assorbimento del soprannumero è reso indisponibile un numero finanziariamente equivalente di posti nei ruoli, rispettivamente, dei vigili del fuoco, dei capi squadra e dei capi reparto e degli ispettori antincendio, di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.».

1.0.6

Piarulli

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Estensione risorse finanziarie ai soggetti accolti presso le residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza).

1. Al fine di non vanificare la portata innovativa dell'articolo 3-ter del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito con legge 17 febbraio 2012, n. 9, rispettare le misure di prevenzione legate all'emergenza da Covid-19, e contestualmente implementare la capienza e il numero delle strutture sul territorio nazionale delle residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-ter, comma 7, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, è incrementata di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2021.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.»

1.0.7

Fenu

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Sospensione della decorrenza di termini per l'accesso al regime di detrazione dell'Irpef sui mutui ipotecari relativi all'abitazione adibita ad uso principale).

1. Per la durata dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, è sospesa la decorrenza dei termini di cui all'articolo 15, comma 1, lettera b), e di cui all'articolo 15, comma 1-ter, secondo periodo, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ai fini dell'ammissibilità ai relativi regimi di detrazione.».

1.0.8

[Romano](#), [Gallicchio](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Misure a sostegno dei familiari dei cittadini che soggiornano nei paesi dell'UE e nel Regno Unito connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza da COVID-19).

1. Fino al termine dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, prorogato con delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020, coloro che soggiornano o transitano in un paese dell'Unione europea o nel Regno Unito, al fine del ricongiungimento, anche di natura temporanea, con un familiare entro il secondo grado di parentela, che ivi soggiorna per motivi di studio o di lavoro, possono inoltrare la domanda di rimborso per il test antigenico effettuato nel paese di origine, corredata da idonea documentazione della spesa sostenuta, alla Asl di residenza, entro tre mesi dalla data di effettuazione del test, solo nel caso in cui nei predetti paesi vige all'ingresso l'obbligo di presentazione del risultato di negatività al test molecolare antigenico per la diagnosi di infezione da SARS-CoV-2. Le persone che intendono beneficiare del rimborso di cui al periodo precedente devono essere residenti in Italia ed essere in possesso nel nucleo familiare di un valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, inferiore a 25.000 euro annui.

2. *Con decreto del Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono determinate entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le modalità attuative di cui al comma 1.*

3. *Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto nel limite massimo di spesa di 1 milione di euro per l'anno 2020 e di 100.000 euro per l'anno 2021. Ai maggiori oneri derivanti dal precedente periodo si provvede a valere sulle risorse assegnate con Delibera del Consiglio dei Ministri a valere sul Fondo emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, al Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19.»*

Art. 2

2.1

[Augussori](#), [Riccardi](#), [Pirovano](#), [Grassi](#)

Al comma 1, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: «fermo restando che le singole piattaforme rimangono nazionali e ciascuna è titolare dei dati in proprio possesso, al fine di tutelare i diritti e le libertà delle persone fisiche coinvolte»

2.2

[Augussori](#), [Riccardi](#), [Pirovano](#), [Grassi](#)

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: "31 dicembre 2021" con le seguenti: "30 aprile 2021".

2.3

[Augussori](#), [Riccardi](#), [Pirovano](#), [Grassi](#)

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «31 dicembre 2021» con le seguenti: «la data fissata con Delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020 per il termine dell'emergenza».

2.4

[Augussori](#), [Riccardi](#), [Pirovano](#), [Grassi](#)

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «31 dicembre 2021» con le seguenti: «31 gennaio 2021».

2.5 (testo corretto)

[Riccardi](#), [Augussori](#), [Pirovano](#), [Grassi](#)

Dopo il comma 1, inserire la seguente:

«1-bis) Al solo fine di allertare le persone che sono entrate in contatto stretto con persone risultate positive, laddove i piani di assistenza territoriale richiedano un impiego di risorse umane maggiore di quello attualmente a disposizione, gli enti territoriali possono avvalersi dei soggetti attualmente percettori del reddito di cittadinanza».

2.5

[Riccardi](#), [Augussori](#), [Pirovano](#), [Grassi](#)

Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b-bis) Al solo fine di allertare le persone che sono entrate in contatto stretto con persone risultate positive, laddove i piani di assistenza territoriale richiedano un impiego di risorse umane maggiore di quello attualmente a disposizione, gli enti territoriali possono avvalersi dei soggetti attualmente percettori del reddito di cittadinanza».

2.6 (testo corretto)

[Riccardi](#), [Augussori](#), [Pirovano](#), [Grassi](#)

Dopo il comma 1, inserire la seguente:

«1-bis) Al solo fine di allertare le persone che sono entrate in contatto stretto con persone risultate positive, laddove i piani di assistenza territoriale richiedano un impiego di risorse umane maggiore di quello attualmente a disposizione, gli enti territoriali possono avvalersi dei soggetti di cui all'articolo 12 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, che hanno regolare contratto di assunzione, stipulando apposite convenzioni affinché siano riconvertite le mansioni e sia mantenuto il medesimo trattamento economico».

2.6

[Riccardi](#), [Augussori](#), [Pirovano](#), [Grassi](#)

Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b-bis) Al solo fine di allertare le persone che sono entrate in contatto stretto con persone risultate positive, laddove i piani di assistenza territoriale richiedano un impiego di risorse umane maggiore di quello attualmente a disposizione, gli enti territoriali possono avvalersi dei soggetti di cui all'articolo 12 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, che hanno regolare contratto di assunzione, stipulando apposite convenzioni affinché siano riconvertite le mansioni e sia mantenuto il medesimo trattamento economico».

2.7

[Fattori](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Nell'ottica del miglioramento delle azioni di prevenzione e dell'efficientamento nell'uso della piattaforma unica nazionale, è consentito ai lavoratori del settore pubblico e privato, l'utilizzo dei propri dispositivi telematici e telefonici durante l'orario di lavoro, limitatamente alle finalità di cui al presente comma, in via temporanea anche in deroga ai regolamenti aziendali fino alla conclusione dell'emergenza Covid 19»

2.8

[Fattori](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Nell'ottica del miglioramento delle azioni di prevenzione legate all'emergenza COVID-19, ai lavoratori del settore pubblico e privato è sempre consentito l'utilizzo dei propri dispositivi telematici e telefonici durante l'orario di lavoro al solo fine di accedere tempestivamente alle informazioni rilasciate dalla piattaforma unica nazionale, in via eccezionale fino alla conclusione dell'emergenza epidemiologica in corso, anche in deroga ai regolamenti aziendali.»

Art. 3

3.1

[Matrisciano](#), [Romano](#), [Morra](#)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-bis. Sono altresì prorogati al 31 ottobre 2020 i termini di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all'emergenza Covid-19 e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi che, in applicazione della disciplina ordinaria, si collocano tra il 1° ed il 30 settembre 2020.»

3.2

[Campagna](#), [Romano](#)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 7 aprile 2016, n. 95269, si applicano anche in riferimento ai trattamenti di integrazione salariale di cui all'articolo 1 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, richiesti dalle imprese di cui all'articolo 20, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.»

3.3

[Pucciarelli](#), [Augussori](#), [Riccardi](#), [Grassi](#), [Pirovano](#)

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«1-bis. Al decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo l'articolo 21-bis è inserito il seguente:

"Art. 21-bis. (Indennità per i lavoratori autonomi durante il periodo di quarantena obbligatoria del figlio convivente per contatti scolastici) - 1. Ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Ago, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è riconosciuta un'indennità per il periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio convivente, minore di anni quattordici, disposta dal dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico, nonché nell'ambito dello svolgimento di attività sportive di base, attività motoria in strutture quali palestre, piscine, centri sportivi, circoli sportivi, sia pubblici sia privati, ovvero ancora all'interno di strutture regolarmente frequentate per seguire lezioni musicali e linguistiche. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917"».

2. L'indennità di cui al presente articolo è pari a 300 euro nel caso di durata della quarantena inferiore a quindici giorni e di 600 euro nel caso di durata superiore e può essere riconosciuta per periodi in ogni caso compresi entro il 31 dicembre 2020.

3. L'indennità di cui al presente articolo può essere richiesta alternativamente da uno solo dei genitori del minore di anni quattordici sottoposto alla misura della quarantena. Nel caso in cui un genitore fruisca dell'indennità di cui al presente articolo, l'altro genitore può presentare richiesta solo nel caso in cui sia genitore anche di altri figli minori di anni quattordici, sottoposti alla misura della quarantena ai sensi del comma 1, avuti da altri soggetti che non stiano fruendo della medesima misura.

4. L'indennità di cui al presente articolo è erogata dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 50 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande."».

3.4

[Bernini](#), [Malan](#), [Vitali](#), [Pagano](#), [Schifani](#), [Fazzone](#), [Aimi](#), [Alderisi](#), [Barachini](#), [Barboni](#), [Battistoni](#),

[Berardi](#), [Biasotti](#), [Binetti](#), [Caliendo](#), [Caligiuri](#), [Cangini](#), [Causin](#), [Cesaro](#), [Craxi](#), [Dal Mas](#), [Damiani](#), [De Poli](#), [De Siano](#), [Ferro](#), [Floris](#), [Galliani](#), [Gallone](#), [Gasparri](#), [Ghedini](#), [Giammanco](#), [Giro](#), [Mallegni](#), [Mangialavori](#), [Masini](#), [Alfredo Messina](#), [Minuto](#), [Modena](#), [Moles](#), [Papatheu](#), [Paroli](#), [Pichetto Fratin](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#), [Ronzulli](#), [Rossi](#), [Saccone](#), [Sciascia](#), [Serafini](#), [Siclari](#), [Stabile](#), [Tiraboschi](#), [Toffanin](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il comma 2, secondo periodo e il comma 3 sono abrogati.»

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 20 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3.5

[Rivolta](#), [Ferrero](#), [Augussori](#), [Riccardi](#), [Pirovano](#), [Grassi](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. In considerazione degli effetti della situazione di crisi economica per le imprese determinata dalla diffusione epidemiologica da Covid-19, gli articoli 48, comma 5, 63 e 88 del decreto legislativo 12 gennaio 2019 n. 14 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Dalla stessa data, cessa di trovare applicazione il provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 32, comma 6 del decreto-legge 2008, n. 185, convertito in legge 28 gennaio 2009, n. 2."

3.7

[Quagliariello](#), [Cirinnà](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. In considerazione degli effetti della situazione di crisi economica per le imprese determinata dalla diffusione epidemiologica da Covid-19, gli articoli 48, comma 5, 63 e 88 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Dalla stessa data, cessa di trovare applicazione il provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 32, comma 6 del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito in legge 28 gennaio 2009, n. 2."

3.6

[Vitali](#), [Pagano](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. Visti gli effetti della crisi economica per le imprese determinata dalla diffusione epidemiologica da Covid-19, gli articoli 48, comma 5, 63 e 88 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della conversione in legge del presente decreto. Dalla stessa data, cessa di trovare applicazione il provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 32, comma 6 del decreto-legge 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2."

3.0.23 (già 3.8)

[Pichetto Fratin](#), [Toffanin](#), [Gallone](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis

(Disposizioni in materia di concessioni ad uso idroelettrico)

1. La durata delle concessioni ad uso idroelettrico rilasciate ai sensi del Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 è da considerarsi al netto di eventuali interruzioni delle attività propedeutiche alla realizzazione dell'impianto e delle opere connesse o fermi dei lavori di realizzazione dell'impianto e delle opere connesse, nonché di eventuali fermate di esercizio disposte dalle

competenti autorità, secondo la normativa vigente in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

2. A tal fine, il periodo nominale di concessione è esteso, su richiesta del proponente, per un periodo di tempo pari alla durata complessiva delle interruzioni delle attività, dei fermi lavori, o delle fermate di esercizio disposte dalle competenti autorità, di cui al presente comma, fino ad un massimo di sei mesi.
3. Durante il suddetto periodo di tempo non sono dovuti i canoni di cui all'articolo 35 e i sovracani di cui all'articolo 53 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, nonché i sovracani di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 959, alla legge 22 dicembre 1980, n. 925 alla legge 24 dicembre 2012 n.228 e alla legge 28 dicembre 2015, n. 221.
4. All'onere derivante dal comma 3, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

3.0.1

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#), [Ruotolo](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis

(Disposizioni in materia di concessioni ad uso idroelettrico)

1. La durata delle concessioni ad uso idroelettrico rilasciate ai sensi del Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 è da considerarsi al netto di eventuali interruzioni delle attività propedeutiche alla realizzazione dell'impianto e delle opere connesse o fermi dei lavori di realizzazione dell'impianto e delle opere connesse, nonché di eventuali fermate di esercizio disposte dalle competenti autorità, secondo la normativa vigente in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

2. Ai fini di cui al comma 1 il periodo nominale di concessione è esteso, su richiesta del proponente, per un periodo di tempo pari alla durata complessiva delle interruzioni delle attività, dei fermi lavori, o delle fermate di esercizio disposte dalle competenti autorità, di cui al presente comma, fino ad un massimo di sei mesi. Durante tale periodo non sono dovuti i canoni di cui all'articolo 35 e i sovracani di cui all'articolo 53 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, nonché i sovracani di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 959, alla legge 22 dicembre 1980, n. 925 alla legge 24 dicembre 2012, n. 228 e alla legge 28 dicembre 2015, n. 221.»

3.0.2

[Arrigoni](#), [Augussori](#), [Grassi](#), [Pirovano](#), [Riccardi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis

(Disposizioni in materia di concessioni ad uso geotermico)

1. La durata delle concessioni ad uso geotermico rilasciate ai sensi del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 è da considerarsi al netto di eventuali interruzioni delle attività propedeutiche alla realizzazione dell'impianto e delle opere connesse o fermi dei lavori di realizzazione dell'impianto e delle opere connesse, nonché di eventuali fermate di esercizio disposte dalle competenti autorità, secondo la normativa vigente in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

2. A tal fine, il periodo nominale di concessione è esteso, su richiesta del proponente, per un periodo di tempo pari alla durata complessiva delle interruzioni, fermi lavori o fermate di esercizio disposte dalle competenti autorità, di cui al presente comma, fino ad un massimo di sei mesi.

3. Durante il suddetto periodo di tempo non sono dovuti i canoni di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22.

4. Per l'attuazione della presente disposizione è autorizzata una spesa massima di 50 milioni di euro per l'anno 2021, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

3.0.3

[Pichetto Fratin](#), [Toffanin](#), [Gallone](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis

(Disposizioni in materia di concessioni ad uso geotermico)

1. La durata delle concessioni ad uso geotermico rilasciate ai sensi del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 è da considerarsi al netto di eventuali interruzioni delle attività propedeutiche alla realizzazione dell'impianto e delle opere connesse o fermi dei lavori di realizzazione dell'impianto e delle opere connesse, nonché di eventuali fermate di esercizio disposte dalle competenti autorità, secondo la normativa vigente in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
2. A tal fine, il periodo nominale di concessione è esteso, su richiesta del proponente, per un periodo di tempo pari alla durata complessiva delle interruzioni, fermi lavori o fermate di esercizio disposte dalle competenti autorità, di cui al presente comma, fino ad un massimo di sei mesi.
3. Durante il suddetto periodo di tempo non sono dovuti i canoni di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22.
4. All'onere derivante dal comma 3, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

3.0.4

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#), [Ruotolo](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis

(Disposizioni in materia di concessioni ad uso geotermico)

1. La durata delle concessioni ad uso geotermico rilasciate ai sensi del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 è da considerarsi al netto di eventuali interruzioni delle attività propedeutiche alla realizzazione dell'impianto e delle opere connesse o fermi dei lavori di realizzazione dell'impianto e delle opere connesse, nonché di eventuali fermate di esercizio disposte dalle competenti autorità, secondo la normativa vigente in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

2. Ai fini di cui al comma 1 periodo nominale di concessione è esteso, su richiesta del proponente, per un periodo di tempo pari alla durata complessiva delle interruzioni, fermi lavori o fermate di esercizio disposte dalle competenti autorità, di cui al presente comma, fino ad un massimo di sei mesi. Durante tale periodo non sono dovuti i canoni di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22.»

3.0.5

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#), [Ruotolo](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis

(Proroga degli effetti di atti amministrativi in scadenza)

1. All'articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "31 luglio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 luglio 2021", e le parole: "novanta giorni" sono sostituite dalle seguenti "centottanta giorni"».

3.0.6

[Tiraboschi](#), [Pichetto Fratin](#), [Toffanin](#), [Gallone](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis

(Proroga degli effetti di atti amministrativi in scadenza)

1. All'articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "31 luglio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 luglio 2021" e le parole: "novanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta giorni".»

3.0.7

[Arrigoni](#), [Augussori](#), [Grassi](#), [Pirovano](#), [Riccardi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis

(Proroga degli effetti di atti amministrativi in scadenza)

All'articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "31 luglio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 luglio 2021" e le parole: "novanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta giorni".»

3.0.8

[Arrigoni](#), [Augussori](#), [Grassi](#), [Pirovano](#), [Riccardi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis

(Proroga della data di applicazione delle riduzioni alle tariffe incentivanti del DM 4 luglio 2019)

In riferimento ai livelli tariffari di cui al Decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 luglio 2019 recante "Incentivazione dell'energia elettrica prodotta dagli impianti eolici on shore, solari fotovoltaici, idroelettrici e a gas residuati dei processi di depurazione", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 agosto 2019, n. 186, il termine di cui all'Allegato 1 è prorogato al 1° Gennaio 2022.

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

3.0.9

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#), [Ruotolo](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis

(Proroga della data di applicazione delle riduzioni alle tariffe incentivanti del DM 4 luglio 2019)

1. In riferimento ai livelli tariffari dell'Allegato 1 del Decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 luglio 2019 recante "Incentivazione dell'energia elettrica prodotta dagli impianti eolici on shore, solari fotovoltaici, idroelettrici e a gas residuati dei processi di depurazione", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 agosto 2019, n. 186, le parole: "1° Gennaio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "1° Gennaio 2022".

3.0.10

[Pichetto Fratin](#), [Toffanin](#), [Gallone](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis

(Proroga della data di applicazione delle riduzioni alle tariffe incentivanti del DM 4 luglio 2019)

1. In riferimento ai livelli tariffari dell'Allegato 1 del Decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 luglio 2019 recante "Incentivazione dell'energia elettrica prodotta dagli impianti

colici on shore, solari fotovoltaici, idroelettrici e a gas residuati dei processi di depurazione", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 agosto 2019, n. 186, le parole: "1° gennaio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2022".»

3.0.11

[Binetti](#), [Gallone](#), [Toffanin](#), [Pichetto Fratin](#), [Rizzotti](#), [Stabile](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis

1. Al fine di prevedere una maggiore azione di prevenzione nella diffusione dell'epidemia da Covid-19, le famiglie con un nucleo familiare di almeno 4 persone e con un reddito ISEE inferiore a 30.000 euro, hanno diritto ad un voucher, denominato "voucher mascherine", per l'acquisto di sistemi di protezione individuale.

2. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro della Salute, da emanare entro 15 giorni dalla legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità per usufruire dell'agevolazione di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 500 milioni di euro a decorrere dal 2020 si provvede mediante le disposizioni di cui al comma 4.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, a copertura degli oneri derivanti dal presente articolo. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.»

3.0.12

[Augussori](#), [Pirovano](#), [Grassi](#), [Riccardi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis

(Proroga di termini in materia di adeguamenti statutari da parte degli Enti del Terzo Settore)

1. All'articolo 101, comma 2 del Codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le parole: "entro il 31 ottobre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 marzo 2021".»

3.0.13

[Augussori](#), [Riccardi](#), [Pirovano](#), [Grassi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis

(Proroga di termini in materia di bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting)

1. All'articolo 23, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "nel periodo di cui al comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2020".

2. L'articolo 23, comma 8, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, così come modificato dal comma 1 del presente articolo, si interpreta

nel senso che il bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting, di cui al medesimo articolo 23, comma 8, può essere richiesto anche per il periodo compreso tra il 1° settembre 2020 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge».

3.0.14

[Augussori](#), [Riccardi](#), [Pirovano](#), [Grassi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis

(Proroga di termini in materia di permessi retribuiti)

1. All'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "e di ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di maggio e giugno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "e di ulteriori complessive diciotto giornate usufruibili sino al 31 dicembre 2020".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, stimati in 300 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

3.0.15

[Augussori](#), [Riccardi](#), [Pirovano](#), [Grassi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis

(Proroga di termini in materia di permessi retribuiti)

1. All'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "nei mesi di maggio e giugno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "sino al 31 dicembre 2020".»

3.0.16

[Augussori](#), [Riccardi](#), [Pirovano](#), [Grassi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis

(Proroga di termini in materia di assenza da lavoro per quarantena o sorveglianza attiva)

1. All'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, primo periodo, le parole: "Fino al 15 ottobre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2020";

b) il comma 2-bis è sostituito dal seguente: "2-bis. L'equiparazione di cui al comma 2 si applica altresì ai giorni di ferie e ai giorni di malattia richiesti dai medesimi lavoratori beneficiari tra il 16 ottobre 2020 e la data di entrata in vigore della presente disposizione. I periodi di assenza di cui al presente comma non sono computabili ai fini del periodo di comportamento né, in ogni caso, in diminuzione delle somme erogate dall'INPS, ai lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, a titolo di indennità di accompagnamento per minorazione civile".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, quantificati in 200 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

3.0.17

[Grimani](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis

(Introduzione della certificazione medica di quarantena)

1. All'articolo 26, comma 3 del decreto-legge 7 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "di malattia con" sono sostituite dalle seguenti: "di quarantena, indicando, nella parte riservata alla prognosi, visibile al datore di lavoro".

3.0.18 (testo 2)

[Garruti](#), [Mininno](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 3-bis

(Disposizioni relative a procedure concorsuali per la Polizia di Stato)

1. Al fine di definire i numerosi contenziosi insorti in relazione al concorso interno per 1400 Vice Ispettori della Polizia di Stato di cui al B.U. del 24 settembre 2013 - Ministero Interno - Dipartimento di Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale Risorse Umane - Ufficio III-Attività Concorsuali n. 333-B/12P.I.I3 ed assicurare lo svolgimento dei maggiori compiti connessi all'emergenza epidemiologica da Covid-19, sono nulli tutti i provvedimenti amministrativi di esclusione dalla prova orale del suddetto concorso avverso i soggetti per i quali sono pendenti ricorsi giurisdizionali aventi ad oggetto i medesimi provvedimenti o la graduatoria definitiva del concorso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. I soggetti di cui al comma 1 sono ammessi allo svolgimento di una procedura selettiva, sulla base di titoli ed esame, per l'accesso al ruolo di viceispettore della Polizia di Stato. La procedura consta di una prova orale sostenuta dinanzi una commissione da nominare con decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, con le procedure di cui al decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 6 agosto 2020 entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. I soggetti idonei al termine della procedura di cui al periodo precedente, sono esonerati dall'accertamento dei requisiti attitudinali previsti nel bando di concorso, coerentemente con la previsione di cui all'art. 2 comma 1 lettera aaaa-sexies) del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 e con la legislazione speciale relativa all'emergenza epidemiologica in atto, e sono ammessi alla frequenza del corso di formazione per la qualifica di Vice Ispettore, da svolgersi con modalità congrue alle disponibilità organizzative e logistiche degli istituti d'istruzione dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

3. La dotazione organica prevista a legislazione vigente per i vice ispettori della Polizia di Stato è aumentata annualmente, secondo l'ordine della graduatoria finale, di un numero di soggetti che completano con esito positivo la procedura selettiva di cui al comma 2, nel limite di spesa di 1 milione di euro annui, che costituisce tetto di spesa a decorrere dall'anno 2021. Ai maggiori oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

4. All'espletamento delle procedure di cui al presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

3.0.18

[Garruti](#), [Mininno](#), [Gallicchio](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 3-bis

(Disposizioni relative a procedure concorsuali per la Polizia di Stato)

1. Al fine di definire i numerosi contenziosi insorti in relazione al concorso interno per 1400 vice ispettori della Polizia di Stato di cui al B.U. del 24 settembre 2013 - Ministero Interno - Dipartimento di Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale Risorse Umane - Ufficio III-Attività Concorsuali n. 333-B/12P.I.I3 ed assicurare lo svolgimento dei maggiori compiti connessi all'emergenza epidemiologica

da Covid-19, sono nulli tutti i provvedimenti amministrativi di esclusione dalla prova orale del suddetto concorso avverso i soggetti per i quali sono pendenti ricorsi giurisdizionali aventi ad oggetto i medesimi provvedimenti o la graduatoria definitiva del concorso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. I soggetti di cui al comma 1 sono ammessi allo svolgimento di una procedura selettiva, sulla base di titoli ed esame, per l'accesso al ruolo di viceispettore della Polizia di Stato. La procedura consta di una prova orale sostenuta dinanzi una commissione da nominare con decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, con le procedure di cui al decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 6 agosto 2020 entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. I soggetti idonei al termine della procedura di cui al periodo precedente, sono esonerati dall'accertamento dei requisiti attitudinali previsti nel bando di concorso, coerentemente con la previsione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera aaaa-sexies) del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 e con la legislazione speciale relativa all'emergenza epidemiologica in atto, e sono ammessi alla frequenza del corso di formazione per la qualifica di vice ispettore, da svolgersi con modalità congrue alle disponibilità organizzative e logistiche degli istituti d'istruzione dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

3. La dotazione organica prevista a legislazione vigente per i vice ispettori della Polizia di Stato è aumentata di un numero corrispondente ai soggetti che completano con esito positivo la procedura selettiva di cui al comma 2. Il soprannumero è riassorbito mediante le vacanze ordinariamente disponibili per cessazioni alla data del 31 dicembre di ogni anno, fermo restando la consistenza complessiva del ruolo prevista nella Tabella A allegata al D.P.R. 24 aprile 1982, n. 335. Agli eventuali maggiori oneri si provvede mediante corrispondenti riduzioni dei posti disponibili per le promozioni nei ruoli sovraordinati, per un ammontare economico-finanziario equivalente.

4. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

3.0.19

[Piarulli](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 3-bis

(Misure concernenti il personale degli enti locali)

1. Al fine di semplificare la procedura di stabilizzazione del personale già in posizione di comando presso gli enti locali da oltre un anno alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, agli interessati che ne facciano domanda, entro il 31 dicembre 2020, si applica quanto previsto dall'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, senza l'assenso dell'amministrazione di appartenenza. La procedura di cui al periodo precedente si applica anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. Il trasferimento di cui al comma 1 è disposto, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento nell'area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di destinazione; il trasferimento può essere disposto anche se la vacanza sia presente in area diversa da quella di inquadramento.

3. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»

3.0.20

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#), [Ruotolo](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 3-bis

(Proroga dei permessi di sindaci lavoratori dipendenti)

All'articolo 1, comma 3, lettera *b*) del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, premettere il seguente numero:

"01) dopo il numero 13, inserire il seguente numero 13-*bis*: «Articolo 25, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Sono fatti salvi i permessi eventualmente usufruiti allo stesso titolo a decorrere dal 31 luglio 2020 fino alla cessazione dello stato di emergenza»".»

3.0.21

[Binetti](#), [Gallone](#), [Toffanin](#), [Pichetto Fratin](#), [Rizzotti](#), [Stabile](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.3-*bis*

1. Al fine di garantire adeguate misure di sostegno didattico agli studenti con disabilità riconosciuta ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con invalidità riconosciuta pari o superiore al 66 per cento è istituito un bonus pari a 500 euro mensili destinato alle famiglie con un reddito ISEE inferiore a 30.000 euro annui per l'acquisto di servizi di Tutorship e che abbiano al loro interno almeno un figlio minore disabile.

2. Ai fini del comma 1, si intende per "servizi di Tutorship" quei servizi volti ad agevolare le attività di studenti con difficoltà motorie, sensoriali, piuttosto che di apprendimento.

3. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro della Salute, da emanare entro 15 giorni dalla legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità per usufruire dell'agevolazione di cui al comma 1.»

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 500 milioni di euro a decorrere dal 2020 si provvede mediante le disposizioni di cui al comma 5.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui articolo 21, comma 11-*bis*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, a copertura degli oneri derivanti dal presente articolo. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.»

3.0.22

[Pichetto Fratin](#), [Toffanin](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.3-*bis*

1. Al comma 1 dell'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, dopo la lettera *g-quater*), è inserita la seguente:

" *g-quinquies*) gli aiuti di cui al presente comma possono essere concessi alle microimprese e piccole imprese ai sensi dell'allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che risultavano in difficoltà ai sensi del medesimo regolamento già alla data del 31 dicembre 2019, purché le stesse non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio, salvo che al momento della cessione dell'aiuto l'impresa abbia rimborsato il prestito, o non abbiano ricevuto aiuti per la ristrutturazione, salvo che al momento della concessione dell'aiuto non siano soggette al piano di ristrutturazione. I predetti requisiti devono essere

dichiarati dall'impresa ai sensi del DPR 445/2000 in sede di richiesta della garanzia."»

Art. 4

4.1

[Romano, Matrisciano](#)

A ggiungere in fine il seguente comma:

«1-bis. Gli allegati XLVII e XLVIII di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono sostituiti dai seguenti:

"ALLEGATO XLVII

INDICAZIONI SU MISURE E LIVELLI DI CONTENIMENTO

Le misure previste nel presente allegato devono essere applicate secondo la natura delle attività, la valutazione del rischio per i lavoratori e la natura dell'agente biologico in questione.

Nella tabella, «raccomandato» significa che le misure dovrebbero essere applicate in linea di principio, a meno che i risultati della valutazione del rischio non indichino il contrario.

A. Misure di contenimento	B. Livelli di contenimento		
	2	3	4
Luogo di lavoro			
1. Il luogo di lavoro deve essere separato da qualsiasi altra attività svolta nello stesso edificio	No	Raccomandato	Sì
2. Il luogo di lavoro deve essere sigillabile in modo da consentire la fumigazione	No	Raccomandato	Sì
Impianti			
3. Il materiale infetto, compreso qualsiasi animale, deve essere manipolato in cabine di sicurezza o in condizioni di isolamento o di adeguato contenimento	Se del caso	Sì, in caso di infezione e trasmessa per via aerea	Sì
Attrezzature			
4. L'aria in entrata e in uscita dal luogo di lavoro deve essere filtrata con un sistema di filtrazione HEPA(1) o simile	No	Sì, per l'aria in entrata e in uscita	Sì, per l'aria in uscita
5. Superfici impermeabili all'acqua e facili da pulire	Sì, per bancone e pavimento	Sì, per bancone, pavimento e altre superfici determinate nella valutazione del rischio	Sì per bancone, pareti, pavimento e soffitto
6. Il luogo di lavoro deve essere mantenuto a una pressione negativa rispetto alla pressione atmosferica	No	Raccomandato	Sì
7. Superfici resistenti ad acidi, alcali, solventi e disinfettanti	Raccomandato	Sì	Sì
Sistema di funzionamento			
8. L'accesso deve essere limitato soltanto agli operatori addetti	Raccomandato	Sì	Sì, attraverso una zona

			filtro (airlock) (2)
9. Controllo efficace dei vettori, per esempio roditori e insetti	Raccomandato	Sì	Sì
10. Procedure specifiche di disinfezione	Sì	Sì	Sì
11. Stoccaggio in condizioni di sicurezza dell'agente biologico	Sì	Sì	Sì, stoccaggio in condizioni di sicurezza
12. Il personale deve fare una doccia prima di uscire dall'area di contenimento	No	Raccomandato	Raccomandato
Rifiuti			
13. Processo di inattivazione convalidato per lo smaltimento sicuro delle carcasse di animali	Raccomandato	Sì, sul sito o fuori sito	Sì, sul sito
Altre misure			
14. Il laboratorio deve contenere la propria attrezzatura	No	Raccomandato	Sì
15. Presenza di una finestra di osservazione, o di una soluzione alternativa, che consenta di vedere gli occupanti	Raccomandato	Raccomandato	Sì

(1) HEPA: filtro antiparticolato ad alta efficienza

(2) Airlock/zona filtro: l'accesso deve avvenire attraverso una zona filtro che è un locale isolato dal laboratorio. La parte esente da contaminazione della zona filtro deve essere separata dalla parte ad accesso limitato tramite uno spogliatoio o docce e preferibilmente da porte interbloccanti."

"ALLEGATO XLVIII

CONTENIMENTO PER PROCESSI INDUSTRIALI

Nella tabella, «raccomandato» significa che le misure dovrebbero essere applicate in linea di principio, a meno che i risultati della valutazione del rischio non indichino il contrario.

Agenti biologici del gruppo 1

Per le attività con agenti biologici del gruppo 1, compresi i vaccini vivi attenuati, devono essere rispettati i principi in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.

Agenti biologici dei gruppi 2, 3 e 4

Può essere opportuno selezionare e combinare le prescrizioni di contenimento delle diverse categorie sottoindicate in base ad una valutazione del rischio connesso ad un particolare processo o a una sua parte.

A. Misure di contenimento	B. Livelli di contenimento		
	2	3	4
Informazioni generali			
1. Gli organismi vivi devono essere manipolati in un sistema che separi fisicamente il processo dall'ambiente	Sì	Sì	Sì
2. I gas di scarico del sistema chiuso devono essere trattati in modo da:	minimizzare la dispersione	impedire la dispersione	impedire la dispersione
3. Il prelievo di campioni, l'aggiunta di materiale a un sistema chiuso e il trasferimento di organismi vivi ad un altro sistema chiuso devono essere effettuati in modo da:	minimizzare la dispersione	impedire la dispersione	impedire la dispersione
4. La massa dei fluidi di coltura non può essere rimossa dal sistema chiuso a meno che gli organismi	inattivati con mezzi chimici o	inattivati con mezzi chimici o	inattivati con mezzi chimici o

vivi non siano stati:	fisici convalidati	fisici convalidati	fisici convalidati
5. I sigilli devono essere progettati in modo da:	minimizzare la dispersione	impedire la dispersione	impedire la dispersione
6. L'area controllata deve essere progettata in modo da trattenere l'intero contenuto del sistema chiuso in caso di fuoriuscita	No	Raccomandato	Sì
7. L'area controllata deve essere sigillabile in modo da consentire la fumigazione	No	Raccomandato	Sì
Impianti			
8. Il personale deve avere accesso a impianti di decontaminazione e di lavaggio	Sì	Sì	Sì
Attrezzature			
9. L'aria in entrata e in uscita dall'area controllata deve essere filtrata con un sistema di filtrazione HEPA (1)	No	Raccomandato	Sì
10. L'area controllata deve essere mantenuta a una pressione negativa rispetto alla pressione atmosferica	No	Raccomandato	Sì
11. L'area controllata deve essere adeguatamente ventilata per ridurre al minimo la contaminazione dell'aria	Raccomandato	Raccomandato	Sì
Sistema di funzionamento			
12. I sistemi chiusi (2) devono essere situati all'interno di un'area controllata	Raccomandato	Raccomandato	Sì, e costruiti a tal fine
13. Affissione di avvisi di pericolo biologico	Raccomandato	Sì	Sì
14. L'accesso deve essere limitato soltanto al personale addetto	Raccomandato	Sì	Sì, attraverso una zona filtro (airlock) (3)
15. Il personale deve fare una doccia prima di uscire dall'area controllata	No	Raccomandato	Sì
16. Il personale deve indossare indumenti protettivi	Sì, indumenti da lavoro	Sì	Sì, cambio completo di indumenti
Rifiuti			
17. Gli effluenti dei lavandini e delle docce devono essere raccolti e inattivati prima dello scarico	No	Raccomandato	Sì
18. Trattamento degli effluenti prima dello scarico finale	Inattivati con mezzi chimici o fisici convalidati	Inattivati con mezzi chimici o fisici convalidati	Inattivati con mezzi chimici o fisici convalidati

(1) HEPA: filtro antiparticolato ad alta efficienza (High Efficiency Particulate Air filter)

(2) Sistema chiuso: un sistema che separa fisicamente il processo dall'ambiente (per esempio vasche di incubazione, serbatoi ecc.).

(3) Airlock/zona filtro: l'accesso deve avvenire attraverso una zona filtro che è un locale isolato dal laboratorio. La parte esente da contaminazione della zona filtro deve essere separata dalla parte ad accesso limitato tramite uno spogliatoio o docce e, preferibilmente, da porte interbloccanti."»

4.0.1

[Manca, Collina](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis

1. All'articolo 13 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente: "Le disposizioni di cui all'articolo 11-bis, commi da 11 a

15, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, sono abrogate.";

b) al comma 5, le parole "fino al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "alle operazioni effettuate entro il 30 giugno 2021".»

Art. 5

5.0.1

[Pesco](#), [Lomuti](#), [Gallicchio](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Semplificazioni in materia di accesso alle procedure di sovraindebitamento per le imprese e i consumatori di cui alla legge 27 gennaio 2012, n. 3, e norme relative alle procedure pendenti).

1. Alla legge 27 gennaio 2012, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) per "consumatore": la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socio di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali;"

b) all'articolo 7, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, il terzo periodo è soppresso;

2) al comma 2, dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti:

"d-bis) se ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;

d-ter) limitatamente al piano del consumatore, se ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;

d-quater) limitatamente all'accordo di ristrutturazione, se risultano commessi atti diretti a frodare le ragioni dei creditori.";

3) dopo il comma 2-bis è aggiunto, infine, il seguente:

"2-ter. La procedura produce i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili.";

c) dopo l'articolo 7 è aggiunto il seguente:

"Art. 7-bis.

(Procedure familiari).

1. I membri della stessa famiglia possono presentare un'unica procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un'origine comune.

2. Ai fini del comma 1, oltre al coniuge, si considerano membri della stessa famiglia i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo, nonché le parti dell'unione civile e i conviventi di fatto di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76.

3. Le masse attive e passive rimangono distinte.

4. Nel caso in cui siano presentate più richieste di composizione della crisi da sovraindebitamento riguardanti membri della stessa famiglia, il giudice adotta i necessari provvedimenti per assicurarne il coordinamento. La competenza appartiene al giudice adito per primo.

5. La liquidazione del compenso dovuto all'organismo di composizione della crisi è ripartita tra i membri della famiglia in misura proporzionale all'entità dei debiti di ciascuno. Quando uno dei debitori non è un consumatore, al progetto unitario si applicano le disposizioni in materia di accordo di composizione della crisi.";

d) all'articolo 8, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

"1-*bis*. La proposta di piano del consumatore può prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno, salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, secondo periodo.

1-*ter*. La proposta di piano del consumatore e la proposta di accordo formulata dal consumatore possono prevedere anche il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo garantito da ipoteca iscritta sull'abitazione principale del debitore se lo stesso, alla data del deposito della proposta, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data.

1-*quater*. Quando l'accordo è proposto da soggetto che non è consumatore e contempla la continuazione dell'attività aziendale, è possibile prevedere il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo con garanzia reale gravante su beni strumentali all'esercizio dell'impresa se il debitore, alla data della presentazione della proposta di accordo, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data. L'organismo di composizione della crisi attesta che il credito garantito potrebbe essere soddisfatto integralmente con il ricavato della liquidazione del bene effettuata a valore di mercato e che il rimborso delle rate a scadere non lede i diritti degli altri creditori.

1-*quinquies*. L'organismo di composizione della crisi, entro sette giorni dall'avvenuto conferimento dell'incarico da parte del debitore, ne dà notizia all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante, i quali entro quindici giorni debbono comunicare il debito tributario accertato e gli eventuali accertamenti pendenti.";

e) all'articolo 9 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 3-*bis* è sostituito dal seguente:

"3-*bis*. Alla proposta di piano del consumatore deve essere allegata una relazione dell'organismo di composizione della crisi, che deve contenere:

a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;

b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;

c) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;

d) l'indicazione presunta dei costi della procedura;

e) l'indicazione del fatto che, ai fini della concessione del finanziamento, il soggetto finanziatore abbia o meno tenuto conto del merito creditizio del debitore valutato, con deduzione dell'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita, in relazione al suo reddito disponibile. A tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale moltiplicato per un parametro corrispondente a numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159.";

2) dopo il comma 3-*bis* sono inseriti i seguenti:

"3-*bis*.1. Alla domanda di accordo di ristrutturazione deve essere allegata una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi, che comprende:

a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;

b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;

c) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;

d) la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, nonché sulla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria;

e) l'indicazione presumibile dei costi della procedura;

f) la percentuale, le modalità e i tempi di soddisfacimento dei creditori;

g) l'indicazione dei criteri adottati nella formazione delle classi, ove previste dalla proposta.

L'organismo di composizione della crisi, nella sua relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore. Nel caso di proposta formulata da un consumatore, si applica quanto previsto alla lettera e) del comma 3-*bis*.

3-*bis*.2. L'organismo di composizione della crisi, entro sette giorni dall'avvenuto conferimento dell'incarico da parte del debitore, ne dà notizia all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante, i quali entro quindici giorni debbono comunicare il debito tributario accertato e gli eventuali accertamenti pendenti.";

f) all'articolo 12, dopo il comma 3-*bis*, sono inseriti i seguenti:

"3-*ter*. Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento ovvero, nel caso di accordo proposto dal consumatore, che ha violato i principi di cui all'articolo 124-*bis* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, anche se dissenziente, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore.

3-*quater*. Il tribunale omologa gli accordi di ristrutturazione anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria quando l'adesione è decisiva ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui all'articolo 11, comma 2 e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione dell'organismo di composizione della crisi, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.";

g) all'articolo 12-*bis*, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Verificata la fattibilità del piano e l'idoneità dello stesso ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili e risolta ogni altra contestazione anche in ordine all'effettivo ammontare dei crediti, il giudice omologa il piano, disponendo per il relativo provvedimento una forma idonea di pubblicità. Quando il piano prevede la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o di beni mobili registrati, il decreto deve- essere trascritto, a cura dell'organismo di composizione della crisi. Con l'ordinanza di rigetto il giudice dichiara l'inefficacia del provvedimento di sospensione di cui al comma 2, ove adottato.";

2) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

"3-*bis*. Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124-*bis* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore.";

3) al comma 5, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: "e comma 3-*bis*";

h) all'articolo 13 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 3 sono soppresse le seguenti parole: "e dei crediti di cui all'articolo 7, comma 1, terzo periodo";

2) al comma 4-*bis*, *dopo le parole*: "di cui alla presente sezione" sono inserite le seguenti: "compresi quelli relativi all'assistenza dei professionisti";

i) all'articolo 14-*ter*, dopo il comma 7, è aggiunto, infine, il seguente:

"7-*bis*. La procedura di liquidazione della società produce effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili.";

l) l'articolo 14-*decies* è sostituito dal seguente:

"Art. 14-*decies*. (*Azioni del liquidatore*) - 1. Il liquidatore, autorizzato dal giudice, esercita o se pendente, prosegue, ogni azione prevista dalla legge finalizzata a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti.

2. Il liquidatore, sempre con l'autorizzazione del giudice, esercita o, se pendenti, prosegue le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo le norme del codice civile.

3. Il giudice autorizza il liquidatore ad esercitare o proseguire le azioni di cui ai commi 1 e 2, quando è utile per il miglior soddisfacimento dei creditori.";

m) dopo l'articolo 14-*terdecies* è inserito il seguente:

"Art. 14-*quaterdecies*.

(Debitore incapiente)

1. Il debitore persona fisica meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, può accedere all'esdebitazione solo per una volta, fatto salvo l'obbligo di pagamento del debito entro quattro anni dal decreto del giudice laddove sopravvengano utilità rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore al dieci per cento. Non sono considerate utilità, ai sensi del periodo precedente, i finanziamenti, in qualsiasi forma erogati.

2. La valutazione di rilevanza di cui al comma 1 deve essere condotta su base annua, dedotte le spese di produzione del reddito e quanto occorrente al mantenimento del debitore e della sua famiglia in misura pari all'assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159.

3. La domanda di esdebitazione è presentata tramite l'organismo di composizione della crisi al giudice competente, unitamente alla seguente documentazione:

a) l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute;

b) l'elenco degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;

c) la copia delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;

d) l'indicazione degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare.

4. Alla domanda deve essere allegata una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi, che comprende:

a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;

b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;

c) l'indicazione dell'eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;

d) la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.

5. L'organismo di composizione della crisi, nella relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita; a tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore a quella indicata al comma 2.

6. I compensi dell'organismo di composizione della crisi sono ridotti della metà.

7. Il giudice, assunte le informazioni ritenute utili, valutata la meritevolezza del debitore e verificata, a tal fine, l'assenza di atti in frode e la mancanza di dolo o colpa grave nella formazione dell'indebitamento, concede con decreto l'esdebitazione, indicando le modalità e il termine entro il quale il debitore deve presentare, a pena di revoca del beneficio, ove positiva, la dichiarazione annuale relativa alle sopravvenienze rilevanti ai sensi dei commi 1 e 2.

8. Il decreto è comunicato al debitore e ai creditori, i quali possono proporre opposizione nel termine di trenta giorni. Decorsi trenta giorni dall'ultima delle comunicazioni, il giudice, instaurato

nelle forme ritenute più opportune il contraddittorio tra i creditori oppositori ed il debitore, conferma o revoca il decreto. La decisione è soggetta a reclamo da presentare al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento.

9. L'organismo di composizione della crisi, se il giudice ne fa richiesta, compie le verifiche necessarie per accertare l'esistenza di sopravvenienze rilevanti ai sensi dei commi 1 e 2.".

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle procedure pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Nei procedimenti di omologazione degli accordi e dei piani del consumatore pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, il debitore può presentare, sino all'udienza ai sensi dell'articolo 10 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, istanza al tribunale per la concessione di un termine non superiore a novanta giorni per il deposito di una nuova proposta di accordo o di un nuovo piano del consumatore, redatti in conformità alla presente legge. Il termine decorre dalla data del decreto con cui il Tribunale assegna il termine e non è prorogabile. L'istanza è inammissibile se presentata nell'ambito di un procedimento di omologazione della proposta di accordo nel corso del quale è già stata tenuta l'udienza, ma non sono state raggiunte le maggioranze stabilite dall'articolo 11, comma 2, della legge 27 gennaio 2012, n. 3.

4. Quando il debitore intende modificare unicamente i termini di adempimento dell'accordo di ristrutturazione o del piano deposita sino all'udienza fissata per l'omologa una memoria contenente l'indicazione dei nuovi termini, depositando altresì la documentazione che comprova la necessità della modifica dei termini. Il differimento dei termini non può essere superiore di sei mesi rispetto alle scadenze originarie. Il Tribunale, riscontrata la sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 12 ovvero di cui all'articolo 12-bis della legge 27 gennaio 2012, n. 3, procede all'omologa, dando espressamente atto delle nuove scadenze.».

5.0.2

[Grimani](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis

(Disposizioni in materia di applicazione delle norme di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 ottobre 2020)

1. Ai fini della corretta applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, lettera *d*), numero 8), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 ottobre 2020, fermi restando i limiti orari ivi indicati, il divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze si intende riferito esclusivamente agli esercizi pubblici che offrono attività di ristorazione con asporto ai quali non è stata rilasciata, alla data di entrata in vigore del decreto, concessione per l'occupazione di suolo pubblico permanente o temporanea con tavoli per il consumo dei cibi. Resta fermo il limite di consumo al tavolo con un massimo di sei persone per tavolo, di cui all'articolo 1, lett. *d*), numero 8) del medesimo decreto.»

5.0.3

[Grimani](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis

(Disposizioni in materia di applicazione delle norme di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 ottobre 2020)

1. Ai fini della corretta applicazione delle disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 ottobre 2020, con riferimento alla attività di ristorazione con asporto di cui all'articolo 1, lettera *d*), numero 8), del medesimo decreto, fermi restando i limiti orari ivi indicati nonché il divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze, è consentito il consumo al tavolo, con un massimo di sei persone, per tutti gli esercizi pubblici in possesso di regolare concessione per l'occupazione di suolo pubblico permanente o temporanea realizzata con tavoli per la consumazione.»

5.0.4

[Vitali](#), [Pagano](#), [Papatheu](#), [Floris](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.5-bis

(Semplificazione in materia di contratti pubblici)

1. All'articolo 80, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo periodo è sostituito dal seguente "Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore al dieci per cento del valore del contratto di appalto o di concessione e comunque non inferiore a cinquantamila euro";

b) il quinto periodo è sostituito dal seguente: "Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commesso gravi violazioni agli obblighi relativi al pagamento di imposte o contributi previdenziali, nei limiti di quanto esigibile ai sensi delle disposizioni del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, dell'articolo 68 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e dell'articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 e delle singole leggi di imposta, qualora tale mancato pagamento costituisca una grave violazione ai sensi rispettivamente del secondo e del quarto periodo, con esclusione dei debiti che siano oggetto di provvedimenti di annullamento o di sospensione, ottenuti in via amministrativa o giudiziale ovvero per espressa disposizione di legge, nonché di quelli oggetto di rateizzazione sino a decadenza dal beneficio rateale secondo le specifiche disposizioni applicabili. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande. Tale esclusione non si applica, altresì, quando l'operatore economico sia stato informato dalla stazione appaltante dell'importo preciso dovuto a seguito della violazione di obblighi relativi al pagamento di imposte o contributi previdenziali in un momento successivo alla scadenza del termine di presentazione della domanda, purché l'estinzione di tali obblighi, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati entro trenta giorni dalla predetta comunicazione."

2. Le disposizioni di cui al comma 1, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.»

5.0.5

[Vattuone](#), [Collina](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis

(Proroga in materia di Banca Dati Nazionale DNA)

1. All'articolo 17, comma 1, della legge 30 giugno 2009, n. 85, la parola "2020" è sostituita dalla seguente "2021".».

5.0.6

[Grimani](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«5-bis

(Disposizioni in materia di assemblee condominiali)

1. All'articolo 63, comma 1-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole "di tutti i condomini" sono sostituite dalle seguenti: "della maggioranza dei condomini".».

5.0.7

[Vattuone, Collina](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis

All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, le parole "31 dicembre 2020", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021"».

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1762](#)

Art. 2

2.100/1

[Malan, Rizzotti](#)

All'emendamento 2.100, al comma 01 sostituire le parole: "interamente dedicata alla violenza contro le donne" con le seguenti: "sulla violenza legata ai rapporti di coppia, anche passati, o di famiglia o a motivazioni sessuali ovvero di discriminazione o oppressione legata al sesso della vittima".

2.100/2

[Pillon](#)

All'emendamento 2.100, al comma 01, secondo periodo, sostituire le parole: "contro le donne" con le seguenti: "di genere".

2.100/3

[Pillon](#)

All'emendamento 2.100, al comma 01, secondo periodo, dopo le parole: "contro le donne" inserire le seguenti: "e gli uomini".

2.100/4

[Malan, Rizzotti](#)

All'emendamento 2.100, al comma 01, sopprimere le parole: "che produca stime anche sulla parte sommersa dei diversi tipi di violenza".

2.100/5

[Malan, Rizzotti](#)

All'emendamento 2.100, al comma 01, dopo le parole: "atti persecutori" inserire le seguenti: "in riferimento a comportamenti che costituiscono o contribuiscono a costituire reato".

2.100/6

[Malan, Rizzotti](#)

All'emendamento 2.100, al comma 01, sostituire le parole: "fino al livello regionale" con le seguenti: "a livello nazionale e regionale".

2.100/7

[Malan, Rizzotti](#)

All'emendamento 2.100, al comma 01 sostituire le parole: "trasmettono gli esiti di tale indagine" con le seguenti: "pubblicano gli esiti di tale indagine e li trasmettono".

2.100/8

[Malan, Rizzotti](#)

All'emendamento 2.100, al comma 01, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", al Senato e alla Camera".

2.100/9

[Malan, Rizzotti](#)

All'emendamento 2.100, al comma 02, sopprimere il primo periodo.

2.100/10

[Pillon](#)

All'emendamento 2.100, al comma 02, sopprimere il primo periodo.

2.100/11

[Pillon](#)

All'emendamento 2.100, al comma 02, primo periodo, sostituire le parole: "ai danni delle donne" con le seguenti: "di genere".

2.100/12

[Malan, Rizzotti](#)

All'emendamento 2.100, al comma 02, secondo periodo, dopo le parole: "effettuata dall'ISTAT" inserire le seguenti: "riferendoli a tutte le persone".

2.100/13

[Malan, Rizzotti](#)

All'emendamento 2.100, al comma 02, secondo periodo, dopo le parole: "effettuata dall'ISTAT" inserire le seguenti: "che si riferiscano a comportamenti che costituiscono o contribuiscono a costituire reato".

2.100/14

[Malan, Rizzotti](#)

All'emendamento 2.100, al comma 02, sopprimere il terzo periodo.

2.100/15

[Pillon](#)

All'emendamento 2.100, al comma 02, terzo periodo, sopprimere le parole da: "e dalla Presidenza" fino alla fine del periodo.

2.100/16

[Pillon](#)

All'emendamento 2.100, al comma 02, dopo il terzo periodo, inserire il seguente: "I quesiti devono rispondere a criteri di oggettività e di imparzialità, al fine di scongiurare la possibilità che la loro formulazione induca a risposte pregiudizievoli o fuorvianti."

2.100/17

[Malan, Rizzotti](#)

All'emendamento 2.100, al comma 02, quinto periodo, sostituire la parola: "donne" con la seguente: "persone".

2.100/18

[Malan, Rizzotti](#)

All'emendamento 2.100, al comma 02, sesto periodo, sostituire la parola: "fidanzato" con le seguenti: "fidanzato/a", le parole: "conoscente/amico" con: "conoscente/amico/a", la parola: "vicino" con: "vicino/a", la parola: "compagno" con: "compagno/a".

2.100/100

Il Relatore

Apportare le seguenti modifiche:

a. al comma 01, sostituire le parole «o in danno» con le seguenti: « sul luogo del fatto dei figli degli autori o delle vittime»

b. al comma 02 sopprimere il quarto periodo e al sesto periodo sostituire le parole «ex

fidanzato/a» con le seguenti «ex fidanzato».

2.100

Il relatore

Al comma 1 premettere i seguenti:

«01. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 11 al fine di supportare le politiche e le azioni di contrasto alla violenza di genere, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunità per la conduzione di indagini campionarie si avvale dei dati e delle rilevazioni effettuate dall'ISTAT e dal SISTAN. L'ISTAT e il SISTAN realizzano, con cadenza triennale, una indagine campionaria interamente dedicata alla violenza contro le donne che produca stime anche sulla parte sommersa dei diversi tipi di violenza, ossia violenza fisica, sessuale, psicologica, economica, anche alla presenza o in danno dei figli e atti persecutori, fino al livello regionale. L'ISTAT e il SISTAN trasmettono gli esiti di tale indagine alla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per le pari opportunità.

02. Spetta al Ministro con delega per le pari opportunità il potere di indirizzo in merito alla individuazione delle esigenze di rilevazione statistica in materia di prevenzione e contrasto della violenza ai danni delle donne. I quesiti per la raccolta dei dati sono quelli impiegati nella più recente indagine sulla sicurezza delle donne effettuata dall'ISTAT. Qualora vengano ravvisate nuove esigenze informative per una migliore comprensione e analisi del fenomeno e per l'individuazione di più efficaci misure per il contrasto alla violenza ai danni delle donne, i quesiti di cui al periodo precedente possono essere integrati dall'ISTAT e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento per le pari opportunità stessa con appositi provvedimenti. Relativamente ai quesiti sulla violenza sessuale prima dei sedici anni essi possono essere posti solo previa autorizzazione dell'esercente la responsabilità genitoriale. I quesiti sulla violenza psicologica ed economica per le donne in coppia devono essere integrati anche con domande relative alla presenza di figli minori di età ovvero alla presenza in casa di figli minori di età. Con riguardo alla relazione autore-vittima l'elenco del set minimo di modalità che devono essere previste nelle rilevazioni dell'ISTAT deve essere il seguente: 1. coniuge/convivente; 2. fidanzato; 3. ex coniuge/ex convivente; 4. ex fidanzato/a; 5. altro parente; 6. collega/datore di lavoro; 7. conoscente/amico; 8. cliente; 9. vicino di casa; 10. compagno di scuola; 11. insegnante o persona che esercita una attività di cura e/o custodia 12. medico o operatore sanitario 13. persona sconosciuta alla vittima; 14 altro; 15. autore non identificato.

03. La Relazione annuale di cui all'art. 5-*bis* del decreto legge 14 agosto 2013, n. 93 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119 è integrata dai dati e dalle informazioni derivanti dall'indagine di cui al comma 01 al momento disponibili nonché dalle indagini di cui all'articolo 7, comma 1. Resta fermo il divieto di comunicazione delle informazioni coperte dal segreto investigativo e quello di cui all'articolo 9 della legge 1 aprile 1981, n.121»

Art. 4

4.1 (testo 2)

[Rizzotti](#), [Valente](#)

Al comma 2 apportare le seguenti modifiche:

a) *dopo le parole: «di concerto» inserire le seguenti: «con il Ministro con delega alle pari opportunità e»;*

b) *sostituire le parole «pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2009, » con le seguenti: «anche sulla base dell'aggiornamento del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 novembre 2017, recante le linee guida nazionali per le Aziende sanitarie e le Aziende ospedaliere in tema di soccorso e assistenza socio-sanitaria alle donne vittime di violenza»;*

c) *sostituire le parole da: «tra vittima e autore dei reati» fino alla fine del periodo con le seguenti: « tra vittima e autore del reato secondo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma*

02 dell'articolo 1 e rilevando la tipologia di violenza esercitata sulla vittima (violenza fisica, sessuale, psicologica, economica), se la violenza è commessa in presenza sul luogo del fatto dei figli degli autori o delle vittime e se la violenza è commessa unitamente ad atti persecutori; gli indicatori di rischio di rivittimizzazione previste dall'allegato B di cui al citato decreto del presidente del Consiglio dei ministri 24 novembre 2017 facendo salva la garanzia di anonimato delle vittime.».

Art. 5

5.1 (testo 2)

[Maiorino](#), [Mantovani](#), [Valente](#)

All'articolo 5 apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Al fine di approfondire ulteriormente l'analisi dei fenomeni di cui all'articolo 1, il Ministero dell'interno provvede, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a dotare il Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1 aprile 1981, n. 121, di funzionalità che consentano di rilevare con riguardo ai reati di cui al comma 3 ogni eventuale ulteriore informazione utile a definire la relazione "vittima-autore", secondo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 02 dell'articolo 2, nonché, ove noti: l'età e il genere degli autori e delle vittime; le informazioni sul luogo dove il fatto è avvenuto; la tipologia di arma eventualmente utilizzata; se la violenza è commessa in presenza sul luogo del fatto dei figli degli autori o delle vittime; ovvero se la violenza è commessa unitamente ad atti persecutori. »;*

b) *dopo il comma 1 inserire i seguenti: « 1-bis Fermo restando quanto previsto dall'art. 3, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, il Ministero dell'interno comunica all'ISTAT, previa anonimizzazione e con cadenza periodica almeno semestrale, i dati immessi nel predetto Centro elaborazione dati ai sensi del comma 1.*

1-ter Al fine di consentire l'attuazione di quanto previsto dal comma 1 il Ministero dell'interno introduce la compilazione obbligatoria dei dati di cui al citato comma 1 al momento della denuncia»;

c) *sostituire il comma 2 con il seguente: « 2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero della Giustizia introduce nei propri sistemi informativi su reati, procedimenti, condanne, autori e vittime, le informazioni fondamentali al fine di monitorare il fenomeno della violenza contro le donne, mediante l'individuazione con riguardo ai reati di cui al comma 3, della relazione autore-vittima secondo quanto stabilito dall'ultimo periodo del comma 02 dell'articolo 2 e prevedendo che siano raccolti, anche i dati relativi all'età e al genere degli autori e delle vittime, ai luoghi in cui il fatto è avvenuto, all'eventuale tipologia di arma utilizzata, alla presenza sul luogo del fatto dei figli degli autori o delle vittime.»;*

d) *sostituire il comma 3 con il seguente: «3. La relazione autore-vittima secondo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 02 dell'articolo 2 è rilevata per i seguenti reati:*

1) omicidio anche tentato di cui all'articolo 575 del codice penale anche nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma del codice penale;

2) percosse di cui all'articolo 581 del codice penale;

*3) lesioni personali di cui all'articolo 582 del codice penale anche nelle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 583 del codice penale e di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso di cui all'articolo 583-*quinquies* del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma e 585 del medesimo codice penale;*

4) violenza privata di cui all'articolo 610 del codice penale;

5) violazione di domicilio di cui all'articolo 614 del codice penale;

6) sequestro di persona di cui all'articolo 605 del codice penale;

7) aborto di donna non consenziente di cui all'articolo 18 della legge 22 maggio 1978, n. 194;

- 8) minaccia di cui all'articolo 612 del codice penale;
- 9) abbandono di persona minore o incapace di cui all'articolo 591 del codice penale;
- 10) prostituzione minorile di cui all'articolo 600-*bis* del codice penale;
- 11) favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione di cui all'articolo 3, della Legge 20 febbraio 1958, n. 75;
- 12) violenza sessuale di cui all'articolo 609-*bis* del codice penale anche nelle ipotesi aggravate di cui all'articolo 609-*ter* del codice penale e violenza sessuale di gruppo di cui all'articolo 609-*octies* del codice penale;
- 13) atti sessuali con minorenne di cui all'articolo 609-*quater* del codice penale e corruzione di minorenne di cui all'articolo 609-*quinqüies* del codice penale;
- 14) violazione degli obblighi di assistenza familiare di cui all'articolo 570 del codice penale e violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio di cui all'articolo 570-*bis* del codice penale;
- 15) danneggiamento di cui all'articolo 635 del codice penale;
- 16) estorsione dell'articolo 629 del codice penale;
- 17) maltrattamenti contro familiari e conviventi di cui all'articolo 572 del codice penale;
- 18) atti persecutori di cui all'articolo 612-*bis* del codice penale;
- 19) circonvenzione di incapace di cui all'articolo 643 del codice penale;
- 20) diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, di cui all'articolo 612-*ter* del codice penale;
- 21) violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa di cui all'articolo 387-*bis* del codice penale;
- 22) costrizione o induzione al matrimonio di cui all'articolo 558- *bis* del codice penale;
- 23) pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili di cui all'articolo 583-*bis* del codice penale;
- 24) tratta di persone di cui all'articolo 601 del codice penale.»;

e) sopprimere il comma 4;

f) sostituire il comma 5 con il seguente: «5. Con decreto del Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dell'Interno, da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito un sistema di raccolta dati interministeriale nel quale sono raccolti i dati relativi ai reati di cui al comma 3, con le indicazioni di cui al comma 1. Tale sistema di raccolta dati è alimentato dalle amministrazioni interessate che garantiscono l'inserimento e la raccolta in maniera integrata dei dati suddetti evitando duplicazioni o sovrapposizioni.».

g) sostituire il comma 6 con il seguente: «6. Il sistema di raccolta dati di cui al comma 5 raccoglie, inoltre, per ogni donna vittima di violenza, in ogni grado del procedimento giudiziario, le informazioni su denunce, misure di prevenzione applicate dal questore o dall'autorità giudiziaria, misure precautelari, misure cautelari, ordini di protezione e misure di sicurezza, i provvedimenti di archiviazione e le sentenze.».

h) al comma 7 apportare le seguenti modificazioni:

1. *sostituire le parole:* «I dati» *con le seguenti:* «Salvo quanto previsto dal comma 1-*bis*, i dati di cui al comma 6 »;

2. *aggiungere ,in fine, il seguente periodo:* «anche ai fini delle relazioni di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge. Dei dati riguardanti le donne che hanno subito violenza e che hanno presentato denuncia deve essere assicurato l'anonimato.»;

i) dopo il comma 7 aggiungere i seguenti: "7-*bis*. La Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per le pari opportunità può richiedere dati ed informazioni, disponibili al

momento della richiesta, provenienti dal sistema di raccolta dati di cui al comma 5. 7-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 900.000 mila euro per l'anno 2021 e 200.000 a decorrere dall'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023 e relative proiezioni, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

Art. 6

6.1 (testo 2)

[Laforgia, Valente](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

- 1) *sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «dodici mesi»;*
- 2) *sostituire le parole: «al fine di prevedere l'obbligatorio» con le seguenti: «al fine di prevedere, con riguardo ai reati di cui all'articolo 5, comma 3, l'inserimento»;*
- 3) *dopo le parole: «autore vittima» inserire le seguenti: «secondo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 02 dell'articolo 2 e di»;*
- 4) *dopo le parole: «e delle vittime» inserire le seguenti: «, alla presenza sul luogo del fatto dei figli degli autori o delle vittime, ai luoghi in cui è avvenuto il fatto e all'eventuale tipologia di arma utilizzata.»;*

Conseguentemente, al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

- 1) *al comma 2, all'alinea, sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti «dodici mesi»;*
- 2) *alla lettera a), dopo la parola: «nonché» inserire le seguenti: «alla persona offesa e» e sostituire le parole: «al patrocinio a spese dello stato» con le seguenti: «e del conseguente provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell'articolo 76 comma 4-ter del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.115, recante il Testo unico in materia di spese di giustizia»;*
- 3) *alla lettera b), sostituire le parole da: «all'applicazione» fino alla fine del periodo con le seguenti: «a precedenti condanne a pene detentive e alla qualifica di recidivo»;*

Art. 7

7.1 (testo 2)

[Rampi, Valente](#)

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sostituire le parole: «L'ISTAT e il SISTAN assicurano la realizzazione, con cadenza biennale, di indagini sui centri antiviolenza e le case rifugio accreditati» con le seguenti: «1. Al fine di supportare le politiche e le azioni di contrasto alla violenza di genere, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunità si avvale dell'ISTAT e del SISTAN, i quali realizzano indagini sui centri antiviolenza e le case rifugio accreditati e non accreditati su dati distinti a seconda dell'accreditamento o meno del centro o della casa rifugio e disaggregati per Regioni e province autonome di Trento e Bolzano anche ai fini della Relazione di cui all'articolo 2»;

b) al comma 1, lettera a), dopo le parole: «dell'utenza» inserire le seguenti: «garantendo l'anonimato dei dati»;

c) al comma 1, lettera b), sostituire le parole «e stalking» con le seguenti: «assistita e atti persecutori».

d) dopo le parole: «tipologie di» inserire le seguenti: «interventi di»;

e) dopo il comma 1, aggiungere i seguenti: «1-bis. I dati rilevati nell'ambito delle indagini

statistiche di cui al comma 1 sono trasmesse alle Regioni, alle province autonome di Trento e Bolzano e agli enti locali che ne fanno richiesta.

1-ter. Al fine di non gravare sulla attività dei centri antiviolenza e delle case rifugio le Regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e gli enti locali, fatte salve le loro competenze e la possibilità di effettuare autonome rilevazioni sul fenomeno della violenza, utilizzano i dati disaggregati su base territoriale raccolti dall'Istat per le indagini periodiche di cui al comma 1.».

1.3.2.1.2. 1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 192 (pom.) del 28/10/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)
MERCOLEDÌ 28 OTTOBRE 2020
192^a Seduta

Presidenza del Presidente
[PARRINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Simona Flavia Malpezzi.

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE REFERENTE

(1970) Conversione in legge del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il [PRESIDENTE](#) comunica di aver completato l'esame degli emendamenti sotto il profilo dell'ammissibilità. Essendo tuttavia in programma nel pomeriggio una riunione con la Presidente del Senato per procedere a una valutazione congiunta, propone di convocare una ulteriore seduta per le ore 19, al termine dei lavori dell'Assemblea, al fine di rendere noti gli esiti del vaglio.

Il senatore [CALDEROLI](#) (L-SP-PSd'Az) dissente dalla proposta del Presidente.

La senatrice [LEZZI](#) (M5S) ritiene preferibile rinviare il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta già convocata per le ore 8,45 di domani, giovedì 29 ottobre.

Non essendoci ulteriori richieste di intervento, il [PRESIDENTE](#) rinvia a domani il seguito dell'esame del disegno di legge in titolo, proponendo fin d'ora che le votazioni abbiano luogo nel corso della prossima settimana.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(1762) Valeria VALENTE ed altri. - Disposizioni in materia di statistiche in tema di violenza di genere

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta di ieri.

Il **PRESIDENTE** comunica che non è ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio sugli emendamenti. Pertanto, rinvia il seguito della discussione del disegno di legge in titolo.

(1894) Istituzione della giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di Coronavirus, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mulè ed altri; Elena Murelli ed altri; Martina ed altri; Stefania Mammi ed altri; Roberto Rossini ed altri

(1861) SALVINI ed altri. - Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia da COVID-19, nonché interventi finalizzati a garantire un giusto ristoro in favore degli operatori sanitari e socio-sanitari deceduti o che hanno riportato lesioni o infermità di tipo irreversibile a causa dell'infezione da COVID-19

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta di ieri, martedì 27 ottobre.

Ha inizio la discussione generale.

La senatrice **CANTU'** (*L-SP-PSd'Az*) espone alcune riflessioni sull'opportunità di predisporre un testo base che tenga conto di entrambi i disegni di legge in titolo. Infatti, a suo avviso, il disegno di legge n. 1861 è stato strutturato proprio in chiave di integrazione normativa con il disegno di legge n. 1894, approvato dalla Camera dei deputati, al fine di consentire al Senato di apportare miglioramenti al testo in seconda lettura.

L'obiettivo è qualificare la Giornata nazionale in memoria delle vittime da Covid-19 non solo in una logica celebrativa, ma anche con una finalità di ristoro economico. Al contempo, si dovrebbero promuovere interventi di prevenzione, sensibilizzazione ed educazione in termini culturali, per il contrasto delle infezioni non solo a rilevanza pandemica, stimolando sani stili di vita e pratiche comportamentali, a cominciare dal coinvolgimento proattivo delle nuove generazioni quale migliore prospettiva di un nuovo patto intergenerazionale a tutela dei più fragili e vulnerabili, i quali durante l'emergenza pandemica hanno ricevuto assistenza e cura dal personale medico e sanitario, che ha dato prova di spirito di abnegazione e servizio ben oltre qualsiasi aspettativa da codice deontologico professionale. A tale riguardo, sottolinea che già il titolo del disegno di legge n. **1861** intende coniugare entrambe le dimensioni, proponendo di assumere la Giornata della memoria sia come altissimo riconoscimento morale, sia come un altrettanto importante riconoscimento di natura economica, che d'altronde è stato mutuato da un "grido di dolore" della categoria, attraverso gli ordini professionali, secondo quell'*idem sentire* che è il comune denominatore di entrambi i disegni di legge. Ritiene opportuno, a tale proposito, promuovere un ciclo di poche audizioni qualificate da svolgere in linea con la tabella di marcia indicata per l'*iter* dei disegni di legge in titolo.

Acquisisce, a suo avviso, la stessa rilevanza civica e valoriale l'accoppiamento della finalità di memoria delle vittime con quella del ristoro economico, per far sì che a un valore etico ideale

corrisponda anche un riconoscimento tangibile nei confronti di chi ha saputo in modo totalizzante pensare prima al bisogno sanitario e socio sanitario, secondo i dettami di Ippocrate, e poi a se stesso. Ribadisce che chi "rimane" deve essere non solo ricordato ma anche ristorato. Pertanto, l'indennizzo economico assume importanza fondamentale nei confronti sia degli operatori sanitari, sia dei loro familiari, dal momento che medici e infermieri hanno svolto la loro funzione di cura anche a rischio della propria vita, pur nella consapevolezza della pericolosità del virus. In estrema sintesi, ritiene doveroso prendersi cura di chi ha dato cura, sia dal punto di vista celebrativo che economico: trattasi di un riconoscimento per tutti i medici deceduti e compromessi irrimediabilmente per aver curato gli altri in epoca pandemica, tanto più che medici di medicina generale e pediatri di famiglia, in qualità di liberi professionisti convenzionati, non hanno accesso alle procedure INAIL di infortunio e malattia professionale.

Evidenzia che una parte non meno significativa ed importante dell'articolato è dedicata a iniziative progettuali di promozione della salute, da divulgare attraverso gli strumenti di comunicazione a partire dalle scuole e in sinergia con i *media* istituzionali. Si tratta di una strategia più ampia di investimento in prevenzione sanitaria e sociosanitaria, intesa non solo come igiene e sanità pubblica, ma anche come pratica di vita per il benessere dell'individuo e della comunità. A tal fine, si dovrebbe puntare a sensibilizzare i giovani e le loro famiglie, promuovendo a livello culturale l'adozione di azioni di contrasto delle malattie infettive senza soluzione di continuità, dunque non solo in chiave didattica ma anche come adesione consapevole di corretti comportamenti quotidiani e sani stili di vita, anche dal punto di vista alimentare. La sfida è superare la logica della mera resilienza e rafforzare il governo dei rischi come individui e comunità.

Non sottace una certa macchinosità delle modalità di accesso all'indennizzo, che impone di esplorare la possibilità di adottare soluzioni semplificatrici, rafforzando al contempo il sistema dei controlli, in modo che il riconoscimento economico sia percepito esclusivamente da chi ne ha diritto. Occorre un livello di attenzione molto elevato, perché in Italia c'è troppa burocrazia e pochi controlli.

Pur confermando la clausola di invarianza finanziaria, ritiene opportuno considerare, in sede di elaborazione definitiva del testo, l'introduzione di un meccanismo virtuoso di garanzia di invarianza tendenziale, con una responsabilizzazione del sistema previdenziale pubblico e privato: per l'assegno *una tantum*, invece, i fondi di solidarietà attivi risultano ampiamente capienti in relazione alla consistenza quantitativa della domanda.

Sottolinea che nel disegno di legge n. [1861](#) si è cercato di proporre soluzioni che tengano conto dei principi espressi, con meccanismi destinati a valorizzare la generosità dei tanti benefattori cittadini, lavoratori, imprese, nel convincimento che la Commissione saprà esprimere proposte migliorative, secondo procedure puntuali e controlli stringenti, assumendo il tema degli indennizzi non disgiunto dalla Giornata della memoria.

Per non limitarsi a considerare gli operatori sanitari come eroi, il legislatore è chiamato a prendersi cura di chi ha offerto cure durante l'emergenza sanitaria, a ricordare alla collettività il ruolo svolto da medici, infermieri e altri operatori che, pur in carenza di dispositivi di protezione, hanno anteposto il bisogno sanitario degli altri e il codice deontologico alla propria sicurezza.

È dovere dello Stato - che non aveva adeguato il piano pandemico né si era approvvigionato di dispositivi di protezione individuale - tutelare altresì i familiari dei sanitari vittime della pandemia. Si è quindi recepita la lettura dell'ordine dei medici di Milano sugli indennizzi, puntando però a un piano di promozione della salute che passa per una Giornata nazionale, in cui attori locali - scuole, ASL, Regioni - sono chiamati a ideare o appoggiare progetti di divulgazione ed educazione. Sottolinea come si tratti quindi di un piano che parte dai territori, che propone esempi e non impone divieti, soprattutto per i giovani, e che dovrebbe dare risultati concreti e capillari.

Il [PRESIDENTE](#) accoglie la proposta della senatrice Cantù di svolgere un breve ciclo di audizioni informali. A tal fine, propone di fissare per le ore 12 di domani, giovedì 29 ottobre, il termine per comunicare i nominativi dei soggetti da convocare in audizione.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,25.

1.3.2.1.3. 1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 107 (pom.) del 03/11/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 107
MARTEDÌ 3 NOVEMBRE 2020

Presidenza del Presidente
[PARRINI](#)

Orario: dalle ore 14,05 alle ore 14,50

*AUDIZIONI INFORMALI IN VIDEOCONFERENZA SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 1894 E 1861
(GIORNATA NAZIONALE DELLE VITTIME DA COVID-19)*

1.3.2.1.4. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 194 (pom.) del 03/11/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MARTEDÌ 3 NOVEMBRE 2020
194ª Seduta

Presidenza del Presidente
PARRINI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Simona Flavia Malpezzi.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REFERENTE

(1970) Conversione in legge del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 29 ottobre scorso.

Il **PRESIDENTE** comunica che la senatrice D'Angelo ha ritirato l'emendamento 1.0.2. Comunica altresì che sono state presentate le seguenti riformulazioni: 1.14 (testo 2), 1.19 (testo 2), 1.25 (testo 2), 1.27 (testo 2), 1.33 (testo 2), 1.37 (testo 3), 1.0.100/12 (testo 2), 1.0.100/16 (testo 2), 3.1 (testo 2), 3.0.17 (testo 2), 5.0.2 (testo 3), 5.0.3 (testo 3), pubblicate in allegato. L'emendamento 1.37 (testo 3) è stato ammesso all'esame. Avverte infine che i seguenti emendamenti (pubblicati in allegato) sono stati rinumerati: 1.300 (già 3.0.20), 1.301 (già 3.0.16), 1.302 (già 3.0.12), 1.0.200 (già 3.0.11), 1.0.201 (già 3.0.13), 1.0.202 (già 3.0.14), 1.0.203 (già 3.0.15 (testo 2)), 1.0.204 (già 5.0.7), 3.0.200 (già 1.31). Non essendoci richieste d'intervento, dichiara conclusa la fase dell'illustrazione degli emendamenti.

La senatrice **VALENTE** (PD), in qualità di relatrice, preannuncia la presentazione di un ristretto numero di propri emendamenti.

Il **PRESIDENTE** avverte che, in conseguenza della presentazione di emendamenti da parte della relatrice, sarà fissato un termine per eventuali subemendamenti.

Il sottosegretario Simona Flavia MALPEZZI sottolinea che il numero di eventuali subemendamenti che saranno presentati inciderà sui tempi necessari per l'istruttoria. Assicura, tuttavia, che solleciterà i Ministeri coinvolti affinché si esprimano quanto prima sulle ulteriori proposte di modifica.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che, in ogni caso, sarà possibile iniziare a votare gli emendamenti su cui è già stata completata l'istruttoria da parte della relatrice e del Governo, laddove non interferiscano con le ulteriori proposte di modifica.

In attesa della presentazione degli emendamenti della relatrice, propone pertanto di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento in titolo alle sedute già convocate per domani, mercoledì 4 novembre, e di sconvocare la seconda seduta pomeridiana, già convocata per le ore 19 di oggi, martedì 3 novembre.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(1894) *Istituzione della giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di Coronavirus*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mulè ed altri; Elena Murelli ed altri; Martina ed altri; Stefania Mammi ed altri; Roberto Rossini ed altri

(1861) *SALVINI ed altri. - Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia da COVID-19, nonché interventi finalizzati a garantire un giusto ristoro in favore degli operatori sanitari e socio-sanitari deceduti o che hanno riportato lesioni o infermità di tipo irreversibile a causa dell'infezione da COVID-19*

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 28 ottobre scorso.

Il [PRESIDENTE](#), relatore, comunica che si sono appena concluse le audizioni informali. Non essendoci ulteriori richieste di intervento, in discussione generale, dichiara conclusa tale fase. Propone pertanto di fissare il termine per la presentazione di emendamenti.

Il senatore [CALDEROLI](#) (*L-SP-PSd'Az*), intervenendo sull'ordine dei lavori, anticipa che la Conferenza dei Capigruppo ha appena deciso che nei prossimi giorni l'Assemblea esaminerà soltanto gli argomenti direttamente connessi all'emergenza sanitaria. Pertanto, ritiene che l'esame dei disegni di legge attualmente inseriti nell'ordine del giorno della Commissione dovrebbe essere posticipato. Considerando poi che l'esame del disegno di legge n. [1970](#) possa essere completato già nella giornata di domani, auspica che le audizioni informali sull'Atto n. 588 (Modalità più efficaci per l'esercizio delle prerogative costituzionali del Parlamento nell'ambito di un'emergenza dichiarata), previste per le ore 14 di giovedì 5 novembre, siano anticipate alla seduta già convocata la mattina dello stesso giorno. Infine, dato che la restante parte della settimana in corso, parte della successiva e quella seguente saranno riservate ai lavori delle Commissioni, auspica che il termine per la presentazione di emendamenti al provvedimento in titolo non sia particolarmente stringente.

Il [PRESIDENTE](#) ritiene condivisibili entrambe le considerazioni del senatore Calderoli. In primo luogo, concorda sulla opportunità di anticipare le audizioni informali sull'Atto n. 588 alla seduta antimeridiana di giovedì 5 novembre. A tale proposito, coglie l'occasione per sottolineare l'opportunità di prorogare la facoltà per i senatori di seguire le audizioni informali da remoto. Propone, quindi, di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti al disegno di legge

n.[1894](#), adottato come testo base, per le ore 18 di martedì 10 novembre.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

IN SEDE DELIBERANTE

**[\(1795-B\)](#) Anna Maria BERNINI ed altri. - *Istituzione della Giornata nazionale del personale sanitario, sociosanitario, socioassistenziale e del volontariato*, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e rinvio)**

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 29 ottobre scorso.

Il senatore [GRASSI](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra l'emendamento 1.1, con il quale si ripristina la definizione di "Giornata dei camici bianchi", prevista nel testo licenziato dal Senato e modificata in seconda lettura. Infatti, la definizione di "Giornata nazionale del personale sanitario e sociosanitario di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 3, nonché del personale socioassistenziale e del volontariato", appare eccessivamente burocratica, a fronte dell'intento di ricordare il sacrificio personale di tanti operatori del settore sanitario.

In secondo luogo, con la definizione introdotta dalla Camera dei deputati si finirebbe per stilare una sorta di graduatoria tra tutti i soggetti impegnati nella lotta alla diffusione del Covid-19. Ciò appare particolarmente inopportuno poiché si tratta comunque di persone che hanno rischiato o addirittura perso la vita nell'esercizio del proprio dovere.

Pertanto, insiste per l'approvazione dell'emendamento 1.1.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

**[\(1762\)](#) Valeria VALENTE ed altri. - *Disposizioni in materia di statistiche in tema di violenza di genere*
(Seguito della discussione e rinvio)**

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 28 ottobre scorso.

La relatrice [DE PETRIS](#) (*Misto-LeU*) informa che la relazione tecnica, già trasmessa al Ministero dell'economia e delle finanze, è in attesa di verifica da parte della Ragioneria generale dello Stato.

Il [PRESIDENTE](#) rinvia, pertanto, il seguito della discussione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

[\(953\)](#) Daniela DONNO ed altri. - *Modifiche all'articolo 38 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'introduzione dell'obbligatorietà della trasmissione in streaming delle sedute dei consigli comunali e provinciali*

(Discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 27 ottobre scorso.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che sono stati presentati 14 emendamenti, pubblicati in allegato. Avendo appreso per le vie brevi che il sottosegretario Varriati, che ha finora seguito l'*iter* del provvedimento, non potrà partecipare alle sedute della Commissione questa settimana, propone di rinviare l'illustrazione e l'esame degli emendamenti a quella successiva.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

*SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA E POSTICIPAZIONE DELLE SEDUTE
CONVOCATE PER DOMANI, MERCOLEDÌ 4 NOVEMBRE*

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la seconda seduta pomeridiana, già convocata per le ore 19 di oggi, martedì 3 novembre, non avrà luogo. Avverte, inoltre, che le sedute già convocate per le ore 8,45 e 14 di domani, mercoledì 4 novembre, sono posticipate, rispettivamente, alle ore 9,30 e 15.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,20.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)
N. [1970](#)

Art. 1

1.14 (testo 2)

[Mantovani](#)

Al comma 3, alla lettera b), sostituire il numero 1) con il seguente:

«1) il numero 16-ter è sostituito dal seguente:

"16-ter. Articolo 87, commi 6 e 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27"».

1.19 (testo 2)

[D'Arienzo](#), [Collina](#)

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, all'articolo 116 è aggiunto in fine il seguente periodo: "Il termine previsto dall'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, per l'adozione dei provvedimenti di riorganizzazione degli uffici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ivi compresi quelli di diretta collaborazione, è differito al 31 dicembre 2020"».

1.25 (testo2)

[Granato](#)

Dopo il comma 4 aggiungere, in fine, i seguenti:

«4-bis. All'articolo 100, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Si procede, in ogni caso, al rinnovo dei mandati dei componenti degli organi statuari degli enti di cui al

presente comma, laddove scaduti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, entro e non oltre il 31 gennaio 2021.»

4-ter. Al fine di garantire la qualità delle indagini effettuate dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi degli articoli 7 e 11 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 nel periodo dello stato emergenziale da COVID-19, i termini per la fornitura dei dati da parte dei soggetti indicati nel comma 1 del citato articolo 7, compresi nel periodo dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, sono riaperti fino al 31 marzo 2021. L'Istituto nazionale di statistica provvede alla riapertura delle relative piattaforme informatiche o alla comunicazione delle diverse modalità per la fornitura dei dati statistici da parte dei soggetti indicati nel comma 1, del citato articolo 7 fino al 31 marzo 2021, data dalla quale decorrono i termini per l'accertamento delle violazioni. »

1.27 (testo 2)

[L'Abbate](#)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4-bis. Fermo quanto previsto dall'articolo 8, comma 10, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, all'articolo 103 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: "il 31 luglio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19";

b) dopo il comma 2-quiues è inserito il seguente:

«2-sexies. Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, di cui al comma 2, scaduti tra il 1° agosto 2020 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e che non stati rinnovati, si intendono validi e sono soggetti alla disciplina di cui al medesimo comma 2.».

1.33 (testo 2)

[Romano, Matrisciano](#)

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti:

«4-bis. All'articolo 101, comma 2, del Codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le parole: "entro il 31 ottobre 2020", sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 marzo 2021".

4-ter. All'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, le parole: "entro il 31 ottobre 2020", sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 marzo 2021".»

1.37 (testo 3)

[Manca, Collina](#)

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. In considerazione della crescente diffusione dell'accesso ai servizi finanziari in modalità digitale da parte di cittadini e imprese avutasi durante emergenza epidemiologica COVID-19, della Comunicazione della Commissione Europea al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale europeo e al Comitato delle regioni relativa a una strategia in materia di finanza digitale per l'UE del 24 settembre 2020 (COM (2020) 591 final), nonché delle proroghe di cui al comma 3, n. 3) e n. 4), del presente articolo, all'articolo 36 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-bis le parole da "entro" fino a "presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 gennaio 2021";?

b) al comma 2-ter

1. la lettera a), dopo le parole "diciotto mesi" sono aggiunte le seguenti "prorogabili per

ulteriori dodici mesi"

2. la lettera e), dopo le parole "definizione di perimetri" sono aggiunte le parole "e limiti";

c) al comma 2-*quater*, dopo la lettera a) è aggiunta seguente: "a-*bis*) i casi in cui un'attività può essere ammessa a sperimentazione;"; a-*ter* "i casi in cui è ammessa la proroga"

d) al comma 2-*quinquies*, le parole "al comma 2-*ter*" sono sostituite dalle parole "ai commi 2-*ter* e 2-*quater*"; e) al comma 2-*sexies* le parole da "finalità del periodo di sperimentazione," fino a "specificità del settore" sono sostituite dalle seguenti: "la Banca d'Italia, la Consob e l'Ivass, nell'ambito delle proprie competenze e delle materie seguite, adottano i provvedimenti per l'ammissione alla sperimentazione delle attività di cui al comma 2-*bis*, ed ogni altra iniziativa ad essi propedeutica. Nel rispetto della normativa inderogabile dell'Unione Europea, l'ammissione alla sperimentazione può comportare la deroga o la disapplicazione temporanee degli orientamenti di vigilanza o degli atti di carattere generale emanati dalle autorità di vigilanza, nonché delle norme o dei regolamenti emanati dalle medesime autorità di vigilanza, concernenti i profili di cui al comma 2-*quater*, lett. b), c), d), e), f), g), h), i) e l). Alle attività della Banca d'Italia, della Consob e dell'Ivass relative alla sperimentazione si applicano gli articoli 7 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, 4 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, 10 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, nonché gli articoli 21 e 24, comma 6-*bis*, della legge 28 dicembre 2005, n. 262. Ai fini della responsabilità civile delle autorità di vigilanza, la colpa grave è valutata tenendo conto anche del carattere innovativo e sperimentale dell'attività oggetto di sperimentazione.";

d) al comma 2-*octies* dopo le parole "stabiliscono le attribuzioni del Comitato." sono aggiunte le seguenti: "Per le attività svolte dal Comitato relative alla sperimentazione, i membri permanenti collaborano tra loro, anche mediante scambio di informazioni, e non possono reciprocamente opporsi il segreto d'ufficio."

1.300 (già 3.0.20)

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#), [Ruotolo](#)

Al comma 3, lettera b) al numero 1), premettere il seguente numero:

"01) dopo il numero 13, inserire il seguente numero 13-*bis*: «Articolo 25, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Sono fatti salvi i permessi eventualmente usufruiti allo stesso titolo a decorrere dal 31 luglio 2020 fino alla cessazione dello stato di emergenza»".»

1.301 (già 3.0.16)

[Augussoni](#), [Riccardi](#), [Pirovano](#), [Grassi](#)

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-*bis*. All'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, primo periodo, le parole: "Fino al 15 ottobre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2020";

b) il comma 2-*bis* è sostituito dal seguente: "2-*bis*. L'equiparazione di cui al comma 2 si applica altresì ai giorni di ferie e ai giorni di malattia richiesti dai medesimi lavoratori beneficiari tra il 16 ottobre 2020 e la data di entrata in vigore della presente disposizione. I periodi di assenza di cui al presente comma non sono computabili ai fini del periodo di comporta né, in ogni caso, in diminuzione delle somme erogate dall'INPS, ai lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, a titolo di indennità di accompagnamento per minorazione civile".

3-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 1, quantificati in 200 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni,

dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.»

1.302 (già 3.0.12)

[Augussori](#), [Pirovano](#), [Grassi](#), [Riccardi](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 101, comma 2 del Codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le parole: "entro il 31 ottobre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 marzo 2021".»

1.0.100/12 (testo 2)

[Dell'Olio](#)

All'emendamento 1.0.100, capoverso "Art. 1-bis ", al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

1) *dopo la lettera a), inserire la seguente: «a-bis) al comma 1, l'ultimo periodo è soppresso»;*

2) *alla lettera b), capoverso "4-bis ", lettera b), sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «I termini di decadenza e prescrizione in scadenza nell'anno 2020 per la notifica delle cartelle di pagamento sono sospesi per un periodo di tempo pari a quello previsto dal comma 1, primo periodo, del presente articolo.»*

1.0.100/16 (testo 2)

[Santangelo](#)

All'emendamento 1.0.100, al capoverso «Art. 1-bis», dopo il comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti:

«3-bis. Nei confronti dei titolari delle imbarcazioni sequestrate dalle autorità libiche in data 1° settembre 2020, i termini per gli adempimenti e i versamenti dei tributi nonché dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, sono sospesi fino al 31 dicembre 2021. I versamenti sospesi possono essere eseguiti a decorrere dal 10 gennaio 2022 mediante corresponsione del 65 per cento dell'importo dovuto in un'unica soluzione o nel numero massimo di 120 rate mensili, senza applicazione di sanzioni e interessi.

3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis nel limite massimo di 2 milioni di euro, per gli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

1.0.200 (già 3.0.11)

[Binetti](#), [Gallone](#), [Toffanin](#), [Pichetto Fratin](#), [Rizzotti](#), [Stabile](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis

1. Al fine di prevedere una maggiore azione di prevenzione nella diffusione dell'epidemia da Covid-19, le famiglie con un nucleo familiare di almeno 4 persone e con un reddito ISEE inferiore a 30.000 euro, hanno diritto ad un voucher, denominato "voucher mascherine", per l'acquisto di sistemi di protezione individuale.

2. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro della Salute, da emanare entro 15 giorni dalla legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità per usufruire dell'agevolazione di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 500 milioni di euro a decorrere dal 2020 si si provvede mediante le disposizioni di cui al comma 4.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone

economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, a copertura degli oneri derivanti dal presente articolo. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.»

1.0.201 (già 3.0.13)

[Augussori](#), [Riccardi](#), [Pirovano](#), [Grassi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Proroga di termini in materia di bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting)

1. All'articolo 23, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "nel periodo di cui al comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2020".

2. L'articolo 23, comma 8, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, così come modificato dal comma 1 del presente articolo, si interpreta nel senso che il bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting, di cui al medesimo articolo 23, comma 8, può essere richiesto anche per il periodo compreso tra il 1° settembre 2020 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge».

1.0.202 (già 3.0.14)

[Augussori](#), [Riccardi](#), [Pirovano](#), [Grassi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Proroga di termini in materia di permessi retribuiti)

1. All'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "e di ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di maggio e giugno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "e di ulteriori complessive diciotto giornate usufruibili sino al 31 dicembre 2020".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, stimati in 300 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

1.0.203 [già 3.0.15 (testo 2)]

[Augussori](#), [Riccardi](#), [Pirovano](#), [Grassi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 1-bis.

(Proroga di termini in materia di permessi retribuiti)

1. All'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «nei mesi di maggio e giugno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «sino al 31 dicembre 2020».

2. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla presente disposizione con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.".

1.0.204 (già 5.0.7)

[Vattuone](#), [Collina](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis

1. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, le parole "31 dicembre 2020", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021"».

Art. 3

3.1 (testo 2)

[Matrisciano](#), [Romano](#), [Morra](#)

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«1-bis. Sono altresì prorogati al 15 novembre 2020 i termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all'emergenza Covid-19 di cui agli articoli da 19 a 22-*quinquies* del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive modificazioni e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi che, in applicazione della disciplina ordinaria, si collocano tra il 1° ed il 30 settembre 2020.

1-ter. Il comma 7, dell'articolo 12, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 è soppresso».

3.0.17 (testo 2)

[Grimani](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni in materia di certificazione medica di quarantena e di tutela della salute negli ambienti di lavoro non sanitari)

1. All'articolo 26, comma 3 del decreto-legge 7 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "di malattia con" sono sostituite dalle seguenti: "di quarantena, indicando, nella parte riservata alla prognosi, visibile al datore di lavoro".

2. Stante l'esigenza superiore di tutela della salute pubblica, fino al 31 gennaio 2021 e comunque fino al termine dello stato di emergenza, le attività di sorveglianza sanitaria dei lavoratori da parte del Medico Competente di cui al Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dovranno essere svolte, ove possibile, anche attraverso il ricorso a strumenti telematici.»

3.0.200 (già 1.31)

[Pesco](#), [Gallicchio](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 3-bis

1. Al comma 1 dell'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, dopo la lettera g-quater), è inserita la seguente: "g-*quinquies*) gli aiuti di cui al presente comma possono essere concessi alle microimprese e piccole imprese ai sensi dell'allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che risultavano in difficoltà ai sensi del medesimo regolamento già alla data del 31 dicembre 2019, purché le stesse non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio, salvo che al momento della concessione dell'aiuto l'impresa abbia rimborsato il prestito, o non abbiano ricevuto aiuti per la ristrutturazione, salvo che al momento della concessione dell'aiuto non siano più soggette al piano di ristrutturazione. I predetti requisiti devono essere attestati dai soggetti beneficiari mediante dichiarazione autocertificata ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;"».

Art. 5

5.0.2 (testo 3)

[Grimani](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020, e comunque non oltre il 24 novembre 2020, fermi restando i limiti orari indicati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, il divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze è riferito esclusivamente agli esercizi pubblici che offrono attività di ristorazione con asporto ai quali non è stata rilasciata, alla data di entrata in vigore del decreto, concessione per l'occupazione di suolo pubblico permanente o temporanea con tavoli per il consumo dei cibi. Resta fermo il limite di consumo al tavolo con un massimo di quattro persone per tavolo, di cui all'art. 1, lett. ee), del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2020.».

5.0.3 (testo 3)

[Grimani](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020, e comunque non oltre il 24 novembre 2020, con riferimento alla attività di ristorazione con asporto di cui all'art.1, lettera ee), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, fermi restando i limiti orari ivi indicati nonché il divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze, è consentito il consumo al tavolo, con un massimo di quattro persone, per tutti gli esercizi pubblici in possesso di regolare concessione per l'occupazione di suolo pubblico permanente o temporanea realizzata con tavoli per la consumazione.» .

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [953](#)

Art. 1

1.1

[Corbetta](#), [Garruti](#), [Santangelo](#), [Lezzi](#), [Perilli](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Articolo 1

(Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

1. Al Titolo III del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il Capo I è inserito il seguente:

"Capo I-bis -

Trasmissione in *streaming* delle sedute dei consigli e degli organi rappresentativi degli enti locali

Articolo 54-bis - 1. Gli enti locali provvedono ad effettuare la registrazione integrale audio e video delle sedute pubbliche del consiglio o dell'organo rappresentativo e la trasmissione delle stesse in diretta streaming nel proprio sito *internet* istituzionale, garantendone la visualizzazione e la fruizione sul sito medesimo.

2. All'inizio di ogni seduta, colui che presiede verifica il rispetto di quanto previsto al comma 1 e riscontrata l'eventuale impossibilità di darne attuazione, autorizza l'utilizzo dei sistemi tradizionali di resocontazione o di altri sistemi di registrazione, al fine di garantire in ogni caso l'accesso ai contenuti della seduta nel sito *internet* istituzionale dell'ente.».

Conseguentemente, sostituire il titolo del disegno di legge con il seguente:

«Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 per la trasmissione in *streaming* delle sedute dei consigli e degli organi rappresentativi degli enti locali».

1.2

[Iannone](#), [Totaro](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Il comma 7 dell'articolo 38 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dai seguenti:

« 7. Le sedute del consiglio e delle commissioni sono pubbliche salvi i casi previsti dal regolamento e, nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, si tengono preferibilmente in un arco temporale non coincidente con l'orario di lavoro dei partecipanti. La trasparenza e la pubblicità delle sedute del consiglio sono assicurate anche attraverso le tecnologie informatiche accessibili ai comuni adeguandone i rispettivi regolamenti.

7-bis. All'inizio di ogni seduta, colui che presiede verifica il rispetto di quanto previsto al secondo periodo del comma 7.»

1.3

[De Petris](#), [Ruotolo](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Il comma 7 dell'articolo 38 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dai seguenti:

« 7. Le sedute del consiglio e delle commissioni sono pubbliche salvi i casi previsti dal regolamento e, nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, si tengono preferibilmente in un arco temporale non coincidente con l'orario di lavoro dei partecipanti. La trasparenza e la pubblicità delle sedute del consiglio sono assicurate anche attraverso le tecnologie informatiche accessibili ai comuni adeguandone i rispettivi regolamenti.

7-bis. All'inizio di ogni seduta, colui che presiede verifica il rispetto di quanto previsto al secondo periodo del comma 7.»

1.4

[Pirovano](#), [Grassi](#), [Augussori](#), [Riccardi](#), [Calderoli](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Il comma 7 dell'articolo 38 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dai seguenti:

« 7. Le sedute del consiglio e delle commissioni sono pubbliche salvi i casi previsti dal regolamento e, nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, si tengono preferibilmente in un arco temporale non coincidente con l'orario di lavoro dei partecipanti. La trasparenza e la pubblicità delle sedute del consiglio sono assicurate anche attraverso le tecnologie informatiche accessibili ai comuni adeguandone i rispettivi regolamenti.

7-bis. All'inizio di ogni seduta, colui che presiede verifica il rispetto di quanto previsto al secondo periodo del comma 7.»

1.5

[Valente](#)

Al comma 1, capoverso «7», sostituire il secondo periodo con il seguente "Con riferimento alle sedute pubbliche del Consiglio, i Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti e le Province provvedono ad effettuare la registrazione audio e video e a trasmettere le stesse in diretta streaming nel proprio sito internet istituzionale, garantendone la visualizzazione e la fruizione sul sito medesimo".

1.6

[Valente](#)

Al comma 1, capoverso «7», secondo periodo, dopo le parole "I Comuni" inserire le seguenti "con popolazione superiore ai 15.000 abitanti"

1.7

[Pirovano](#), [Grassi](#), [Riccardi](#), [Augussori](#), [Calderoli](#)

Al comma 1, capoverso 7, al secondo periodo, dopo le parole: "I Comuni" inserire le seguenti: "con popolazione superiore a 15.000 abitanti".

1.8

[Valente](#)

Al comma 1, capoverso «7», secondo periodo, dopo le parole "I Comuni" inserire le seguenti ", con l'esclusione dei Comuni e delle Comunità montani,"

1.9

[Garruti](#), [Corbetta](#), [Lezzi](#), [Perilli](#), [Santangelo](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano agli enti locali nel cui territorio sono installate reti di comunicazione elettronica a banda ultra larga.».

1.10

[Pirovano](#), [Grassi](#), [Riccardi](#), [Augussori](#), [Calderoli](#)

Al comma 2, sostituire le parole: "Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto" con le seguenti: "I Comuni devono adeguarsi alle disposizioni di cui al comma 1"

1.11

[Riccardi](#), [Pirovano](#), [Grassi](#), [Augussori](#), [Calderoli](#)

Al comma 2, sostituire le parole: "centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge" con le seguenti: "1 gennaio 2022".

1.12

[Grassi](#), [Pirovano](#), [Augussori](#), [Riccardi](#), [Calderoli](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «di entrata in vigore della presente legge» con le seguenti: «fissata per la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da Covid-19».

1.0.1

[Santangelo](#), [Perilli](#), [Corbetta](#), [Garruti](#), [Lezzi](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 1-bis

(Svolgimento delle sedute degli organi collegiali degli enti locali mediante videoconferenza)

1. Gli organi collegiali degli enti locali di cui all'articolo 2, comma 1, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono riunirsi in videoconferenza con l'adozione di tecnologie idonee a garantire l'identità dei partecipanti tramite il sistema pubblico d'identità digitale di cui all'art. 64, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, la regolarità dello svolgimento e l'effettiva partecipazione alla seduta, la contemporaneità delle votazioni e, ove prevista, la loro segretezza, la sicurezza dei dati e delle informazioni. Il verbale della seduta svolta mediante collegamento in videoconferenza è sottoscritto con firma digitale o altra firma elettronica qualificata.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.».

Art. 2

2.1

[Iannone](#), [Totaro](#)

Sopprimere l'articolo.

2.2

[Pirovano](#), [Grassi](#), [Riccardi](#), [Augussori](#), [Calderoli](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Articolo 2

(Oneri finanziari)

1. Al fine di sostenere i comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti negli interventi necessari per adeguarsi alle disposizioni di cui all'articolo 1, anche in relazione alle problematiche connesse all'emergenza COVID-19, per l'anno 2021 è istituito presso il Ministero dell'Interno un fondo con una dotazione di 300 milioni di euro.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 dicembre 2020, previa intesa in sede di Conferenza Stato città ed autonomie locali, sono individuati criteri e modalità di riparto tra i comuni di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

1.3.2.1.5. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 198 (ant.) dell'11/11/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MERCOLEDÌ 11 NOVEMBRE 2020
198ª Seduta

Presidenza del Presidente
PARRINI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Simona Flavia Malpezzi.

La seduta inizia alle ore 9,45.

IN SEDE REDIGENTE

(1894) Istituzione della giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di Coronavirus , approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mulè ed altri; Elena Murelli ed altri; Martina ed altri; Stefania Mammi ed altri; Roberto Rossini ed altri

(1861) SALVINI ed altri. - Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia da COVID-19, nonché interventi finalizzati a garantire un giusto ristoro in favore degli operatori sanitari e socio-sanitari deceduti o che hanno riportato lesioni o infermità di tipo irreversibile a causa dell'infezione da COVID-19

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 3 novembre.

Il **PRESIDENTE** comunica che, alla scadenza del termine, sono stati presentati sette emendamenti, pubblicati in allegato.

Propone di rinviare alla prossima settimana l'illustrazione delle proposte di modifica.

La senatrice **CANTU'** (L-SP-PSd'Az) concorda.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1970) Conversione in legge del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020
(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri, martedì 10 novembre.

Il **PRESIDENTE** comunica che la relatrice ha presentato l'emendamento 4.0.100, pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna.

Avverte che la Commissione bilancio non ha ancora ultimato i propri lavori. Propone pertanto di sospendere la seduta, in attesa della trasmissione del parere.

La seduta, sospesa alle ore 9,50, riprende alle ore 10,35.

Il **PRESIDENTE** avverte che, essendo pervenuto il parere della Commissione bilancio, si procederà all'esame e alla votazione degli emendamenti e subemendamenti precedentemente accantonati.

Si passa all'emendamento 1.900 della relatrice, su cui la rappresentante del Governo esprime parere favorevole.

L'emendamento 1.900 è posto ai voti e approvato.

Si passa all'emendamento 1.500 (testo 2) e ai relativi subemendamenti.

La relatrice **VALENTE** (PD) esprime parere contrario sui subemendamenti 1.500 (testo 2)/1 e 1.500 (testo 2)/2: su quest'ultimo, peraltro, la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il sottosegretario MALPEZZI esprime parere conforme a quello della relatrice. Il parere è favorevole sull'emendamento 1.500 (testo 2).

Posti separatamente ai voti, i subemendamenti 1.500 (testo 2)/1 e 1.500 (testo 2)/2 sono respinti.

È quindi posto ai voti e approvato l'emendamento 1.500 (testo 2) della relatrice.

Si passa all'emendamento 1.501 (testo 2) della relatrice e ai relativi subemendamenti.

La relatrice **VALENTE** (PD) invita a ritirare il subemendamento 1.501 (testo 2)/1. Esprime parere favorevole sul subemendamento 1.501 (testo 2)/2.

Il sottosegretario MALPEZZI esprime parere conforme a quello della relatrice.

Il senatore **COLLINA** (PD) ritira il subemendamento 1.501 (testo 2)/1.

Il senatore **AUGUSSORI** (L-SP-PSd'Az) fa proprio il subemendamento 1.501 (testo 2)/1 e invita la relatrice e la rappresentante del Governo a rivalutare il parere contrario. Ritiene, infatti, che si tratti di

una proposta ragionevole, soprattutto per i casi in cui le elezioni degli organi provinciali debbano svolgersi contemporaneamente o immediatamente prima di quelle comunali. Trattandosi infatti di elezioni di secondo livello, potrebbe verificarsi il caso che un consigliere provinciale appena eletto decada immediatamente dopo, nel caso che non sia confermato in carica negli organi rappresentativi comunali. Invita quindi a una riflessione sull'argomento, esprimendo sorpresa per la decisione del senatore Collina di ritirare l'emendamento, dopo le sollecitazioni ricevute dalla maggioranza a sostenerlo.

Il senatore [COLLINA](#) (PD) precisa di aver maturato la determinazione a ritirare il subemendamento dopo un'interlocuzione con il Ministero dell'interno. La norma si inserisce in un quadro di interventi la cui efficacia dovrebbe terminare con la fine dello stato di emergenza, che al momento è fissata per il 31 gennaio. Sarebbe stato ragionevole accorpare il turno elettorale del 2020 con quello previsto per il 2021, anche in considerazione del fatto che le elezioni provinciali sono di secondo grado e sono disallineate rispetto al rinnovo delle amministrazioni comunali. Tuttavia, dal momento che non è possibile prevedere l'evoluzione della pandemia, sarà opportuno rivalutare la situazione nei prossimi mesi.

Il senatore [VITALI](#) (FIBP-UDC) ritiene incomprensibile l'orientamento contrario della relatrice e del Governo. In primo luogo, non vi sarebbe un aggravio di spesa proprio perché si tratta di elezioni di secondo livello. Inoltre, sarebbe auspicabile coordinare le elezioni provinciali con quelle comunali, proprio per evitare la decadenza di consiglieri provinciali eventualmente non confermati in carica nei rispettivi organi comunali.

Il senatore [CALDEROLI](#) (L-SP-PSd'Az) ritiene poco convincente la motivazione del ritiro del subemendamento in esame da parte del senatore Collina. Infatti, se è vero che il provvedimento prevede la fine dello stato di emergenza per il 31 gennaio, non si comprende per quale motivo la piattaforma Immuni dovrebbe essere in funzione fino al dicembre 2021.

Posto ai voti, il subemendamento 1.501 (testo 2)/1 è respinto.

Si passa alla votazione del subemendamento 1.501 (testo 2)/2.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (L-SP-PSd'Az) sottolinea che con il subemendamento in esame si finirà per accorpare le tornate elettorali dell'anno in corso e del prossimo. Ciò, a suo avviso, appare in contrasto con il respingimento del subemendamento 1.501 (testo 2)/1. Chiede pertanto spiegazioni alla relatrice e alla rappresentante del Governo.

La relatrice [VALENTE](#) (PD) precisa che con il subemendamento 1.501 (testo 2)/2 si prevede semplicemente di interrompere i procedimenti elettorali, anche se già avviati; questi dovranno essere rinnovati integralmente e si svolgeranno entro il 31 marzo 2021.

Per quanto riguarda il subemendamento 1.501 (testo 2)/1, invece, l'invito al ritiro era determinato da una ragione di coerenza con le altre misure contenute nel provvedimento, assunte sulla base della previsione che lo stato di emergenza termini il 31 gennaio. Ciò non impedirà una rivalutazione della norma in base all'evoluzione pandemica.

È quindi posto ai voti e approvato il subemendamento 1.501 (testo 2)/2.

Accogliendo la condizione espressa dalla Commissione bilancio, la relatrice [VALENTE](#) (PD) riformula l'emendamento 1.501 (testo 2) in un testo 3, pubblicato in allegato.

Si passa alla votazione dell'emendamento 1.501 (testo 3), su cui il sottosegretario MALPEZZI esprime

parere favorevole.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*) ne chiede la votazione per parti separate. Ritiene infatti condivisibile il primo comma, mentre esprime perplessità sulla restante parte dell'emendamento.

La Commissione unanime conviene sulla richiesta.

È quindi posta ai voti e approvata la prima parte dell'emendamento 1.501 (testo 3), riferita al comma 4-*bis*.

Successivamente, è posta ai voti e approvata la restante parte dell'emendamento 1.501 (testo 3), nel testo emendato.

La relatrice, nell'accogliere la condizione espressa dalla Commissione bilancio, riformula l'emendamento 1.502 in un testo 2, pubblicato in allegato, sul quale la rappresentante del Governo esprime parere favorevole.

Posto ai voti, l'emendamento 1.502 (testo 2) è approvato.

Si passa all'emendamento 1.37 (testo 3).

Il sottosegretario MALPEZZI invita i proponenti a riformulare l'emendamento apportando alcune correzioni principalmente di carattere formale.

Il senatore [COLLINA](#) (*PD*) accoglie la proposta della rappresentante del Governo e riformula l'emendamento 1.37 (testo 3) in un testo 4, pubblicato in allegato.

Con il parere favorevole della relatrice, l'emendamento 1.37 (testo 4) è posto ai voti e approvato.

Si passa all'emendamento 1.0.100 del Governo e ai relativi subemendamenti.

Il senatore [DELL'OLIO](#) (*M5S*) ritira il subemendamento 1.0.100/12 (testo 3). Sollecita tuttavia un intervento al fine di risolvere l'incongruenza determinatasi con l'articolo 68 del decreto-legge n. 18 del 2020. Si è verificato infatti un disallineamento tra i termini di decadenza e prescrizione nell'anno 2020 per la notifica delle cartelle di pagamento e il tempo concesso all'Agenzia delle entrate per lo svolgimento delle sue attività.

Il sottosegretario MALPEZZI dà atto che nella Commissione bilancio - di cui fa parte il senatore Dell'Olio, che ringrazia per il suo apporto costruttivo - è stato svolto un lavoro molto approfondito sulle disposizioni in materia di riscossione. Assicura che tale argomento sarà affrontato più compiutamente in un provvedimento specifico.

Il senatore [SANTANGELO](#) (*M5S*), nel recepire la condizione espressa dalla Commissione bilancio, riformula il subemendamento 1.0.100/16 (testo 2) in un testo 3, pubblicato in allegato. Contestualmente, presenta l'ordine del giorno G/1970/5/1, con il quale si intende impegnare il Governo a prorogare la sospensione dei termini per gli adempimenti fiscali e i versamenti dei contributi per gli armatori delle imbarcazioni sequestrate dalle autorità libiche.

L'emendamento 1.0.100/16 (testo 3) e l'ordine del giorno G/1970/5/1 sono sottoscritti da tutti i componenti della Commissione.

La relatrice [VALENTE](#) (*PD*) esprime parere favorevole sul subemendamento 1.0.100/16 (testo 3) e

sull'emendamento del Governo 1.0.100.

La rappresentante del Governo esprime parere favorevole sul subemendamento 1.0.100/16 (testo 3).

Posto ai voti, il subemendamento 1.0.100/16 (testo 3) è approvato.

È quindi approvato l'emendamento del Governo 1.0.100, nel testo emendato.

Si passa all'emendamento 2.5 (testo 2), su cui la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

La relatrice [VALENTE](#) (PD) esprime parere contrario.

La rappresentante del Governo esprime parere conforme a quello della relatrice.

La senatrice [RICCARDI](#) (L-SP-PSd'Az), intervenendo in dichiarazione di voto, ritiene che non vi sia un problema di copertura della spesa. Sottolinea che è già stata emanata una ordinanza della Protezione civile con cui è stata prevista l'assunzione di personale per il tracciamento dei soggetti positivi e per l'inserimento dei dati nel *database*, attraverso contratti di collaborazione, da ripartire tra le Regioni a seconda delle necessità.

Posto ai voti, l'emendamento 2.5 (testo 2) è respinto.

Con il parere contrario della relatrice e della rappresentante del Governo, nonché della Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, è altresì respinto l'emendamento 2.6 (testo 2).

È quindi posto ai voti, con il parere favorevole della rappresentante del Governo, l'emendamento 3.900, che risulta approvato.

Si passa all'emendamento 3.0.300, identico all'emendamento 3.0.5 (testo 2).

La relatrice invita i proponenti ad apportare la seguente modifica: "al comma 1, lettera b), capoverso 2-*sexies*) sostituire le parole: «data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto», con le seguenti: «data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125»".

La senatrice [MANTOVANI](#) (M5S) fa proprio l'emendamento 3.0.300 e lo riformula nel senso richiesto in un testo 2, pubblicato in allegato.

Anche la senatrice DE PETRIS riformula l'emendamento 3.0.5 (testo 2) in un testo 3 pubblicato in allegato.

La relatrice [VALENTE](#) (PD) invita poi i proponenti degli emendamenti 3.0.6 e 3.0.7 a riformularli nel medesimo testo degli emendamenti 3.0.300 (testo 2) e 3.0.5 (testo 3).

Il senatore [VITALI](#) (FIBP-UDC), accogliendo l'invito della relatrice, riformula l'emendamento 3.0.6 in un testo 2, pubblicato in allegato.

La rappresentante del Governo si rimette alla Commissione.

Posti ai voti, sono approvati gli emendamenti identici 3.0.300 (testo 2), 3.0.5 (testo 3) e 3.0.6 (testo 2).

L'emendamento 3.0.7 risulta pertanto assorbito.

Il senatore [GRIMANI](#) (*IV-PSI*) ritira l'emendamento 3.0.17 (testo 2), su cui la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Si passa all'emendamento 4.0.100 della relatrice.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*) osserva che l'emendamento è stato trasmesso solo ieri sera e non è stato neanche previsto un termine per eventuali subemendamenti.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che per questo emendamento, su richiesta della relatrice, si era convenuto, all'unanimità, nella riunione dell'Ufficio di Presidenza di giovedì 4 novembre, di non prevedere un termine per subemendamenti, al fine di accelerare l'*iter* del provvedimento.

Si apre un dibattito.

Il senatore [GRASSI](#) (*L-SP-PSd'Az*) sottolinea che la norma che si propone di inserire non presenta i caratteri di generalità e astrattezza, essendo riferita a un caso specifico, cioè il contenzioso insorto tra la società anonima Vivendi e Mediaset. È noto, infatti, che la società francese ha acquisito il 28 per cento delle quote azionarie di Mediaset, che ha poi presentato una denuncia all'Autorità garante delle comunicazioni. Su questo punto, tuttavia, la Corte di giustizia europea ha già stabilito che non si può impedire a Vivendi di acquisire la quota desiderata nella società del gruppo Fininvest.

Inoltre, la giurisprudenza costituzionale ha stabilito che non si possono introdurre disposizioni legislative finalizzate a influire sull'esito di specifici contenziosi in corso. Pertanto, l'emendamento in esame presenta anche profili di illegittimità costituzionale, che dovrebbero essere evidenziati dalla Commissione.

Infine, su un piano politico, prende atto che il Movimento 5 Stelle, accettando di sostenere le aziende del presidente di Forza Italia, dimostra evidentemente la volontà, in contrasto con i principi originari del Movimento, di caratterizzare questa legislatura per alleanze di governo con l'intero arco delle forze politiche.

La relatrice [VALENTE](#) (*PD*) ritiene infondati i rilievi di incostituzionalità della norma. Sottolinea, infatti, che la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 3 settembre scorso ha determinato una lacuna nell'ordinamento italiano. Si rende pertanto necessario un intervento normativo ponderato, che richiede del tempo.

Con l'emendamento in esame, quindi, si demanda all'AgCom il compito - nei casi in cui vi sia il rischio che si determinino posizioni dominanti lesive del pluralismo dell'informazione - di avviare un'istruttoria da concludersi entro sei mesi.

Respinge inoltre le critiche sulla mancanza di generalità e astrattezza della norma, in quanto potrà essere applicata in futuro per i casi simili a quello citato.

Il senatore [VITALI](#) (*FIBP-UDC*) evidenzia che la norma, lungi dal favorire soltanto Mediaset, è destinata in realtà a tutelare tutte le aziende italiane da scalate ostili di società straniere. Inoltre, si limita a prevedere un arco di tempo limitato di sei mesi per consentire all'Italia di approvare una normativa in linea con la sentenza della Corte di giustizia europea, in modo da colmare la lacuna che si è determinata nell'ordinamento.

Il senatore [PERILLI](#) (*M5S*) concorda con le considerazioni della relatrice: l'emendamento in esame è volto a prevedere un termine congruo entro il quale colmare il vuoto normativo determinatosi a seguito della sentenza della Corte di giustizia, anche al fine di tutelare il pluralismo dell'informazione. Dal punto di vista politico, ritiene piuttosto paradossale che l'accusa al Movimento di aver tradito i propri valori provenga proprio dal senatore Grassi, il quale ha scelto di lasciarlo per aderire alla Lega.

Il senatore [GASPARRI](#) (*FIBP-UDC*) sottolinea l'urgenza di un intervento normativo per tutelare le imprese e aziende italiane, come evidenziato anche in un rapporto pubblicato recentemente dal Copasir. Come è noto, è in atto una strategia molto aggressiva da parte di società straniere nei confronti di banche, aziende e marchi del lusso italiani. Ritiene pertanto opportuno lasciare il tempo al Parlamento e al Governo di predisporre una norma per adeguare l'ordinamento alle norme europee. Si potrebbe, a suo avviso, anche risolvere la questione attraverso l'esercizio del *golden power* da parte del Governo.

Ricorda che la legge sul sistema radiotelevisivo italiano n. 112 del 2004, che porta il suo nome, aveva anticipato l'evoluzione del mercato, introducendo il concetto di sistema integrato delle comunicazioni, comprendente televisione, radio, stampa, editoria, Internet, cinema e pubblicità. Furono poi introdotti diversi limiti, al fine di evitare concentrazioni eccessive nel settore delle comunicazioni. Ritiene perciò sia giunto il momento di aggiornare i limiti *antitrust* alla luce dell'attuale evoluzione tecnologica, posto che i colossi della rete come Amazon, Google e Facebook realizzano ricavi elevatissimi, pagando tasse irrisorie.

Il senatore [SCHIFANI](#) (*FIBP-UDC*) ritiene che i caratteri di generalità e astrattezza della norma vadano riconosciuti per il semplice fatto che è volta a tutelare superiori interessi nazionali. Ricorda, peraltro, che all'inizio dell'estate è stata votata all'unanimità una norma per la salvaguardia del mercato nazionale delle infrastrutture tecnologiche e digitali, che sostanzialmente penalizzava l'azienda cinese Huawei. Anche in questo caso, l'obiettivo è quello di evitare effetti distorsivi derivanti dalla concentrazione nel mercato delle comunicazioni elettroniche, a tutela del pluralismo, attraverso il filtro dell'AgCom.

La senatrice [PIROVANO](#) (*L-SP-PSd'Az*) interviene per evidenziare che, nella riunione dell'Ufficio di Presidenza, la relatrice aveva dichiarato che l'emendamento sarebbe stato presentato con l'accordo di tutti i Gruppi. Evidentemente deve esserci stata una incomprensione.

La relatrice [VALENTE](#) (*PD*) precisa di non aver presunto che ci fosse un accordo politico unanime. Ricorda di aver assicurato, piuttosto, che sulla norma si sarebbe facilmente raggiunto un ampio consenso.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*) rileva che, per il futuro, sarebbe preferibile evitare situazioni analoghe, anche per non conculcare il diritto di tutti i senatori, anche quelli non rappresentati nell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, o non componenti della Commissione, di presentare proposte di modifica.

Il [PRESIDENTE](#), riconosce che la mancata fissazione di un termine per i subemendamenti, in sé pienamente legittima, si discosta tuttavia dalla prassi prevalente e che, proprio per questo motivo, la decisione è stata assunta solo dopo aver acquisito il consenso unanime all'interno dell'Ufficio di Presidenza.

Posto ai voti con il parere favorevole della rappresentante del Governo, l'emendamento 4.0.100 è approvato.

La relatrice [VALENTE](#) (*PD*) presenta le proposte di coordinamento sugli emendamenti approvati Coord. 1 e Coord. 2.

La Commissione approva la proposta Coord. 1.

Il senatore [VITALI](#) (*FIBP-UDC*) interviene sulla proposta Coord. 2 per precisare che traduce il

testo di tre emendamenti identici approvati, tra cui il 3.6 (testo 2) a propria firma, operando non già l'anticipazione dell'entrata in vigore di alcune disposizioni del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, bensì apportando modifiche corrispondenti alla vigente legge fallimentare del 1942.

La Commissione approva la proposta di coordinamento Coord. 2.

Con il parere favorevole della rappresentante del Governo, sono posti separatamente ai voti e approvati all'unanimità gli ordini del giorno G/1970/1/1, G/1970/2/1, G/1970/3/1, G/1970/4/1 e G/1970/5/1.

Previa dichiarazione di astensione del senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*), è quindi conferito alla relatrice il mandato a riferire all'Assemblea per l'approvazione del disegno di legge in titolo, con le modifiche accolte nel corso dell'esame e con richiesta di autorizzazione a svolgere la relazione orale.

La seduta termina alle ore 12.

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL
DECRETO-LEGGE)
N. [1970](#)

G/1970/5/1

[Santangelo](#), [Calderoli](#), [Riccardi](#), [Augussori](#), [Grassi](#), [Pirovano](#), [Campari](#), [Mantovani](#), [Bressa](#), [Collina](#), [Dell'Olio](#), [De Petris](#), [Fazzone](#), [Garruti](#), [Grimani](#), [Lezzi](#), [Pagano](#), [Parrini](#), [Perilli](#), [Ruotolo](#), [Schifani](#), [Valente](#), [Vitali](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020" (AS 1970),

premessò che:

nella notte tra il 1° ed il 2 settembre 2020, alcuni pescherecci di Mazara del Vallo sono stati sequestrati dalle autorità libiche;

sui pescherecci sequestrati prestano la propria attività pescatori di Mazara del Vallo, quali membri degli equipaggi;

considerato che:

in favore degli armatori delle imbarcazioni sequestrate, è stata riconosciuta, dal 1° settembre 2020 e fino al 31 dicembre 2020, la sospensione dei termini per gli adempimenti e i versamenti dei tributi nonché dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali per i pescatori di Mazara del Vallo, membri degli equipaggi dei pescherecci;

impegna il Governo:

a prorogare, in favore degli armatori delle imbarcazioni sequestrate dalle autorità libiche in data 1° settembre 2020, la sospensione dei termini per gli adempimenti e i versamenti dei tributi nonché dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali anche per il

2021.

Art. 1

1.501 (testo 2)/2

[Ferrari](#)

All'emendamento 1.501 (testo 2), sostituire il comma 4-quater con il seguente:

"4-quater. Le consultazioni elettorali concernenti le elezioni dei presidenti delle province e dei consigli provinciali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d-bis), del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 giugno 2020, n. 59, sono rinviate, anche ove già indette, e si svolgono entro il 31 marzo 2021, mediante l'integrale rinnovo del relativo procedimento elettorale."

1.501 (testo 3)

IL RELATORE

Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:

4-bis. Le elezioni dei comuni i cui organi sono stati sciolti ai sensi dell'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, già indette per le date del 22 e 23 novembre 2020, sono rinviate e si svolgono entro il 31 marzo 2021 mediante l'integrale rinnovo del procedimento di presentazione di tutte le liste e candidature a sindaco e a consigliere comunale. Fino al rinnovo degli organi di cui al primo periodo è prorogata la durata della gestione della Commissione straordinaria di cui all'articolo 144 del decreto legislativo n. 267 del 2020.

4-ter. Limitatamente all'anno 2020, in caso di rinnovo del consiglio del comune capoluogo, il termine per procedere a nuove elezioni del consiglio metropolitano, di cui all'articolo 1, comma 21, della legge 7 aprile 2014, n. 56, è fissato in centottanta giorni dalla proclamazione del sindaco del comune capoluogo.

4-quater. Le consultazioni elettorali concernenti le elezioni dei presidenti delle province e dei consigli provinciali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d-bis), del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 giugno 2020, n. 59, sono rinviate, anche ove già indette, e si svolgono entro il 31 marzo 2021, mediante l'integrale rinnovo del relativo procedimento elettorale.

4-quinquies. Fino al rinnovo degli organi di cui ai commi 4-ter e 4-quater è prorogata la durata del mandato di quelli in carica.

4-sexies. Dall'attuazione dei commi 4-bis, 4-ter, 4-quater e 4-quinquies non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti alla relativa attuazione vi provvedono con le sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.».

Conseguentemente, all'articolo 1 del disegno di legge di conversione, dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. Il decreto-legge 7 novembre 2020, n. 148 è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge 7 novembre 2020, n. 148.

1.502 (testo 2)

Il Relatore

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. In considerazione delle difficoltà gestionali derivanti dall'emergenza epidemiologica provocata dall'agente virale Covid-19, in deroga al limite di cui all'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei

ministri dell'8 novembre 2018, relativo agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 2 ottobre 2018, è prorogato di ulteriori 12 mesi senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Alle conseguenti attività e alle relative spese si fa fronte con le risorse già assegnate allo scopo con delibere del Consiglio dei Ministri.

4-ter. Al solo fine di consentire, senza soluzione di continuità e in considerazione dell'emergenza epidemiologica provocata dall'agente virale Covid-19, la conclusione degli interventi finanziati con le risorse di cui all'articolo 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e all'articolo 24-*quater* del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n.136, la durata delle contabilità speciali aperte ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 e sulle quali sono confluite le relative risorse, è prorogabile fino al 31 dicembre 2024 con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile da adottarsi ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, previa verifica del cronoprogramma dei pagamenti predisposto tramite il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, in relazione agli interventi di cui al presente comma. Alle risorse disponibili sulle predette contabilità speciali relative agli stanziamenti disposti a valere sul fondo delle emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo n. 1 del 2018 si applicano le procedure di cui all'articolo 27 del medesimo decreto legislativo n. 1 del 2018.».

1.37 (testo 4)

[Manca, Collina](#)

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«*4-bis.* In considerazione della crescente diffusione dell'accesso ai servizi finanziari in modalità digitale da parte di cittadini e imprese avutasi durante emergenza epidemiologica COVID-19, della Comunicazione della Commissione Europea al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale europeo e al Comitato delle regioni relativa a una strategia in materia di finanza digitale per l'UE del 24 settembre 2020 (COM (2020) 591 final), nonché delle proroghe di cui al comma 3, n. 3) e n. 4), del presente articolo, all'articolo 36 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma *2-bis* le parole da: "entro" fino a "presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 gennaio 2021";

b) al comma *2-ter*:

1) alla lettera *a)*, dopo le parole: "diciotto mesi" sono aggiunte le seguenti: "prorogabili per un massimo di ulteriori dodici mesi";

2) alla lettera *e)*, dopo le parole: "definizione di perimetri" sono aggiunte le seguenti: "e limiti";

c) al comma *2-quater*, dopo la lettera *a)* sono aggiunte le seguenti: "*a-bis*) i casi in cui un'attività può essere ammessa a sperimentazione;"; *a-ter*) i casi in cui è ammessa la proroga";

d) al comma *2-quinquies*, le parole: "al comma *2-ter*" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi *2-ter* e *2-quater*";

e) al comma *2-sexies* le parole da: "ciascuna autorità," fino a "specificata del settore" sono sostituite dalle seguenti: "la Banca d'Italia, la Consob e l'Ivass, nell'ambito delle proprie competenze e delle materie seguite, adottano i provvedimenti per l'ammissione alla sperimentazione delle attività di cui al comma *2-bis*, ed ogni altra iniziativa ad essi propedeutica. Nel rispetto della normativa inderogabile dell'Unione Europea, l'ammissione alla sperimentazione può comportare la deroga o la disapplicazione temporanee degli orientamenti di vigilanza o degli atti di carattere generale emanati dalle autorità di vigilanza, nonché delle norme o dei regolamenti emanati dalle medesime autorità di vigilanza, concernenti i profili di cui al comma *2-quater*, lett. b), c), d), e), f), g), h), i) e l). Alle attività della Banca d'Italia, della Consob e dell'Ivass relative alla sperimentazione si applicano gli articoli 7 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, 4 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, 10 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, nonché gli articoli 21 e 24, comma *6-bis*, della legge 28

dicembre 2005, n. 262.";

f) al comma 2-*octies*, dopo le parole: "stabiliscono le attribuzioni del Comitato." sono aggiunte le seguenti: "Per le attività svolte dal Comitato relative alla sperimentazione, i membri permanenti collaborano tra loro, anche mediante scambio di informazioni, e non possono reciprocamente opporsi il segreto d'ufficio."

1.0.100/16 (testo 3)

[Santangelo](#), [Calderoli](#), [Riccardi](#), [Augussori](#), [Grassi](#), [Pirovano](#), [Campari](#), [Mantovani](#)

All'emendamento 1.0.100, al capoverso «Art. 1-bis», dopo il comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti:

«3-*bis*. Nei confronti degli armatori delle imbarcazioni sequestrate dalle autorità libiche in data 1° settembre 2020, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, è riconosciuta la sospensione dei termini per gli adempimenti e i versamenti dei tributi nonché dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, dal 1° settembre 2020 e fino al 31 dicembre 2020. I versamenti sospesi possono essere eseguiti a decorrere dal 10 gennaio 2021 mediante corresponsione del 70 per cento dell'importo dovuto in un'unica soluzione o nel numero massimo di 120 rate mensili, senza applicazione di sanzioni e interessi. Non si procederà alla restituzione degli eventuali versamenti eccedenti il 70 per cento dell'importo dovuto.

3-*ter*. Il beneficio previsto al comma 3-*bis* è concesso ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

3-*quater*. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 3-*bis*, pari a 204.000 euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento del Fondo per il riaccertamento dei residui passivi di parte corrente, di cui all'articolo 34-*ter*, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.».

Art. 3

3.0.300 (testo 2)

[L'Abbate](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-*bis*

(Proroga degli effetti di atti amministrativi in scadenza)

1. All'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: "il 31 luglio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19";

b) dopo il comma 2-*quinqüies* è inserito il seguente:

"2-*sexies*, Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, di cui al comma 2, scaduti tra il 1° agosto 2020 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, e che non sono stati rinnovati, si

intendono validi e sono soggetti alla disciplina di cui al medesimo comma 2.";

2. Fermo quanto previsto dall'articolo 8, comma 10, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le previsioni di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 non si applicano ai documenti unici di regolarità contributiva di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, che continuano ad essere assoggettati alla disciplina ordinaria di cui al medesimo decreto ministeriale.

3. I permessi di soggiorno e i titoli di cui all'articolo 103, commi *2-quater* e *2-quinquies*, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, compresi quelli aventi scadenza sino al 31 dicembre 2020 conservano la loro validità fino alla cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020 e avente scadenza il 31 gennaio 2021.».

3.0.5 (testo 3)

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#), [Ruotolo](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis

(Proroga degli effetti di atti amministrativi in scadenza)

1. All'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: "il 31 luglio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19";

b) dopo il comma *2-quinquies* è inserito il seguente:

"*2-sexies*, Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, di cui al comma 2, scaduti tra il 1° agosto 2020 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, e che non sono stati rinnovati, si intendono validi e sono soggetti alla disciplina di cui al medesimo comma 2.";

2. Fermo quanto previsto dall'articolo 8, comma 10, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le previsioni di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 non si applicano ai documenti unici di regolarità contributiva di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, che continuano ad essere assoggettati alla disciplina ordinaria di cui al medesimo decreto ministeriale.

3. I permessi di soggiorno e i titoli di cui all'articolo 103, commi *2-quater* e *2-quinquies*, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, compresi quelli aventi scadenza sino al 31 dicembre 2020 conservano la loro validità fino alla cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020 e avente scadenza il 31 gennaio 2021.».

3.0.6 (testo 2)

[Tiraboschi](#), [Pichetto Fratin](#), [Toffanin](#), [Gallone](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis

(Proroga degli effetti di atti amministrativi in scadenza)

1. All'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: "il 31 luglio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19";

b) dopo il comma *2-quinquies* è inserito il seguente:

"2-*sexies*, Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, di cui al comma 2, scaduti tra il 1° agosto 2020 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, e che non sono stati rinnovati, si intendono validi e sono soggetti alla disciplina di cui al medesimo comma 2.";

2. Fermo quanto previsto dall'articolo 8, comma 10, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le previsioni di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 non si applicano ai documenti unici di regolarità contributiva di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, che continuano ad essere assoggettati alla disciplina ordinaria di cui al medesimo decreto ministeriale.

3. I permessi di soggiorno e i titoli di cui all'articolo 103, commi 2-*quater* e 2-*quinquies*, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, compresi quelli aventi scadenza sino al 31 dicembre 2020 conservano la loro validità fino alla cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020 e avente scadenza il 31 gennaio 2021.».

Art. 4

4.0.100

Il Relatore

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

"Art. 4-bis.

1. In considerazione delle difficoltà operative e gestionali derivanti dall'emergenza sanitaria in atto, in armonia con i principi di cui alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 3 settembre 2020, C-719/18, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e per i successivi sei mesi, nel caso in cui un soggetto operi contemporaneamente nei mercati delle comunicazioni elettroniche e in un mercato diverso, ricadente nel sistema integrato delle comunicazioni (SIC), anche attraverso partecipazioni in grado di determinare un'influenza notevole ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni è tenuta ad avviare un'istruttoria, da concludersi entro il termine di sei mesi dalla data di avvio del procedimento, volta a verificare la sussistenza di effetti distorsivi o di posizioni comunque lesive del pluralismo, sulla base di criteri previamente individuati, tenendo conto, fra l'altro, dei ricavi, delle barriere all'ingresso nonché del livello di concorrenza nei mercati coinvolti, adottando, eventualmente, i provvedimenti di cui all'articolo 43, comma 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 per inibire l'operazione o rimuoverne gli effetti.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresì ai procedimenti già conclusi dall'Autorità in applicazione del comma 11 dell'articolo 43 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 ."

Coord.1

Il Relatore

Sostituire gli emendamenti identici 1.19 e 1.26 con il seguente:

«Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 116 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Il termine previsto dall'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, per l'adozione dei provvedimenti di riorganizzazione degli uffici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ivi compresi quelli di diretta collaborazione, è differito al 31 dicembre 2020".». ».

Agli emendamenti identici 1.22 (testo 2) e 1.23 (testo 2), sostituire le parole: «All'articolo 35, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27» con le seguenti: «All'articolo 101, comma 2, del Codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117».

All'emendamento 1.33 (testo 2), sopprimere il capoverso 4-bis.

All'emendamento 1.35, al capoverso 4-bis, premettere le seguenti parole: «All'articolo 107, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "» e aggiungere, in fine, il seguente segno grafico: «"».

All'emendamento 1.501 (testo 2), al capoverso: «Conseguentemente» aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e, al titolo del decreto-legge, dopo le parole: "emergenza epidemiologica da COVID-19" inserire le seguenti: ", per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2020».

All'emendamento 1.0.100 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, lettera a), sostituire le parole: «entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 20 ottobre 2020, n. 129»

b) aggiungere in fine le seguenti parole: «e, al titolo del decreto-legge, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", e disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale."».

All'emendamento 2.7, dopo le parole: «piattaforma unica nazionale» inserire le seguenti: «del sistema di allerta COVID» e sostituire le parole: «fino alla conclusione dell'emergenza Covid 19» con le seguenti: «fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19».

All'emendamento 5.0.6, sostituire le parole da: «All'articolo» fino a «n. 126» con le seguenti: «All'articolo 66, sesto comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318».

Coord.2

Il Relatore

Sostituire gli emendamenti identici 3.5, 3.6 (testo 2) e 3.7 con il seguente:

«Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

"1-bis. In considerazione della situazione di crisi economica per le imprese determinata dalla diffusione epidemiologica da Covid-19, al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 180, quarto comma, è aggiunto, infine, il seguente periodo: "Il tribunale omologa il concordato preventivo anche in mancanza di voto da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle maggioranze di cui all'articolo 177 e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista di cui all'articolo 161, terzo comma, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.";

b) all'articolo 182-bis, quarto comma, è aggiunto, infine, il seguente periodo: "Il tribunale omologa l'accordo anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l'adesione è decisiva ai fini del raggiungimento della percentuale di cui al primo comma e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista di cui al medesimo comma, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.".

c) all'art. 182-ter, al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) al terzo periodo, dopo le parole "natura chirografaria" inserire le seguenti: "anche a seguito di degradazione per incapacità";

2) al comma 5, sostituire il secondo periodo con il seguente: "In tali casi l'attestazione del professionista, relativamente ai crediti tributari o contributivi, e relativi accessori, ha ad oggetto anche la convenienza del trattamento proposto rispetto alla liquidazione giudiziale; tale punto costituisce oggetto di specifica valutazione da parte del tribunale.";

3) al comma 5, dopo il terzo periodo, inserire il seguente: "Ai fini della proposta di accordo su crediti aventi ad oggetto contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatorie e dei relativi accessori, copia della proposta e della relativa documentazione, contestualmente al deposito presso il tribunale, deve essere presentata all'ufficio competente sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del debitore".

1-ter. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto cessa di avere applicazione il provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 32, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2."

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: " , nonché applicazione di norme in materia di accordi di ristrutturazione dei debiti e di concordati preventivi".».

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1894](#)

Art. 1

1.1

[Cantù](#), [Augussori](#), [Calderoli](#), [Grassi](#), [Pirovano](#), [Riccardi](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. La Repubblica riconosce l'abnegazione di medici, infermieri, operatori sanitari e socio-sanitari e, in generale, di tutti coloro che si sono presi cura di soggetti malati di COVID-19, attraverso iniziative di solidarietà sociale indirizzate a coloro che, nel periodo di emergenza epidemica, dal 31 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, nello svolgimento di una professione sanitaria e socio-sanitaria, siano deceduti o abbiano riportato lesioni o infermità di tipo irreversibile a causa di infezione da COVID-19.».

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere in fine le seguenti parole: «e Fondo di solidarietà per le vittime di COVID-19».

Art. 2

2.1

[Cantù](#), [Augussori](#), [Calderoli](#), [Grassi](#), [Pirovano](#), [Riccardi](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2.

(Fondo di solidarietà per le vittime di COVID-19 e per il sostegno alla ricerca scientifica e tecnologica finalizzata alla cura del COVID-19)

1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il Fondo di solidarietà per le vittime di COVID-19 e per il sostegno alla ricerca scientifica e tecnologica finalizzata alla cura del COVID-19, di seguito denominato «Fondo», destinato a finanziare interventi di sostegno alle vittime di COVID-19 e alle loro famiglie, nonché attività e progetti di ricerca scientifica e tecnologica finalizzati alla cura dell'infezione da COVID-19.

2. In occasione della Giornata nazionale, al fine di garantire un giusto ristoro in favore degli operatori sanitari e socio-sanitari deceduti o che abbiano riportato lesioni o infermità di tipo irreversibile a causa dell'infezione da COVID-19, secondo le modalità previste dalla presente legge, tutti i lavoratori del settore pubblico e privato possono delegare il proprio datore di lavoro ad effettuare una trattenuta di importo corrispondente alla retribuzione loro spettante per 15 minuti di lavoro o suoi multipli in favore del Fondo di cui al comma 1 del presente articolo.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.».

Art. 3

3.1

[Cantù](#), [Augussori](#), [Calderoli](#), [Grassi](#), [Pirovano](#), [Riccardi](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al fine di celebrare la Giornata nazionale, lo Stato, le regioni, le città metropolitane, le province, i comuni e gli enti pubblici possono promuovere, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, anche coinvolgendo le associazioni e il volontariato interessati, iniziative specifiche, manifestazioni pubbliche, cerimonie, incontri e momenti comuni di ricordo, volti a commemorare coloro che sono deceduti a causa dell'epidemia da COVID-19, favorendo in particolare le attività e le iniziative di prevenzione e promozione della salute nel contrasto delle malattie infettive rivolte alle giovani generazioni.».

Art. 4

4.1

[Cantù](#), [Augussori](#), [Calderoli](#), [Grassi](#), [Pirovano](#), [Riccardi](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Nella Giornata nazionale, le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado promuovono, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nel quadro dei programmi didattici riferiti ai segmenti di educazione, prevenzione e contrasto delle malattie infettive, in collaborazione con le aziende sanitarie locali territorialmente competenti, iniziative civiche, percorsi di studio ed eventi dedicati alla comprensione e all'apprendimento dei temi relativi alla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e all'impegno nazionale e internazionale profuso per il suo contenimento e per garantire assistenza alle comunità e alle persone colpite.».

4.0.1

[Augussori](#), [Cantù](#), [Pirovano](#), [Grassi](#), [Riccardi](#), [Calderoli](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 4-bis

(Istituzione di borse di studio a favore degli orfani del personale sanitario)

1. A decorrere dall'anno accademico 2021-2022 sono istituite borse di studio riservate agli orfani del personale sanitario rimasto vittima del COVID-19 nel corso dell'anno 2020, a totale o parziale copertura delle spese sostenute per la frequenza, in essere o futura, del corso di laurea in medicina o in altri corsi universitari per le professioni sanitarie. Tali borse di studio sono esenti da ogni imposizione fiscale.

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Art. 5

5.1

[Cantù](#), [Augussori](#), [Calderoli](#), [Grassi](#), [Pirovano](#), [Riccardi](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, secondo le disposizioni previste dal contratto di servizio e d'intesa con il Ministero della salute e con l'Istituto superiore di sanità, assicura adeguati spazi a temi connessi alla Giornata nazionale nell'ambito della programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale con iniziative di informazione finalizzate a divulgare e sensibilizzare in tema di prevenzione ed educazione alla salute.».

5.0.1

[Cantù](#), [Augussori](#), [Calderoli](#), [Grassi](#), [Pirovano](#), [Riccardi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 5-bis.

(Indennizzo e assegno una tantum)

1. Chiunque svolga una professione sanitaria e socio-sanitaria e, in conseguenza dell'attività di servizio e professionale prestata nel periodo di emergenza epidemica, tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, abbia contratto infezione da COVID-19, indipendentemente dalla precisa individuazione patogenetica circostanziale, riportando lesioni o infermità dalle quali sia derivata una menomazione permanente dell'integrità psico-fisica, ha diritto a un indennizzo da parte dello Stato, consistente in un assegno non reversibile determinato nella misura di cui alla tabella B allegata alla legge 29 aprile 1976, n. 177. L'indennizzo di cui al presente comma, integrato dall'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, ha decorrenza dal primo giorno successivo a quello di presentazione della domanda e non concorre alla formazione del reddito, ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Qualora a causa delle patologie cagionate da infezione da COVID-19 sia derivata la morte dei soggetti di cui al comma 1, in sostituzione dell'indennizzo è erogato un assegno *una tantum* nella misura di euro 100.000 destinato ai soggetti a carico nel seguente ordine: coniuge, figli minori, figli maggiorenni inabili al lavoro, genitori, fratelli minori, fratelli maggiorenni inabili al lavoro. L'assegno non concorre alla formazione del reddito, ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. L'indennizzo di cui al comma 1 e l'assegno *una tantum* di cui al comma 2 sono erogati dal Ministero della salute a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 2, comma 1, della presente legge, nonché dei fondi di cui agli articoli 22-*bis* e 99 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, nei limiti di capienza dei medesimi.

4. I soggetti interessati ad ottenere l'indennizzo di cui al comma 1 o l'assegno *una tantum* di cui al comma 2 presentano domanda al Ministero della salute entro il termine perentorio di tre anni, decorrente dalla data in cui, sulla base della documentazione di cui ai commi 5 e 6, l'avente diritto risulti aver avuto conoscenza del danno.

5. Alla domanda di indennizzo è allegata la documentazione comprovante la data delle diagnosi e le manifestazioni cliniche conseguenti e l'entità delle lesioni o dell'infermità da cui è derivata la menomazione permanente del soggetto.

6. Alla domanda di assegno *una tantum* è allegata la documentazione comprovante la data della diagnosi, le manifestazioni cliniche conseguenti e il decesso.

7. Il giudizio sanitario sul nesso causale tra l'infezione da COVID-19 e la menomazione dell'integrità psico-fisica o la morte è espresso dalla commissione medico ospedaliera di cui all'articolo 193 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. La presenza di concause preesistenti certificate, che abbiano determinato l'insorgenza dell'infezione da COVID-19, non preclude il diritto all'indennizzo di cui al comma 1 o all'assegno *una tantum* di cui al comma 2.

8. Nel verbale della commissione di cui al comma 7 è espresso il giudizio di classificazione delle lesioni e delle infermità, ai sensi della tabella A annessa al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915.

9. Avverso il giudizio della commissione di cui al comma 7, è ammesso ricorso al Ministero della salute, da promuovere a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla data della notifica o dalla piena conoscenza del giudizio. Entro sei mesi dalla data di presentazione del ricorso, il Ministro della salute decide con atto comunicato al ricorrente entro i successivi trenta giorni. La mancata decisione nel termine di cui al secondo periodo equivale ad accoglimento.

10. È facoltà del ricorrente esperire l'azione dinnanzi al giudice ordinario competente entro un anno dalla comunicazione della decisione di rigetto sul ricorso.

11. Nel caso di aggravamento delle infermità o delle lesioni, l'interessato può presentare domanda di revisione al Ministero della salute entro sei mesi dalla data di conoscenza dell'evento. Per il giudizio

di aggravamento si osserva la procedura di cui al presente articolo.".

1.3.2.1.6. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 200 (ant.) del 19/11/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
GIOVEDÌ 19 NOVEMBRE 2020
200ª Seduta

Presidenza del Presidente
PARRINI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Castaldi.

La seduta inizia alle ore 9,35.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il **PRESIDENTE** comunica che, nella giornata di ieri, la Conferenza dei Capigruppo ha stabilito che, in questa fase, potranno essere esaminati solo i provvedimenti attinenti all'emergenza sanitaria. Tuttavia, non essendo ancora pervenuta la comunicazione formale, chiede maggiori informazioni alla senatrice De Petris e al senatore Calderoli, in quanto membri della Conferenza.

La senatrice **DE PETRIS** (*Misto-LeU*) conferma che la Conferenza dei Capigruppo ha deliberato nel senso indicato dal Presidente, fatta eccezione per il disegno di legge n. **1762** (statistiche in tema di violenza di genere), di cui peraltro è relatrice, per permettere la discussione in Assemblea mercoledì 25 novembre, Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne.

Il senatore **CALDEROLI** (*L-SP-PSd'Az*) precisa che, nella sostanza, è stata rinnovata la delibera sull'organizzazione dei lavori adottata il 5 marzo scorso. Pertanto, i lavori delle Commissioni permanenti saranno limitati all'esame in sede referente e consultiva dei decreti-legge connessi alla situazione emergenziale, ai pareri sugli atti del Governo e alle audizioni svolte con la modalità della videoconferenza, essendo già stata consentita la partecipazione dei senatori da remoto.

Il **PRESIDENTE** avverte che, conseguentemente, si terrà conto delle determinazioni della Conferenza dei Capigruppo nell'organizzazione dei lavori della prossima settimana. Per la seduta odierna, propone di incardinare comunque la discussione in sede redigente del disegno di legge n. **1932** (riforma della decisione pubblica e del procedimento amministrativo), già prevista all'ordine del giorno.

Con riferimento al disegno di legge n. **1762**, invece, non essendo ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio, ritiene opportuno rinviarne l'esame alla seduta che sarà convocata per martedì

24 novembre, posto tra l'altro che - come appreso per le vie brevi - ci sarebbe un accordo tra i Gruppi per assicurarne la conclusione entro la giornata di martedì, in tempo per la discussione in Assemblea, prevista per il giorno successivo.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*) assicura la piena disponibilità del suo Gruppo a collaborare affinché la discussione in sede redigente del disegno di legge n. [1762](#) possa concludersi martedì 24 novembre.

Allo stesso modo, ritiene opportuno completare la discussione dei disegni di legge n. [1894](#) e n. [1861](#) (giornata nazionale delle vittime da COVID-19) in quanto il tema, sebbene non sia direttamente finalizzato ad affrontare l'emergenza sanitaria, è comunque attinente alle conseguenze della diffusione del coronavirus.

Ritiene inopportuno, invece, incardinare nella seduta odierna un nuovo provvedimento, peraltro su un argomento non connesso alla crisi sanitaria ed economica in atto. Ciò, a suo avviso, sarebbe in evidente contrasto con le determinazioni della Conferenza dei Capigruppo.

Il [PRESIDENTE](#) accoglie la richiesta del senatore Augussori di non avviare oggi la discussione del disegno di legge n. [1932](#), pur ritenendola non sufficientemente motivata. Non è ancora pervenuta, infatti, una comunicazione ufficiale sulle nuove modalità di organizzazione dei lavori. Del resto, sarebbe ininfluenza per l'economia dei lavori della Commissione iniziare la discussione del disegno di legge per poi sospenderla fino a data da definire.

Con riferimento all'affare assegnato n. 588 (Modalità più efficaci per l'esercizio delle prerogative costituzionali del Parlamento nell'ambito di un'emergenza dichiarata), propone di formare un gruppo di lavoro ristretto per predisporre il testo di una relazione da comunicare, una volta approvato dalla Commissione, alla Presidenza del Senato. La documentazione raccolta all'esito del ciclo di audizioni informali, che si concluderanno oggi, infatti, risulta particolarmente corposa.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*) ricorda che inizialmente era stata prevista la possibilità di svolgere ulteriori audizioni per chiarire aspetti specifici emersi nel primo ciclo di audizioni.

Il [PRESIDENTE](#) sottolinea che finora sono state svolte numerose audizioni e sono state accolte anche le richieste di integrazione dell'elenco dei soggetti da audire. In ogni caso, essendo stata originariamente prevista tale eventualità, conferma che sarà possibile richiedere ulteriori soggetti da audire, purché il numero sia limitato e le audizioni si svolgano entro la giornata di mercoledì 25 novembre. Rappresenta, infatti, l'esigenza di predisporre in tempi brevi una relazione conclusiva dei lavori della Commissione sull'argomento.

Propone quindi di fissare per le ore 15 di oggi, giovedì 19 novembre, il termine per l'eventuale indicazione di ulteriori esperti da audire. Propone altresì che entro lo stesso termine i Gruppi interessati a prendere parte al gruppo di lavoro indichino un proprio rappresentante.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 9,50.

1.3.2.1.7. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 201 (pom.) del 24/11/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MARTEDÌ 24 NOVEMBRE 2020
201ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PARRINI](#)

Interviene il ministro per le pari opportunità e la famiglia Elena Bonetti.

La seduta inizia alle ore 17,20.

IN SEDE REDIGENTE

(1762) Valeria VALENTE ed altri. - Disposizioni in materia di statistiche in tema di violenza di genere
(Seguito e conclusione della discussione)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 28 ottobre e rinviata nella seduta del 17 novembre scorso.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che il subemendamento 2.100/1 è stato ritirato al fine della presentazione di un ordine del giorno. Sono stati altresì ritirati i subemendamenti 2.100/4, 2.100/6, 2.100/8, 2.100/9, 2.100/12, 2.100/13, 2.100/14, 2.100/17 e 2.100/18 mentre il subemendamento 2.100/16 è stato riformulato in un testo 2, pubblicato in allegato.

Avverte inoltre che i subemendamenti 2.100/2, 2.100/3 e 2.100/11 sono stati trasformati nell'ordine del giorno G/1762/1/1, pubblicato in allegato.

Comunica, infine, che è pervenuto il parere della Commissione bilancio. È pertanto possibile procedere alla votazione degli emendamenti e dei relativi articoli.

La relatrice [DE PETRIS](#) (*Misto-LeU*), accogliendo le condizioni poste dalla Commissione bilancio, presenta gli emendamenti 4.100 e 5.100, pubblicati in allegato.

Si passa alla votazione dell'articolo 1, al quale non state presentate proposte di modifica.

Verificata la presenza del numero legale, è posto in votazione l'articolo 1, che risulta approvato.

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 2.

La relatrice [DE PETRIS](#) (*Misto-LeU*) esprime parere favorevole sui subemendamenti 2.100/5 e 2.100/7. Invita il proponente a ritirare i subemendamenti 2.100/10 e 2.100/15. Il parere è favorevole sul subemendamento 2.100/16 (testo 2). Infine, invita il proponente a ritirare l'emendamento 2.1, che comunque risulterebbe assorbito dall'approvazione dell'emendamento 2.100.

Il ministro Elena BONETTI esprime parere conforme a quello della relatrice. Il parere è inoltre favorevole sul subemendamento 2.100/100 e sull'emendamento 2.100 della relatrice.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*) aggiunge la propria firma ai subemendamenti 2.100/10, 2.100/15 e 2.100/16 (testo).

Posto ai voti con il parere favorevole della rappresentante del Governo, è approvato il subemendamento 2.100/100 della relatrice.

In esito a distinte votazioni, sono quindi approvati i subemendamenti 2.100/5 e 2.100/7.

Si passa alla votazione del subemendamento 2.100/10.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*) sottolinea che, dopo che la Commissione ha convenuto sulla opportunità di demandare all'ISTAT, in quanto organo di carattere tecnico, il compito di integrare i quesiti da somministrare per la raccolta dei dati, qualora emergano nuove esigenze informative, sarebbe inopportuno attribuire la medesima funzione al Dipartimento per le pari opportunità, che ha valenza politica. Per questo motivo, sono stati presentati tre subemendamenti che, con diversa gradazione, incidono sul terzo periodo del comma 02 dell'emendamento 2.100. Pur ritenendosi soddisfatto dal parere favorevole sul subemendamento 2.100/16 (testo 2), chiede che i subemendamenti sullo stesso tema 2.100/10 e 2.100/15 siano comunque posti in votazione.

Posti separatamente ai voti, i subemendamenti 2.100/10 e 2.100/15 sono respinti.

È quindi approvato il subemendamento 2.100/16 (testo 2).

Si passa alla votazione dell'emendamento 2.100 della relatrice.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*), a nome del Gruppo, annuncia un voto favorevole, in quanto le modifiche apportate al testo originario hanno consentito di risolvere le criticità evidenziate nel corso della discussione.

Posto ai voti, è quindi approvato l'emendamento 2.100, nel testo emendato.

Risulta pertanto assorbito l'emendamento 2.1.

È quindi posto ai voti e approvato l'articolo 2, nel testo emendato.

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 3.

La relatrice [DE PETRIS](#) (*Misto-LeU*) invita i proponenti a ritirare gli emendamenti 3.1, 3.2, 3.3 e 3.50, in quanto risulterebbero preclusi o assorbiti dall'approvazione dell'emendamento 3.100.

Il ministro Elena BONETTI esprime parere conforme. Il parere è altresì favorevole sull'emendamento 3.100 della relatrice.

Il [PRESIDENTE](#) pone quindi ai voti l'emendamento 3.100, interamente sostitutivo dell'articolo 3, la cui approvazione comporta l'approvazione dell'intero articolo, con preclusione o assorbimento dei restanti emendamenti ad esso riferiti.

Posto ai voti, l'emendamento 3.100 è approvato.

Risultano pertanto preclusi o assorbiti gli emendamenti 3.1, 3.2, 3.3 e 3.50.

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 4.

La relatrice [DE PETRIS](#) (*Misto-LeU*) esprime parere favorevole sull'emendamento 4.1 (testo 2).

Il ministro Elena BONETTI esprime parere conforme. Il parere è altresì favorevole sull'emendamento 4.100 della relatrice.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 4.1 (testo 2) e 4.100 risultano approvati.

È quindi posto ai voti e approvato l'articolo 4, nel testo emendato.

Si passa all'emendamento riferito all'articolo 5.

Il ministro Elena BONETTI esprime parere favorevole sull'emendamento 5.100 della relatrice.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*), a nome del Gruppo, annuncia la propria astensione, non avendo avuto la possibilità di approfondire il contenuto della proposta di modifica, particolarmente corposa, appena presentata dalla relatrice al fine di recepire il parere della Commissione bilancio.

Posto ai voti, è approvato l'emendamento 5.100, interamente sostitutivo dell'articolo 5, che risulta perciò approvato con contestuale preclusione dell'emendamento 5.1 (testo 2).

Si passa all'emendamento riferito all'articolo 6.

Con il parere favorevole della relatrice e della rappresentante del Governo, è posto in votazione l'emendamento 6.1 (testo 2), che risulta approvato.

È quindi approvato l'articolo 6, nel testo emendato.

Si passa all'emendamento riferito all'articolo 7.

Con il parere favorevole della relatrice e della rappresentante del Governo, è posto in votazione l'emendamento 7.1 (testo 2), che risulta approvato.

È quindi approvato l'articolo 7, nel testo emendato.

Si passa all'esame dell'ordine del giorno G/1762/1/1.

Il senatore [VITALI](#) (*FIBP-UDC*), ritenendo soddisfacente la formulazione dell'ordine del giorno G/1762/1/1, aggiunge la propria firma e quella dei senatori Pagano, Fazzone e Schifani, chiedendo al

presentatore di farvi confluire la trasformazione del subemendamento 2.100/1.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*) acconsente.

La rappresentante del GOVERNO esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/1762/1/1.

Si passa alla votazione.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*) sottolinea che l'ordine del giorno G/1762/1/1 impegna il Governo a indagare anche sul fenomeno delle violenze ai danni degli uomini. Sebbene si tratti raramente di violenza fisica, ritiene opportuno inserire nelle banche dati anche queste informazioni, in quanto è comunque utile compararle con quelle relative alle violenze sulle donne. Comunica che l'ordine del giorno è sottoscritto anche dai senatori Grassi, Calderoli, Pirovano, Riccardi e Casolati, nonché dai senatori Rufa e Pisani, componenti della Commissione sul femminicidio.

La senatrice [VALENTE](#) (*PD*) annuncia un voto favorevole, sottolineando che l'atto di indirizzo in esame rappresenta un punto di mediazione tra posizioni distanti, consentendo la formazione di un ampio consenso sul provvedimento. Anche se l'entità del fenomeno delle violenze sugli uomini non è assolutamente paragonabile a quello che riguarda le donne, ritiene opportuno che si raccolgano dati certi e obiettivi, sulla base dei quali effettuare un raffronto che, a suo avviso, non potrà che confermare tale sproporzione.

Conclude, ricordando che domani, 25 novembre, è la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza nei confronti delle donne; in questo giorno, infatti, è stata sottoscritta la Convenzione di Istanbul in materia.

Il [PRESIDENTE](#) esprime soddisfazione per la convergenza su un orientamento comune su un tema così importante.

Posto ai voti, l'ordine del giorno G/1762/1/1 è approvato.

La relatrice [DE PETRIS](#) (*Misto-LeU*) presenta la proposta di coordinamento Coord. 1, pubblicata in allegato, che, posta ai voti, è approvata.

La Commissione, all'unanimità, conferisce quindi alla relatrice De Petris il mandato a riferire favorevolmente in Assemblea per l'approvazione del disegno di legge n. 1762, con le modifiche approvate nel corso dell'esame, con richiesta di autorizzazione a svolgere la relazione orale e ad apportare le eventuali correzioni formali che si rendessero necessarie.

(1894) *Istituzione della giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di Coronavirus*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mulè ed altri; Elena Murelli ed altri; Martina ed altri; Stefania Mammi ed altri; Roberto Rossini ed altri

(1861) *SALVINI ed altri. - Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia da COVID-19, nonché interventi finalizzati a garantire un giusto ristoro in favore degli operatori sanitari e socio-sanitari deceduti o che hanno riportato lesioni o infermità di tipo irreversibile a causa dell'infezione da COVID-19*

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta dell'11 novembre scorso.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti.

La senatrice [CANTU'](#) (*L-SP-PSd'Az*) rappresenta che gli emendamenti a propria firma, con lo scopo di integrare definitivamente i due testi dei disegni di legge in trattazione, valorizzano l'impianto originario del disegno di legge n. [1894](#), assunto come testo base, recependo i suggerimenti emersi nelle audizioni e, nel merito e proceduralmente, le considerazioni scaturite dalla discussione e dal conseguente parere della 12ª Commissione, che si è espressa all'unanimità sull'opportunità di integrare le previsioni dispositive dei testi dei disegni di legge nn. [1861](#) e [1894](#).

Rileva che, avendo già avuto modo, in discussione generale, di dare contezza della *ratio* dei provvedimenti, procederà a una sintetica illustrazione dei due emendamenti più significativi, rimettendo al collega Augussori quella relativa all'emendamento 4.0.1, che ha una sua connotazione specifica.

L'impianto degli emendamenti proposti si può sintetizzare nel comma 3-*bis* dell'articolo 1, che riconosce l'abnegazione di medici, infermieri, operatori sanitari e sociosanitari e, in generale, di tutti coloro che si sono presi cura di soggetti malati di COVID-19, attraverso iniziative di solidarietà sociale indirizzate a coloro che, nel periodo di emergenza epidemica, dal 31 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, nello svolgimento di una professione sanitaria e socio-sanitaria, siano deceduti o abbiano riportato lesioni o infermità di tipo irreversibile a causa di infezione da COVID-19.

Quanto alle coperture, il meccanismo previsto nell'articolo 2 fa sì che, nel breve e medio periodo, la proposta di modifica sia da considerarsi a invarianza finanziaria e la modalità di alimentazione del Fondo di solidarietà per le vittime da Covid ne darà ampia dimostrazione.

Si sofferma poi sull'emendamento 5.0.1, che concretamente affronta la questione dei ristori economici da assegnare agli aventi titolo, illustrandolo con richiami testuali, precisando che buona parte del contenuto ha carattere tecnico-giuridico.

Soggiunge che, qualora maggioranza e opposizione si trovassero concordi nel ritenere che una tale decisione non può essere posposta ulteriormente, si potrebbe inserire nei cosiddetti decreti ristori un articolo dedicato a recepire tale proposta, raccogliendo altresì con favore la disponibilità del sottosegretario Puglisi in occasione della procedura informativa resa nella Commissione bicamerale sugli enti gestori. Ciò anche alla luce dell'attuale recrudescenza epidemica che vede ancora una volta tutti gli operatori sanitari e sociosanitari impegnati con abnegazione nelle attività di assistenza e cura: a loro, anziché limitarsi a definirli "eroi", occorre infatti riconoscere un immediato segno tangibile della sensibilità con cui lo Stato segue il loro percorso professionale, di vita e di famiglia.

In tal modo, le misure potrebbero essere assicurate con effetto immediato e con certezza di copertura nell'orizzonte temporale della vigenza della decretazione in conversione, anticipandosi con ciò proceduralmente la parte più qualificante del contributo emendativo in sede redigente, considerato peraltro che il parere della Commissione bilancio non ostativo, ma condizionato all'inserimento di una modifica all'articolo 2, impone di fatto la terza lettura. Questo consentirebbe anche di superare qualsiasi ulteriore eventuale condizionalità della Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra l'emendamento 4.0.1, che istituisce borse di studio riservate agli orfani del personale sanitario rimasto vittima del Covid-19 nel corso dell'anno 2020, a totale o parziale copertura delle spese sostenute per la frequenza del corso di laurea in medicina o in altri corsi universitari per le professioni sanitarie. In questo modo, si intende offrire a questi ragazzi la possibilità di seguire lo stesso percorso professionale dei propri genitori. Sottolinea che l'onere economico non è particolarmente rilevante, soprattutto a fronte del particolare significato del messaggio che si intende trasmettere.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la fase di illustrazione degli emendamenti è così conclusa.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice [DE PETRIS](#) (*Misto-LeU*), in riferimento all'approvazione in sede redigente del disegno di legge n.1762, di cui è relatrice, ringrazia la Commissione per aver collaborato al fine di consentire la discussione del provvedimento in Assemblea nella giornata di domani, come convenuto. Ringrazia altresì il ministro Bonetti per aver favorito l'interlocuzione con gli altri Ministeri competenti. Esprime tuttavia il proprio disappunto per aver dovuto presentare proposte di modifica particolarmente incisive al fine di recepire il parere condizionato della Commissione bilancio. Ciò ha determinato, a suo avviso, una inaccettabile compressione delle prerogative dei senatori, perfino su un testo di iniziativa parlamentare. Auspica quindi che il tema sia affrontato in sede di esame delle modifiche da apportare al Regolamento del Senato.

Il senatore [PERILLI](#) (*M5S*) riferisce che, alla richiesta di chiarimenti del senatore Licheri, rappresentante del Movimento 5 Stelle nella Conferenza dei Capigruppo, sulla determinazione assunta la scorsa settimana circa l'organizzazione dei lavori nella fase di emergenza sanitaria, il Presidente del Senato ha precisato che, sui provvedimenti diversi da quelli riguardanti l'emergenza ovvero in scadenza, possono essere svolte, con lo strumento della videoconferenza, solo le audizioni già programmate.

A suo avviso, appare irragionevole limitare la possibilità delle Commissioni di proseguire l'esame di provvedimenti diversi da quelli riguardanti l'emergenza sanitaria, nel caso in cui non vi siano rischi per la salute, come in effetti avviene per le audizioni, alle quali, come stabilito dalla Giunta per il Regolamento, possono partecipare da remoto non solo gli auditi ma anche i senatori. Chiede pertanto al Presidente di valutare, insieme agli altri Presidenti di Commissione, l'opportunità di avviare una interlocuzione con la Presidente del Senato su tale questione.

I senatori [BRESSA](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) e [RUOTOLO](#) (*Misto*) concordano con le considerazioni del senatore Perilli.

Il senatore [VITALI](#) (*FIBP-UDC*) ritiene corretto approfondire quanto sollevato dal senatore Perilli, sottolineando tuttavia che l'organizzazione dei lavori del Senato è una specifica competenza della Conferenza dei Capigruppo e del Presidente del Senato. In ogni caso, auspica che si possa giungere a una sintesi delle diverse posizioni.

La senatrice [MANTOVANI](#) (*M5S*), nel concordare con il senatore Perilli, ricorda di essere stata tra i promotori dell'iniziativa per autorizzare la partecipazione alle audizioni, anche formali, in videoconferenza.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*) ritiene che, per quanto a sua conoscenza, la decisione assunta dalla Conferenza dei Capigruppo consente di svolgere le audizioni sui provvedimenti già in corso di esame, anche se non attinenti l'emergenza sanitaria. In ogni caso, concorda sulla opportunità di sottoporre la questione alla Presidenza.

Il [PRESIDENTE](#), nel replicare dapprima alla senatrice De Petris, conviene sull'opportunità di intervenire sia a livello politico, sia attraverso appropriate modifiche regolamentari, al fine di garantire la centralità del Parlamento.

Quanto alla questione sollevata dal senatore Perilli, ricorda che la Giunta per il Regolamento aveva consentito lo svolgimento di audizioni in videoconferenza, così come la partecipazione dei senatori da remoto. Sarebbe pertanto ingiustificata una limitazione dei lavori parlamentari anche nei casi in cui non vi siano rischi per la salute.

Nell'assicurare pertanto che si farà carico di prendere contatti con gli altri Presidenti di Commissione,

ritiene opportuno che al contempo i rappresentanti dei Gruppi pongano la questione nella sede della Conferenza dei Capigruppo.

Il senatore [PERILLI](#) (M5S) ribadisce che la questione è già stata posta, e che è stata respinta qualsiasi possibilità di deroga, con riferimento a provvedimenti diversi da quelli relativi all'emergenza Covid-19. A suo avviso, la Conferenza dei Capigruppo non dovrebbe incidere in modo vincolante sulla programmazione dei lavori delle Commissioni, limitandosi piuttosto a formulare un indirizzo.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (L-SP-PSd'Az) sottolinea che la Presidenza del Senato ha trasmesso una determinazione assunta dalla Conferenza dei Capigruppo che, quindi, sarà stata condivisa dalla maggioranza.

Il senatore [GARRUTI](#) (M5S) si associa alle considerazioni espresse dal senatore Perilli. A suo avviso, occorre rimeditare una decisione che spinge ulteriormente il Parlamento verso quella autoemarginazione rilevata da molti costituzionalisti auditi nell'ambito dell'esame dell'affare assegnato n. 588. Tutto ciò risulta quindi ancor più paradossale nel momento in cui la Commissione affari costituzionali sta cercando di individuare una soluzione che restituisca dignità e centralità alle Camere.

Il [PRESIDENTE](#) assicura che si farà interprete delle sollecitazioni formulate, anche al fine di verificare se le indicazioni della Conferenza dei Capigruppo in tema di organizzazione dei lavori delle Commissioni hanno un valore vincolante.

La seduta termina alle ore 18,25.

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. [1762](#)

G/1762/1/1 (già emti 2.100/1, 2.100/2, 2.100/3 e 2.100/11)

[Pillon](#), [Augussori](#), [Calderoli](#), [Grassi](#), [Pirovano](#), [Riccardi](#), [Casolati](#), [Malan](#), [Vitali](#), [Pagano](#), [Fazzone](#), [Rufa](#), [Pietro Pisani](#)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 1762,

premessi che:

il provvedimento in esame ha lo scopo di indagare sul drammatico fenomeno della violenza contro le donne che a diversi livelli permea le relazioni tra i generi nel nostro Paese;

l'indagine statistica che qui si propone è volta a garantire un flusso informativo adeguato per cadenza e contenuti sulla violenza di genere al fine di progettare adeguate politiche di prevenzione e contrasto e di assicurare un effettivo monitoraggio del fenomeno. In tal senso appare opportuno anche ampliare l'oggetto d'indagine ad eventuali casi di violenza nei confronti degli uomini al fine di accertare la proporzione degli stessi rispetto ai dati relativi alle violenze contro le donne;

il provvedimento prende giustamente in esame non solo la violenza fisica o sessuale, ma anche lo *stalking* e la violenza economica o psicologica, che creano ferite molto profonde, anche se non visibili o refertabili. Vengono quindi considerate anche le forme di abuso in presenza dei figli;

le disposizioni qui contenute si concentrano sulla violenza subita dalle donne, troppo spesso vittime di episodi di brutalità fisica da parte di uomini che si trasformano in femminicidi, ma il monitoraggio a cui si fa riferimento ha lo scopo evidente di ampliare la visione, mostrando quindi un quadro realistico della situazione sociale del nostro Paese e di come si inserisce in questo contesto la condizione femminile,

impegna il Governo:

entro tre mesi dall'approvazione della presente legge, al fine di arricchire i dati rilevati dall'indagine in oggetto, nonché al fine di avere un quadro quanto più completo del fenomeno nel nostro Paese, a rilevare anche i dati relativi ad eventuali forme di violenza contro gli uomini.

Art. 2

2.100/16 (testo 2)

[Pillon](#), [Augussori](#)

All'emendamento 2.100, al comma 02, terzo periodo, sostituire le parole: «e dalla» con le seguenti: «anche su indirizzo della»

Art. 4

4.100

Il relatore

All'articolo, aggiungere in fine il seguente comma:

«3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono alla relativa attuazione con le sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.»

Art. 5

5.100

Il Relatore

Sostituire l'articolo 5 con il seguente:

«Art. 5

(Rilevazioni statistiche del Ministero dell'interno e del Ministero della giustizia)

1. Al fine di approfondire ulteriormente l'analisi dei fenomeni di cui all'articolo 1, il Ministero dell'interno provvede, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a dotare il Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1 aprile 1981, n. 121, di funzionalità che consentano di rilevare con riguardo ai reati di cui al comma 3 ogni eventuale ulteriore informazione utile a definire la relazione "vittima-autore", secondo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 02 dell'articolo 2, nonché, ove noti: l'età e il genere degli autori e delle vittime; le informazioni sul luogo dove il fatto è avvenuto; la tipologia di arma eventualmente utilizzata; se la violenza è commessa in presenza sul luogo del fatto dei figli degli autori o delle vittime; ovvero se la violenza è commessa unitamente ad atti persecutori.

2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero della giustizia individua le modalità e le informazioni fondamentali per monitorare, anche mediante i propri sistemi informativi, il fenomeno della violenza contro le donne e necessarie per ricostruire il rapporto tra l'autore e la vittima di reato, con riguardo ai procedimenti relativi ai reati di cui al comma 3.

3. La relazione vittima-autore, secondo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 02 dell'articolo 2, è rilevata per i seguenti reati:

a) omicidio anche tentato di cui all'articolo 575 del codice penale anche nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma del codice penale;

b) percosse di cui all'articolo 581 del codice penale;

c) lesioni personali di cui all'articolo 582 del codice penale anche nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 583 e 585 del medesimo codice penale;

d) violenza sessuale di cui all'articolo 609-bis del codice penale anche nelle ipotesi aggravate di cui all'articolo 609-ter del codice penale e violenza sessuale di gruppo di cui all'articolo 609-octies del codice penale;

e) atti sessuali con minorenni di cui all'articolo 609-quater del codice penale e corruzione di minorenni di cui all'articolo 609-quinquies del codice penale;

- f) maltrattamenti contro familiari e conviventi di cui all'articolo 572 del codice penale;
- g) atti persecutori di cui all'articolo 612-*bis* del codice penale;
- h) diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, di cui all'articolo 612-*ter* del codice penale;
- i) violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa di cui all'articolo 387-*bis* del codice penale;
- l) costrizione o induzione al matrimonio di cui all'articolo 558- *bis* del codice penale;
- m) pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili di cui all'articolo 583-*bis* del codice penale;
- n) deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso di cui all'articolo 583-*quinqüies* del codice penale;
- o) interruzione di gravidanza non consensuale di cui all'articolo 593-*ter* del codice penale;
- p) sequestro di persona di cui all'articolo 605 del codice penale;
- q) violenza privata di cui all'articolo 610 del codice penale;
- r) violazione di domicilio di cui all'articolo 614 del codice penale;
- s) violazione degli obblighi di assistenza familiare di cui all'articolo 570 del codice penale e violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio di cui all'articolo 570-*bis* del codice penale;
- t) prostituzione minorile di cui all'articolo 600-*bis* del codice penale;
- u) abbandono di persona minore o incapace di cui all'articolo 591 del codice penale;
- v) danneggiamento di cui all'articolo 635 del codice penale;
- z) estorsione di cui all'articolo 629 del codice penale;
- aa) minaccia di cui all'articolo 612 del codice penale;
- bb) favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione di cui all'articolo 3, della legge 20 febbraio 1958, n. 75;
- cc) circonvenzione di incapace di cui all'articolo 643 del codice penale;
- dd) tratta di persone di cui all'articolo 601 del codice penale.

4. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge di concerto con il Ministro dell'interno e sentito il Garante per la protezione dei dati personali, è istituito un sistema interministeriale di raccolta dati nel quale sono censite le principali informazioni relative ai reati di cui al comma 3. Tale sistema è alimentato dalle amministrazioni interessate, che garantiscono l'inserimento e la raccolta in maniera integrata dei dati.

5. Il sistema di raccolta dati di cui al comma 4 raccoglie, inoltre, per ogni donna vittima di violenza, in ogni grado del procedimento giudiziario, le informazioni su denunce, misure di prevenzione applicate dal questore o dall'autorità giudiziaria, misure precautelari, misure cautelari, ordini di protezione e misure di sicurezza, i provvedimenti di archiviazione e le sentenze.

6. Fermo restando quanto previsto dall'art. 3, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, il Ministero dell'interno comunica all'ISTAT e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per le pari opportunità, previa anonimizzazione e con cadenza periodica almeno semestrale i dati immessi nel predetto Centro elaborazione dati ai sensi del comma 1.».

Coord. 1

Il Relatore

All'articolo 2 apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 2, al quarto periodo, sostituire le parole: «in coppia» con le seguenti: «che intrattengano una relazione di coppia»;*

b) al comma 3, dopo le parole: « di cui all'art. 5-bis,» inserire le seguenti: «comma 7,».

All'articolo 4, al comma 2, sostituire le parole da: «e rilevando» fino alla fine del comma con le seguenti:

« a) la tipologia di violenza, fisica, sessuale, psicologica o economica, esercitata sulla vittima;

b) se la violenza è commessa in presenza sul luogo del fatto dei figli degli autori o delle vittime e se la violenza è commessa unitamente ad atti persecutori;

c) gli indicatori di rischio di rivittimizzazione previste dall'allegato B di cui al citato decreto del presidente del Consiglio dei ministri 24 novembre 2017 facendo salva la garanzia di anonimato delle vittime.».

All'articolo 7, al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «assistita e atti» con le seguenti: «o in presenza dei figli degli autori o delle vittime, o consistente in atti».

1.3.2.1.8. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 202 (pom.) del 01/12/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MARTEDÌ 1 DICEMBRE 2020
202ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PARRINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Castaldi.

La seduta inizia alle ore 15,35.

IN SEDE REDIGENTE

(1894) Istituzione della giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di Coronavirus, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mulè ed altri; Elena Murelli ed altri; Martina ed altri; Stefania Mammi ed altri; Roberto Rossini ed altri

(1861) SALVINI ed altri. - Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia da COVID-19, nonché interventi finalizzati a garantire un giusto ristoro in favore degli operatori sanitari e socio-sanitari deceduti o che hanno riportato lesioni o infermità di tipo irreversibile a causa dell'infezione da COVID-19

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 24 novembre.

La senatrice [CANTU'](#) (L-SP-PSd'Az) facendo seguito a quanto rappresentato in sede di illustrazione degli emendamenti, evidenzia che sembra essere emerso un orientamento comune, tra maggioranza e opposizione, sia in 1ª Commissione, sia nella Commissione bicamerale sugli enti gestori, sia in 12ª Commissione, sulla necessità di porre rimedio al grave *vulnus* che si è venuto a determinare ai danni di operatori sanitari e sociosanitari vittime del Covid. Infatti, le compagnie di assicurazioni non hanno inteso riconoscere alcun risarcimento ai sottoscrittori di polizze infortuni, dal momento che il loro contratto di lavoro non rientra negli indennizzi INAIL. Questo è alla base delle misure che si è proposto di inserire nei disegni di legge nn. 1894 e 1861, soprattutto con l'emendamento 5.0.1, che prevede concretamente di ristori economici da assegnare agli aventi titolo.

Rileva che poteva essere comprensibile che il Governo, nei decreti-legge nn. 137 e 149 del 2020,

cosiddetti "decreti ristori e ristori-*bis*", non ritenesse di occuparsi di una questione così specifica, dal momento che la totalità dei medici dispone di una polizza infortuni e quindi dovrebbe ricevere adeguata tutela. Tuttavia, in sede di conversione dei decreti-legge nn. 154 e 157 del 2020, cosiddetti "ristori-*ter* e *quater*", sarebbe opportuno l'inserimento di una disposizione per recepire in sede emendativa quanto prospettato, affinché le misure possano essere assicurate con effetto immediato e con certezza di copertura.

Anticipa quindi l'intenzione di sostenere, a cominciare dall'esame in sede consultiva in Commissione sanità del disegno di legge n. 2027 (ristori-*ter*), una posizione che auspica possa essere unanimemente condivisa, tesa a inserire all'articolo 1 del decreto-legge n. 154 non solo tutti i nuovi codici ATECO, ma anche un comma recante la previsione di ristori economici per medici, infermieri e operatori sanitari e sociosanitari che durante la pandemia abbiano perso la vita o subito lesioni fisiche o psichiche permanenti nell'esercizio delle loro funzioni.

A suo avviso, potrebbe essere utilizzata parte delle risorse già a disposizione del commissario straordinario nel contesto dei fondi di cui agli articoli 22-*bis* e 99 del decreto-legge n. 18 del 2020, come già richiamati all'articolo 2 del disegno di legge n. 1861, istitutivo di un ulteriore fondo di solidarietà, che quindi potrebbe essere considerato a invarianza finanziaria almeno per il periodo dell'emergenza.

Ricorda che il dilatarsi dei tempi di trattazione dipende non tanto dalle proposte di modifica presentate, ma dal parere espresso dalla Commissione bilancio sul disegno di legge n. 1894, assunto come testo base. Infatti, essendo stato pronunciato un parere non ostativo ma condizionato all'inserimento di un comma 2-*bis* all'articolo 2, sarà necessaria la terza lettura del provvedimento.

Considerata l'opportunità offerta con il disegno di legge n. 2027, di conversione del decreto-legge n. 154, propone di coglierla con l'inserimento di un comma all'articolo 1 appunto su questo tema, che poi dovrà essere recepito nel maxiemendamento in preparazione sui decreti ristori *ter* e *quater*. Assicura che darà conto dell'esito di questa iniziativa la prossima settimana.

Conclude evidenziando che si potrebbe suggerire al Governo di valutare una *class action* nei confronti delle compagnie di assicurazioni per il riconoscimento di quanto anticipato agli aventi titolo, ovvero introdurre per legge un meccanismo di salvaguardia che chiami le compagnie a far fronte ai loro doveri risarcitori mediante l'inserimento di una clausola generale di contratto, meglio se retroattiva, che consideri l'evento infettivo equiparabile a quello violento, dunque sia per l'evento infortunio INAIL che per quello coperto dalla polizza, non essendoci alcuna diversità, in ordine alla qualificazione tecnica e sostanziale, tra causa violenta e causa virulenta.

Il presidente [PARRINI](#) ritiene opportuna una pausa di riflessione per garantire la certezza del buon esito del provvedimento sotto il profilo delle coperture.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

AFFARI ASSEGNATI

Modalità più efficaci per l'esercizio delle prerogative costituzionali del Parlamento nell'ambito di un'emergenza dichiarata ([n. 588](#))

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del Regolamento e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 29 ottobre.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che si sono concluse le audizioni informali e che si è svolta una prima riunione del gruppo di lavoro costituito per la redazione della relazione conclusiva. Al termine della seduta, come già comunicato ai componenti, si svolgerà una ulteriore riunione, nel tentativo di predisporre un testo da sottoporre alla Commissione nella seduta già convocata per domani, mercoledì 2 dicembre, o al più tardi giovedì 3 dicembre.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante determinazione dei collegi uninominali e plurinominali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ([n. 225](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 3, della legge 27 maggio 2019, n. 51. Esame e rinvio)

Il presidente [PARRINI](#) (PD) relatore, illustra lo schema di decreto legislativo in esame, che attua la delega contenuta all'articolo 3 della legge n. 51 del 2019 recante "Disposizioni per assicurare l'applicabilità delle leggi elettorali indipendentemente dal numero dei parlamentari". Secondo tale disposizione, qualora entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge sia promulgata una legge costituzionale che modifichi il numero dei componenti delle Camere, il Governo è delegato ad adottare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge costituzionale, un decreto legislativo per la determinazione dei collegi uninominali e plurinominali per l'elezione della Camera e del Senato.

I termini per l'esercizio della delega decorrono perciò dal 5 novembre 2020, data di entrata in vigore della legge costituzionale n. 1 del 2020, in materia di riduzione del numero dei parlamentari, a seguito dell'esito favorevole del referendum costituzionale che si è tenuto il 20 e 21 settembre 2020.

Come è noto, la legge costituzionale fissa a 400 il numero dei componenti della Camera e a 200 il numero dei senatori. La modifica del numero dei parlamentari, pari a una riduzione del 36,5 per cento del totale, comporta, a legislazione elettorale invariata, una corrispondente modifica del numero dei collegi elettorali e, quindi, dei relativi confini geografici.

Avverte di aver predisposto due tabelle riepilogative, una per la Camera e una per il Senato, che raffrontano i dati delle circoscrizioni e dei collegi plurinominali e uninominali, anteriormente e successivamente al ridisegno.

La legge n. 51 del 2019 è intervenuta sulla normativa elettorale di Camera e Senato al fine di renderla applicabile indipendentemente dal numero di parlamentari previsto dalla Costituzione. Infatti, pur mantenendo inalterato il sistema elettorale misto e conservando le percentuali della quota maggioritaria e proporzionale stabilite dall'attuale quadro normativo, si prevede, in luogo di un numero fisso di seggi uninominali, l'indicazione di una frazione del numero totale dei deputati e dei senatori. I principi e i criteri direttivi fissati dalla delega in esame, che rinvia espressamente alle previsioni di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, lettere b), c), d) ed e), della legge n. 165 del 2017, in relazione, rispettivamente, all'elezione della Camera dei deputati (comma 1) e all'elezione del Senato (comma 2), stabiliscono una serie di parametri ai fini del disegno dei nuovi collegi.

Per quanto riguarda l'elezione della Camera, il numero totale dei collegi uninominali deriva dal calcolo dei tre ottavi (arrotondato all'unità inferiore) di 391 deputati da eleggere nelle circoscrizioni, ovvero 400 meno gli 8 seggi assegnati alla circoscrizione Estero e l'unico seggio assegnato alla Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

Il numero dei seggi uninominali così calcolato, pari a 146, è ripartito tra le circoscrizioni in rapporto alla loro popolazione, fatta eccezione per i 4 seggi uninominali del Trentino-Alto Adige/Südtirol e l'unico seggio uninominale del Molise, che sono attribuiti per legge.

Si prevede inoltre che a ciascun collegio plurinominali, formato dall'aggregazione di collegi uninominali contigui, sia assegnato un numero di seggi determinato dalla somma del numero dei collegi uninominali che lo costituiscono e di un ulteriore numero di seggi, di norma non inferiore a tre e non superiore a otto, in modo tale che tendenzialmente risulti minimo il numero di collegi plurinominali nei quali è assegnato un numero di seggi inferiore al valore medio.

È previsto un regime derogatorio per il Molise, a cui è assegnato un seggio da attribuire con metodo

proporzionale, ai sensi degli articoli 83 e 83-bis del Testo unico per l'elezione della Camera. Nelle circoscrizioni Trentino-Alto Adige/Südtirol, Umbria, Molise e Basilicata è costituito un unico collegio plurinominale comprensivo di tutti i collegi uninominali della circoscrizione.

Si stabilisce inoltre che la popolazione di ciascun collegio uninominale e plurinominale possa scostarsi dalla media della popolazione, rispettivamente, dei collegi uninominali e dei collegi plurinominali della circoscrizione, di non oltre il 20 per cento in eccesso o in difetto.

Si prevede che nella formazione dei collegi uninominali e plurinominali siano garantite la coerenza del bacino territoriale di ciascun collegio e, di norma, la sua omogeneità sotto gli aspetti economico-sociale e delle caratteristiche storico-culturali, nonché la continuità del territorio di ciascun collegio, salvo il caso in cui il territorio stesso comprenda porzioni insulari. I collegi uninominali e i collegi plurinominali, di norma, non possono dividere il territorio comunale, con l'eccezione dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano al loro interno più collegi.

Nelle zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, si prevede che la delimitazione dei collegi, anche in deroga ai principi e criteri direttivi di cui sopra, allo scopo di facilitare l'accesso alla rappresentanza parlamentare delle minoranze, tenga conto dell'esigenza di agevolare la loro inclusione nel minor numero possibile di collegi.

Nella circoscrizione Friuli-Venezia Giulia uno dei collegi uninominali è costituito in modo da favorire l'accesso alla rappresentanza dei candidati che siano espressione della minoranza linguistica slovena, ai sensi dell'articolo 26 della legge n. 38 del 2001.

Con riferimento all'elezione del Senato, i criteri e principi direttivi per la determinazione dei collegi sono per lo più corrispondenti a quelli dettati per la Camera.

Il numero dei collegi uninominali - pari a 74 - deriva dal calcolo dei tre ottavi del totale dei seggi da eleggere nelle regioni, arrotondato all'unità più prossima, ed è ripartito tra le stesse in rapporto alla popolazione, con esclusione dei seggi delle regioni Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, Trentino-Alto Adige/Südtirol e Molise che vengono attribuiti per legge.

Nelle regioni Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol non sono costituiti collegi plurinominali, atteso che il numero dei collegi uninominali costituiti in ciascuna delle due regioni esaurisce il numero dei seggi loro assegnati ai sensi degli articoli 56 e 57 della Costituzione. Alla regione Molise, che in base alla previsione costituzionale elegge 2 senatori, viene assicurato un collegio uninominale ai sensi dell'articolo 1, comma 2, primo periodo, del citato Testo unico relativo all'elezione del Senato, volto a garantire che ciascuna circoscrizione abbia almeno un seggio da assegnare in collegio uninominale.

Per poter realizzare un lavoro così complesso il Governo, ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 51 del 2019, che a sua volta rinvia all'articolo 3, comma 3, della legge n. 165 del 2017, si è avvalso del supporto tecnico di una commissione di esperti, presieduta dal presidente dell'ISTAT. Come risulta dalla relazione illustrativa, le soluzioni tecniche prospettate dalla commissione e sottoposte al Governo con proposta motivata lo scorso 18 novembre sono state accolte integralmente dall'Esecutivo che le ha assunte come base per la predisposizione del testo in esame.

Il testo dello schema di decreto si compone di sei articoli e quattro tabelle.

L'articolo 1 reca la determinazione dei collegi uninominali e plurinominali di ciascuna delle circoscrizioni elettorali per la Camera dei deputati, rinviando a quanto indicato, rispettivamente, nelle Tabelle A.1 e A.2.

L'articolo 2 reca la determinazione dei collegi uninominali e plurinominali di ciascuna delle circoscrizioni elettorali per il Senato della Repubblica secondo quanto indicato, rispettivamente, nelle Tabelle B.1 e B.2.

L'articolo 3 reca disposizioni in materia di istituzione di nuovi Comuni, distacco di Comuni da Regioni e sezioni elettorali riguardanti più collegi. Nei casi in cui, prima della convocazione dei comizi, vengano istituiti nuovi Comuni per fusione o distacco territoriale, il Comune di nuova istituzione si intende assegnato al collegio uninominale o plurinominale nel cui ambito originario insisteva il maggior numero di popolazione residente poi confluita nel nuovo comune. Nei casi in cui vi sia il distacco di un Comune da una Regione e l'aggregazione a un'altra con conseguente mutamento di

circoscrizione, il Comune si intende assegnato, nell'ambito della nuova circoscrizione, al collegio plurinomiale e al collegio uninominale ad esso territorialmente contigui. Infine, le sezioni elettorali che interessano più collegi uninominali o plurinominali si intendono assegnate al collegio uninominale o plurinomiale nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio elettorale di sezione.

L'articolo 4 stabilisce che, a decorrere dal primo scioglimento o dalla prima cessazione di ciascuna Camera successivo al 4 gennaio 2021, si applichino le relative disposizioni del presente decreto e cessino di avere applicazione le corrispondenti disposizioni del decreto legislativo n. 189 del 2017, in materia di determinazione dei collegi elettorali di Camera e Senato.

L'articolo 5 reca la clausola di neutralità finanziaria.

L'articolo 6 dispone infine in merito all'entrata in vigore del provvedimento.

Dopo aver ricordato che il termine per l'espressione del parere al Governo è previsto per l'11 dicembre, propone di audire, se possibile in seduta congiunta con la Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati, i componenti della commissione di esperti e il presidente dell'ISTAT. Propone altresì di far pervenire eventuali osservazioni per lo schema di parere per l'inizio della prossima settimana.

Auspica che si raggiunga un punto di equilibrio condiviso, anche considerati i criteri piuttosto complessi di cui il Governo ha dovuto tenere conto nella ridefinizione dei collegi elettorali.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*) concorda sull'organizzazione dei lavori proposta dal Presidente. Chiede, tuttavia, al rappresentante del Governo se sia possibile uno slittamento del termine per l'espressione del parere, anche per favorire il confronto con la Commissione affari costituzionali della Camera, considerata la ristrettezza del tempo a disposizione.

Il PRESIDENTE precisa che il termine per l'espressione del parere non è perentorio nella misura in cui si concordi con il Governo una proroga di fatto.

Il sottosegretario CASTALDI ritiene che non vi siano problemi in caso di un superamento del termine dell'11 dicembre, nel rispetto dei sessanta giorni per l'esercizio della delega, soprattutto se questo consentirà il raggiungimento di un orientamento unanime. Del resto, lo schema di decreto legislativo è stato predisposto sulla base del lavoro svolto da un organismo terzo e il Governo è disponibile ad accogliere eventuali indicazioni condivise del Parlamento.

Il senatore [CALDEROLI](#) (*L-SP-PSd'Az*) sottolinea l'opportunità di un raccordo anche con la Camera dei deputati: in tal senso, sarebbe preferibile qualche giorno in più di attesa, pur di raggiungere un consenso così ampio sullo schema di parere al Governo.

Il [PRESIDENTE](#), nel concordare con le considerazioni del senatore Calderoli, precisa che lo svolgimento dell'audizione in seduta congiunta con la Commissione affari costituzionali della Camera dovrebbe appunto favorire la predisposizione di uno schema di parere dello stesso tenore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

1.3.2.1.9. 1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 212 (pom.) del 12/01/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)
MARTEDÌ 12 GENNAIO 2021
212^a Seduta

Presidenza del Presidente
[PARRINI](#)

La seduta inizia alle ore 16,15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) riferisce l'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari appena conclusa, nella quale si è convenuto di proseguire l'esame del disegno di legge n. 852 (vincolo per il legislatore a seguito di referendum abrogativo) e dei disegni di legge nn. 1900 e 1549 (commissione di inchiesta sulla diffusione di informazioni false), sui quali si è già concluso il ciclo di audizioni. Si è concordato altresì di proseguire l'esame del disegno di legge n. 1825 (clausola di supremazia), per completare le audizioni informali: a tale riguardo, si è convenuto di limitare a dieci le ulteriori audizioni da svolgere, con l'intesa che sarà possibile eventualmente modificare l'elenco di quelle già richieste.

Si è concordato inoltre di proseguire l'esame dei disegni di legge n. 1894 (giornata nazionale delle vittime da COVID-19) e n. 953 (diretta telematica sedute consigli comunali e provinciali).

Si è deciso quindi di iniziare l'esame del disegno di legge n. 1932 (riforma decisione pubblica e procedimento amministrativo).

Quanto al disegno di legge n. 1642 (*quorum referendum* art. 132 Costituzione), è stato fissato per le ore 18 di giovedì 14 gennaio il termine entro il quale i Gruppi che ancora non lo avessero fatto potranno indicare il proprio rappresentante nel gruppo di lavoro ristretto.

Infine, con riferimento al disegno di legge n. 1477 (armonizzazione comparti sicurezza e vigili del fuoco), si è stabilito di verificare la possibilità di proseguire l'esame della parte restante del provvedimento, dopo lo stralcio dell'articolo 1, inserito nel decreto-legge n. 76 del 2020 (cosiddetto decreto semplificazioni).

La Commissione prende atto.

IN SEDE REDIGENTE

(1894) Deputato MULE' ed altri. - Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di Coronavirus, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante

dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mulè ed altri; Elena Murelli ed altri; Martina ed altri; Stefania Mammi ed altri; Roberto Rossini ed altri
(1861) SALVINI ed altri. - Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia da COVID-19, nonché interventi finalizzati a garantire un giusto ristoro in favore degli operatori sanitari e socio-sanitari deceduti o che hanno riportato lesioni o infermità di tipo irreversibile a causa dell'infezione da COVID-19
(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 1° dicembre 2020.

La senatrice **CANTU'** (*L-SP-PSd'Az*), tenuto conto del rinvio del seguito dell'esame degli emendamenti disposto in Commissione bilancio, nella seduta n. 349 del 18 novembre 2020, formula una nuova proposta nell'auspicio che si possa pervenire a una unanime condivisione sul testo. Preliminarmente, ricorda che, in sede di esame del disegno di legge n. 1994, di conversione in legge dei cosiddetti "decreti ristori", il Governo ha accolto l'ordine del giorno G/1994/50/5-6 con l'impegno a valutare l'opportunità di dare attuazione alla parte dispositiva per l'adozione di tutte le iniziative di propria competenza al fine di riconoscere forme di indennizzo o ristoro in favore degli operatori sanitari e socio-sanitari deceduti o che hanno riportato lesioni o infermità di tipo irreversibile a causa del COVID-19 in emergenza pandemica, e dunque nell'orizzonte temporale dei decreti ristori, avendo come riferimento quanto disposto in materia dal disegno di legge n. 1861, di cui richiama *per relatio* formale e sostanziale i passaggi fondamentali.

In primo luogo, occorre creare un fondo per erogare una forma di risarcimento e di ristoro in favore di medici ed operatori del settore sanitario e socio-sanitario e per finanziare attività e progetti di ricerca scientifica e tecnologica finalizzati alla cura dell'infezione da COVID-19. In secondo luogo, bisogna assicurare che a medici e operatori del settore sanitario e socio-sanitario, operanti nel settore privato e pubblico, nei casi accertati di infezione da SARS-CoV-2, contratta tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, nello svolgimento del proprio lavoro, sia accordato un congruo risarcimento, sulla base dell'assunto per cui tale infezione deve essere inquadrata e trattata come infortunio sul lavoro, anche ai fini assicurativi, ancorché i suoi effetti si manifestino non immediatamente, salvo sia dimostrato che il contagio sia avvenuto per cause estranee all'attività lavorativa e professionale. Altro aspetto fondamentale, sottolineato nel disegno di legge n. 1861, è assicurare a medici e operatori del settore sanitario e socio-sanitario che, pur a seguito di infezione da SARS-CoV-2 contratta tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020 non abbiano ottenuto un risarcimento da parte delle imprese assicurative, un indennizzo da parte dello Stato consistente in un assegno non reversibile. Qualora a causa delle patologie cagionate da infezione da SARS-CoV-2 sia derivata la morte di un medico o di un operatore del settore sanitario e socio-sanitario, è necessario assicurare l'erogazione di un assegno *una tantum* agli aventi causa.

Infine, è indispensabile introdurre un meccanismo di salvaguardia che assicuri la perequazione e chiami le compagnie a far fronte ai loro doveri risarcitori in termini di obbligo *ex lege*, mediante l'inserimento automatico di una clausola generale di contratto, possibilmente retroattiva, che assuma l'evento infettivo "ora per allora" equiparabile a quello violento, dunque sia per l'evento infortunio INAIL che per quello in polizza, non essendoci alcuna diversità in ordine alla relativa qualificazione tecnico-sostanziale.

Chiede pertanto al Presidente, in qualità di relatore - in assenza del rappresentante del Governo - di verificare se in sede di istruttoria del cosiddetto "decreto ristori 5" siano stati stanziati 200 milioni per i ristori alle vittime del COVID, con la previsione della istituzione, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Fondo di solidarietà per le vittime di COVID-19 e per il sostegno alla ricerca scientifica e tecnologica finalizzata alla cura del COVID-19, alimentato da donazioni liberamente erogate dai lavoratori del settore pubblico e privato che abbiano delegato il proprio datore di lavoro ad effettuare una trattenuta di importo corrispondente alla retribuzione loro spettante per 15 minuti di lavoro o suoi multipli in occasione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di

COVID-19, fissata per il 18 marzo di ciascun anno.

Qualora la verifica abbia esito positivo, preannuncia il ritiro dei propri emendamenti, auspicando al contempo che il Presidente, nella sua qualità di relatore, presenti un ordine del giorno per recepire le questioni illustrate e impegnare il Governo ad attuare concretamente quanto previsto nei due disegni di legge in esame.

Il PRESIDENTE assicura che si farà carico di chiedere chiarimenti al Governo e di riferire quanto prima alla Commissione, per proseguire l'esame dei provvedimenti in titolo.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

1.3.2.1.10. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 227 (pom.) del 16/03/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MARTEDÌ 16 MARZO 2021
227ª Seduta (1ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente
PARRINI

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'interno Scalfarotto e alla Presidenza del Consiglio dei ministri Simona Flavia Malpezzi.

La seduta inizia alle ore 14,05.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il **PRESIDENTE** riferisce l'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, che si è appena conclusa. In merito alla discussione congiunta dei disegni di legge n. 1894 e n. 1861 (giornata nazionale delle vittime da COVID-19), al fine di consentirne l'approvazione entro giovedì 18 marzo, data in cui si celebrerà ogni anno la Giornata nazionale in memoria di tutte le vittime dell'epidemia da coronavirus, si è convenuto di procedere subito all'approvazione del testo in sede redigente, con la sola modifica richiesta dalla Commissione bilancio, e di chiedere immediatamente la riassegnazione in sede deliberante del testo approvato, con l'unanime consenso dei Gruppi.

Si è concordato altresì di convocare una seconda seduta pomeridiana, qualora all'esito della Conferenza dei Capigruppo - che si riunirà alle ore 15,30 - si procedesse alla riassegnazione, per incardinare il provvedimento, con acquisizione della discussione già svolta in sede redigente, compresi i pareri delle Commissioni consultate, assumendo come testo base il disegno di legge n. 1894. Infine, si è stabilito di fissare un brevissimo termine per gli emendamenti, per consentire la presentazione di una proposta di modifica volta a sopprimere la disposizione aggiunta su richiesta della Commissione bilancio. Nella seduta già convocata per domani, mercoledì 17 marzo, qualora la Commissione bilancio esprima parere favorevole sull'emendamento soppressivo, si potrà così procedere all'approvazione definitiva del provvedimento in sede deliberante, nel testo approvato dalla Camera dei deputati e senza necessità perciò di una terza lettura parlamentare.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(2120) Conversione in legge del decreto-legge 5 marzo 2021, n. 25, recante disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2021

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 10 marzo.

Non essendoci richieste di intervento in discussione generale, interviene il relatore [PAGANO](#) (FIBP-UDC) per preannunciare la presentazione di emendamenti al fine di agevolare le procedure delle operazioni elettorali, in particolare per quanto riguarda l'acquisizione dei certificati del casellario giudiziale.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (L-SP-PSd'Az) esprime soddisfazione per l'iniziativa del relatore, considerato che anche il Gruppo della Lega intende presentare proposte di modifica volte a semplificare le incombenze relative alla presentazione delle liste elettorali, che potrebbero essere tutte svolte attraverso i siti *web* dei Comuni.

Il sottosegretario SCALFAROTTO assicura la massima apertura da parte del Governo nei confronti delle proposte emendative preannunciate, purché sia verificata la effettiva fattibilità delle misure prefigurate, affinché non si finisca per ostacolare le operazioni elettorali, al contrario di quanto auspicato.

Il [PRESIDENTE](#) propone quindi di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti alle ore 14 di venerdì 19 marzo.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(1894) Istituzione della giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di Coronavirus, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mulè ed altri; Elena Murelli ed altri; Martina ed altri; Stefania Mammi ed altri; Roberto Rossini ed altri

(1861) SALVINI ed altri. - Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia da COVID-19, nonché interventi finalizzati a garantire un giusto ristoro in favore degli operatori sanitari e socio-sanitari deceduti o che hanno riportato lesioni o infermità di tipo irreversibile a causa dell'infezione da COVID-19

(Seguito e conclusione della discussione congiunta)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 12 gennaio.

Il [PRESIDENTE](#), in qualità di relatore avverte che ha presentato l'emendamento 2.100, pubblicato in allegato. Comunica altresì di aver presentato, insieme alla senatrice Cantù, l'ordine del giorno G/1894/1/1, pubblicato in allegato, che è stato sottoscritto anche dai senatori Collina, Augussori, Garruti, Valente, Vitali, Totaro, Grimani, De Petris, Bressa e Rojc.

La senatrice [CANTU'](#) (L-SP-PSd'Az) illustra l'ordine del G/1894/1/1, su cui auspica che maturi una condivisione unanime in Commissione, in quanto è volto ad affiancare, alle iniziative volte a onorare la memoria le vittime della pandemia, anche forme di indennizzo o sostegno in favore degli operatori

sanitari e socio-sanitari deceduti o che hanno riportato lesioni o infermità permanenti a causa del Covid-19. Ciò si rende ancor più necessario in ragione del fatto che le compagnie di assicurazioni non hanno inteso riconoscere alcun risarcimento agli operatori sanitari e socio-sanitari sottoscrittori di polizze infortuni, il cui contratto di lavoro non rientra negli indennizzi INAIL, sulla base del presupposto che non sia possibile l'equiparazione tra causa violenta e causa virulenta. Del resto, a suo avviso, non si può pretendere che il cittadino corrisponda ai propri obblighi relativi al pagamento delle imposte, se lo Stato poi non si fa carico delle loro situazioni di necessità.

Nel ringraziare i rappresentanti del Governo che hanno contribuito alla complessa istruttoria sul provvedimento, auspica che l'Esecutivo adotti tutte le iniziative di propria competenza per prevedere forme di indennizzo a favore dei familiari e degli esercenti le professioni sanitarie, degli esercenti la professione di assistente sociale e degli operatori sociosanitari, impegnati nelle azioni di contenimento dell'emergenza epidemiologica, e per avviare un tavolo di confronto con gli operatori del settore assicurativo, allo scopo di definire le modalità con cui riconoscere a medici ed operatori del settore sanitario e socio-sanitario, operanti nel settore privato e pubblico, nei casi accertati di infezione da SARS-CoV-2, contratta tra il 31 gennaio 2020 e il termine dello stato di emergenza, un congruo risarcimento qualora sia dimostrato che il contagio sia avvenuto in occasione dell'attività lavorativa e professionale.

Ritira perciò gli emendamenti 1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 4.0.1, 5.1 e 5.0.1.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, con il parere favorevole del rappresentante del Governo, è quindi posto in votazione l'ordine del G/1894/1/1, che è approvato all'unanimità.

È quindi posto ai voti e approvato l'articolo 1.

Si passa all'esame dell'emendamento 2.100, presentato dal relatore per recepire la condizione della Commissione bilancio.

Con il parere favorevole del rappresentante del Governo, è posto ai voti l'emendamento 2.100, che risulta approvato.

È quindi posto ai voti e approvato l'articolo 2, nel testo emendato.

A seguito di distinte votazioni, sono approvati gli articoli 3, 4, 5 e 6.

La Commissione, all'unanimità, conferisce quindi al presidente Parrini, relatore, il mandato a riferire favorevolmente in Assemblea per l'approvazione del disegno di legge n. [1894](#), con le modifiche approvate nel corso dell'esame, con richiesta di autorizzazione a svolgere la relazione orale e con proposta di assorbimento del disegno di legge n. [1861](#).

Successivamente, la Commissione delibera all'unanimità di chiedere la riassegnazione in sede deliberante del testo approvato.

Il sottosegretario MALPEZZI preannuncia un orientamento favorevole del Governo al riguardo.

Il [PRESIDENTE](#), acquisito il consenso di tutti i Gruppi parlamentari, comunica che inoltrerà immediatamente la richiesta al Presidente del Senato.

La Commissione prende atto.

La seduta, sospesa alle ore 14,20, riprende alle ore 14,30.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante regolamento in materia di notifiche degli incidenti aventi impatto su reti, sistemi informativi e servizi informatici di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b) del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, e di misure volte a garantire elevati livelli di sicurezza (n. 240)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, commi 3 e 4-bis, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con condizioni e osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 10 marzo.

La relatrice [MANTOVANI](#) (M5S) presenta una nuova proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni, pubblicata in allegato.

Sottolinea, preliminarmente, di non poter accogliere la proposta di modifica formulata dal senatore Pagano, circa l'adozione di un algoritmo di cifratura nazionale. A seguito di una ulteriore interlocuzione con il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), per il tramite del Ministro dei rapporti con il Parlamento, è infatti emerso che la misura non è applicabile sotto il profilo tecnico e informatico.

A seguito della proposta, avanzata dal senatore Augussori, di incentivare la conservazione e gestione dei dati all'interno del territorio nazionale, è stata inserita la seguente premessa: «sul presupposto che lo schema di decreto è ispirato al principio della preferenza per la conservazione, elaborazione ed estrazione dei dati all'interno del territorio nazionale e che la loro trasmissione all'estero deve costituire in ogni caso un'eccezione sorretta da adeguate motivazioni». Anche nell'osservazione relativa alla misura di sicurezza 3.3.1 (PR.DS-1), è stata aggiunta la precisazione che i dati meno sensibili possono essere conservati anche al di fuori del territorio nazionale, ma comunque all'interno del territorio dell'Unione europea, solo "sulla base di adeguate motivazioni".

Precisa, inoltre, che le prime due osservazioni sono state trasformate in condizioni, in conformità con lo schema di parere approvato dalla Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati. Infine, è stata inserita una ulteriore osservazione per invitare il Governo a valutare l'opportunità di recepire i rilievi espressi dal Consiglio di Stato nel suo parere, come proposto dal senatore Augussori.

Il senatore [PAGANO](#) (FIBP-UDC), nel ringraziare la relatrice per il lavoro svolto, prende atto del parere espresso dal DIS. Precisa tuttavia che la proposta di modifica era stata avanzata dal gruppo Leonardo, azienda a controllo statale, *leader* in Italia e all'estero nel settore dell'alta tecnologia.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (L-SP-PSd'Az) sottolinea che le proposte avanzate dal Gruppo della Lega erano volte a disincentivare il trasferimento all'estero di dati sensibili, sulla base di una scelta discrezionale e magari per meri motivi economici. La nuova stesura della proposta di parere, con l'inserimento della previsione che tale evenienza sia supportata da "adeguate motivazioni" fa invece venir meno questo timore.

Previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la nuova proposta di parere proposta dalla relatrice.

IN SEDE CONSULTIVA

(Doc. XXVII, n. 18) Proposta di "Piano nazionale di ripresa e resilienza"

(Parere alle Commissioni 5a e 14a riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 23 febbraio.

Il **PRESIDENTE**, relatore, sottolinea che, presso le Commissioni 5a e 14a, sono ancora in corso audizioni che potrebbero fornire spunti di riflessioni importanti anche per la Commissione affari costituzionali, come quella del ministro Colao.

Propone quindi di rinviare ulteriormente il seguito dell'esame del Documento, assicurando che nel frattempo farà pervenire informalmente ai Gruppi un primo schema di parere, sul quale potranno essere presentate proposte di integrazione.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(1900) Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla diffusione massiva di informazioni false, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge dei deputati Fiano ed altri; Maria Elena Boschi ed altri; Mollicone e Paola Frassinetti; Lattanzio ed altri

(1549) FARAONE ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla diffusione seriale e massiva di contenuti illeciti e di informazioni false attraverso la rete internet, le reti sociali telematiche e le altre piattaforme digitali

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 10 marzo.

Il relatore **RUOTOLO** (*Misto*) sottolinea che, rispetto alla scorsa settimana, non si sono registrati avanzamenti nell'istruttoria sugli emendamenti. Ritiene opportuno, quindi, un ulteriore breve rinvio, nella considerazione che si è giunti ormai a metà legislatura, a meno che non si voglia dedicare la seduta odierna alla illustrazione degli emendamenti.

Il senatore **VITALI** (*FIBP-UDC*) ritiene preferibile rinviare il seguito dell'esame, purché a breve, considerato che il ministro D'Incà aveva assunto l'impegno di verificare se vi fossero le condizioni per una sintesi tra le diverse posizioni, soprattutto tenuto conto dei rilievi critici formulati dal Gruppo della Lega.

La senatrice **VALENTE** (*PD*), nel condividere le considerazioni del senatore Vitali, ritiene opportuno un ulteriore breve rinvio, per verificare se sia possibile individuare all'interno della Commissione un punto di convergenza, considerato che il testo è d'iniziativa parlamentare.

Il senatore **TONINELLI** (*M5S*), pur sottolineando l'importanza del contributo del ministro D'Incà, ritiene opportuno prevedere un breve rinvio, per consentire al Ministro di individuare un punto di caduta tra le differenti proposte, e poi procedere in ogni caso, trattandosi di disegni di legge d'iniziativa

parlamentare.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*) concorda sull'opportunità di un breve rinvio per consentire di trovare una posizione convergente tra i Gruppi. Pur ritenendo che il ministro D'Incà potrà contribuire in modo significativo alla definizione di una posizione comune, auspica che la situazione di *impasse* sia superata con una iniziativa parlamentare.

Il sottosegretario MALPEZZI sottolinea che il disegno di legge n. 1900 è stato approvato alla Camera dei deputati quando era in carica il precedente Governo, sostenuto da una maggioranza differente. Il ministro D'Incà ha quindi assunto l'impegno di seguire l'esame del provvedimento in Commissione quando ancora non erano state attribuite le deleghe ai Sottosegretari, in particolare quella per l'editoria, ora assegnata al sottosegretario Moles, e mirava a conciliare l'esigenza di consentire che il disegno di legge proseguisse il suo *iter* pur in presenza di un mutamento del quadro politico. Auspica in ogni caso che la Commissione possa trovare al suo interno una posizione condivisa.

Il [PRESIDENTE](#) propone quindi di rinviare il seguito della discussione congiunta alla prossima settimana, con l'auspicio che nel frattempo siano superate le criticità che ancora persistono.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

AFFARI ASSEGNATI

Il [PRESIDENTE](#) avverte che, come richiesto nell'Ufficio di Presidenza tenutosi il 4 marzo, è stata inviata al Presidente del Senato la richiesta di assegnazione di un affare, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del Regolamento, sui profili costituzionali dell'eventuale introduzione di un "passaporto vaccinale" per i cittadini cui è stato somministrato il vaccino anti SARS-COV-2.

La Commissione prende atto.

CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA

Il [PRESIDENTE](#) avverte che è stata convocata un'ulteriore seduta per le ore 16,45 di oggi, martedì 16 marzo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 240

La Commissione, esaminato lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in titolo, considerato che lo schema di decreto in esame prevede una decorrenza immediata, alla sua entrata in vigore, degli obblighi di notifica, al CSIRT italiano, di uno degli incidenti individuati nelle tabelle di cui all'allegato A, secondo le procedure definite dall'art. 3 dello stesso schema di decreto, e che in caso di mancato adempimento di tali obblighi è prevista l'applicazione delle disposizioni sanzionatorie di

cui all'art. 1, comma 9, del D.L. n. 105 del 2019;
ritenuto opportuno prevedere, prima della vigenza degli obblighi di notifica dello schema di decreto in esame, anche in considerazione della particolare delicatezza dei relativi adempimenti, un periodo transitorio di sperimentazione nel corso del quale i soggetti inclusi nel perimetro possano anche ricevere opportuna assistenza per una corretta notifica degli incidenti;
considerato che appare opportuno chiarire, nella formulazione della disposizione di cui all'art. 3 dello schema di decreto in esame, che i termini per gli obblighi di notifica degli incidenti, come pure evidenziato nella Relazione illustrativa, decorrono dal momento in cui i soggetti competenti, sulla base dei ruoli definiti in attuazione delle misure di sicurezza, abbiano avuto conoscenza che si sia verificata una delle tipologie di incidente individuate nelle tabelle di cui all'allegato A, attraverso le evidenze ottenute anche mediante l'uso di apposite tecnologie;
ritenuto opportuno prevedere la possibilità, relativamente ad alcune tipologie di dati meno sensibili in relazione alle finalità del perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, che i soggetti inclusi nel perimetro possano fare ricorso, con le dovute garanzie di sicurezza, ad infrastrutture fisiche e logiche, anche se esternalizzate, localizzate al di fuori del territorio nazionale, ma comunque all'interno dell'Unione europea;
condivisi i rilievi del Consiglio di Stato,
sul presupposto che lo schema di decreto è ispirato al principio della preferenza per la conservazione, elaborazione ed estrazione dei dati all'interno del territorio nazionale e che la loro trasmissione all'estero deve costituire in ogni caso un'eccezione sorretta da adeguate motivazioni,
esprime parere favorevole con le seguenti condizioni:
1) in relazione al sistema di notifica obbligatoria degli incidenti, disciplinato dall'articolo 3 dello schema di decreto in esame, si preveda l'entrata in vigore al termine di un periodo transitorio di sperimentazione, che dovrebbe avere una durata non inferiore ai sei mesi;
2) si riformuli la disposizione di cui all'articolo 3, comma 3, lettere a) e b), dello schema, nella parte in cui prevede che la notifica debba avvenire entro il termine, rispettivamente, di sei ore o di un'ora «dal momento in cui il soggetto incluso nel perimetro è venuto a conoscenza», al fine di chiarire che il termine per effettuare la notifica degli incidenti decorre da quando le persone competenti nell'ambito dell'organizzazione del soggetto incluso nel perimetro ne abbiano avuto conoscenza attraverso le evidenze ottenute anche mediante l'uso di apposite tecnologie;
e con le seguenti osservazioni:
a) sarebbe, infine, opportuno rivedere la formulazione della misura di sicurezza 3.3.1 (PR.DS-1), di cui all'allegato B allo schema di decreto in esame, al fine di prevedere che alcune tipologie di dati meno sensibili possano essere conservate, elaborate o estratte, con le dovute garanzie di sicurezza e sulla base di adeguate motivazioni, anche mediante infrastrutture localizzate al di fuori del territorio nazionale, ma comunque all'interno del territorio dell'Unione europea,
b) valuti infine il Governo di recepire i rilievi espressi dal Consiglio di Stato nel suo parere.

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1894](#)

G/1894/1/1

[Cantù](#), [Parrini](#), [Collina](#), [Augussori](#), [Bressa](#), [De Petris](#), [Grimani](#), [Mantovani](#), [Rojc](#), [Totaro](#), [Valente](#), [Vitali](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1894, che istituisce, nella data del 18 marzo di ogni anno, una Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di Coronavirus

premessi che:

appare indispensabile, in parallelo alle iniziative volte a onorare la memoria le vittime della pandemia, prevedere forme di indennizzo o sostegno in favore degli operatori sanitari e socio-sanitari deceduti o che hanno riportato lesioni o infermità di tipo irreversibile a causa dell'infezione da Sars-Cov-2,

ciò si rende ancor più necessario in ragione del fatto che le Compagnie di Assicurazioni non hanno inteso riconoscere alcun risarcimento agli operatori sanitari e socio-sanitari sottoscrittori di polizze infortuni, il cui contratto di lavoro non rientra negli indennizzi INAIL, negando equiparazione di tutti gli operatori sanitari e socio-sanitari caduti o infortunati sul lavoro in pandemia;

la richiamata esigenza è stata oggetto di ripetute prese di posizione da parte della 12a Commissione;

in sede di conversione del decreto-legge ristori è stato accolto dal Governo l'ordine del giorno G/1994/50/5-6;

impegna il governo ad adottare le iniziative di propria competenza al fine di:

- a. avviare un tavolo di confronto con gli operatori del settore assicurativo per definire le modalità con cui a medici ed operatori del settore sanitario e socio-sanitario, operanti nel settore privato e pubblico, nei casi accertati di infezione da SARS-CoV-2, contratta tra il 31 gennaio 2020 e il termine dello stato di emergenza, possa essere accordato un congruo risarcimento purché sia dimostrato che il contagio sia avvenuto in occasione dell'attività lavorativa e professionale;
- b. provvedere, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, a rifinanziare ed ampliare le finalità di cui al Fondo istituito dall'articolo 22-bis del decreto-legge n. 18 del 2020 destinato all'adozione di iniziative di solidarietà a favore dei famigliari e degli esercenti le professioni sanitarie, degli esercenti la professione di assistente sociale e degli operatori socio sanitari, impegnati nelle azioni di contenimento dell'emergenza epidemiologica.

Art. 2

2.100

Il Relatore

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Il versamento delle trattenute di cui ai precedenti commi 1 e 2 è effettuato su un apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione al medesimo Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica, di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.».

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge

Atto Senato n. 1861

XVIII Legislatura

Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia da COVID-19, nonché interventi finalizzati a garantire un giusto ristoro in favore degli operatori sanitari e socio-sanitari deceduti o che hanno riportato lesioni o infermità di tipo irreversibile a causa dell'infezione da COVID-19

Trattazione in consultiva

Sedute di Commissioni consultive

Seduta

5^a Commissione permanente (Bilancio)

[N. 382 \(pom.\)](#)

17 marzo 2021

12^a Commissione permanente (Igiene e sanità')

[N. 176 \(pom.\)](#)

3 novembre 2020

[N. 177 \(ant.\)](#)

4 novembre 2020

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 5[^] Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.1.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 382 (pom.) del 17/03/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MERCOLEDÌ 17 MARZO 2021
382ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PESCO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.

La seduta inizia alle ore 14,20.

IN SEDE CONSULTIVA

(1894 e 1861-A) Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di Coronavirus, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mulè ed altri; Elena Murelli ad altri; Martina ed altri; Stefania Mammi ed altri; Roberto Rossini ed altri
(Parere alla 1ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [PESCO](#) (M5S), in sostituzione della relatrice Gallicchio, illustra il disegno di legge in titolo ed il relativo emendamento, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni sul testo.

In relazione all'emendamento 2.200, chiede conferma dell'assenza di effetti finanziari negativi.

Il sottosegretario Alessandra SARTORE, dopo aver espresso sul testo un avviso conforme alla Commissione, conferma l'assenza di effetti finanziari negativi dell'emendamento 2.200, precisando al riguardo che il comma oggetto di soppressione reca una procedura contabile che sarà inserita nel decreto attuativo previsto dal successivo comma 4.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero legale, il [PRESIDENTE](#) pone in votazione la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Esprime, inoltre, per quanto di competenza, parere non ostativo sull'emendamento 2.200."

La Commissione approva.

(1662) Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie

(Parere alla 2a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [PRESUTTO](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione all'articolo 2, che andrebbero acquisite rassicurazioni circa la sostenibilità finanziaria, a legislazione vigente, dei principi e criteri di delega di cui all'articolo 2 e degli eventuali ampliamenti dell'istituto del gratuito patrocinio. Rileva che, in materia di negoziazione assistita, interviene anche un altro disegno di legge del Governo all'esame, in prima lettura, della Camera dei deputati (A.C. 1881): al riguardo, preme sottolineare come appaiano da un punto di vista metodologico, non opportune le osservazioni della relazione tecnica sugli effetti derivanti dalle modifiche alle materie soggette alla negoziazione assistita. Infatti, il disegno di legge delega in esame, nella parte di modifica della procedura di negoziazione assistita, non determina direttamente effetti sul patrocinio a spese dello Stato e, d'altra parte, l'altra proposta normativa all'esame della Camera potrebbe essere modificata o potrebbe non essere approvata dal Parlamento.

In relazione alla maggiorazione dei compensi degli avvocati prevista dal comma 1, lettera *h*), n. 4, sebbene la relazione tecnica assicuri che il principio di delega è riferito esclusivamente agli avvocati non dipendenti dalle pubbliche amministrazioni, sarebbe comunque opportuno specificare l'esclusione degli avvocati delle amministrazioni pubbliche nel criterio direttivo di delega che, invece, al momento, non prevede tale esclusione. Sarebbe altresì opportuno acquisire un aggiornamento della Tabella A della relazione tecnica, con dati riferibili possibilmente al triennio 2018/2020 o almeno al triennio 2017/2019, nonché una stima aggiornata al 2019 dei dati inerenti alla Tabella B, recante la stima delle controversie escluse dalla mediazione obbligatoria e relative al caso di patrocinio a spese dello Stato. Osserva inoltre che la relazione tecnica non si sofferma sull'estensione del ricorso obbligatorio alla mediazione in materia di contratto di mandato e di rapporti di mediazione, di cui alla lettera *c*) del comma 1. Appare, quindi, necessario acquisire dati numerici in proposito e una valutazione dell'onere che ne deriverà per il patrocinio a spese dello Stato.

Per quanto riguarda gli articoli 8, in materia di processo di esecuzione, e 10, in materia di scioglimento delle comunioni, appare opportuno, con riferimento alle spese relative ai professionisti, che il Governo confermi che tali spese, anche nel caso di ammissione di una parte al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, saranno ripartite tra gli altri partecipanti alle medesime procedure, escludendo oneri a carico dello Stato in relazione alle spese suddette. Sempre con riferimento all'articolo 10, in materia di scioglimento delle comunioni, si chiede conferma del fatto che gli oneri del patrocinio a spese dello Stato siano riferibili ad una platea esigua e che tali oneri troveranno compensazione con i risparmi relativi alla riduzione delle spese di giustizia derivanti dall'effetto deflattivo del contenzioso giudiziario.

In relazione all'articolo 12, appare opportuno acquisire dal Governo ulteriori elementi informativi a conferma che dall'implementazione delle soluzioni tecnologiche, anche sostitutive della posta elettronica certificata (PEC), nonché dalle nuove modalità tecniche che si prevedono per il riversamento, la rendicontazione e l'interconnessione dei sistemi di pagamento, non derivino nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Per quanto concerne l'articolo 14, in materia di doveri di collaborazione delle parti e dei terzi, in cui sono previste specifiche sanzioni in favore della Cassa delle ammende, il Governo dovrebbe assicurare che la pubblica amministrazione sia in grado di trasmettere le informazioni scritte entro il termine che sarà stabilito dal decreto delegato, comunque non superiore a sessanta giorni.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla Nota n. 212 del Servizio del bilancio

La rappresentante del GOVERNO, nel prendere atto delle questioni poste dal relatore, si riserva di fornire i chiarimenti richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale recante disposizioni per l'individuazione delle prestazioni funzionali alle operazioni di intercettazione e per la determinazione delle relative tariffe ([n. 247](#))

(Parere al Ministro della giustizia, ai sensi dell'articolo 1, commi 89 e 90, della legge 23 giugno 2017, n. 103. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con condizione e osservazioni)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore [Marco PELLEGRINI](#) (M5S) ricorda che nella seduta del 10 marzo è già stata illustrata una proposta di parere, sulla quale il Governo si è pronunciato in senso conforme.

La senatrice [FERRERO](#) (L-SP-PSd'Az), nel rilevare che la proposta del relatore recepisce le osservazioni formulate dalla Commissione giustizia, dichiara il voto favorevole del proprio Gruppo.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è messa in votazione e approvata.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(1438\)](#) Modifiche alla disciplina sulla riforma organica della magistratura onoraria

[\(1516\)](#) IWOBI. - Modifiche al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, recante riforma organica della magistratura onoraria ed altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio e introduzione delle tutele previdenziali

[\(1555\)](#) MIRABELLI ed altri. - Modifiche alla legge 28 aprile 2016, n. 57 e al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in materia di tutele dei magistrati onorari ed efficienza degli uffici giudiziari del giudice di pace e del tribunale

[\(1582\)](#) BALBONI ed altri. - Modifiche al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in materia di riforma della magistratura onoraria e attuazione del principio di ragionevole durata del processo

[\(1714\)](#) ROMEO ed altri. - Modifiche alla disciplina sulla riforma organica della magistratura onoraria

(Parere alla 2a Commissione sul testo unificato e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo unificato e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 3 marzo.

Il presidente [PESCO](#) chiede alla rappresentante del Governo se risultano già disponibili elementi istruttori sui profili finanziari del provvedimento, in relazione al quale ricorda che la Commissione ha richiesto la predisposizione della relazione tecnica.

La senatrice [MODENA](#) (FIBP-UDC) si unisce alla sollecitazione del Presidente, fornendo ragguagli sull'andamento dell'esame presso la Commissione in sede referente.

Il sottosegretario Alessandra SARTORE rappresenta che il Ministero dell'economia e delle finanze è ancora in attesa di elementi integrativi da parte dell'Amministrazione interessata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la seduta della Commissione, già convocata domani, giovedì 18 marzo, alle ore 10, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,40.

1.4.2.2. 12[^] Commissione permanente (Igiene e sanita')

1.4.2.2.1. 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità) - Seduta n. 176 (pom.) del 03/11/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

IGIENE E SANITA' (12ª)
MARTEDÌ 3 NOVEMBRE 2020
176ª Seduta

Presidenza della Presidente
[PARENTE](#)

Interviene il vice ministro della salute Sileri.

La seduta inizia alle ore 15,25.

IN SEDE CONSULTIVA

(1762) Valeria VALENTE ed altri. - Disposizioni in materia di statistiche in tema di violenza di genere

(Parere alla 1a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole.)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 29 ottobre.

Si apre la discussione generale.

La senatrice [RIZZOTTI](#) (FIBP-UDC) sottolinea che il disegno di legge in esame, che ricorda essere sottoscritto da tutti i componenti della Commissione di inchiesta sul femminicidio, è molto importante, essendo volto a recepire le indicazioni della Convenzione di Istanbul in tema di contrasto alla violenza nei confronti delle donne. In particolare, evidenzia che il provvedimento consentirà di superare le attuali carenze informative, che sono spesso causa di decisioni sbagliate in sede giudiziaria, e potenzierà il monitoraggio sulla gestione dei fondi e sull'operato dei centri anti-violenza e delle strutture di accoglienza delle vittime.

La senatrice [BINETTI](#) (FIBP-UDC) manifesta il convincimento che gli indicatori statistici previsti dal provvedimento in esame siano importanti ma non sufficienti ad assicurare l'efficace contrasto delle condotte violente, che dovrebbero essere possibilmente intercettate in maniera tempestiva. Auspica che le misure previste dal provvedimento in esame siano accompagnate da interventi volti ad aumentare i posti disponibili nelle scuole di specializzazione in statistica sanitaria.

Non essendovi altre richieste di intervento, la [PRESIDENTE](#) dichiara conclusa la discussione generale e dà la parola alla Relatrice.

La relatrice [BOLDRINI](#) (PD), in sede di replica, ricorda che il provvedimento in esame, nel recepire la Convenzione di Istanbul, non solo adegua i dati statistici a disposizione per la lotta contro

la violenza di genere, ma mette questi ultimi in rete tra i Ministeri coinvolti e accende un faro sulle relazioni tra vittima e carnefice. Si associa alle considerazioni della senatrice Binetti sull'opportunità di un rafforzamento delle scuole di specializzazione in materia di statistica sanitaria.

Segnala che, tra gli emendamenti presentati presso la competente Commissione, ve n'è uno volto a espungere dal testo l'allegato, che presenta alcuni contenuti ultranei.

In conclusione, propone di esprimere, per quanto di competenza della Commissione, parere favorevole.

La senatrice [FREGOLENT](#) (*L-SP-PSd'Az*), intervenendo per dichiarazione di voto, annuncia che il suo Gruppo esprimerà un voto di astensione, nutrendo perplessità in ordine all'allegato cui ha appena fatto riferimento la Relatrice, la cui espunzione dal testo non può dirsi ancora certa.

Non essendovi altre richieste d'intervento, previa verifica del numero legale, è posta ai voti e approvata la proposta di parere avanzata dalla Relatrice.

(1795-B) Anna Maria BERNINI ed altri. - Istituzione della Giornata nazionale del personale sanitario, sociosanitario, socioassistenziale e del volontariato, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 1a Commissione. Esame. Parere favorevole.)

Il relatore [ENDRIZZI](#) (*M5S*) introduce l'esame del provvedimento in titolo, dando conto delle modifiche sostanziali apportate al testo durante l'*iter* presso l'altro ramo del Parlamento. All'articolo 1, comma 1, si prevede l'istituzione della Giornata nazionale del personale sanitario e sociosanitario di cui alla legge n. 3 del 2018, nonché del personale socioassistenziale e del volontariato, in luogo della Giornata dei camici bianchi, prevista dal testo approvato dal Senato. Conseguentemente, anche il titolo del provvedimento è stato modificato in tal senso. All'articolo 2, gli Ordini delle professioni sanitarie e sociosanitarie sono stati ricompresi nel novero dei soggetti coinvolti nel processo di determinazione delle modalità di svolgimento della Giornata, in aggiunta alle associazioni e agli organismi operanti nel settore.

Si apre la discussione generale.

La senatrice [RIZZOTTI](#) (*FIBP-UDC*) esprime apprezzamento per l'ampliamento dell'ambito della celebrazione, reputando opportuno che l'istituenda Giornata onori tutte le figure che si sono sacrificate per contenere l'emergenza epidemiologica.

Auspica che con l'approvazione del disegno di legge in esame - la cui iniziativa ricorda essere stata a suo tempo assunta dal Gruppo Forza Italia - si ripristini quel sentimento di solidarietà verso gli operatori sanitari e socio-sanitari che è andato smarrendosi negli ultimi tempi, nei quali si sono registrati addirittura episodi di violenza, correlati all'exasperazione per la situazione di difficoltà vissuta dal Paese. Sottolinea l'importanza di una corretta e completa informazione all'utenza, che può altrimenti essere indotta a pensare che i disservizi che tuttora si riscontrano siano imputabili agli incolpevoli operatori.

La senatrice [BOLDRINI](#) (*PD*) plaude a sua volta all'ampliamento dell'ambito della celebrazione e si associa alle preoccupazioni manifestate dalla senatrice Rizzotti in merito al clima di crescente intolleranza nei riguardi degli operatori sanitari. Ritiene che gli episodi di violenza siano figli del negazionismo talora professato anche da esponenti politici, e invita pertanto tutti coloro che rivestono cariche pubbliche a osservare comportamenti improntati alla massima responsabilità.

Il senatore [SICLARI](#) (*FIBP-UDC*) esprime apprezzamento per il disegno di legge in esame, ma segnala al contempo la necessità di accompagnare le previste celebrazioni con iniziative concrete per rifondare il sistema sanitario nella direzione dell'omogeneità delle prestazioni su tutto il territorio nazionale, e con misure per sostenere il personale sanitario, che appare allo stato dimenticato dal Governo. Sottolinea, in particolare, l'esigenza di adeguare le dotazioni di organico, sia medico che infermieristico, e di assicurare la sicurezza e l'adeguata retribuzione di tutti coloro che operano all'interno del Servizio sanitario nazionale.

La senatrice [BINETTI](#) (*FIBP-UDC*) si associa al plauso trasversale per il provvedimento in esame, ma osserva che la retorica non è sufficiente: occorrono anche interventi sostanziali per potenziare la sanità, a partire dai reparti di terapia intensiva. Si domanda, in proposito, per quale motivo le forze di maggioranza si ostinino a rinunciare ai fondi del MES, puntando tutto sulle risorse del *Recovery Fund*, che sono incerte nel "se" e nel "quando".

Tra gli interventi cui si potrebbe porre mano grazie a fondi del MES, segnala l'implementazione della telemedicina.

In conclusione, ribadisce il proprio apprezzamento per la prevista Giornata celebrativa, ma rimarca che il personale sanitario ha bisogno di iniziative di sostegno più concrete, anche di tipo psicologico.

La senatrice [FREGOLENT](#) (*L-SP-PSd'Az*) condivide le modifiche introdotte durante l'esame della Camera e trova che ogni forma di violenza nei riguardi degli operatori sanitari sia da reprimere e da sanzionare. Invita però a non fornire giustificazioni ai violenti, accreditando un collegamento tra le loro inaccettabili condotte e posizioni che possono essere espresse in sede di dibattito politico.

La senatrice [PIRRO](#) (*M5S*) ribadisce che il proprio Gruppo appoggia il disegno di legge in esame, vieppiù alla luce delle modifiche apportate dalla Camera: è fondamentale l'istituzione della Giornata celebrativa, per ricordare il sacrificio di tutti coloro che si sono sacrificati per difendere la Nazione dall'epidemia.

Fa notare che i medici sono stati abbandonati non già dal Governo ma dalle Regioni, che hanno mancato di implementare in maniera adeguata le disposizioni recate dalla normativa statale. Torna a sottolineare, in proposito, l'urgenza di un ripensamento del Titolo V della Parte seconda della Costituzione.

Quanto al MES, nel confermare la contrarietà del proprio Gruppo al ricorso a tale strumento, ricorda che lo stesso Ministro dell'economia ha ritenuto marginali i benefici finanziari ad esso correlati.

Non essendovi altre richieste di intervento, la [PRESIDENTE](#) dichiara concluso il dibattito e dà la parola al Relatore.

Il relatore [ENDRIZZI](#) (*M5S*) propone di esprimere, per quanto di competenza, parere favorevole.

In assenza di richieste d'intervento per dichiarazione di voto, previa verifica del numero legale, la proposta di parere avanzata dal Relatore è posta ai voti e risulta approvata.

La [PRESIDENTE](#) sottolinea che la deliberazione è stata adotta all'unanimità.

(1894) Deputati MULE' ed altri. - Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di Coronavirus, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mulè ed altri; Elena Murelli ed altri;

Martina ed altri; Stefania Mammi ed altri; Roberto Rossini ed altri

(1861) SALVINI ed altri. - Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia da COVID-19, nonché interventi finalizzati a garantire un giusto ristoro in favore degli operatori sanitari e socio-sanitari deceduti o che hanno riportato lesioni o infermità di tipo irreversibile a causa dell'infezione da COVID-19

(Parere alla 1a Commissione. Esame congiunto e rinvio)

La relatrice **CASTELLONE** (M5S) introduce l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo. Riferisce anzitutto sul disegno di legge n. 1894.

Esso - approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati e adottato come testo base dalla 1a Commissione - dispone l'istituzione di una Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di Covid-19, introducendo alcune iniziative celebrative e informative nonché di sostegno economico alla ricerca scientifica.

In particolare, l'articolo 1 prevede che la Repubblica riconosca il 18 marzo di ciascun anno come "Giornata nazionale in memoria di tutte le vittime dell'epidemia da coronavirus", al fine di conservare e di rinnovare la memoria di tutte le persone che sono decedute a causa di tale epidemia. La data del 18 marzo è stata scelta in quanto - secondo quanto riportato dalla relazione illustrativa di una delle proposte di legge confluite nel testo unificato approvato dalla Camera - è stata la giornata in cui fu registrato il maggior numero di decessi su scala nazionale e in cui a Bergamo furono utilizzati i mezzi militari dell'Esercito per trasportare le bare.

Viene poi previsto che, in occasione di tale Giornata nazionale, in tutti i luoghi pubblici e privati sia osservato un minuto di silenzio dedicato alle vittime dell'epidemia.

L'articolo 2 dispone che, in occasione della Giornata nazionale, al fine di commemorare le lavoratrici e i lavoratori deceduti in servizio durante l'epidemia, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche possano delegare l'amministrazione di appartenenza a effettuare una trattenuta dell'importo corrispondente alla retribuzione loro spettante per una o più ore di lavoro in favore del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) di cui all'articolo 1, comma 870, della legge n. 296 del 2006 (Legge finanziaria 2007), al fine di sostenere la ricerca scientifica. Tale facoltà è riconosciuta anche ai dipendenti del settore privato. La definizione delle modalità di applicazione di tale disposizione è rimessa a un decreto interministeriale, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

L'articolo 3 prevede che, al fine di celebrare la giornata nazionale, venga attribuita allo Stato, alle regioni, alle province e ai comuni, la facoltà di promuovere, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, anche in coordinamento con le associazioni interessate, iniziative specifiche, manifestazioni pubbliche, cerimonie, incontri e momenti comuni di ricordo, favorendo in particolare le attività e le iniziative rivolte alle giovani generazioni.

Ai sensi dell'articolo 4, nella Giornata nazionale, le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nell'ambito della loro autonomia, possono promuovere iniziative didattiche, percorsi di studio ed eventi dedicati alla comprensione e all'apprendimento dei temi relativi alla diffusione dell'epidemia da Coronavirus e all'impegno nazionale e internazionale profuso per il suo contenimento e per garantire assistenza alle comunità e alle persone colpite.

L'articolo 5 rimette alla società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, secondo le disposizioni del contratto di servizio, il compito di assicurare adeguati spazi a temi connessi alla Giornata nazionale, nell'ambito della programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale.

L'articolo 6, infine, contiene la clausola di invarianza degli oneri finanziari.

La Relatrice passa quindi a riferire sul disegno di legge n. 1861.

Esso reca istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia da COVID-19, nonché interventi finalizzati a garantire un giusto ristoro in favore degli operatori sanitari e socio-sanitari deceduti o che hanno riportato lesioni o infermità di tipo irreversibile a causa dell'infezione da COVID-19.

L'articolo 1 dispone l'istituzione di una Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di Covid-19, introducendo, in particolare, la previsione di iniziative di solidarietà sociale indirizzate a coloro che, nello svolgimento di una professione sanitaria e socio-sanitaria, siano deceduti o abbiano riportato lesioni o infermità di tipo irreversibile a causa di infezione da COVID-19.

L'articolo 2 prevede che la Repubblica riconosca il 18 marzo di ciascun anno come "Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia da COVID-19" e che in occasione di tale Giornata nazionale in tutti i luoghi pubblici e privati sia osservato un minuto di silenzio dedicato alle vittime dell'epidemia.

L'articolo 3 prevede l'istituzione di un Fondo di solidarietà destinato a finanziare interventi di sostegno alle vittime di COVID-19 e alle loro famiglie, nonché a sostenere la ricerca scientifica e tecnologica finalizzata alla cura dell'infezione.

Dispone, inoltre, che in occasione della Giornata nazionale, al fine di garantire un giusto ristoro in favore degli operatori sanitari e socio-sanitari deceduti o che abbiano riportato lesioni o infermità di tipo irreversibile a causa dell'epidemia, tutti i lavoratori del settore pubblico e privato possano delegare il proprio datore di lavoro a effettuare una trattenuta dell'importo corrispondente alla retribuzione loro spettante per 15 minuti di lavoro, o suoi multipli, in favore del predetto Fondo di solidarietà. La definizione delle modalità di applicazione di tale disposizione è rimessa a un decreto interministeriale, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

L'articolo 4 attribuisce allo Stato, alle regioni, alle province e ai comuni, la facoltà di promuovere iniziative e manifestazioni varie volte a celebrare la Giornata nazionale, anche coinvolgendo le associazioni e il volontariato interessati.

L'articolo 5 dispone in merito alla celebrazione della Giornata nazionale negli istituti scolastici.

L'articolo 6 reca disposizioni in materia di informazione radiofonica, televisiva e multimediale finalizzata a divulgare e sensibilizzare in tema di prevenzione ed educazione alla salute.

L'articolo 7 prevede un indennizzo da parte dello Stato a favore del personale sanitario e socio-sanitario che, in conseguenza dell'attività di servizio e professionale prestata nel periodo di massima emergenza epidemica, tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020, abbia contratto infezione da COVID-19, riportando lesioni o infermità dalle quali sia derivata una menomazione permanente dell'integrità psico-fisica.

L'articolo 8 prevede l'erogazione di un assegno una tantum di 100.000 euro ai familiari del personale sanitario e socio-sanitario deceduto a causa delle patologie cagionate da infezione da COVID-19.

Agli articoli 9 e 10 sono disciplinate le modalità di presentazione delle domande per ottenere l'indennizzo o l'assegno, nonché la procedura di esame delle stesse.

I successivi articoli 11 e 12 riguardano i ricorsi e la possibilità di presentare domanda di revisione in caso di aggravamento delle infermità o delle lesioni.

Infine, l'articolo 13 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

[\(Doc. XXII, n. 2\)](#) Maria RIZZOTTI ed altri - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale

[\(Doc. XXII, n. 13\)](#) AUDDINO ed altri - Istituzione della Commissione parlamentare di inchiesta sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale e sulle cause dei disavanzi sanitari regionali

[\(Doc. XXII, n. 14\)](#) IANNONE - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul funzionamento e sulla gestione del servizio sanitario in Campania

[\(Doc. XXII, n. 16\)](#) SILERI ed altri - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause dei disavanzi sanitari regionali e sulla inadeguata erogazione dei livelli essenziali di

assistenza (LEA)

(Doc. XXII, n. 19) ZAFFINI, CIRIANI - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause dei disavanzi sanitari regionali e sulla inadeguata erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA)

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 21 ottobre.

La **PRESIDENTE** ricorda che il relatore Endrizzi è stato chiamato svolgere interlocuzioni informali con i rappresentanti dei Gruppi, prodromiche alla definizione del testo base.

Dà quindi la parola alla senatrice Cantù, che ha chiesto di poter intervenire per dare atto della posizione unitaria raggiunta, sul punto, dai Gruppi d'opposizione.

La senatrice **CANTU'** (L-SP-PSd'Az), richiamate le considerazioni già svolte in sede di discussione generale, auspica che lo schema di testo unificato sia redatto nel solco dei documenti n. 16, n. 2 e n. 19, i cui oggetti sono sostanzialmente sovrapponibili in punto di disamina di tutte le principali incongruenze rilevabili nell'intera filiera sanitaria alla base della dispersione significativa di risorse, sprechi e distorsioni, e sia inoltre integrato con riferimenti ai seguenti temi:
analisi del sistema di regolazione e remunerazione delle prestazioni sanitarie e socio sanitarie basata su analisi dei costi, del valore clinico e dei prezzi quale vettore conoscitivo della rilevante differenza dei SSR;
analisi dei costi e *score* rispetto all'attualizzazione dei prezzi/corrispettivi da ricondurre a nomenclatore con verifica in ordine all'effettivo impiego delle più moderne tecnologie e dispositivi per ragioni di sicurezza, economie di gestione e appropriatezza nel contesto di un'attenta verifica dei fattori produttivi delle principali prestazioni ed interventi LEA, dinamica di tutte le tariffe (DRG, specialistica, diagnostica ecc.) finalizzata a un *delisting* ragionato delle prestazioni ormai obsolete e inserimento nuove tecnologie, nuovi trattamenti farmacologici e nuovi dispositivi, valorizzazione dei costi di prevenzione dei rischi rilevanti di processo e di marginalizzazione delle inapproprietezze;
regole di ingaggio degli erogatori, criticità e analisi di coerenza sulla base delle tecnologie realmente applicate, verifica incidenza contrattuale, non solo amministrativa e penale, dei controlli;
stato di validazione delle nuove tecniche e/o procedure di intervento rispetto a quelle già codificate con attualizzazione della tariffa in ragione dei costi di esecuzione più performanti per lo stesso risultato/tipo di prestazione da erogare, promuovendo approcci mini invasivi e superandosi la rigidità distintiva tra area medica e chirurgica nelle regole di remunerazione degli erogatori;
verifica e analisi delle gestioni commissariali;
professioni medico sanitarie;
divario delle prestazioni e erogazione delle prestazioni LEA nel Paese;
salute mentale.

Il relatore **ENDRIZZI** (M5S), preso atto della posizione testé rappresentata dalla senatrice Cantù, si riserva di sottoporre alla Commissione uno schema di testo unificato, che terrà conto anche del contributo in precedenza fornito dal Gruppo PD.

La **PRESIDENTE** fa rilevare che, in assenza di osservazioni contrarie, si intende dunque che la Commissione rinunci all'istituzione di un comitato ristretto.

Non essendovi osservazioni, così rimane stabilito.

Il seguito della discussione congiunta è, quindi, rinviato.

CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA DELLA COMMISSIONE

La [PRESIDENTE](#) avverte che la Commissione tornerà a riunirsi alle ore 9,30 di domani, mercoledì 4 novembre, per trattare, in sede consultiva, i disegni di legge 1861-1894 e 1994.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,20.

1.4.2.2.2. 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità) - Seduta n. 177 (ant.) del 04/11/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

IGIENE E SANITA' (12ª)
MERCOLEDÌ 4 NOVEMBRE 2020
177ª Seduta

Presidenza della Presidente
PARENTE

La seduta inizia alle ore 10,50.

IN SEDE CONSULTIVA

(1894) Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di Coronavirus, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mulè ed altri; Elena Murelli ed altri; Martina ed altri; Stefania Mammì ed altri; Roberto Rossini ed altri

(1861) SALVINI ed altri. - Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia da COVID-19, nonché interventi finalizzati a garantire un giusto ristoro in favore degli operatori sanitari e socio-sanitari deceduti o che hanno riportato lesioni o infermità di tipo irreversibile a causa dell'infezione da COVID-19

(Parere alla 1ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame congiunto. Parere favorevole con osservazione)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Si apre la discussione generale.

La senatrice **CANTU'** (L-SP-PSd'Az) manifesta in via di premessa l'intendimento di sviluppare alcune considerazioni volte ad una 'fusione' sostanziale dei due articolati, essendo il disegno di legge 1861 progettato proprio in chiave di integrazione normativa con il disegno di legge esitato dalla Camera e adottato come testo base in sede redigente, posta la necessità di qualificare l'istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime da Covid non solo con finalità celebrativa ma anche di ristoro economico. Rileva che non si ringrazieranno invero mai abbastanza medici, infermieri e restanti operatori sanitari e socio sanitari che, anche in carenza di dispositivi di protezione, hanno anteposto il bisogno degli altri e il codice deontologico alla propria sicurezza. Sottolinea che non basta chiamarli "eroi", bisogna agire.

Fa notare che già il titolo del disegno di legge 1861 coniuga entrambe le finalità, dando egual rilevanza giuridica oltre che civica e valoriale alla giornata della memoria quale altissimo riconoscimento morale e alle misure di indennizzo, per far sì che ad un valore etico ideale corrisponda anche un ristoro tangibile. Reputa, inoltre, che sia giusto che debbano essere non solo ricordati ma anche ristorati i

familiari di chi ha dato prova di così tanta dedizione e generosità d'animo: in sintesi, occorre "prendersi cura di chi ha dato cura", sia dal punto di vista celebrativo che economico, per eventi verificatisi in stato di emergenza, fino al 31 luglio 2020 (ma l'arco temporale potrebbe estendersi). Sottolinea che un altro segmento strategicamente rilevante, anch'esso perfettamente integrabile nel testo base, è quello dedicato a diffondere e divulgare, attraverso tutti gli strumenti praticabili di comunicazione condivisa, iniziative di prevenzione e promozione della salute, sensibilizzazione dei giovani a scuola e delle loro famiglie amplificandone la capillarizzazione informativa, il *counseling* e la partecipazione nel contrasto alle malattie infettive come pratica di vita per il benessere dell'individuo e della comunità, puntando sulla centralità delle azioni e comportamenti individuali responsabili.

Dà contezza tra l'altro di una procedimentalizzazione forse un po' ridondante per l'accesso agli indennizzi dedicati, il che a suo avviso suggerisce di esplorare ogni possibile opzione semplificatrice, ma palesa l'importanza di fare in modo che il riconoscimento vada solo ed esclusivamente a chi ne ha diritto, trattandosi di una platea giustamente ampia cui deve corrispondere un livello di attenzione elevato.

Ferma la clausola di invarianza finanziaria, speculare negli articolati in esame, evidenzia peraltro l'opportunità di valutare un meccanismo virtuoso di garanzia di invarianza tendenziale con una responsabilizzazione del sistema previdenziale pubblico e privato mentre, per l'assegno cosiddetto *una tantum*, ritiene che i fondi di solidarietà attivi siano ampiamente capienti in relazione alla consistenza quantitativa della domanda eleggibile.

Soggiunge che si è cercato di proporre delle soluzioni con una forte regia istituzionale ed etico valoriale, che amplifichino la cultura del dono sostenibile e la solidarietà da parte della più ampia platea di cittadini, lavoratori e imprese, promuovendo anche un meccanismo virtuoso atto a valorizzare la generosità dei tanti benefattori con un gesto concreto e fattibile per tutti: l'equivalente di 15 minuti di lavoro o suoi multipli, finalizzando il fondo di cui all'articolo 3 sia per gli interventi di solidarietà per le vittime di Covid che per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica per la cura.

Esprime conclusivamente l'auspicio che, nel condividere l'architettura prospettata, la Commissione voglia darne conto con un'osservazione finalizzata all'integrazione dei contenuti del disegno di legge n. 1861 nel testo base.

La senatrice [BINETTI](#) (*FIBP-UDC*) reputa opportuno coniugare la tematica delle celebrazioni con quella degli indennizzi, nella prospettiva di un provvedimento a carattere organico. Rileva che anche nel corso di questa seconda ondata epidemica la situazione dei servizi sanitari è drammatica e comporta forte *stress* e disagio negli operatori, in ragione delle condizioni di lavoro proibitive.

Ciò posto, invita a considerare tre esigenze a suo avviso cruciali: occorre non solo celebrare le vittime o prevedere opportune forme di ristoro, ma anche adottare misure a carattere preventivo per evitare ulteriori pregiudizi, anche in termini di *burn out*; occorre garantire a chi si è esposto in prima persona per curare i pazienti in un frangente emergenziale una forma di tutela dalle possibili azioni legali, sia a carattere civile che penale; bisogna riconsiderare seriamente l'opportunità di ricorrere alle risorse del MES, che potrebbero essere destinate a misure importanti per il settore sanitario e per i soggetti che all'interno dello stesso operano.

La senatrice [RIZZOTTI](#) (*FIBP-UDC*) fa proprie le considerazioni della precedente oratrice sulla necessità di tutela legale e si duole per la reiezione delle proposte emendative a suo tempo presentate in materia, dovuta alle divisioni in seno alla maggioranza sull'opportunità di estendere il cosiddetto scudo penale anche alle figure dirigenziali. Segnala, incidentalmente, che non sono ancora stati adottati neppure i decreti attuativi della cosiddetta legge Gelli.

Ritiene che il provvedimento in esame sia un atto doveroso nei riguardi delle vittime del Covid, molte delle quali hanno perso la vita in una condizione di solitudine: si tratta di un danno enorme ed irrisarcibile, ed è necessario pertanto assicurare, almeno, che non si perda la memoria di questi eventi.

Trova opportuna la previsione di trattenuta facoltativa sulla retribuzione dei dipendenti

pubblici finalizzata, in occasione della giornata celebrativa, al sostegno della ricerca scientifica. A tal proposito, rileva che il settore della ricerca è da sempre oggetto di scarsa considerazione in Italia, mentre i ricercatori italiani sono assai apprezzati all'estero e meriterebbero maggiore sostegno anche da parte del proprio Paese.

In conclusione, nel ribadire l'apprezzamento per i disegni di legge oggetto di esame congiunto, formula l'auspicio che i contenuti del disegno di legge 1861 possano essere integrati nel disegno di legge n. 1894, già adottato come testo base in sede redigente.

Non essendovi altre richieste di intervento, la [PRESIDENTE](#) dichiara conclusa la discussione generale.

La relatrice [CASTELLONE](#) (M5S) concorda sulla necessità di tutelare, sul piano legale, il personale che si è impegnato in prima linea contro la pandemia. A tal proposito, ricorda che si era tentato di intervenire con emendamenti al decreto-legge "cura Italia", che tuttavia non sono andati a buon fine in quanto alcune concorrenti proposte di modifica dell'opposizione miravano a proteggere, oltre che il personale sanitario, anche la dirigenza: per questo fu istituito un tavolo tecnico presso il Ministero della salute, con il compito di individuare una soluzione tecnico-giuridica al problema.

Quanto alle provvidenze per le vittime, ricorda che già il citato decreto-legge "cura Italia" ha stanziato la somma di 10 milioni di euro (Fondo di solidarietà per i familiari di medici, infermieri e operatori socio-sanitari vittime del COVID-19).

In merito all'eventuale ricorso al MES, ritiene che l'Italia dovrebbe, prima di considerare questa possibilità, superare i suoi storici problemi di programmazione e mettere a punto i progetti per sfruttare pienamente le risorse del *Recovery Fund*.

Ciò posto in termini di replica al dibattito, illustra lo schema di parere - favorevole, con un'osservazione - pubblicato in allegato, che riprende le considerazioni delle senatrici Cantù e Rizzotti in ordine all'auspicata integrazione del disegno di legge 1894 all'interno del testo base.

Si passa alle dichiarazioni di voto.

La senatrice [BINETTI](#) (FIBP-UDC), pur facendo notare che lo schema di parere appare migliorabile sul piano redazionale, dichiara che il suo Gruppo esprimerà voto favorevole.

La senatrice [BOLDRINI](#) (PD) trova che i disegni di legge in esame perseguano condivisibili fini celebrativi, pedagogici e di sostegno alla ricerca. Esprime poi apprezzamento per la previsione di indennizzi a favore del personale sanitario e socio-sanitario che abbia prestato attività di servizio e professionale nel periodo di massima emergenza epidemica. Pertanto, dichiara voto favorevole a nome del proprio Gruppo.

La senatrice [PIRRO](#) (M5S), nell'annunciare il voto favorevole della sua parte politica, pone in risalto l'importanza della disposizione concernente il sostegno alla ricerca: ritiene che quest'ultima, da sempre trattata in Italia alla stregua di una "cenerentola", proprio durante l'emergenza epidemica abbia confermato la propria rilevanza e strategicità.

La senatrice [CANTU'](#) (L-SP-PSd'Az), dopo aver espresso il proprio plauso al lavoro di sintesi svolto dalla relatrice, dichiara che il proprio Gruppo esprimerà voto favorevole.

Non essendovi altre richieste d'intervento, previa verifica del numero legale, la [PRESIDENTE](#) pone ai voti lo schema di parere presentato dalla relatrice.

La Commissione approva.

La [PRESIDENTE](#) sottolinea che la deliberazione è stata adottata all'unanimità.

(1994) Conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

(Parere alle Commissioni 5a e 6a riunite. Esame e rinvio)

La [PRESIDENTE](#) (*IV-PSI*), relatrice, riferisce sul provvedimento in titolo.

Premette che il decreto-legge in conversione reca un complesso di misure in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Riguardo alle materie di interesse della Commissione, rileva, in primo luogo, che l'articolo 18 prevede, ai fini dell'esecuzione di tamponi antigenici rapidi da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta (tamponi intesi all'accertamento di casi di positività al virus SARS-CoV-2), una spesa pari a 30 milioni di euro per il 2020. Tale spesa - i cui importi sono articolati per ciascuna regione e provincia autonoma nella Tabella 1 allegata al presente decreto - è posta a carico dell'ammontare del finanziamento sanitario corrente già disposto e assegnato per l'anno 2020 ai sensi della legislazione vigente. Per le suddette esecuzioni di tamponi, l'articolo in esame fa rinvio alle modalità definite dagli accordi collettivi nazionali di settore.

Rileva che il successivo articolo 19 prevede che le regioni e le province autonome comunichino al Sistema Tessera Sanitaria-TS i quantitativi dei tamponi antigenici rapidi consegnati ai medici di medicina generale e ai pediatri di libera scelta e che tali professionisti predispongano, utilizzando le funzionalità del medesimo Sistema, il referto elettronico relativo al tampone eseguito per ciascun assistito, con l'indicazione dei relativi esiti, dei dati di contatto, nonché delle ulteriori informazioni necessarie alla sorveglianza epidemiologica. Queste ultime sono individuate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze (emanato di concerto con il Ministero della salute, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali), decreto che più in generale definisce le modalità attuative del presente articolo. Si prevede inoltre che il Sistema Tessera Sanitaria renda disponibile immediatamente:

- all'assistito il referto elettronico, sia nel Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) sia in una piattaforma nazionale gestita dal Sistema Tessera Sanitaria e integrata con i singoli sistemi regionali;
- al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale (territorialmente competente), attraverso la suddetta piattaforma nazionale, i referti elettronici recanti esito positivo;
- al Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 il numero dei tamponi antigenici rapidi effettuati, aggregato per regione o provincia autonoma;
- alla piattaforma istituita (ai sensi dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 27 febbraio 2020, n. 640) presso l'Istituto superiore di sanità il numero dei tamponi antigenici rapidi effettuati, aggregati per tipologia di assistito, con l'indicazione degli esiti, positivi o negativi, per la successiva trasmissione al Ministero della salute, ai fini dell'espletamento delle relative funzioni in materia di prevenzione e controllo delle malattie infettive e, in particolare, del COVID-19.

Rileva, ancora, che l'articolo 20 prevede che il Ministero della salute: attivi un servizio nazionale di supporto telefonico e telematico, rivolto a persone risultate positive al virus SARS-CoV-2 e a persone che abbiano avuto un contatto, stretto o casuale, con un soggetto positivo al medesimo virus, ivi compresi quelli che abbiano ricevuto una notifica di contatto stretto generata dalla cosiddetta app Immuni; inserisca, in quest'ultima applicazione, i casi di positività. Le suddette attività sono intese alla "sorveglianza sanitaria" nonché all'informazione e accompagnamento verso i servizi di prevenzione e assistenza delle aziende sanitarie locali. Si prevede, ai fini dello svolgimento delle medesime attività, che i dati relativi ai casi positivi siano resi disponibili al predetto servizio nazionale, anche attraverso il

Sistema Tessera Sanitaria-TS, ovvero tramite sistemi di interoperabilità.

La norma stabilisce che il Ministro della salute possa disciplinare l'organizzazione ed il funzionamento del servizio con proprio decreto oppure delegare la definizione di tale disciplina al Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19.

Per le attività di cui al presente articolo 20 si dispone un'autorizzazione di spesa pari ad 1 milione di euro per il 2020 e a 3 milioni per il 2021. Per la relativa copertura finanziaria la norma fa rinvio al successivo articolo 34.

Posto che il servizio presta supporto telefonico e telematico, tra l'altro, ai soggetti che abbiano ricevuto una notifica di contatto stretto dalla app Immuni, "i cui dati" (secondo il comma 1 del presente articolo 20) "sono resi accessibili per caricare il codice chiave in presenza di un caso di positività", la relatrice ritiene che sia da valutare l'opportunità di chiarire la portata di tale norma, considerato il carattere volontario dell'adesione all'app Immuni e che, nell'attuale configurazione, l'inserimento nella suddetta app di un caso di positività è operato dal medesimo paziente, su invito dell'operatore sanitario che gli ha comunicato l'esito del test diagnostico.

Reputa sia da valutare, inoltre, l'opportunità di chiarire quale sia la tipologia dell'eventuale atto di delega da parte del Ministro della salute (per la suddetta ipotesi alternativa rispetto alla definizione dell'organizzazione e del funzionamento delle attività in esame con decreto ministeriale), nonché la nozione di contatto "casuale".

Sotto il profilo redazionale, rileva che la rubrica dell'articolo non fa riferimento a tutte le attività contemplate dallo stesso.

Si sofferma, infine, sul comma 1 dell'articolo 22, che modifica la disciplina che riconosce, a determinate condizioni e in via transitoria, il diritto per i genitori lavoratori dipendenti, pubblici e privati, allo svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile o ad un congedo straordinario per il periodo corrispondente ad alcune fattispecie relative al figlio convivente. Le novelle estendono l'ambito di applicazione di tali norme, facendo riferimento ai casi in cui le suddette ipotesi riguardino un figlio minore di anni sedici (anziché minore di anni quattordici, come previsto in precedenza) e introducendo nell'ambito delle possibili fattispecie, finora costituite da alcuni casi di quarantena precauzionale, l'ipotesi che il figlio sia interessato da un provvedimento di sospensione dell'attività didattica in presenza. Per i figli di età compresa tra i 14 e i 16 anni, sono escluse l'indennità e la contribuzione figurativa per l'ipotesi di congedo. Con riferimento, invece, ai casi di congedo accompagnato da indennità e contribuzione figurativa, la novella eleva il relativo limite di spesa da 50 a 93 milioni di euro (per il 2020).

Si apre la discussione generale.

La senatrice [CASTELLONE](#) (M5S) manifesta apprezzamento per la disposizione concernente i test antigenici rapidi, di cui all'articolo 18 del decreto-legge in conversione. Fa tuttavia notare, in proposito, che le modalità di retribuzione dei medici di assistenza primaria (pattuite in sede di accordi collettivi) finiscono con l'incentivare l'effettuazione dei test all'interno degli studi piuttosto che in più idonei locali messi a disposizione dalle aziende sanitarie. Ritiene che, al contrario, dovrebbe essere incentivata l'effettuazione dei test in locali dove sia massima la garanzia di sicurezza per i medici e per i pazienti.

In relazione alle disposizioni in tema di sorveglianza sanitaria, recate dall'articolo 19 del decreto-legge, osserva che il tracciamento dovrebbe essere effettuato a partire dalla conferma di positività derivante da un test di tipo molecolare successivo al test antigenico rapido.

La senatrice [RIZZOTTI](#) (FIBP-UDC) rileva che la parola "ristori" non offre garanzia che si raggiunga l'esito da tutti auspicato, tenuto conto che gli stanziamenti appaiono insufficienti a indennizzare tutte le categorie in difficoltà. Al riguardo, teme l'acuirsi delle tensioni sociali già in atto, derivanti dalla diffusa sensazione che il Governo non si sia mosso per tempo per prevenire gli effetti,

anche economici, della paventata seconda ondata.

Sottolinea che alcuni comparti, come quello turistico, ancora non si sono ripresi dagli effetti della prima ondata e che molte delle risorse stanziata da precedenti provvedimenti d'urgenza non sono state utilizzate oppure non hanno prodotto i risultati sperati.

Riporta le preoccupazioni di molte categorie che paventano che le lungaggini burocratiche, a loro dire aggravate dallo *smart working* dei dipendenti pubblici, ostino alla tempestiva erogazione delle provvidenze. In particolare, chi non ha già richiesto benefici a seguito della prima ondata teme i tempi di istruzione delle pratiche relative alle proprie istanze.

Ribadita la necessità di rivalutare l'accesso alle risorse del MES, stigmatizza la gestione degli stanziamenti sinora disposti da parte del Governo, che a suo avviso sono stati dispersi in una pluralità di rivoli.

Quanto ai *test*, fa proprie le considerazioni già svolte dalla senatrice Castellone e soggiunge che occorre in ogni caso incrementarne il numero, essendo quelli attualmente previsti ancora largamente insufficienti.

Esprime apprezzamento per la previsione di un servizio nazionale di supporto rivolto ai soggetti positivi e ai "contatti" dei positivi, considerato che attualmente queste categorie di persone si ritrovano per lo più bloccate in casa in assenza di qualsiasi forma di sostegno.

La senatrice [CANTU'](#) (*L-SP-PSd'Az*) rileva anzitutto che chi dice che le minoranze soffiano sul fuoco non pare avere ben presente la situazione: nessuno soffia sul fuoco, il Paese è già accerchiato dal fuoco, e di ciò il provvedimento in discussione è la controprova.

Ricorda che il Presidente del Consiglio, non più tardi di due mesi fa, affermava perentoriamente che non ci sarebbe stato più un *lockdown*, mentre nelle comunicazioni del 2 novembre è venuto ad annunciarlo ricorrendo all'eufemismo delle "restrizioni generalizzate". Soggiunge che questi non pare tener conto del grave errore di giudizio espresso che si ripercuoterà in modo disastroso sull'economia e indirettamente anche sulla salute degli italiani, sia perché non saranno assicurati molti degli interventi in elezione sia perché il *lockdown* determinerà ulteriori disastri sotto il profilo psicologico, e genererà vulnerabilità sociali ed economiche e deprivazione: tutto il contrario degli obiettivi di salute e benessere, di sostegno ai lavoratori e alle imprese che avrebbero, nelle intenzioni, dovuto essere alla base del cosiddetto decreto ristori.

Quanto ai temi di stretta competenza della Commissione, evidenzia che altrettanto gravi e rilevanti sono le lacune e criticità emergenti tanto sul versante della prevenzione che del contenimento della recrudescenza epidemica. Rammenta che il Governo, nelle disposizioni d'urgenza di cui al Titolo III del DL in esame, avrebbe già dovuto ricondurre e approvare il documento "Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno invernale" quale Piano nazionale di prevenzione, preparazione e contrasto pandemia, identificando e dotando delle risorse necessarie i soggetti attuatori, invece di farlo approvare a ottobre in Conferenza delle Regioni: questo è a suo avviso un 'trasferimento di responsabilità' alle Regioni. Soggiunge che, dalla sua "cassetta degli attrezzi", ci si sarebbe attesi che il Governo desse conto di aver messo in campo almeno due interventi straordinari, quali: un vero sistema di sorveglianza attiva nazionale, a tutt'oggi mancante e, nell'attesa di soluzioni efficaci in materia di vaccini anche sotto il profilo della loro distribuzione, la fornitura, per esempio agli operatori delle terapie intensive, degli anticorpi monoclonali che sono già disponibili in via sperimentale e che hanno una duplice funzione, preventiva e terapeutica: il concetto è lo stesso del plasma cosiddetto iperimmune, ma con una differenza sostanziale e pregiudiziale dal punto di vista strategico programmatico, vale a dire che con il plasma bisogna avere una grande platea di pazienti in fase di guarigione.

Rileva che il Governo, con i poteri straordinari dello stato di emergenza, non ha saputo proporre soluzioni degne di nota che ne giustificassero l'ottenimento. Soggiunge che detti poteri avrebbero dovuto portare a qualche soluzione assolutamente innovativa con effetti immediati, finalizzando appropriatamente tutte le risorse necessarie. Questo avrebbe voluto e vuol dire spendere bene, non indicare numeri da raggiungere, ad esempio di posti in terapia intensiva, che si possono scrivere in un

"libro dei sogni": chiunque abbia un minimo di percezione gestionale sa che i posti letto sono 'un di cui': occorrono infrastrutture adeguate e personale super specializzato dedicato, che non può essere né reclutato né tantomeno formato nel tempo di stesura di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Conclude sottolineando che occorrerebbe almeno proteggere gli operatori in forza, ma che anche di tutto questo si continua a fare difetto, ciò che desta profonda delusione istituzionale.

La senatrice [BOLDRINI](#) (PD) invita a considerare che il Governo non gioisce nell'imporre restrizioni e sta attentamente ponderando tutti gli interventi, in un momento che non può che essere reputato straordinario.

In merito al servizio nazionale di supporto, previsto dall'articolo 20 del decreto-legge in conversione, si domanda come potrà un unico referente a livello centrale provvedere all'informazione e all'accompagnamento verso i servizi di prevenzione e assistenza delle aziende sanitarie locali, che sono notoriamente piuttosto diversificati sui vari territori. Fa rilevare che occorrerebbe predisporre delle linee guida nazionali, in difetto delle quali lo strumento previsto potrebbe rivelarsi poco funzionale.

Il senatore [SICLARI](#) (FIBP-UDC) premette che si sapeva della probabilità di una seconda ondata e che il Governo, malgrado ciò, si è limitato a rincorrere il *virus*, nella totale assenza di una strategia di contenimento.

Quanto al merito del provvedimento in esame, osserva che esso trascura di considerare misure concrete, che pure sono state proposte e che consentirebbero di coniugare la lotta all'epidemia con il ristoro di almeno alcune delle categorie economiche in difficoltà: si potrebbero, ad esempio, potenziare i trasporti pubblici locali stipulando convenzioni con vettori privati; si potrebbero creare "ospedali Covid" risistemando strutture sanitarie in disuso o ricorrendo a strutture alberghiere; si potrebbe potenziare l'assistenza domiciliare nel quadro di accordi con cooperative ed altri soggetti privati.

In risposta a una richiesta di delucidazioni avanzata dalla senatrice [RIZZOTTI](#) (FIBP-UDC), la [PRESIDENTE](#) avverte che il seguito e la conclusione dell'esame avranno luogo nella giornata di martedì prossimo, 10 novembre.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

La [PRESIDENTE](#) comunica che, nel corso delle audizioni svolte in data odierna in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, sul ricorso ai *test* e al tracciamento per il contenimento della pandemia Covid-19 e sul monitoraggio relativo all'evoluzione della situazione epidemiologica, è stata consegnata documentazione che, ove nulla osti, sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione, al pari dell'ulteriore documentazione che verrà eventualmente consegnata in occasione delle successive audizioni riguardanti tali argomenti.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 12,05.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 1894 E 1861

La 12a Commissione,
esaminati congiuntamente i provvedimenti in titolo,
considerato che:
il disegno di legge 1894 istituisce la Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di Coronavirus al fine di conservare e rinnovare la memoria di tutte le persone decedute a causa di tale epidemia,
il disegno di legge 1861 esprime la necessità di finalizzare e qualificare l'istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime da Covid non solo in chiave celebrativa ma anche di ristoro economico quale riconoscimento per tutti i medici ed operatori sanitari e socio sanitari deceduti o compromessi irrimediabilmente per aver curato gli altri in epoca pandemica, quindi anche quale ristoro ai medici di medicina generale e pediatri di famiglia che in qualità di liberi professionisti convenzionati non hanno accesso alle procedure Inail di infortunio e malattia professionale;
il succitato disegno di legge 1861, al contempo, promuove interventi di prevenzione, sensibilizzazione ed educazione per il contrasto delle infezioni non solo a rilevanza pandemica in termini di 'cultura' dei sani stili di vita e di pratiche comportamentali di prevenzione;
esprime, per quanto di propria competenza, parere favorevole,
osservando che appare opportuna l'integrazione del disegno di legge n. 1861 all'interno del testo base già adottato in sede redigente.

